


# *Ministero dello Sviluppo economico*

**Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  
Divisione XXI – registro delle imprese .**



**MASSIMARIO DELLE DECISIONI ASSUNTE IN SEDE DI  
RIESAME E DEI RICORSI STRAORDINARI IN  
MATERIA DI AGENTI IN AFFARI DI MEDIAZIONE, DI AGENTI E  
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E DI PERITI ED ESPERTI**

2008 - 2009 - 2010

**2011/I**

## **INDICE CON COLLEGAMENTO IPERTESTUALE**

Legenda: gli indici sono organizzati distinti per ruolo e nell'ambito del ruolo per tipologia di provvedimento (gerarchico – straordinario). Le massime sono indicizzate per materia (requisiti morali, attività incompatibile...). Cliccando sulla massima si è immediatamente reindirizzati alla decisione richiesta. Le decisioni sono in ordine cronologico e raggruppate per ruolo.

### **Agenti di affari in mediazione – ricorsi gerarchici**

- **Incompatibilità con altre attività imprenditoriali e professionali**

**CANCELLAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ – COMPRAVENDITA E PROGETTAZIONE IMMOBILIARE [DECISIONE 26 MAGGIO 2008](#)**

**CANCELLAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE ED ALIMENTI – ULTRATTIVITÀ DEL REGIME PREVIGENTE ALLA LEGGE 57/01 [DECISIONE 30 LUGLIO 2008](#)**

**CANCELLAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – LAVORI EDILI, MOVIMENTAZIONE TERRE ED ALTRI – INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALLE SOLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO – INCOMPATIBILITÀ CON L'ISCRIZIONE IN ORDINI E COLLEGI [DECISIONE 30 LUGLIO 2008](#)**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – INCOMPATIBILITÀ – RAPPORTO DI LAVORO PART TIME – AZIENDA DI PUBBLICI SERVIZI COSTITUITA IN FORMA DI S.P.A. [DECISIONE 22 OTTOBRE 2008](#)**

**CANCELLAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – CONTRASTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE CON QUELLA DI ALTRI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE (LUSSEMBURGO) IN MATERIA DI MEDIAZIONE [DECISIONE 24 OTTOBRE 2008](#)**

**CANCELLAZIONE – VIZI PROCEDURALI (MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL DM 452 – FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMA PER CIÒ CHE CONCERNE I TERMINI – MANCATO INVIO DELLA DELIBERA DI GIUNTA – RITARDO TRA L'ASSUNZIONE DELLA DELIBERA E LA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE) – VIZI DI MERITO (INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – INCOMPATIBILITÀ CON L'AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI SOCIETÀ COOPERATIVA - INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALLE SOLE IMPRESE – INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALL'AMMINISTRAZIONE) [DECISIONE 20 NOVEMBRE 2008](#)**

**CANCELLAZIONE – ATTIVITÀ INCOMPATIBILE – COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI – AFFINITÀ CAUSALE TRA L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE E LA VENDITA DI BENI IMMOBILI – MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AL RUOLO IN ASSENZA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ [DECISIONE 30 DICEMBRE 2008](#)**

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEL MEDIATORE E DELLA SOCIETÀ DA ESSO RAPPRESENTATA - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – TITOLARE DI CARICHE ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PER IMPRESE CON SEDE IN PAESI DIVERSI DALL'ITALIA - CONTRASTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE CON IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ DELLA NORMA [DECISIONE 2 MARZO 2009](#)**

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEL MEDIATORE E DELLA SOCIETÀ DA ESSO RAPPRESENTATA - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – TITOLARE DI CARICHE PER ALTRE**

*IMPRESE – PRINCIPIO DEL DIRITTO DI DIFESA – COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI – PROVA DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA O DELLA COMPIUTA GIACENZA – MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI [DECISIONE 26 GIUGNO 2009](#)*

*CANCELLAZIONE – INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO – INTERMEDIAZIONE NELL’AMBITO IMMOBILIARE E MEDIAZIONE CON MANDATO A TITOLO ONEROSO – LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 8 DEL 1996 - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE NEL SETTORE TURISTICO E VENDITA DEI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI [DECISIONE 29 GENNAIO 2010](#)*

*CANCELLAZIONE – INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – AGENTE DI ASSICURAZIONI – MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CCIAA DELLA INCOMPATIBILITÀ – COMUNICAZIONE NON RICONTRATA DA PARTE DELLA CCIAA DELLE INCOMPATIBILITÀ – MANCATO ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ DI CUI È AMMINISTRATORE IN AMBITO MEDIATIZIO [DECISIONE 5 GENNAIO 2011](#)*

*CANCELLAZIONE – INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – SOCIO ED AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ IMMOBILIARI E DI TRASPORTI – RICHIESTA DI MANTENERE L’ISCRIZIONE STATICA AL RUOLO [DECISIONE 5 GENNAIO 2011](#)*

- ***Violazione di doveri ed irregolarità d’esercizio***

*SOSPENSIONE – VIOLAZIONE DI DOVERI ED IRREGOLARITÀ D’ESERCIZIO – CARENZA DI CURA ED ATTENZIONE - INCASSO DELLA PROVVISORIE INDIPENDENTEMENTE DALLA REALIZZAZIONE DELL’AFFARE [DECISIONE 16 GIUGNO 2008](#)*

*SOSPENSIONE – VIOLAZIONE DI DOVERI ED IRREGOLARITÀ D’ESERCIZIO: MANCATA TRASPARENZA – COMPORTAMENTO DEOLOGICAMENTE SCORRETTO – TARDIVO DEPOSITO DEI FORMULARI – PROVVISORIE TRATTENUTA INDIPENDENTEMENTE DAL RISULTATO [DECISIONE 2 LUGLIO 2008](#)*

*SOSPENSIONE – VIOLAZIONE DI DOVERI ED IRREGOLARITÀ D’ESERCIZIO: COMPORTAMENTO SCORRETTO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE – ATTIVITÀ SVOLTA DA SOGGETTO NON ISCRITTO (“MEDIATORE DI FATTO”) – CULPA IN VIGILANDO ED IN ELIGENDO [DECISIONE 17 OTTOBRE 2008](#)*

*SOSPENSIONE – VIOLAZIONE DI DOVERI ED IRREGOLARITÀ D’ESERCIZIO: ATTIVITÀ SVOLTA DA SOGGETTO NON ISCRITTO AL RUOLO (“PROCACCIATORE D’AFFARI”), MA SOCIO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE – CULPA IN VIGILANDO ED IN ELIGENDO [DECISIONE 3 NOVEMBRE 2008](#)*

*SOSPENSIONE – COMPORTAMENTO SCORRETTO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE – CARENZA DI PROFESSIONALITÀ NELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE – UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI MODULI INTESTATI AD UN’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA – MANCATO RISARCIMENTO DEL DANNO PROCURATO AL VENDITORE- ATTIVITÀ SVOLTA DA SOGGETTO NON ISCRITTO (“MEDIATORE DI FATTO”) – CULPA IN VIGILANDO ED IN ELIGENDO [DECISIONE 3 APRILE 2009](#)*

*SOSPENSIONE – SOCIETÀ ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE - TARDIVO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA POLIZZA [DECISIONE 12 GIUGNO 2009](#)*

*SOSPENSIONE – IMPRESA ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE – RICHIESTA DI PROVVISORIE, ESCLUSA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE PROPOSTE – UTILIZZO*

**DI FORMULARI PRIVI DELL'INDICAZIONE DEL COMPENSO E DEL NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUOLO [DECISIONE 7 LUGLIO 2009](#)**

**SOSPENSIONE – IMPRESA ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE – ACCERTATA IRREGOLARITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE TRAMITE LA SOCIETÀ - RILEVANTE TURBATIVA DEL MERCATO A DANNO DEI CLIENTI - NOMINA DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE NON ISCRITTO AL RUOLO [DECISIONE 11 AGOSTO 2009](#)**

**SOSPENSIONE – PREPOSTO A SEDE DISTACCATA – PREPOSTO DI FATTO – CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA - UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE – ACCERTATA IRREGOLARITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE TRAMITE LA SOCIETÀ - RILEVANTE TURBATIVA DEL MERCATO A DANNO DEI CLIENTI - RICHIESTA DI AUDIZIONE PRESSO IL MINISTERO – MOTIVI AGGIUNTIVI [DECISIONE 24 AGOSTO 2009](#)**

**SOSPENSIONE – IMPRESA ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE – MANCATA ADESIONE ALLA PROCEDURE DI CONCILIAZIONE PREVISTA DAL CONTRATTO – UTILIZZAZIONE DI FORMULARIO DIFFORME DA QUELLO DEPOSITATO [DECISIONE 16 SETTEMBRE 2009](#)**

**SOSPENSIONE – SOCIETÀ' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE – UTILIZZAZIONE DI FORMULARIO DIFFORME DA QUELLO DEPOSITATO [DECISIONE 26 GENNAIO 2010](#)**

**SOSPENSIONE – SOCIETÀ' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – MANCANZA DI TRASPARENZA, PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA – CAPARRA CONFIRMATORIA - UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE – UTILIZZAZIONE DI FORMULARIO NON DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA [DECISIONE 17 MAGGIO 2010](#)**

**SOSPENSIONE – SOCIETÀ' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – SOCIETÀ' ISCRITTA IN UN REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DA CCIAA DIVERSA DA QUELLA CHE HA IRROGATO LA SANZIONE – INCOMPETENZA – RUOLO DI ISCRIZIONE - MANCANZA DI TRASPARENZA, PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA - UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE [DECISIONE 24 MAGGIO 2010](#)**

**SOSPENSIONE – SOCIETÀ' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – VERSAMENTO DI CAPARRA E RISCOSSIONE DELLA PROVVISORIE INDIPENDENTEMENTE DALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE – ABUSI EDILIZI - MANCANZA INFORMATIVA ALLA PARTE PROMESSA ACQUIRENTE DURANTE LE TRATTATIVE [DECISIONE 7 LUGLIO 2010](#)**

**SOSPENSIONE – SOCIETÀ' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – MANCANZA DI TERZIETÀ E NEUTRALITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLA INTERMEDIAZIONE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DELLA TRATTATIVA – INDICAZIONE DI PROPRIETARIO DIVERSO SUL FORMULARIO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO [DECISIONE 25 OTTOBRE 2010](#)**

**SOSPENSIONE – INDEBITO INCASSO DELLA CAPARRA - UTILIZZO DI UN MODULO NON CONFORME E MANCANTE DEL N° DI ISCRIZIONE – OMISSIONE DEGLI ONERI INERENTI ALCUNE SPESE CONDOMINIALI PREGRESSE - NON CORRISPONDENZA DELL'IMMOBILE A QUANTO RICHIESTO DALL' ACQUIRENTE [DECISIONE 4 NOVEMBRE 2010](#)**

- ***Requisiti morali (patteggiamento)***

*DINIEGO DI ISCRIZIONE – REQUISITI MORALI – DINIEGO DI ISCRIZIONE – REQUISITI MORALI – PATTEGGIAMENTO – MANCATA RIABILITAZIONE – RIUNIONE DI PROCEDIMENTI DI GRAVAME*  
DECISIONE 1 AGOSTO 2008

*CANCELLAZIONE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – PATTEGGIAMENTO – DIRITTO ALLA DIFESA* DECISIONE 17 OTTOBRE 2008

*CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA CON APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – INDULTO - APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE E NON DELLA CANCELLAZIONE – MANCATA CITAZIONE A COMPARIRE DAVANTI ALLA GIUNTA CAMERALE*  
DECISIONE 24 AGOSTO 2009

*CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA CON APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SOSPENSIONE CONDIZIONALE – PECULATO E MILLANTATO CREDITO – INCONFERENZA DEL REATO CON LA PROFESSIONE DI MEDIATORE – VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA PROFESSIONALE DEL MEDIATORE* DECISIONE 7 SETTEMBRE 2009

*DINIEGO DI ISCRIZIONE – REQUISITI MORALI - PATTEGGIAMENTO – DECRETO PENALE DI CONDANNA - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – EFFETTI SULL’OSTATIVITÀ – MANCATA COMPARIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO SUL CASELLARIO “DI PARTE” – RIDUZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA* DECISIONE 9 AGOSTO 2010

*CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA CON APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SOSPENSIONE CONDIZIONALE – FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA – DECORSO DEL TERMINE PREVISTO DALLA NORMA - RIABILITAZIONE* DECISIONE 6 DICEMBRE 2010

- ***Requisiti morali (condanna, decreto penale di condanna)***

*CANCELLAZIONE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – PATTEGGIAMENTO – DECRETO PENALE DI CONDANNA - RICHIESTA DI DIFFERIRE IL PROVVEDIMENTO ALL’ESITO DELLA RIABILITAZIONE* DECISIONE 3 NOVEMBRE 2008

*CANCELLAZIONE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE – REATO DEPENALIZZATO – ATTIVITÀ INCOMPATIBILE – VICEPRESIDENTE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE* DECISIONE 18 DICEMBRE 2008

*CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO E DINIEGO DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE DA ESSO RAPPRESENTATA – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI APPELLO TARDIVO - RICHIESTA DI DIFFERIRE IL PROVVEDIMENTO ALL’ESITO DELL’APPELLO – MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO* DECISIONE 16 FEBBRAIO 2009

*DINIEGO DI ISCRIZIONE – REQUISITI MORALI – DECRETO PENALE DI CONDANNA – FURTO – ESTINZIONE DEL REATO – RIABILITAZIONE* DECISIONE 30 APRILE 2009

*CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO E DINIEGO DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE DA ESSO RAPPRESENTATA – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTINUATO – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TIPICITÀ DEL REATO*  
DECISIONE 29 LUGLIO 2009

*CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – NOTIFICA – COMPIUTA GIACENZA – CONOSCIBILITÀ [DECISIONE 31 AGOSTO 2009](#)*

*CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA – INCONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL RICORRENTE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI REVISIONE – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE – ONERE DELLA PROVA – CANCELLAZIONE SOLO PER SOPRAVVENUTI MOTIVI – DECADENZA DAL BENEFICIO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI [DECISIONE 5 FEBBRAIO 2010](#)*

*CANCELLAZIONE– SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA – MANCATO RICEVIMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI CANCELLAZIONE, MA SOLO DELLA NOTA CON CUI CI SI RIFERISCE AD ESSA – COMPRESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIESTA DI RIABILITAZIONE COEVA ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO – ULTERIORI MOTIVI “PERSONALI” [DECISIONE 17 AGOSTO 2010](#)*

- ***legale rappresentante non iscritto***

*CANCELLAZIONE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ – MANCANZA DI TITOLO DI STUDIO – INCONFERENZA DELLA ANZIANITÀ PROFESSIONALE [DECISIONE 12 SETTEMBRE 2008](#)*

*DINIEGO DI ISCRIZIONE – SOCIETÀ – MANCANZA DEI REQUISITI MORALI IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE – PATTEGGIAMENTO – PENA ACCESSORIA – LIMITI DELL'ANALISI DELLA CCIAA IN SEDE DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ [DECISIONE 17 GIUGNO 2009](#)*

*CANCELLAZIONE – MANCATA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ – NOMINA DI UN PREPOSTO REGOLARMENTE ISCRITTO [DECISIONE 4 AGOSTO 2010](#)*

- ***Reiscrizione a ruolo***

*REISCRIZIONE NEL RUOLO – REQUISITI – CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME – SOSTENIMENTO DEL SOLO ESAME EX L. 253/1958 [DECISIONE 30 MAGGIO 2008](#)*

*DINIEGO DI ISCRIZIONE NEL RUOLO – REQUISITI – MANCANZA DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE – ISCRIZIONE AVVENUTA EX L. 253/1958 SULLA BASE DELLA LICENZA MEDIA – FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA LEGGE 39/89 [DECISIONE 24 NOVEMBRE 2009](#)*

- ***Copertura assicurativa***

*SOSPENSIONE – CARENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA – REGOLARIZZAZIONE ULTRA DIES [DECISIONE 25 GIUGNO 2008](#)*

*SOSPENSIONE – SOCIETÀ ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE - TARDIVO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA POLIZZA [DECISIONE 21 SETTEMBRE 2009](#)*

*SOSPENSIONE – SOCIETÀ ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE - TARDIVO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE –*

**MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA POLIZZA – NOTIFICA DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E CITAZIONE INNANZI ALLA GIUNTA CAMERALE – RACCOMANDATA RESTITUITA AL MITTENTE CON MOTIVAZIONE “SCONOSCIUTO AL CIVICO”**  
**DECISIONE 21 OTTOBRE 2009**

**SOSPENSIONE – MANCATA DOCUMENTAZIONE DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA POLIZZA – DELEGA A TERZI DELL’ONERE DI TRASMISSIONE** **DECISIONE 9 FEBBRAIO 2010**

**CANCELLAZIONE – MANCATA DOCUMENTAZIONE DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA POLIZZA – REVISIONE IN AUTOTUTELA DA PARTE DELLA CCIAA – CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE** **DECISIONE 17 GENNAIO 2011**

### **• *Obbligo di revisione***

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE – CARENZA DI DOCUMENTAZIONE – RAVVEDIMENTO E PRESENTAZIONE (TARDIVA) DELLA INTERA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE COMPORTANTE CANCELLAZIONE** **DECISIONE 19 NOVEMBRE 2009**

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE – CAUSA DI FORZA MAGGIORE – SUPERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI FORZA MAGGIORE PRECEDENTEMENTE ALL’EMANAZIONE DELLA DETERMINA - CONVERSIONE DELLA SANZIONE IN SOSPENSIONE** **DECISIONE 19 NOVEMBRE 2009**

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE – LETTERA DI NOTIFICA DELLA AVVIATA REVISIONE RESTITUITA PER “COMPIUTA GIACENZA” – FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 3, COMMA 6, NEL CASO DI MEDIATORE ISCRITTO DA MENO DI UN QUADRIENNIO – ECONOMIA AMMINISTRATIVA REMISSIONE IN TERMINI** **DECISIONE 2 DICEMBRE 2009**

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE – COMPIUTA GIACENZA - TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA – MANCATA COMUNICAZIONE D’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE – ONERE DI COMUNICAZIONE – DIRITTO ALLA REISCRIZIONE, CESSATE LE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO ALLA CANCELLAZIONE** **DECISIONE 17 GIUGNO 2010**

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE – COMPIUTA GIACENZA – CAUSE SCRIMINANTI** **DECISIONE 18 GIUGNO 2010**

## *Agenti di affari in mediazione – ricorsi straordinari*

- ***Violazione di doveri ed irregolarità d'esercizio***

***RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO – IMPUGNAZIONE OLTRE IL TERMINE – APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE FERIALE – INAMMISSIBILITÀ*** **DPR 8 APRILE 2008 – CDS 23 OTTOBRE 2007, N. 2137**

***RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO – INCOMPETENZA DELLA SOPPRESSA COMMISSIONE CENTRALE IN SEDUTA COMPOSTA DI SOLI CINQUE MEMBRI – DECORSO DEL TERMINE – ATTIVITÀ SVOLTA IN FRANCHISING – NECESSITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DEL DEPOSITO DEI MODULI*** **DPR 19 GIUGNO 2008 – CDS 9 OTTOBRE 2007, N. 314/07**

***RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO – PREAVVISO DI RIGETTO – ATTIVITÀ DIVENUTE INCOMPATIBILI CON LA LEGGE 57/01– NATURA DEL DIVIETO DI CONDURRE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON LA MEDIAZIONE*** **DPR 22 LUGLIO 2008 – CDS 13 MARZO 2008, N. 2518**

## *Agenti di affari in mediazione – ricorsi alla magistratura*

- ***Incompatibilità con altre attività imprenditoriali e professionali***

***CANCELLAZIONE – INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – INCOMPATIBILITÀ CON L'AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI SOCIETÀ COOPERATIVA - INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALLE SOLE IMPRESE – INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALL'AMMINISTRAZIONE*** **SENTENZA TAR VENETO I SEZIONE 18 MARZO 2009, N. 699**

## **Agenti e rappresentanti di commercio – ricorsi gerarchici**

### **• Requisiti professionali**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – MANCATA ISCRIZIONE DEL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – MANCATA DIMOSTRAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE MEDIANTE DOCUMENTI, ATTO NOTORIO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** [DECISIONE 12 SETTEMBRE 2008](#)

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – MANCANZA DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE – MANCATA INDICAZIONE NELLA MODULISTICA CAMERALE CHE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PREGRESSA DOVESSE ESSERE INQUADRATA AI DUE PIÙ ALTI LIVELLI.** [DECISIONE 9 FEBBRAIO 2009](#)

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – MANCANZA DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE MERCEOLOGICO DELLA VENDITA – MANCATA ANALISI DA PARTE DELLA CCIAA DELLA DOCUMENTAZIONE** [DECISIONE 7 OTTOBRE 2009](#)

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO – ARTICOLO 85 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59, RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SERVIZI** [DECISIONE 3 GIUGNO 2010](#)

### **• Requisiti morali (condanna. sentenza dichiarativa di fallimento)**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – REQUISITI MORALI – MANCATO RILASCIO DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA – REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA** [DECISIONE 12 SETTEMBRE 2008](#)

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – FALLIMENTO – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RECLAMO – ARTICOLI 18 (3° COMMA) E 19 DELLA LEGGE FALLIMENTARE** [DECISIONE 21 APRILE 2009](#)

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – REATO DI TRUFFA E FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA - AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI – DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PENA – INDULTO – MANCATA NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE** [DECISIONE 1 OTTOBRE 2009](#)

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – FALLIMENTO – CHIUSURA DEL FALLIMENTO – RIABILITAZIONE – MANCATA AUDIZIONE DELL'AGENTE** [DECISIONE 21 DICEMBRE 2009](#)

**CANCELLAZIONE – DECRETO PENALE DI CONDANNA PER APPROPRIAZIONE INDEBITA CONTINUATA – PATTEGGIAMENTO - RIABILITAZIONE** [DECISIONE 21 APRILE 2010](#)

### **• Requisiti morali (patteggiamento)**

**CANCELLAZIONE - REQUISITI MORALI – PATTEGGIAMENTO – MANCATA ESTINZIONE EX ART. 445 C.P.P. – MANCATO RICHIAMO DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI NEL CORPO DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204** [DECISIONE 17 OTTOBRE 2008](#)

*CANCELLAZIONE DAL RUOLO – PATTEGGIAMENTO – MANCATA ESTINZIONE EX ART. 445 C.P.P. – MANCATO RICHIAMO DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI NEL CORPO DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204 [DECISIONE 20 APRILE 2009](#)*

*CANCELLAZIONE DAL RUOLO – PATTEGGIAMENTO – MANCATA ESTINZIONE EX ART. 445 C.P.P. – MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO – COMPIUTA GIACENZA [DECISIONE 1 LUGLIO 2010](#)*

- ***Obbligo di revisione quinquennale***

*CANCELLAZIONE – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – SOCI ISCRITTI AL RUOLO ANCHE UTI SINGULI [DECISIONE 17 OTTOBRE 2008](#)*

*CANCELLAZIONE – RICORSO TRASMESSO OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA DISCIPLINA – INDICAZIONE DI UNA DATA DIVERSA DA PARTE DELLA C.C.I.A.A. – RICEVIBILITÀ - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – NOTIFICA CON ESITI POSITIVI – EFFETTI [DECISIONE 24 DICEMBRE 2008](#)*

*CANCELLAZIONE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – RESTITUZIONE DELLA RACCOMANDATA ALLA CCIAA PER COMPIUTA GIACENZA [DECISIONE 4 MARZO 2009](#)*

*CANCELLAZIONE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – RICHIESTA DI COMPILAZIONE DELLA AUTOCERTIFICAZIONE TRASMESSA DALLA CCIAA PER LETTERA ORDINARIA [DECISIONE 6 NOVEMBRE 2009](#)*

*CANCELLAZIONE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – RICHIESTA DI COMPILAZIONE DELLA AUTOCERTIFICAZIONE TRASMESSA DALLA CCIAA PER LETTERA ORDINARIA [DECISIONE 2 APRILE 2010](#)*

*CANCELLAZIONE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – CAUSA DIPENDENTE DA TERZI [DECISIONE 17 AGOSTO 2010](#)*

## *Periti ed esperti – ricorsi gerarchici*

- ***Accoglimento parziale dei titoli***

*DINIEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA ANTICHITÀ ED OGGETTI D'ARTE – NATURA DELLE COMPETENZE DEGLI ISCRITTI NEL RUOLO [DECISIONE 3 DICEMBRE 2008](#)*

*DINIEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA: LINGUE STRANIERE (TRADUTTORI ED INTERPRETI) – DIMOSTRAZIONE DELLE CONOSCENZE – CONFERENZA DELLE CONOSCENZE CON L'ATTIVITÀ [DECISIONE 3 DICEMBRE 2008](#)*

*DINIEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE – ESTENSIONE DELLE CONOSCENZE - NATURA DELLE COMPETENZE DEGLI ISCRITTI NEL RUOLO [DECISIONE 28 APRILE 2010](#)*

- ***Esami non superati***

*DINIEGO DI ISCRIZIONE – ESAMI NON SUPERATI - CATEGORIA MECCANICA SUBCATEGORIA ARMI E MUNIZIONI – COLLOQUIO INTEGRATIVO – GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE INTEGRATA DA ESPERTO ESAMINATORE – VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE – REQUISITI FORMALI DEL VERBALE DI ESAME – LIMITI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO [DECISIONE 3 DICEMBRE 2008](#)*

*DINIEGO DI ISCRIZIONE – ESAMI NON SUPERATI – CATEGORIA ATTIVITÀ VARIE”, SUBCATEGORIA OPERATORE TECNICO E INTERPRETE DELLA LINGUA MIMICO-GESTUALE PER SORDOMUTI - ECCESSIVA VICINANZA TEMPORALE TRA LA CONVOCAZIONE DEL CANDIDATO E LA DATA FISSATA PER L'ESAME - COLLOQUIO INTEGRATIVO – DIFETTO DI IMPARZIALITÀ E PROFESSIONALITÀ DELLA COMMISSIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER MANCATA ALLEGAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI DINIEGO DI ISCRIZIONE [DECISIONE 3 DICEMBRE 2008](#)*

*DINIEGO DI ISCRIZIONE – ESAMI NON SUPERATI – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA: LINGUE STRANIERE (TRADUTTORI ED INTERPRETI) – MANCATA LEGGIBILITÀ DEL TESTO DA TRADURRE – INCONGRUENZE ED ERRORI COMMESSI DA PARTE DELL'ESAMINATORE IN SEDE DI CORREZIONE [DECISIONE 3 DICEMBRE 2008](#)*

*DINIEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA: LINGUE STRANIERE (TRADUTTORI ED INTERPRETI) – RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER LE LINGUE FRANCESE, ROMENO, RUSSO E MOLDAVO – MANCATO SUPERAMENTO DELL'ESAME PER LE LINGUE FRANCESE (TRADUTTORE) E ROMENO (INTERPRETE) - COLLOQUIO INTEGRATIVO – INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE CON ESPERTI DEL SETTORE - CONFLITTO DI INTERESSI NELL'OPERATO E NELLE DECISIONI DEGLI ESPERTI LINGUISTICI E SCARSA COMPETENZA TECNICA DEI MEDESIMI – MANCATA CONVOCAZIONE PER L'ESAME DI LINGUA RUSSA E MOLDAVA [DECISIONE 3 APRILE 2009](#)*

*DINIEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA: 4 (SCRITTURE) – RICORSO INOLTRO OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI [DECISIONE 3 APRILE 2009](#)*

*DINEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUB-CATEGORIA 16) CONSULENZA E RICERCHE DI MERCATO ED UTILIZZAZIONE DATI STATISTICI; SUB-CATEGORIA 40) ESPERTO INFORMATICO – MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA VOTAZIONE MINIMA – ASSERTITA' GENERICITÀ DELLE DOMANDE – NATURA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE [DECISIONE 23 GIUGNO 2009](#)*

*DINEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUB-CATEGORIA 20) GRAFOLOGIA – VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PREAVVISO DI RIGETTO – MANCATA INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ CUI RICORRERE – ECCESSO DI POTERE [DECISIONE 28 APRILE 2010](#)*

*DINEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUB-CATEGORIA 3) ANTICHITÀ E OGGETTI D'ARTE – RICHIESTA DI LIMITAZIONE DELLA SUBCATEGORIA – SILENZIO ASSENSO [DECISIONE 25 GIUGNO 2010](#)*

*DINEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA: LINGUE STRANIERE – RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER LE LINGUE FRANCESE, ROMENO – MANCATO SUPERAMENTO DELL'ESAME - COLLOQUIO INTEGRATIVO – PRESENZA NELLA COMMISSIONE DI UN SOLO MEMBRO A CONOSCENZA DELLA LINGUA RUMENA – OGGETTO DEL COLLOQUIO INTEGRATIVO - TRADUZIONE [DECISIONE 4 OTTOBRE 2010](#)*

- ***Obbligo di revisione quadriennale***

*CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – FINALITÀ – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – MANCATA RISPOSTA – DISINTERESSE ALLA PERMANENZA IN RUOLO [DECISIONE 3 DICEMBRE 2008](#)*

*CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – FINALITÀ – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – MANCATA RISPOSTA – MOTIVI DI SALUTE - DISINTERESSE ALLA PERMANENZA IN RUOLO [DECISIONE 3 APRILE 2009](#)*

*CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – FINALITÀ – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – MANCATA RISPOSTA – MOTIVI DI SALUTE - DISINTERESSE ALLA PERMANENZA IN RUOLO [DECISIONE 23 GIUGNO 2009](#)*

*CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – PROLUNGATA PERMANENZA ALL'ESTERO - MANCATA RISPOSTA – MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLE CAUSE ADDOTTE [DECISIONE 1 FEBBRAIO 2010](#)*

*CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – AFFERMAZIONE DEL RICORRENTE DELLA NECESSITÀ IMPOSTA DALLA CCIAA DI RECARSÌ IN LOCO E DI PERSONA PER PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE – MANCATA DIMOSTRAZIONE [DECISIONE 23 DICEMBRE 2010](#)*

- ***Requisiti morali (condanna)***

*CANCELLAZIONE – CONDANNA PER IL REATO DI FURTO IN ABITAZIONE CON APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA [DECISIONE 9 FEBBRAIO 2009](#)*

*CANCELLAZIONE – CONDANNA PER IL REATO DI FALSITÀ IDEOLOGICA [DECISIONE 3 APRILE 2009](#)*

- **Titoli non accolti**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA 13): GESTIONE DI SERVIZIO (LIMITATAMENTE A: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ) – ESPERIENZA PLURIENNALE LIMITATA A SOLO ALCUNI SETTORI – OBBLIGO PER LA CCIAA DI ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SUBCATEGORIA A RICHIESTA DECISIONE 23 GIUGNO 2009**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA 2): PERITI CALLIGRAFI – CARENZA DI TITOLI – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NON MOTIVATO NÉ GIURIDICAMENTE SOSTENUTO – MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA – AUDIZIONE DEL RICORRENTE DA PARTE DEL MINISTERO E DELL'ESAME IN SEDE CENTRALE DECISIONE 23 GIUGNO 2009**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – FUNZIONI VARIE SUBCATEGORIA 16): SCRITTURE CONTABILI – CARENZA DI TITOLI – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NON MOTIVATO NÉ GIURIDICAMENTE SOSTENUTO – ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI PER MANCATO ESAME DELLA DOMANDA – NECESSITÀ DEL PREAVVISO DI RIGETTO – RAPPORTI TRA LA DISCIPLINA SPECIALE E LA LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE DECISIONE 23 GIUGNO 2009**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA II “ORTOFLORO - FRUTTICULTURA”, SUB-CAT. 15) CACAO E CIOCCOLATO, SUB-CAT.16) CAFFÈ, SURROGATI, DROGHE E COLONIALI; CAT. IV “ZOOTECNIA E PESCA”, SUB-CAT.7) PESCE (FRESCO, CONSERVATO, SECCO, CONGELATO, FRUTTI DI MARE); CAT. XX “PREVIDENZA E CREDITO”, SUB-CAT.3) LIQUIDAZIONE AVARIE E DANNI DA TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO E AEREO – INSUFFICIENZA DEI TITOLI – MANCATA VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATI ALLA DOMANDA – IMPOSSIBILITÀ DI FORNIRE TITOLI ULTERIORI PER NON INTERFERIRE NELLA SFERA PRIVATA DEI CLIENTI – INCOMPETENTE COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CAMERALE – RITARDO TRA LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E L'ESAME DELLA STESSA – MOTIVI AGGIUNTIVI IN MERITO ALL'ONORABILITÀ ED ALLA DENUNZIA OPERATA DALLA CCIAA PER AUTODICHIARAZIONE MENDACE - DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – NON MODIFICABILITÀ DEL MEDESIMO DECISIONE 23 GIUGNO 2009**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – FUNZIONI VARIE SUBCATEGORIA 16): SCRITTURE CONTABILI – CARENZA DI TITOLI DECISIONE 22 SETTEMBRE 2009**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA XXV SUBCATEGORIA 6) SCRITTURE CONTABILI – CARENZA DI TITOLI – INSINDACABILITÀ DELLA DECISIONE DI RINVIARE A COLLOQUIO DECISIONE 1 FEBBRAIO 2010**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA XXII SUBCATEGORIA 4): SCRITTURE (SCRITTURE CONTABILI) – SOPRAVVIVENZA DELLA SUBCATEGORIA ALLA LUCE DELLA ISTITUZIONE DELL'ALBO UNICO DEI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI - MANCATA DECISIONE DELLA CCIAA E RINVIO AL PARERE MINISTERIALE – CARENZA DI TITOLI DECISIONE 1 FEBBRAIO 2010**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIE V, XII E XX – CARENZA DI TITOLI – RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA – DISPONIBILITÀ AD ESSERE UNICAMENTE ASCOLTATO DECISIONE 4 OTTOBRE 2010**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA XVI “VETRO E CERAMICA”, SUB-CATEGORIA 6) “VETRO ARTISTICO E CONTERIE” – CARENZA DI TITOLI - COLLOQUIO INTEGRATIVO – INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO – MANCATE CONTRODEDUZIONI DECISIONE 4 OTTOBRE 2010**

*Avvertenza: le massime sono a cura del Dirigente della Divisione XXI – registro delle imprese: Dr. Marco Maceroni*

---

# Agenti d'affari in mediazione

DECISIONE 26 maggio 2008

---

## **CANCELLAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – COMPRAVENDITA E PROGETTAZIONE IMMOBILIARE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso la determinazione dirigenziale con la quale il ricorrente è stato **cancellato** dal ruolo degli Agenti di affari in mediazione sia come persona fisica che come società a r.l., di cui è Presidente del Consiglio di amministrazione, per esercizio di attività incompatibile con la mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge n. 39/1989, come modificata dall'art. 18 della legge n. 57/2001;

dalla visura camerale storica presso il Registro delle Imprese, la predetta società a r.l. risulta aver svolto fino al 7.2.2008 (come si rileva dalla visura camerale storica) l'attività di compravendita di immobili di proprietà e progettazione immobiliare ed ambientale, che è un'attività imprenditoriale e, come tale, incompatibile con quella di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, come modificato dalla legge 5 marzo 2001 n. 57.

Il ricorso in questione è **respinto**

**REISCRIZIONE NEL RUOLO – REQUISITI – CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME – SOSTENIMENTO DEL SOLO ESAME EX L. 253/1958**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso la determinazione dirigenziale con la quale **non è stata accolta la domanda di reiscrizione** del ricorrente nel ruolo degli Agenti di affari in mediazione, in quanto ritenuta applicabile allo stesso la normativa vigente di cui all'art. 18 della legge n. 57/2001 che prevede, tra i requisiti indispensabili per l'iscrizione, tra l'altro, la frequenza di un corso di formazione ed il superamento degli esami;

il ricorrente è stato iscritto una prima volta al Ruolo nell'anno 1985 a seguito di superamento di esame, in applicazione della legge n. 253/1958 all'epoca in vigore e successivamente, essendo stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale, è stato cancellato d'ufficio con decorrenza 1998;

il medesimo ha poi ottenuto la riabilitazione civile dal predetto tribunale con sentenza e, pertanto, è venuta meno la causa ostativa che aveva determinato la sua cancellazione dal ruolo;

ai sensi dell'art. 20, punto 6 del citato D.M. n. 452/1990, il soggetto che dimostri di aver rimosso la causa che aveva determinato la sua cancellazione dal ruolo ha diritto alla reiscrizione nel medesimo;

la circolare ministeriale n. 3254/C del 10 settembre 1991 concernente chiarimenti in merito all'applicazione del suddetto D.M. n. 452/1990, ha affermato che in caso di reiscrizione occorre verificare il possesso dei requisiti morali e l'assenza di incompatibilità; la lettera circolare del 20.12.2002, prot. n. 515881, ha inoltre chiarito che la procedura di riammissione nel ruolo si deve limitare alla verifica del possesso dei requisiti morali, ritenendo l'attività svolta precedentemente condizione equipollente all'esistenza dei requisiti professionali;

si **accoglie** il ricorso in questione sia in quanto è venuta meno la causa ostativa che aveva determinato la cancellazione del ricorrente dal ruolo; sia perché l'attività mediatizia svolta dal medesimo nel periodo dal 1985 al 1998, in cui è stato iscritto al ruolo la prima volta, è da ritenersi condizione equipollente al possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39, così come riformato dalla legge n. 57/2001;

**SOSPENSIONE – IRREGOLARITÀ – CARENZA DI CURA ED ATTENZIONE -  
INCASSO DELLA PROVVISGIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA REALIZZAZIONE  
DELL’AFFARE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso la delibera di Giunta concernente l’adozione del provvedimento disciplinare di **sospensione dal ruolo per un periodo di 15 giorni**, in applicazione dell’art. 19, comma 3 del D.M. 452/1990, in quanto rilevate le seguenti irregolarità nell’esercizio della professione:

- mancanza di chiarezza di informazione nelle trattative con il cliente e mancanza di quella particolare diligenza che l’agente immobiliare deve avere nella conduzione delle trattative con le parti;
- incasso della provvigione prima dell’effettiva realizzazione dell’affare;
- non aver cercato un accordo con il cliente, trattenendo la provvigione versata anche se l’affare non si era concluso;

il comportamento del mediatore è risultato carente della necessaria cura ed attenzione, atte a garantire la trasparenza e la corretta informazione dei confronti delle parti contraenti; il medesimo ha incassato la provvigione prima della realizzazione dell’affare e l’ha poi trattenuta anche se l’affare stesso non si è concluso;

si **respinge** il ricorso in questione sia in quanto, non esistendo un codice deontologico scritto a cui gli agenti d’affari in mediazione debbono attenersi, è lasciata ampia discrezionalità alle Camere di commercio nell’individuare quali siano gli atti - di maggiore o minore gravità - che provocano forte turbamento del mercato; sia in considerazione del fatto che, secondo la Cassazione Civile, il diritto alla provvigione si genera quando la conclusione dell’affare è in rapporto causale con l’opera del mediatore ed avviene per effetto del suo intervento;

**SOSPENSIONE – CARENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA – REGOLARIZZAZIONE  
ULTRA DIES**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti della ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di 22 giorni**, in applicazione dell'art. 18, comma 1 del D.M. 452/1990,

il provvedimento sanzionatorio in questione è scaturito dall'aver accertato che la società ricorrente ha adempiuto in ritardo all'obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa professionale, così come stabilito dall'art. 3, comma 5bis della legge n. 39/1989, in particolare stipulando la prescritta polizza assicurativa solo nel 2006, pur esercitando l'attività dal 2001 ed essendo iscritta al ruolo;

con lettera circolare n. 503649 del 27.3.2002 questo Ministero fornì alle Camere di commercio alcuni chiarimenti operativi sulla verifica concernente la polizza di responsabilità professionale in capo ai mediatori stabilendo, in particolare, di prorogare fino al 2002 il termine entro il quale gli iscritti al ruolo avrebbero dovuto regolarizzare la propria posizione assicurativa provvedendo alla stipula della polizza in questione; nonché affermando di ritenere applicabile, in caso di mancato adempimento nei suddetti termini, proprio la sanzione disciplinare della sospensione dal ruolo o, nei casi più rilevanti, la radiazione;

peraltro la Camera di commercio nelle proprie controdeduzioni al ricorso afferma anche di aver prontamente provveduto a dare pubblicità alla novità legislativa concernente la polizza, mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito camerale consultabile *on-line*;

si **respinge** il ricorso in questione in quanto, in assenza di successive e diverse disposizioni ministeriali sull'argomento, è da ritenersi appropriata la sanzione comminata nel caso in esame; inoltre non può essere accettata la richiesta espressa in subordine dalla ricorrente, di convertire il periodo di sospensione in sanzione pecuniaria, in quanto l'art. 21 del citato D.M. n. 452/1990 non prevede una discrezionalità nell'applicare la sanzione pecuniaria in alternativa alle sanzioni disciplinari;

**SOSPENSIONE – MANCATA TRASPARENZA – COMPORTAMENTO DEOLOGICAMENTE SCORRETTO – TARDIVO DEPOSITO DEI FORMULARI – PROVVISORIE TRATTENUTE INDIPENDENTEMENTE DAL RISULTATO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di due mesi**, in applicazione dell'art. 19, comma 3 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990;

il provvedimento sanzionatorio in questione è scaturito da un esposto presentato da un cliente nei confronti del ricorrente e della società da lui legalmente rappresentata, per la mancata trasparenza ed un comportamento deontologicamente scorretto nell'ambito dello svolgimento dell'intermediazione per la vendita di un appartamento; inoltre all'epoca dei fatti contestati, la società non risultava iscritta al Ruolo mediatori e i formulari riportanti le condizioni di contratto erano stati depositati presso la Camera di commercio successivamente al loro utilizzo, e non preventivamente, come prescritto dall'art. 5 – comma 4 della legge n. 39/1989.

Si **respinge** il ricorso in questione, in quanto l'art. 1759 C.C. afferma in maniera inequivocabile che “ *il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso* ” e che, secondo la Cassazione, il mediatore è tenuto all'obbligo di corretta informazione secondo principi di media diligenza professionale; inoltre, sempre la Cassazione Civile ha affermato che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende: in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore ed, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Con ciò conseguendo che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente;

per quanto poi concerne la per quanto riguarda la provvigione trattenuta dal ricorrente l'art. 1755 C.C. prevede che *“Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.”*e, secondo la Cassazione Civile, il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare e quando questa sia in rapporto casuale con l'opera svolta dal mediatore; mentre, nel caso in esame, non solo l'affare non si è concluso ma ciò si deve imputare sostanzialmente alla condotta del mediatore

**CANCELLAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ –  
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE ED ALIMENTI – ULTRATTIVITÀ  
DEL REGIME PREVIGENTE ALLA LEGGE 57/01**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso la determinazione di **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 ;

Si **respinge** il ricorso in quanto il provvedimento sanzionatorio in questione è scaturito dalla circostanza che il ricorrente, pur essendo iscritto al ruolo mediatizio, risultava anche titolare di attività di somministrazione al Pubblico, in qualità di gestore di un Bar e che, ai sensi del predetto art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate; il ricorrente faceva rilevare che la legge n. 57/2001 non dispone nulla circa le posizioni pregresse – e sino ad allora compatibili - in cui si trovavano precedentemente gli iscritti al ruolo; né ha introdotto alcuna norma transitoria per sanare le posizioni, come la sua, divenute incompatibili per una legge successiva a quella per la quale furono iscritti, con ciò quindi affermando che essa non ha valenza ed effetti retroattivi sulle norme previgenti;

Il Ministero dello Sviluppo economico con parere ministeriale aveva in precedenza confermato la necessità di verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge in vigore al momento della sua applicazione, negando perciò la tesi di far valere una sorta di ultrattività di una disciplina previgente che sarebbe stata, peraltro, contraria al principio di uguaglianza, in quanto avrebbe creato una disparità di trattamento tra i “vecchi” ed i “nuovi” mediatori, con ingiustificata penalizzazione di questi ultimi; inoltre affermava che le regole di incompatibilità in vigore precludevano qualsiasi deroga, non prevista dalla normativa in materia, a favore di coloro che risultavano già iscritti al ruolo degli agenti in affari di mediazione; tale posizione trova peraltro riscontro nella giurisprudenza del Tribunale di Torino che afferma “... *le esigenze di ordine pubblico.... che hanno ispirato l'introduzione da parte del legislatore del 1989 delle regole di incompatibilità in esame, precludono qualsiasi deroga, non prevista dalla normativa in materia, a favore di coloro che risultassero già iscritti al ruolo degli agenti in affari di mediazione.....La tesi, sostenuta dall'attore, il quale intenderebbe far valere una sorta di ultrattività di una disciplina previgente che il legislatore ha inteso, invece, nella maniera più evidente, eliminare per il futuro, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della nuova legge, sarebbe, d'altra parte, contraria*

*al principio di uguaglianza, in quanto verrebbe a creare anche una disparità di trattamento tra i “vecchi” e “nuovi” mediatori con ingiustificata penalizzazione di quest’ ultimi rispetto ai primi”.*

Nella stessa nota, inoltre, si confermava anche un precedente parere già espresso alla Camera in questione con lettera del 20.11.2003, con il quale si ribadiva l’opportunità, prima di dar luogo alla cancellazione di soggetti che esercitavano attività diverse dalla mediazione, divenute incompatibili a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 della legge n. 57/2001, di concedere loro un congruo termine per regolarizzare la loro posizione.

**CANCELLAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – LAVORI EDILI, MOVIMENTAZIONE TERRE ED ALTRI – INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALLE SOLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO – INCOMPATIBILITÀ CON L’ISCRIZIONE IN ORDINI E COLLEGI**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso avverso il provvedimento disciplinare di **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell’art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall’art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001; il provvedimento sanzionatorio in questione è scaturito dalla circostanza che il ricorrente risultava **titolare di un’impresa individuale** che esercita, oltre all’attività mediatizia, anche le attività di: movimento terra e spalatura neve, manutenzioni stradali, costruzioni di strade, acquedotti, gasdotti, linee idriche e fognarie, lavori edili e che, ai sensi del predetto art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate;

Il ricorso è **respinto**, *in primis*, in quanto le argomentazioni addotte nel ricorso in esame, per le quali il termine di *attività imprenditoriale* riguarderebbe unicamente attività che presuppongono l’esercizio del commercio insieme con l’attività produttiva, mentre quelle svolte dal ricorrente medesimo non avrebbero alcun aspetto commerciale, non appaiono suffragate da alcun disposto normativo.

Per quanto riguarda poi la seconda argomentazione (concernente il fatto di non aver avuto contestazioni dalla Camera di commercio pur essendo Geometra), del ricorrente c’è da dire, in primo luogo, che dagli atti del ricorso non risulta che sia iscritto all’albo dei Geometri e, tantomeno, che eserciti la relativa attività.

Comunque, come il vigilante Ministero ebbe ad evidenziare in sede di primi chiarimenti all’art. 18 della legge 57/2001 (lettera circolare a tutte le Camere n. 503957 del 19.3.2001), essendo stata eliminata l’incompatibilità derivante da *iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili* stabilita dall’art. 5, comma 3 della vecchia normativa, le incompatibilità sussistono solo in presenza dell’effettivo esercizio delle attività imprenditoriali e professionali: circostanza questa che non sembra riguardare il ricorrente.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – REQUISITI MORALI – PATTEGGIAMENTO – MANCATA RIABILITAZIONE – RIUNIONE DI PROCEDIMENTI DI GRAVAME**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **diniego di iscrizione al ruolo**, in applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989, determinato dalla circostanza che dal certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta emessa a carico del ricorrente una sentenza per **truffa** (art. 640 c.p.), con applicazione della pena su richiesta delle parti – **artt. 444 e 445 c.p.p**;

il ricorso è **respinto** in quanto il reato patteggiato rientra fra quelli previsti dall'art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989, come causa ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo. Non è apprezzabile la posizione del ricorrente, secondo cui la sentenza di patteggiamento non ha le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, in quanto la funzione dell'istituto della pena richiesta dalle parti non è quella di accertare l'esistenza del reato, bensì quella di risolvere in tempi brevi il procedimento con l'irrogazione della sanzione derivante dall'accordo fra queste ultime, ed è quindi un procedimento attraverso il quale si applica una pena senza giudizio, in quanto il giudice non deve dichiarare la colpevolezza dell'imputato, ma deve far riferimento all'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione: pertanto la sentenza in questione sarebbe equiparabile a quella di condanna solo nella parte in cui si applica la pena, con la conseguenza dell'impossibilità di trasferire in via esclusiva ed automatica in sede amministrativa un accertamento giudiziale che è ontologicamente assente (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2436/2006),

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato che la sentenza di patteggiamento costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità. Con ciò ribadendo che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo comunque un'ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova (sentenza n. 17286 resa a Sezioni Unite il 3.7.2006).

E la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto che la sentenza di patteggiamento, pur svincolata dal giudizio di colpevolezza, mantiene comunque carattere penale, con conseguente possibilità di applicazione di una sanzione afflittiva in quanto essa comporta, comunque, l'applicazione di “ quei provvedimenti di carattere specifico previsti dalle leggi speciali, i quali, stante peraltro la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma seguono di diritto

alla sentenza in esame, stante la sua equiparazione, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna”;

Avverso la comunicazione di avvio della procedura prevista dalla legge per il diniego di iscrizione, effettuata dalla Camera di Commercio il ricorrente ha inoltrato un primo ricorso, mentre avverso il provvedimento di diniego ha inoltrato un secondo ricorso.

Entrambi gli atti impugnati afferiscono al medesimo argomento: in particolare al diniego di iscrizione nel ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione avviato nei confronti dal ricorrente dalla CCIAA e poi conclusosi con la determina; inoltre anche le argomentazioni che Egli adduce a suo favore nei due citati ricorsi sono le stesse: pertanto il precedente Ufficio ha ritenuto opportuno considerare il primo ricorso un tutt'uno con il secondo, riunendoli quindi in un'unica trattazione e decisione.

**CANCELLAZIONE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ – MANCANZA DI TITOLO DI STUDIO – INCONFERENZA DELLA ANZIANITÀ PROFESSIONALE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 19, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990;

La cancellazione della società è stata determinata dalla circostanza che in sede di revisione del ruolo è emerso che essa non aveva il legale rappresentante iscritto a ruolo, ma solo il preposto.

Si **respinge** il ricorso in questione, in quanto i requisiti per l'iscrizione non devono essere posseduti in alternativa dal legale rappresentante o, in mancanza, dal preposto, ma *in primis* dal legale rappresentante stesso, in quanto solo chi è iscritto può legittimamente delegare le proprie funzioni di esercizio della mediazione ad altra persona iscritta.

Inoltre la norma è tassativa nel prescrivere che, in seno a società esercenti l'attività di mediazione, ogni soggetto legittimato ad agire per la società debba essere in possesso del requisito per l'iscrizione: pertanto il legale rappresentante di una tale società non può mai essere carente di detto requisito anche se sia stato nominato, specificatamente, un preposto alla relativa attività.

Del resto, non può giungersi a conclusioni diverse se si tiene conto di un altro principio generale secondo il quale, per la validità del negozio concluso dal rappresentante è necessario che il negozio stesso non sia vietato al rappresentato (art. 1389 c.c.).

In siffatta ipotesi non si può esercitare l'attività mediatizia in quanto attività riservata dalla legge ai soli iscritti: quindi le argomentazioni circa l'anzianità professionale ultraventennale non può essere presa in considerazione in assenza di un titolo di studio valido, al pari della richiesta di poter continuare solo per un paio di anni, ed in modo saltuario essendo già in pensione, come pure la richiesta di sospendere il procedimento di cancellazione per due anni, non essendo contemplato dalle norme tale istituto.

**CANCELLAZIONE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – PATTEGGIAMENTO – DIRITTO ALLA DIFESA**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989;

la cancellazione in questione è stata determinata dalla circostanza che dal certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale risulta emessa a carico del ricorrente una sentenza in data irrevocabile, per **falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico** (art. 483 c.p.), con applicazione della pena su richiesta delle parti – **artt. 444 e 445 c.p.p.**;

Il ricorso è **respinto**, in quanto si tratta chiaramente di figura di reato che contrasta con il disposto dell'art. 2 della legge 39/1989. Né in proposito le argomentazioni addotte a suo favore dal ricorrente, secondo le quali la sentenza in questione, emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p., non ha, nel giudizio civile, la medesima efficacia di una sentenza di condanna, poiché non presuppone l'accertamento del fatto che costituisce reato e non implica l'affermazione di responsabilità da parte dell'imputato, ma si basa unicamente sull'accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione sono accoglibili. La Corte di Cassazione ha riconosciuto, infatti, che la sentenza di patteggiamento, pur svincolata dal giudizio di colpevolezza, mantiene comunque carattere penale, con conseguente possibilità di applicazione di una sanzione afflittiva in quanto essa comporta, comunque, l'applicazione di “ quei provvedimenti di carattere specifico previsti dalle leggi speciali, i quali, stante peraltro la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma seguono di diritto alla sentenza in esame, stante la sua equiparazione, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna”; Per superare tale causa ostativa, deve intervenire necessariamente l'estinzione del reato nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p.

In merito all'ulteriore motivo di doglianza del ricorrente, concernente poi la necessità, da parte della Camera di commercio, di effettuare un'autonoma valutazione dei fatti sottostanti alla condanna per falsità ideologica, il compito della medesima è unicamente quello di verificare che esistano le condizioni di legalità previste dalla normativa in vigore. Peraltro è appena il caso di rilevare che era in sede di giudizio penale che dovevano e potevano essere fatte valere le argomentazioni del ricorrente volte alla dimostrazione della sua buona fede, nonché ad attestare che la carica

sociale rivestita non integrava alcuna incompatibilità e non comportava alcuna abdicazione ai principi di indipendenza e libertà professionale che sono richiesti ad un mediatore.

Inoltre riguardo al limitato diritto alla difesa denunciato dal ricorrente, dalla documentazione agli atti non risulti che egli abbia espressamente chiesto un'audizione personale per fornire alla Commissione camerale ulteriori chiarimenti rispetto a quelli esposti nella memoria difensiva, bensì risulta unicamente che era disponibile a ciò, ove la Camera di commercio lo avesse ritenuto opportuno.

Infine la modalità per procedere alla cancellazione dal ruolo è disciplinata espressamente e specificatamente dall' art. 20, comma 4 che recita "la cancellazione dal ruolo .....è pronunciata previa comunicazione all'interessato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni " . Pertanto sebbene non effettuata con specifico riferimento a questo articolo, l'assegnazione al ricorrente di un termine di 30 giorni per presentare controdeduzioni soddisfa e rispetta pienamente nella sostanza la *ratio* della norma volta a garantire la possibilità di difesa al ricorrente che, infatti, nella fattispecie, ha avuto modo di esercitarla esaurientemente.

**SOSPENSIONE – COMPORTAMENTO SCORRETTO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE – ATTIVITÀ SVOLTA DA SOGGETTO NON ISCRITTO (“MEDIATORE DI FATTO”) – CULPA IN VIGILANDO ED IN ELIGENDO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per quindici giorni** per violazione dell’art. 3, commi 2 e 5 della Legge n. 39/1989 e dell’art. 17 del D.M. n. 452/1990.

Il provvedimento impugnato è stato cagionato da un esposto da parte di una cliente nei confronti dell’agenzia immobiliare costituita in forma societaria, nel quale si lamentava un comportamento deontologicamente scorretto da parte dell’agenzia in questione (in particolare nella persona di un collaboratore non iscritto al ruolo) in tutto lo svolgimento dell’intermediazione per la vendita di un appartamento di proprietà della esponente. In particolare l’esponente lamentava, in sintesi, che l’agenzia immobiliare l’aveva convinta più volte a modificare al ribasso l’importo di vendita del suo immobile, senza però provvedere ad abbassare di conseguenza anche l’importo della provvigione e che la medesima, avendo poi chiesto ed ottenuto dalla parte acquirente un prezzo di acquisto maggiore di quello più volte ribassato, aveva preteso dalla cliente stessa la corresponsione di una somma provvigionale aggiuntiva.

Inoltre nell’esposto si affermava che il conferimento dell’incarico alla società era stato sottoscritto alla presenza di due dipendenti dell’agenzia (*non iscritti al Ruolo*) di cui uno in particolare, avrebbe in realtà svolto tutta la trattativa di compravendita.

Il ricorso è **respinto**. Il nominativo di quest’ultimo risulta infatti riportato in una lettera indirizzata alla cliente da parte dell’agenzia immobiliare con la quale, nell’accettare l’incarico a vendere, la stessa agenzia lo indica alla parte venditrice quale persona a cui rivolgersi per qualsiasi necessità. In linea generale, è la società che risponde dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori i quali, non essendo iscritti al ruolo, non possono avere autonomia operativa ma devono limitarsi a segnalare l’opportunità di stipulare contratti senza condurre trattative in merito agli stessi mentre invece, nel caso in esame, le singole attività svolte dal “mediatore di fatto” sono state rilevanti ai fini della conclusione della trattativa e, di conseguenza, da considerarsi attività mediatizia in senso proprio spettante al mediatore così come rappresentato dall’art. 1754 c.c.. Tale soggetto risulta peraltro effettivamente ed indubitabilmente legato da un rapporto di collaborazione con la società e, quindi,

ricade in capo quest'ultima ed al legale rappresentante, la responsabilità del suo operato; evidenziandosi peraltro una *culpa in eligendo* ed una *culpa in vigilando* rispetto alla quale non rappresenta una scriminante quanto addotto in sede di audizione presso la CCIAA circa il fatto che, all'epoca dei fatti, era responsabile di più società e quindi non poteva seguire tutto di persona.

Anche le ulteriori argomentazioni addotte dal ricorrente circa il fatto di non essere a conoscenza dell'operato del proprio subordinato, di non averlo autorizzato in alcun modo a svolgere attività mediatizia né ad incassare assegni per conto della società, non possano esimere il ricorrente dalla responsabilità che è comunque a suo carico in qualità di legale rappresentante e amministratore della società; non è invero valutabile in sede di riesame nemmeno l'ulteriore circostanza dedotta, di aver sporto già denuncia nei suoi confronti per fatti analoghi a quelli di cui trattasi nel ricorso (circostanza questa che non può essere qui valutata come esimente delle sue responsabilità).

In ultimo, non è pregnante alla valutazione del ricorso neppure il fatto che non sussista alcun danno patrimoniale nei confronti della venditrice, sulla circostanza che essa risulta aver incassato per la vendita del suo immobile un prezzo più alto di quello concordato con l'agenzia immobiliare: infatti, per mera esattezza, non solo si fa presente che il prezzo concordato con l'agenzia era inizialmente ben superiore a quello incassato e che esso è stato via via ribassato unicamente su suggerimento di quest'ultima; ma anche, e principalmente, che la procedura sanzionatoria ha riguardato il comportamento tenuto dall'agenzia nella vicenda in questione, inteso nella sua globalità e non nel particolare aspetto di un eventuale danno patrimoniale occorso alla venditrice; comportamento che è stato ritenuto deontologicamente censurabile in quanto riscontrato non conforme ai principi della correttezza e della professionalità.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – INCOMPATIBILITÀ – RAPPORTO DI LAVORO PART TIME  
– AZIENDA DI PUBBLICI SERVIZI COSTITUITA IN FORMA DI S.P.A.**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **diniego di iscrizione al ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lett. a) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 ;

Il diniego di iscrizione è scaturito dal fatto che il ricorrente ha un rapporto di lavoro part-time, con prestazione lavorativa superiore al 50%, presso una società per azioni di trasporto pubblico locale, controllata interamente dal Comune di appartenenza.

Detto rapporto, che per esplicita dichiarazione della medesima società può essere considerato di natura privatistica, risulta incompatibile con l'esercizio dell'attività di mediazione, tenuto conto che il **comma 3, lett. a) dell'art. 5** della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, prevede l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediazione con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione. Per quanto riguarda la questione concernente le incompatibilità previste dalla legge n. 39/1989 per i mediatori e dalla legge n. 204/1985 per gli agenti e rappresentanti di commercio, il Ministero ebbe già ad esprimersi nel 1998 quando, con due distinte lettere circolari alle Camere di commercio affermò che solo i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% avevano titolo, ai sensi della legge finanziaria 1997 (legge n. 662 del dicembre 1996) e della legge n. 140 del maggio 1997 – misure urgenti per la finanza pubblica – ad essere iscritti in albi, elenchi o ruoli professionali e a svolgere le corrispondenti attività. Con ciò precisando altresì che ogni disposizione normativa in contrasto con tale principio doveva intendersi abrogata e che, in assenza di un'esplicita previsione normativa, le incompatibilità previste dalle suddette leggi nn. 204 e 39 dovevano considerarsi comunque vigenti nei confronti dei lavoratori dipendenti privati.

Si **rigetta** l'istanza, tenuto anche conto della circostanza che la stessa società, datore di lavoro del ricorrente, ha dichiarato che il rapporto di lavoro dei propri dipendenti può essere considerato di natura privatistica. Indipendentemente da ciò, si tratta chiaramente di società di diritto privato, anche a norma del d. lgs. 19/11/1997 n. 422 recante privatizzazione del trasporto pubblico locale.

Peraltro è da puntualizzare anche il fatto che, quand'anche l'aspirante all'iscrizione nel ruolo camerale avesse un impiego pubblico, dovrebbe possedere i requisiti richiesti dalla legge – specificatamente un rapporto di lavoro part-time non superiore

al 50% - già all'atto della presentazione della domanda, non essendo sufficiente il solo impegno a conseguirli una volta ottenuta l'iscrizione stessa, come nel caso specifico.

**CANCELLAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ –  
CONTRASTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE CON QUELLA DI ALTRI PAESI  
MEMBRI DELL'UNIONE (LUSSEMBURGO) IN MATERIA DI MEDIAZIONE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso avverso il provvedimento disciplinare di **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001;

la cancellazione dal ruolo mediatizio è scaturita dalla circostanza che il ricorrente, oltre a svolgere l'attività di mediazione a titolo individuale come persona fisica, risulta esercitare, in qualità di legale rappresentante di società, attività che sono incompatibili con la mediazione: in particolare in quanto riveste la carica di amministratore unico di società che svolge attività di servizi di consulenza, comunicazione, certificazione per le imprese, studi professionale e privati, traduzioni e asseverazioni, servizi d'interpretariato; nonché la carica di socio amministratore di società che svolge attività di traduzioni giurate in ogni lingua e legalizzazione documenti, servizi di comunicazione, interpretariato e traduzioni, pubbliche relazioni e organizzazione di congressi, entrambe chiaramente attività di tipo imprenditoriale;

Il ricorso è **respinto**, *in primis*, in quanto le argomentazioni del ricorrente incentrate sulla circostanza che, a suo dire, la normativa nazionale è in contrasto con le normative applicate in altri Stati comunitari che consentono l'iscrizione all'Albo dei mediatori immobiliari anche ai soggetti che esercitano attività imprenditoriali e professionali diverse (avvalorata da una visura camerale relativa ad una società con sede in Lussemburgo, avente come oggetto sociale l'attività di intermediazione nel settore immobiliare ed in quello dei servizi, nonché altre attività sempre relative ai servizi alle imprese, quali la traduzione, l'interpretariato, l'organizzazione di manifestazioni commerciali private), non rilevano, ai fini del ricorso in esame, giacché le normative in vigore in altri Stati comunitari per il settore dei mediatori immobiliari, non sono direttamente applicabili a coloro che intendono esercitare stabilmente sul territorio italiano detta attività e che sono sottoposti alla disciplina di cui alla legge n. 39/1989. *In secundis* in quanto la società lussemburghese alla cui sede secondaria di Milano il ricorrente è preposto, svolge presso quest'ultima attività diversa dalla mediazione, è ulteriormente incompatibile (data l'eterogeneità dell'attività imprenditoriale svolta) con la mediazione immobiliare ed avvalorata la necessità di cancellare dal ruolo il medesimo.

**CANCELLAZIONE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – PATTEGGIAMENTO – DECRETO PENALE DI CONDANNA - RICHIESTA DI DIFFERIRE IL PROVVEDIMENTO ALL’ESITO DELLA RIABILITAZIONE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell’art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989;

la cancellazione in questione è stata determinata dalla circostanza che dal certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale risulta emesso decreto penale di condanna a carico del ricorrente per **appropriazione indebita continuata**, nonché condanna per **appropriazione indebita**, emessa con sentenza in applicazione della pena su richiesta delle parti – **artt. 444 e 445 c.p.p.**;

Il ricorso è **respinto**, in quanto il reato per appropriazione indebita è espressamente indicato dall’ art. 2 comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989 come ostativo all’iscrizione o alla permanenza nel ruolo mediatizio e, al momento della cancellazione dal ruolo del ricorrente, non era ancora trascorso il termine previsto dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p. per l’estinzione del reato ascritto, né era stata presentata l’istanza di riabilitazione dalle condanne in questione (istanza presentata solo successivamente); in merito all’unico punto di doglianza dedotto in ricorso, e cioè la richiesta espressa dal ricorrente, concernente la sospensione del suo provvedimento di cancellazione dal ruolo mediatizio, in attesa della definizione del giudizio di riabilitazione presentato al Tribunale di sorveglianza competente, questa non può essere accolta, in quanto il caso in esame rientra esattamente tra le ipotesi previste dall’art. 19, comma 1, lett. b del D.M. n. 45/1990 per la cancellazione “La cancellazione è pronunciata .....quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall’art.2, comma 3 della legge”;

**SOSPENSIONE – ATTIVITÀ SVOLTA DA SOGGETTO NON ISCRITTO AL RUOLO (“PROCACCIATORE D’AFFARI”), MA SOCIO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE – CULPA IN VIGILANDO ED IN ELIGENDO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per quindici giorni** per violazione dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 39/1989 e dell’art. 17 del D.M. n. 452/1990.

Il provvedimento impugnato è stato cagionato da un esposto da parte di clienti nei confronti dell’agenzia immobiliare costituita in forma societaria, nel quale si lamentava un comportamento deontologicamente scorretto da parte dell’agenzia in questione in tutto lo svolgimento dell’intermediazione per la vendita di un appartamento di proprietà degli esponenti.

Gli esponenti lamentavano, in sintesi, che tutta la trattativa di compravendita dell’immobile era stata seguita solamente da un procacciatore d’affari e socio dell’agenzia non iscritto al ruolo mediatizio; che erano stati indotti ad accettare una proposta di acquisto notevolmente inferiore a quanto inizialmente convenuto ed, infine, che a fronte di un ribasso dell’importo di vendita dell’immobile non era seguito anche il ribasso della provvigione. Come già affermato in altre pronunzie del Ministero, è la società che risponde dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori i quali, non essendo iscritti al ruolo, non possono avere autonomia operativa ma devono limitarsi a segnalare l’opportunità di stipulare contratti senza condurre trattative in merito agli stessi; mentre invece, nel caso in esame, le singole attività svolte dal procacciatore sono state rilevanti ai fini della conclusione della trattativa e, di conseguenza, da considerarsi attività mediatizia in senso proprio spettante al mediatore così come rappresentato dall’art. 1754 c.c., e che ciò risulta anche per stessa ammissione dell’agenzia immobiliare quando, nelle proprie controdeduzioni alla Camera di commercio sanzionante, afferma “...che poi l’attività di mediazione, ... sia stata in parte eseguita anche attraverso l’attività del procacciatore d’affari”.

Il ricorso è **respinto** in quanto ricade in capo a alla società ed al suo legale rappresentante, la responsabilità del suo operato, evidenziandosi peraltro una *culpa in eligendo ed una culpa in vigilando*. Inoltre, non può essere accolta la motivazione che la violazione dell’art. 3, comma 5, L. 39/1989 è rivolta specificatamente al procacciatore d’affari e quindi estranea al ricorrente, in quanto è proprio tutta l’impalcatura del procedimento sanzionatorio aperto dalla Camera nei suoi confronti che verte sulla circostanza dell’operato del procacciatore, collaboratore acclarato della società di mediazione da lui rappresentata.

In ultimo, per quanto riguarda il fatto che secondo il ricorrente non vi è alcuna censura da fare ex art.17 del D.M. 452/1990, c'è da rilevare invece che nei moduli di conferimento incarico a vendere non vi è alcuna esplicita indicazione se la provvigione da conferire all'agenzia debba essere pagata o meno da entrambe le parti acquirente e venditrice; come pure nel modulo agenziale- variante all'incarico - non risulta affatto chiaro che, anche in caso di un prezzo di vendita inferiore a quello indicato, il compenso per l'agenzia sarebbe rimasto immutato.

**CANCELLAZIONE – VIZI PROCEDURALI (MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL DM 452 – FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMA PER CIÒ CHE CONCERNE I TERMINI – MANCATO INVIO DELLA DELIBERA DI GIUNTA – RITARDO TRA L'ASSUNZIONE DELLA DELIBERA E LA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE) – VIZI DI MERITO (INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – INCOMPATIBILITÀ CON L'AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI SOCIETÀ COOPERATIVA - INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALLE SOLE IMPRESE – INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALL'AMMINISTRAZIONE)**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso avverso il provvedimento disciplinare di **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001; il provvedimento sanzionatorio in questione è scaturito dalla circostanza che il ricorrente oltre a svolgere l'attività mediatizia, risultava esercitare altre attività incompatibili con questa, ricoprendo le cariche di: amministratore di condominii (sempre come titolare della stessa impresa svolgente attività mediatizia); Presidente di società cooperativa edilizia, iscritta al REA per l'esercizio dell'attività di "costruzione senza fini di lucro di case di tipo popolare da assegnare ai soci"; Vice Presidente di altra società cooperativa edilizia, iscritta al REA per l'esercizio dell'attività di "acquistare terreni per costruire case popolari e acquistare case già costruite per l'assegnazione in proprietà".

Il ricorrente lamenta alcuni vizi *procedurali* riscontrati nella procedimento camerale che ha portato alla sua cancellazione dal ruolo e riguardanti in particolare: **1)** la mancata applicazione del disposto dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.M. 452/1990, per non essere stato chiamato a comparire dinanzi alla Giunta camerale prima dell'adozione del provvedimento e per la mancata redazione del relativo processo verbale; **2)** l'errata applicazione del medesimo art. 20, comma 4 del D.M. 452, per aver avuto 10 giorni di tempo anziché 15 per controdedurre all'avvio del procedimento di cancellazione; **3)** il mancato invio della copia della delibera di Giunta concernente la cancellazione in questione; **4)** il ritardo tra la data di detta delibera e la data della notifica camerale (circa dieci mesi). Il ricorrente afferma altresì, *nel merito*, che **5)** l'attività di amministratore di condomini non è incompatibile con l'esercizio della mediazione, in quanto non è attività imprenditoriale; **6)** non lo sono neppure le due cariche da lui ricoperte all'interno degli organi amministrativi delle cooperative edilizie sopra indicate, in quanto queste ultime non sono imprese commerciali e le cariche di Presidente dell'una e di Vice Presidente dell'altra sono di esclusiva rappresentanza senza alcun potere decisionale.

Il ricorso è **rigettato**. non possono infatti essere accolte le argomentazioni di *legittimità* cui ai punti nn. 1 e 2 in quanto la procedura da seguire per la cancellazione

dal ruolo - nei casi di attività incompatibili con la mediazione - è quella di cui all'art. 20, comma 4, D.M. 452 e non quella dei commi precedenti; anche per il rilievo di cui al n. 3 si fa presente non solo che la richiamata norma non prescrive che agli interessati venga trasmessa copia della delibera di Giunta inerente l'adozione della cancellazione, ma anche che nel caso in esame sarebbe stato inutile tale invio, atteso che in ben due lettere interlocutorie con cui l'interessato veniva informato delle incompatibilità riscontrate con l'attività mediatizia sono state espressamente indicate le motivazioni alla base della cancellazione e le specifiche incompatibilità riscontrate; in relazione al rilievo finale contenuto nel medesimo punto n. 3, inerente il ritardo tra la data della delibera di Giunta e la data di comunicazione al ricorrente, ciò non può essere in nessun caso motivo di accoglimento del ricorso in quanto non si rinviene nella norma alcun termine, né perentorio né ordinario, da rispettare in proposito.

Inoltre tale ritardo non ha comportato alcun nocumento di fatto, che sia stato lamentato e documentato dal ricorrente medesimo, anzi ne ha determinato un vantaggio, ossia il mantenimento della sua iscrizione al ruolo per un periodo più lungo, in quanto il termine della cancellazione ha iniziato a decorrere proprio dalla data di ricezione della comunicazione camerale. In relazione ai rilievi *di merito*, ed in particolare a quello relativo all'attività di amministratore di condominî, si conferma che effettivamente questo Ministero, con lettera circolare del 4 luglio 2003 a cui fa riferimento il ricorrente, ebbe ad affermare che non riteneva sussistere incompatibilità tra tale attività e quella di mediazione (sull'assunto che il rapporto tra il condominio e l'amministratore si inquadra non in un rapporto di dipendenza ma di mandato): pertanto si è d'accordo nel ritenere che tale fattispecie non è causa ostativa al mantenimento dell'iscrizione nel ruolo mediatizio. Tuttavia c'è da rilevare che le censure mosse al ricorrente riguardavano congiuntamente anche le altre due cariche legali da lui ricoperte presso le cooperative edilizie: quindi il rilievo eccepito nel ricorso per l'attività di amministratore di condominî non può determinare in nessun modo la nullità dell'atto camerale.

Nel *merito* per quanto riguarda poi le cariche di Presidente e di Vice Presidente delle due cooperative edilizie, appare influente la finalità mutualistica per definire queste come imprese commerciali e per identificare il ricorrente come un imprenditore, tant'è che da più parti è affermato che la cooperativa è un'impresa a tutti gli effetti (Galgano, *Il nuovo diritto societario*), e che *"... in una società cooperativa lo scopo mutualistico non è escluso .... dalla previsione, nei rapporti con i terzi, di uno scopo di lucro, che è pur sempre sotteso all'intrinseca natura imprenditoriale di una società a struttura cooperativa"* (Corte d'Appello di Venezia, 26.3.1992).

Ma si ribadisce anche che, proprio in forza di tali cariche di legale rappresentante, si rileva in capo al medesimo ricorrente l'incompatibilità in questione, in quanto è al legale rappresentante che compete l'amministrazione societaria e, in sostanza, la sua gestione, a meno di un esplicito atto che lo privi di ciò (atto statutario o delibera assembleare); atto che, nel caso in esame, non è stato né prodotto né rivendicato dal ricorrente in sede di ricorso. Inoltre, se è vero che il potere di rappresentanza, proprio del Presidente, è disgiunto da quello di amministrazione, proprio del Consiglio d'Amministrazione, è pur vero che il Presidente (ed il Vice Presidente) in quanto membri del Consiglio stesso sono, fino a prova contraria, contitolari del potere di amministrazione.

**CANCELLAZIONE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE – REATO DEPENALIZZATO – ATTIVITÀ INCOMPATIBILE – VICEPRESIDENTE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989, nonché per esercizio di attività incompatibili di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) della stessa legge;

la cancellazione in questione è stata determinata sia da una sentenza di condanna del ricorrente per **emissione di assegno senza autorizzazione**, sia dall'esercizio di attività incompatibile con la mediazione, in quanto Egli risulta iscritto al Registro Imprese, oltre che per la mediazione nel settore dei trasporti, anche per l'attività di **autotrasporti conto terzi** svolta nell'unità locale della sua impresa individuale, nonchè in qualità di Vice Presidente di una società a responsabilità limitata.

Eccepisce il ricorrente relativamente alla presunta perdita dei requisiti morali, che il reato di emissione di assegno senza autorizzazione è stato derubricato e cancellato dal Casellario giudiziale; relativamente alle attività incompatibili, precisa di non avere più da oltre 3 anni l'unità locale e di svolgere unicamente l'attività di intermediario nei trasporti; inoltre dichiara di non essere Vice Presidente della S.r.l. (con attività di autotrasporti conto terzi) da oltre 15 anni e che quest'ultima gli risulta essere cessata già da tempo.

Il ricorso è **respinto**. Dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30.12.1999 n. 507, concernente la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio (ai sensi dell'art. 1 della Legge 25.6.1999 n. 205), per la condanna causata da emissione di assegno senza autorizzazione, occorre produrre l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione.

Infatti il suddetto Decreto legislativo, all'art. 28 - Titolo V, ha effettivamente depenalizzato il reato in questione trasformandolo in illecito amministrativo soggetto a sanzione amministrativa/pecuniaria, ma ha anche stabilito, con l'art. 101 – Titolo VIII, che per i procedimenti penali definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabile prima della sua entrata in vigore, necessita una sentenza di revoca del Giudice dell'esecuzione che dichiari cessati gli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Pertanto, poiché l'interessato non ha prodotto alcuna ordinanza del genere, né alla stessa Camera (malgrado l'invito contenuto nella lettera di avvio del procedimento), né al Ministero in sede di gravame, non risulta documentato in alcun modo quanto da lui asserito circa l'istanza di cancellazione presentata a suo tempo, né confutato

nei fatti quanto riportato sul certificato generale del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura.

Per quanto concerne la dichiarata cessazione dell'attività incompatibile, dalla visura aggiornata al Registro Imprese relativa al ricorrente, risulta ancora iscritta, come sede secondaria della impresa individuale l'unità locale di (*omissis*) sia per l'attività di intermediazione nei trasporti nazionali ed internazionali che per **l'attività di autotrasporti conto terzi**.

Pertanto, poiché l'interessato non ha prodotto alcun documento ufficiale che avvalori le sue affermazioni circa la chiusura di detta unità locale e la cessazione dell'attività ivi esercitata da oltre 3 anni, anche in questo caso non può che valere quanto riportato sul certificato camerale aggiornato all'anno in corso.

Infine per quanto riguarda l'altra società con attività incompatibile, la società a responsabilità limitata, di cui Egli è stato Vice Presidente, effettivamente da un' analoga visura al Registro Imprese (anch'essa aggiornata) risulta posta in liquidazione da oltre venti anni: pertanto, anche se non è stato prodotto dal ricorrente alcun atto societario che attesti espressamente la sua cessazione dalla carica da oltre 15 anni, si ritiene che in questo caso possano essere **accolte** le sue motivazioni che respingono l'addebito di esercizio di attività incompatibile, in quanto con la nomina dei liquidatori e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese gli amministratori cessano dalla loro carica e debbono consegnare ai liquidatori i beni sociali (art. 2487-bis c.c.).

**CANCELLAZIONE – INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ –  
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI – AFFINITÀ  
CAUSALE TRA L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE E LA VENDITA DI BENI IMMOBILI –  
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE AL RUOLO IN ASSENZA DI ESERCIZIO  
DELL’ATTIVITÀ**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell’art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall’art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 ;

in sede di revisione del ruolo mediatizio è risultato che il ricorrente, oltre ad essere titolare di impresa individuale omonima per la mediazione immobiliare (iscritta al ruolo mediatori, ed al REA come “procacciatore d’affari compravendita immobiliare”), è anche Amministratore Unico di una società a responsabilità limitata che ha come oggetto sociale l’attività di *compravendita di beni immobili effettuata su beni propri*. Tale carica risulta quindi incompatibile con l’esercizio dell’attività mediatizia in quanto il comma 3, lett. b) dell’art. 5 della legge n. 39/1989, come modificato dall’art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, prevede espressamente che l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di **qualunque** attività imprenditoriale e professionale, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

Nel ricorso in questione l’istante si oppone alla sua cancellazione dal ruolo perché, a suo dire, “pur essendo amministratore unico di una srl che ha per oggetto la compravendita di beni immobili, devo comunque avere le competenze professionali necessarie al fine di seguire le tematiche relative alle vendite dei miei immobili poste in essere da terze persone”. Pertanto Egli, confermando comunque l’intendimento di rimanere solo Amministratore Unico della S.r.l., chiede nel contempo di non venir cancellato dal ruolo mediatizio, pur dichiarando di non esercitare più l’attività di mediatore immobiliare e di aver cancellato di conseguenza la sua posizione ai fini contributivi.

Il ricorso è **respinto** in quanto la società da lui rappresentata risulta svolgere (come si rileva dalle visure camerali) attività imprenditoriale diversa dalla mediazione che, come tale, è incompatibile con quest’ultima, ai sensi dell’ art. 5, comma 3, lett. b) della legge 3 febbraio 1989 n. 39, come modificato dalla legge 5 marzo 2001 n. 57. Inoltre, relativamente alla richiesta di rimanere iscritto al ruolo in quanto ritiene che non ci sia incompatibilità tra detta iscrizione e l’attività svolta in qualità di Amministratore unico, tenuto conto che non esercita più l’attività di mediatore immobiliare (ed ha cancellato di conseguenza la sua posizione ai fini contributivi),

c'è da dire che effettivamente l'impresa individuale omonima risulta cancellata dal Registro Imprese per cessazione attività. Ma tale circostanza non sembra possa intendersi a favore della sua richiesta ma, al contrario, *ad adiuvandum* del provvedimento camerale in riesame in quanto pare evidente come già da tempo la sfera degli affari del ricorrente si sia spostata verso un'attività diversa dalla mediazione immobiliare.

Non solo, ma c'è anche da dire che non si giustifica in modo evidente il motivo per cui debba essere mantenuta l'iscrizione in questione, laddove non risulta esercitata più da vari anni un'attività che è l'unico presupposto valido per la medesima.

Infine è anche da far presente che, qualora il ricorrente intenda esercitare nuovamente nel futuro la attività di mediazione immobiliare, potrà sempre avvalersi del disposto di cui all'art. 20, comma 6 del D.M. n. 452/1990 che prevede la reinscrizione immediata nel ruolo, solo previa dimostrazione del venir meno della causa che ne aveva determinato la cancellazione: quindi, nel caso in esame, solo previa cessazione dell'attività incompatibile che svolge attualmente - di compravendita di beni immobili .

**CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO E DINIEGO DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE DA ESSO RAPPRESENTATA – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI APPELLO TARDIVO - RICHIESTA DI DIFFERIRE IL PROVVEDIMENTO ALL'ESITO DELL'APPELLO – MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989; in particolare, sul certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta riportata la seguente condanna a carico del ricorrente: sentenza di condanna del Tribunale, irrevocabile, per consulenza infedele (art. 380 c.p. - delitto contro l'amministrazione della giustizia); truffa continuata (artt. 81, 640 c.p. ); falsità in scrittura privata in concorso (artt. 110, 485 c.p. – delitto contro la fede pubblica).

Il ricorrente impugna il provvedimento di cancellazione dal ruolo, affermando che la sentenza di condanna in questione non gli è stata mai notificata e quindi non ne era a conoscenza quando aveva presentato l'istanza di iscrizione della società; aveva presentato appello tardivo per l'annullamento della stessa ; conseguentemente al predetto deposito dell'appello, la sentenza non può ritenersi esecutiva né tantomeno definitiva e, quindi, non è rilevante ai fini dei motivi ostativi alla sua permanenza nel ruolo mediatizio;

Il ricorso è **respinto**, in quanto le condanne per delitti contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica e per truffa sono espressamente indicate dal citato art. 2 comma 3, lett. f) della legge n. 39 come ostative all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo mediatizio: pertanto, una volta accertata a carico al ricorrente la condanna per tali delitti, la Camera di commercio non poteva che avviare nei suoi confronti il procedimento sanzionatorio della cancellazione, nonché il diniego di iscrizione nei confronti della società per mancanza del legale rappresentante iscritto, come richiesto dall'art. 11, comma 1 del D.M. n. 452/19990.

Inoltre, non rileva in questo contesto la circostanza addotta dal ricorrente che all'epoca dei fatti non era a conoscenza dell'esistenza di detta condanna, in quanto non è un'esimente della sua condotta criminosa; né la circostanza che, in conseguenza del deposito dell'appello, seppur tardivo, la sentenza stessa non può ritenersi esecutiva né definitiva e, quindi, non è rilevante ai fini dei motivi ostativi alla sua permanenza nel ruolo mediatizio, in quanto sia al momento della sua cancellazione dal ruolo, che alla data del presente ricorso, non risulta che sia stata accolta la richiesta di riammissione nei termini per l'impugnativa.

In definitiva, quindi, si ritiene che il caso in esame rientri esattamente tra le ipotesi previste e per la cancellazione del ricorrente (art. 19, comma 1, lett. b : “La cancellazione è pronunciata .....quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall’art.2, comma 3 della legge”), e per il diniego di iscrizione della società da lui rappresentata.

**SOSPENSIONE – MANCATA TRASPARENZA – COMPORTAMENTO DEONTOLOGICAMENTE SCORRETTO – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MEDIATIZIA IN CARENZA DI APPOSITO MANDATO IN PENDENZA DI CONTRATTO DI MEDIAZIONE REGOLARMENTE CONCLUSO – TURBATIVA DEL MERCATO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**.

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un giorno**, in applicazione 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990; il provvedimento sanzionatorio scaturisce dall'esposto presentato da parte del legale rappresentante di una società di intermediazione immobiliare nei confronti di altra società operante nel medesimo settore, nel quale si lamentava un comportamento deontologicamente scorretto da parte di quest'ultima relativamente allo svolgimento dell'intermediazione per la vendita di un appartamento di proprietà di un cliente della società esponente.

Il cliente aveva sottoscritto un contratto in esclusiva con l'agenzia immobiliare esponente per la vendita di un suo appartamento, questo era stato proposto in vendita a potenziali acquirenti anche dalla società ricorrente: pertanto quest'ultima, non avendo informato la società esponente di essersi interessata per la vendita del medesimo immobile di cui essa aveva l'incarico di vendita in esclusiva, avrebbe provocato con il suo comportamento una notevole turbativa del mercato.

Il ricorso è **respinto**. Infatti dalla documentazione agli atti risulta evidente che la società ricorrente abbia esercitato l'attività mediatizia al fine di concludere l'affare inerente la vendita dell'immobile di proprietà del cliente, pur non avendone avuto da questa apposito mandato e pur in costanza di un incarico a vendere dato in esclusiva alla società concorrente.

Pertanto, le affermazioni rese con dichiarazione sottoscritta dalla parte venditrice confutano l'asserzione del ricorrente di non essere stato a conoscenza dell'esistenza di detto mandato in esclusiva; né è questa la sede per confutare, eventualmente, tale circostanza asserendo che la venditrice avrebbe sottoscritto una dichiarazione *di comodo* predisposta dalla società esponente e si sarebbe rifiutata di sottoscriverne una nuova chiarificatrice per paura di incorrere in dichiarazioni contrastanti.

Pertanto, esaminata attentamente la vicenda in questione, come esposta nella delibera di Giunta e come ampiamente avvalorata dalla documentazione trasmessa da quest'ultima, si concorda nel ritenere che la società ricorrente abbia avuto un comportamento professionalmente scorretto: pertanto si ritengono fondate ed eticamente motivate le ragioni che hanno indotto la medesima Camera di commercio ad adottare il provvedimento di sospensione nei suoi confronti.

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEL MEDIATORE E DELLA SOCIETÀ DA ESSO RAPPRESENTATA - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – TITOLARE DI CARICHE ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PER IMPRESE CON SEDE IN PAESI DIVERSI DALL'ITALIA - CONTRASTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE CON IL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ DELLA NORMA**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso avverso il provvedimento disciplinare di **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001; a seguito di una segnalazione pervenuta alla CCIAA, è emerso che il ricorrente, oltre a svolgere l'attività mediatizia come legale rappresentante di s.r.l., è iscritto ad Ordine professionale e ricopre le seguenti cariche : Preposto con firma singola di società operante nella Confederazione elvetica; Progettista e Direttore lavori, tramite la predetta soc. per l'esecuzione di 2 concessioni rilasciate dal competente Comune al committente *società di diritto italiano*; Membro e liquidatore con firma singola di società con sede nella Confederazione elvetica.

Il ricorrente contesta che abbia mai esercitato l'attività professionale, non avendo corrisposto contributi alla relativa Cassa; precisa che la società elvetica di cui è preposto con firma singola ha come oggetto sociale l'espletamento di attività di mediazione ed, inoltre, la legge n. 39/1989 è una legge nazionale che si riferisce solo alle attività imprenditoriali e professionali (*incompatibili con la mediazione*) esercitate in Italia, in base al principio di territorialità delle leggi; contesta che ha come oggetto sociale l'espletamento di attività di mediazione ed, inoltre, la legge n. 39/1989 è una legge nazionale che si riferisce solo alle attività imprenditoriali e professionali (*incompatibili con la mediazione*) esercitate in Italia, in base al principio di territorialità delle leggi; evidenzia che la progettazione e direzione dei lavori per la committente è stata eseguita non da lui ma da una società; infine che la società elvetica di cui risulterebbe liquidatore è stata dichiarata fallita e quindi è stata sciolta: per cui non corrisponde a vero il fatto che Egli eserciterebbe altre attività incompatibili con la mediazione per conto di questa.

Il ricorso è **respinto**. Infatti, in merito al primo punto di doglianza, dalla documentazione probatoria trasmessa dalla Camera di commercio non solo il ricorrente risulta iscritto all'Ordine professionale ma anche risulta svolgere attivamente detta professione, in quanto compare su alcuni atti ed è citato come progettista e direttore di lavori. Con riguardo al secondo punto, da un lato è vero che la società elvetica di cui risulta preposto con firma singola ha come oggetto sociale l'espletamento dell'attività di mediazione immobiliare, ma anche e non

solo: infatti dal certificato del Registro delle Imprese svizzero risulta che questa società ha un oggetto sociale composito che comprende, tra l'altro “..prestare servizi di progettazione ed ingegneria”.

Ed è proprio l'esercizio di quest'ultima attività che determina l'incompatibilità da contestare al ricorrente, cioè lo svolgimento in Italia - in qualità di legale rappresentante- di progettazione e direzione lavori.

In questo contesto quindi si prescinde dall'argomentazione del ricorrente circa il principio di territorialità delle leggi, in quanto non si sta dissertando sull'ipotetico caso di un mediatore che in Italia esercita la sola attività di mediazione ed all'estero intende legittimamente esercitare attività diverse, rimanendo in regola con la normativa italiana, bensì del caso del ricorrente che in Italia risulta svolgere, oltre alla mediazione immobiliare in qualità di legale rappresentante di una società di mediazione italiana, anche attività diversa in forma imprenditoriale/professionale, come Amministratore con firma disgiunta di una società che ha sede all'estero ed oggetto sociale composito. Pertanto, non si tratta del solo svolgimento all'estero di un'attività che, in Italia, è ritenuta per legge incompatibile con la mediazione, bensì del contemporaneo esercizio sul territorio nazionale di dette attività: esercizio, questo, che non può essere consentito in vigenza di una normativa italiana che esclude per gli iscritti al ruolo mediatizio qualsiasi attività professionale ed imprenditoriale di tipo diverso dalla mediazione.

Infine sull'ultimo punto, al momento dell'avvio del procedimento di cancellazione era appropriata anche la contestazione relativa alla soc. fallita in quanto essa risultava in liquidazione ma non cancellata e che successivamente, in modo opportuno, non ne è stato fatto riferimento nella delibera che ha disposto la cancellazione.

**SOSPENSIONE – COMPORTAMENTO SCORRETTO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE – CARENZA DI PROFESSIONALITÀ NELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE – UTILIZZO NON AUTORIZZATO DI MODULI INTESTATI AD UN’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA – MANCATO RISARCIMENTO DEL DANNO PROCURATO AL VENDITORE- ATTIVITÀ SVOLTA DA SOGGETTO NON ISCRITTO (“MEDIATORE DI FATTO”) – *CULPA IN VIGILANDO ED IN ELIGENDO***

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per quarantacinque giorni** in applicazione degli artt. 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990 ;

Il provvedimento impugnato è stato cagionato da un esposto da parte di un cliente nei confronti dell’agenzia immobiliare costituita in forma societaria, nel quale si lamentava un comportamento deontologicamente scorretto da parte dell’agenzia in questione in tutto lo svolgimento dell’intermediazione per la vendita di un appartamento di proprietà dell’esponente. In particolare l’esponente lamentava, in sintesi, che l’agenzia immobiliare il preliminare di compravendita era stato sottoscritto dalle due parti - venditrice ed acquirente -, ma successivamente tale data era stata modificata; la registrazione del predetto atto era avvenuta oltre i termini di legge; lo stesso atto era stato poi falsificato e quindi era nullo in quanto non risultava indicato che la sottoscrizione del medesimo era avvenuta in realtà da parte del padre dell’esponente ( munito di apposita procura); la stessa firma del padre era stata contraffatta ed, infine, era errata la descrizione dell’immobile oggetto della vendita; inoltre la predetta agenzia immobiliare non aveva rilasciato alcuna copia di detto preliminare all’esponente/venditore, malgrado si fosse fatta consegnare da questi la provvigione concordata in contanti; successivamente si era rifiutata di risarcire il danno lamentato dal medesimo esponente. Ancora, nell’esposto in questione veniva anche affermato che, all’epoca dei fatti, l’agenzia immobiliare utilizzava moduli per la propria attività con l’intestazione di un’associazione di categoria degli agenti immobiliari, pur non essendone un’affiliata.

In sede di audizione presso la Commissione di vigilanza sull’attività di mediazione della CCIAA, il ricorrente affermava che che tutta la trattativa era stata condotta dal socio accomandante, non iscritto al ruolo mediatori ed inesperto della materia. La CCIAA stabiliva di sanzionare il mediatore con la sospensione dal Ruolo per 45 giorni (estesa di conseguenza a tutte le società di mediazione da lui rappresentate) e di applicare al socio accomandante– non iscritto al ruolo – la sanzione per esercizio

abusivo dell'attività di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 39/1989. Avverso tale decisione il reclamante, faceva ricorso al Ministero.

Il ricorso è **respinto**. Non può essere assunta come esimente della condotta poco corretta osservata dal mediatore e dall'agenzia immobiliare da lui rappresentata il fatto che, comunque, la compravendita dell'immobile si è poi conclusa; né la circostanza che tutta la trattativa era stata condotta dal socio accomandante, non iscritto al ruolo mediatori, per il quale Egli dichiara di aver preso provvedimenti.

Infatti, in linea generale è la società che risponde dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori che, non essendo iscritti al ruolo, non possono avere autonomia operativa ma devono limitarsi a segnalare l'opportunità di stipulare contratti senza condurre trattative in merito agli stessi.

Pertanto, risultando il predetto socio effettivamente ed indubitabilmente legato con la società, ricade in capo al legale rappresentante la responsabilità del suo operato, evidenziandosi peraltro una *culpa in eligendo ed una culpa in vigilando*.

Infine, non attiene a questa sede di giudizio l'ulteriore valutazione degli aspetti civilistici della vertenza concernenti la falsificazione dell'atto immobiliare e la sua conseguente nullità, nonché il risarcimento del danno lamentato dall'esponente.

Pertanto, esaminata la condotta tenuta dall'agenzia immobiliare nella vicenda in questione, così come esposta nella delibera della CCIAA e come risulta dalla documentazione, si ritengono fondate e motivate le ragioni che hanno indotto la medesima Camera di commercio ad adottare il provvedimento di sospensione nei confronti del ricorrente.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – REQUISITI MORALI – DECRETO PENALE DI CONDANNA – FURTO – ESTINZIONE DEL REATO – RIABILITAZIONE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il **diniego di iscrizione al ruolo**, determinato dal fatto che il ricorrente si trovava nella condizione ostativa prevista dall'art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989, in quanto sul certificato del Casellario Giudiziale risultava a suo carico un decreto penale di condanna per **furto** ( art. 624 c.p.), emesso dalla Pretura e divenuto esecutivo. La condanna per furto è espressamente indicata dall' art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989 come ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel citato ruolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il ricorrente adduce i seguenti motivi: ai sensi dell'art. 460, 5° comma c.p.p., il decorso del termine quinquennale determina automaticamente l'estinzione del reato: quindi all'atto della richiesta di iscrizione il reato risultava ex lege naturalmente estinto e il medesimo era in possesso di ogni requisito richiesto; a conferma di ciò il GIP del Tribunale ha emesso in data successiva al diniego, il provvedimento formale con cui dichiara estinto il reato ed ogni effetto penale; gli effetti della riabilitazione, richiesta dal predetto art. 2, comma 3, lett. f) della Legge 39/1989 in caso di reato ostativo, risultano del tutto analoghi a quelli conseguiti tramite la naturale estinzione del reato nell'ipotesi di decreto penale di condanna: in questo caso, pertanto, non sussiste alcun interesse a richiedere la riabilitazione; il provvedimento camerale di diniego di iscrizione è nullo per errata indicazione dell'Organo a cui proporre impugnativa, in quanto vi si legge “..*Commissione Centrale presso il Ministero delle Attività Produttive* ”, che in realtà non è più esistente: ciò non ha consentito al ricorrente di conoscere con facilità l'autorità a cui rivolgersi ai fini di un riesame, con conseguente ulteriore violazione dei propri diritti di difesa;

Il ricorso è **accolto**. L'art. 460, comma 5, c.p.p. ( nel testo introdotto dall'art. 37, comma 2, lett. b) della legge 16 dicembre 1999 n. 479) dopo aver previsto che, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, il reato è estinto se, entro i termini stabiliti, l'imputato non commette altri reati, prevede pure che in tal caso si estingue ogni effetto penale della condanna.

Ora, in base ad alcune sentenze della Cassazione Penale (Sez. I , 30/01/2001, n. 15038), detto articolo sarebbe soggetto, in quanto norma processuale, alla regola del *tempus regit actum*: quindi non può trovare applicazione con riguardo a decreti penali divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 479/99

(come è il caso del decreto di condanna del ricorrente, che è divenuto esecutivo oltre dieci anni prima).

Tuttavia tale orientamento non appare condivisibile perché – secondo giurisprudenza di legittimità - a detta norma penale deve essere riconosciuta la natura di **norma sostanziale** (e non processuale) in quanto il suo effettivo contenuto va ad incidere direttamente sul precetto o sulla sanzione e, quindi, sulla sostanza del reato.

Infatti, nel caso dell' art. 460, comma 5, c.p.p., la sua incidenza prevalente è quella di aver introdotto nel sistema un'ulteriore causa di estinzione del reato.

Peraltro la medesima Cassazione Penale afferma che va assegnata natura sostanziale alla norma “*che incide sulla sussistenza stessa del reato, del quale può comportare l'estinzione.*” (Sez. I, 30/11/2005, n. 47291).

Pertanto, trattandosi di norma sostanziale, rispetto ad essa trova applicazione il principio del *favor rei* posto dall'art. 2, comma 3, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo, quale deroga al principio fissato dall'art. 11, comma 1, delle preleggi.

Questa impostazione ha trovato peraltro riscontro anche nel più recente orientamento della stessa Cassazione, la quale ha affermato che “*L'art. 460 c.p.p., comma quinto ..... trova applicazione, trattandosi di norma da considerare di natura sostanziale, anche con riguardo a decreti divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della novella, ed i termini anzidetti decorrono, anche in tale ipotesi, dalla data dell'esecutività*” (così Cass. Pen., Sez. V, 20/05/2004, n. 27988; Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2003, n. 9898; Cass. Pen., Sez. I, 14/01/2005, n. 2907).

Conseguentemente, l'eliminazione di ogni effetto penale, derivante dall'istanza di riabilitazione *ex art. 178 c.p.*, è **in tutto equivalente** a quella già proveniente dall'estinzione del reato *ex art. 460, comma 5, c.p.p.* nel testo oggi in vigore (la cui pronuncia ricognitiva è demandata al giudice dell'esecuzione *ex art. 676 c.p.p.*).

Infine, non è percorribile la diversa possibilità prospettata dalla Camera adita, circa un suo ipotizzabile provvedimento consequenziale alla dichiarazione formale di estinzione del reato, emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data successiva al diniego camerale, in quanto un' eventuale riammissione nei termini del ricorrente, ai fini di un'economia del procedimento amministrativo (come anche oggi stabilito argomentando *ex art. 21 quinquies* della legge n. 241/1990), statuirebbe necessariamente l'accoglimento della tesi contraria a quella più sopra affermata: cioè che l'art. 460, comma 5, c.p.p. non può trovare applicazione con riguardo a decreti penali di condanna divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/99.

Sull'ulteriore motivo del ricorrente, assorbito nella proposta di accoglimento, la mancata indicazione della giusta autorità cui rivolgere la doglianza, non è mai motivo di nullità, ma di semplice non decorrenza dei termini decadenziali, come affermato *ex pluribus* da Cassazione 6.9.2006, n. 19189.

**SOSPENSIONE – SOCIETÀ ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE -  
TARDIVO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA  
ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA  
POLIZZA**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di due giorni**, in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettera a), del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990;

Il provvedimento sanzionatorio in questione è stato inflitto, poiché la società ricorrente è risultata priva della necessaria copertura assicurativa, come prescritto dall'art. 3, comma 5 bis della legge n. 39/1989, per un periodo di tempo successivo alla dichiarazione di avvio dell'attività mediatizia, di circa quattro mesi.

Infatti solo al momento della presentazione del presente ricorso gerarchico essa ha prodotto la copia di una polizza assicurativa decorrente dal momento dell'avvio dell'attività e per tutto l'anno solare che, peraltro, riporta nel frontespizio un massimale di copertura pari ad 1 milione di euro (poi elevato a 1.549.370,70 euro da un'appendice di polizza), contro un massimale di 1.550.000,00 euro riportato sul modello RM/ass. trasmesso per via telematica alla CCIAA.

Di conseguenza, tenuto conto che la nuova polizza non è stata mai prodotta agli uffici camerali, la camera ha provveduto correttamente ad emanare il provvedimento disciplinare in questione sulla base della documentazione presentata dalla società.

Per quanto riguarda poi la verifica in capo alle locali Camere di commercio dell'adempimento relativo alla stipula di una polizza di R.C. professionale, si fa presente che proprio il Ministero, con lettera circolare n. 503649 del 27.3.2002, ebbe a fornire alle stesse Camere alcuni chiarimenti operativi su tale verifica stabilendo, tra l'altro, l'ammontare minimo di copertura espresso in euro (che è appunto pari ad euro 1.550.000,00 per le società di capitali), nonché suggerendo l'applicazione della sanzione della sospensione in caso di mancato adempimento a tale obbligo.

Per i succitati motivi si **respinge** il ricorso in questione.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – SOCIETÀ – MANCANZA DEI REQUISITI MORALI IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE – PATTEGGIAMENTO – PENA ACCESSORIA – LIMITI DELL’ANALISI DELLA CCIAA IN SEDE DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il **diniego di iscrizione al ruolo**, determinato dal fatto che la società ricorrente si trovava nella condizione ostativa prevista dall’art. 11, del DM 452/90, disposizione che prevede l’obbligo, proprio in caso di società di mediazione, del possesso dei requisiti per l’iscrizione in capo ai loro legali rappresentanti.

In sede di istruttoria la Camera di commercio accertava che il rappresentante della società non aveva più i requisiti previsti dall’art. 2, lett. f) della legge n. 39/1989 (*requisiti morali*) poiché a suo carico risultava una sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta - artt. 216-216 del R.D. n. 267/1942 - emessa dal Tribunale e divenuta irrevocabile, con applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 C.P.P.). Ora tale condanna è da ritenersi ostativa all’iscrizione al ruolo in quanto per detto reato l’art. 223 del R.D n. 267 prevede le stesse pene edittali stabilite dall’art. 216 del medesimo R.D, cioè la reclusione da 3 a 10 anni, mentre il citato art. 2, lett. f) della legge n. 39 dispone che gli interessati all’iscrizione nel ruolo mediatizio non siano stati condannati, fra l’altro, “ ..... *salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ... ..... per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni*” . .

La società ricorreva, per:

- Violazione ed erronea interpretazione di legge : secondo la società al momento della presentazione della sua istanza di iscrizione al ruolo la disposizione di cui all’art. 11 del D.M. 452/1990 non risultava disattesa, in quanto il requisito dell’iscrizione era riscontrabile in capo all’Amministratore Unico, regolarmente iscritto come persona fisica (iscrizione peraltro ancora in essere alla data di presentazione del ricorso);
- Eccesso di potere e difetto di istruttoria: la Camera di commercio fa discendere la mancata iscrizione della società dalla condanna comminata al legale rappresentante ex art. 444 c.p.p., con l’inabilitazione all’esercizio di impresa per un periodo di 10 mesi dalla data di irrevocabilità della sentenza però, proprio in forza di ciò, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione della società era cessata la predetta inabilità .

In via principale e definitiva il ricorso è **irricevibile** in quanto è stato spedito ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica camerale della decisione di rigetto dell'istanza di iscrizione.

Considerando comunque, in sola via di principio, le doglianze ivi contenute, si fa presente quanto segue. Per quanto attiene alla lamentata violazione ed erronea interpretazione di legge, detto articolo non dispone l'automatica iscrizione al ruolo della società, a fronte della sussistente iscrizione a titolo personale del suo legale rappresentante, ma piuttosto impone che l'organo camerale verifichi, alla data di presentazione della domanda della società, che siano ancora in vigore in capo al medesimo i prescritti requisiti professionali e morali previsti dalla legge.

Pertanto, nel caso in esame, la verifica camerale aveva accertato la perdita del requisito morale in capo al legale rappresentante che ha comportato, di conseguenza, l'avvio della procedura di diniego di iscrizione della società e di cancellazione del medesimo.

Infatti la determinazione dirigenziale oggetto del ricorso richiama sì nelle premesse il citato art. 11 del D.M. 452/1990, ma poi nel dispositivo recita "... per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2, lett. f) della Legge 3 febbraio 1989 n. 39, da parte dell'Amministratore unico della società stessa": cioè perché Egli risultava aver perso il requisito morale a seguito della condanna per bancarotta fraudolenta.

Circa poi il lamentato eccesso di potere e difetto di istruttoria, si rileva che il diniego di iscrizione non discende dalla pena accessoria comminata dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per un periodo di 10 mesi, bensì dall'aver Egli perso il requisito morale in conseguenza della condanna per un reato ostativo all'iscrizione: pertanto la cessazione della pena accessoria in questione è irrilevante ai fini del ricorso.

In conclusione comunque si fa presente che, **ove fosse stato ricevibile**, il ricorso sarebbe stato comunque respinto in quanto appropriato il diniego di iscrizione camerale per le motivazioni appena esposte.

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEL MEDIATORE E DELLA SOCIETÀ DA ESSO RAPPRESENTATA - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – TITOLARE DI CARICHE PER ALTRE IMPRESE – PRINCIPIO DEL DIRITTO DI DIFESA – COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI – PROVA DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA O DELLA COMPIUTA GIACENZA – MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso avverso il provvedimento disciplinare di **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001; a seguito di un controllo effettuato dalla CCIAA di Milano al Registro delle Imprese per procedere alla periodica revisione del ruolo, è emerso che il ricorrente, oltre a svolgere l'attività mediatizia come legale rappresentante della società di mediazione, è anche **legale rappresentante** di altre tre società che svolgono attività incompatibili, quale accomandatario, presidente del Consiglio d'Amministrazione e Consigliere delegato. Il ricorrente chiede che la determina camerale concernente la cancellazione dal ruolo sia annullata perché:

1. La determina dirigenziale non è stata portata a sua conoscenza: pertanto lamenta la violazione del diritto alla difesa, non potendo proporre nel presente ricorso delle difese complete ed esaurienti;
2. la comunicazione camerale, con la quale gli è stata notificata la cancellazione dal ruolo, non riporta le norme di legge secondo le quali sarebbe stata disposta la cancellazione stessa (accennando invece all'art. 3, comma 6 del D.M. 452/1990 che è del tutto in conferente alla fattispecie in esame): ciò ha quindi limitato di molto le sue possibilità difensive non avendo potuto conoscere in base a quali disposizioni giuridiche era stato emanato il provvedimento in questione;
3. la Camera di commercio non gli ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione (*ex art. 20, comma 4 del D.M. 452/1990*): quindi Egli non ha avuto modo di proporre, in contraddittorio con la stessa, le proprie osservazioni;
4. la cancellazione è illegittima in quanto non è stata preceduta da formale diffida a far cessare le eventuali incompatibilità entro un congruo termine;
5. egli è iscritto nel ruolo dal 1988 ed al momento della sua iscrizione non vigevano incompatibilità: quindi, per il principio che la legge non può avere efficacia retroattiva ma può stabilire solo per l'avvenire, le eventuali incompatibilità non possono applicarsi a lui ma solo ai soggetti che si sono iscritti al ruolo dopo l'entrata in vigore della normativa che disciplina le stesse, nello specifico l'art. 5 della legge 39/1989.

Il ricorso è **accolto** in quanto non c'è alcuna prova inconfutabile che il ricorrente abbia ricevuto, e per tempo, la notifica delle contestazioni a suo carico nonché la comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione (in quanto non è dimostrato che gli sia stata recapitata la lettera camerale); né tantomeno è dimostrato che Egli abbia tralasciato di attivarsi per eliminare le incompatibilità con l'attività mediatizia rilevate dalla Camera di commercio.

La Camera non ha documentato affatto che la lettera raccomandata di contestazione delle incompatibilità, gli sia stata spedita e recapitata, ovvero sia stata restituita al mittente per "*compiuta giacenza*" o per "*destinatario sconosciuto*": infatti agli atti del ricorso non c'è né la cartolina di ricevimento della raccomandata, né la relativa busta di spedizione eventualmente restituita dall'Ufficio postale per mancato recapito: quindi non c'è alcuna prova inconfutabile che Egli abbia avuto conoscenza delle contestazioni a suo carico, né tantomeno che abbia tralasciato di attivarsi per eliminarle;

le copie del frontespizio di trasmissione dei due fax inviati dalla Camera di commercio non dimostrano in modo inoppugnabile che il destinatario dei medesimi sia stato il ricorrente – in quanto non c'è traccia certa del numero di fax ricevente ma solo una frase ed un numero scritti a penna dall'impiegato camerale – né che Egli abbia avuto con tali fax l'invio della lettera in questione;

la circostanza che all'indirizzo conosciuto del ricorrente quale sua residenza risulti recapitata l'ultima lettera della CCIAA (quella concernente la comunicazione di avvenuta cancellazione) e non anche la precedente (quella concernente la contestazione delle attività incompatibili), può deporre proprio a favore dell'argomentazione principale esposta nel ricorso, cioè la lamentata violazione del diritto alla difesa in quanto Egli, per motivi a lui non imputabili, prima non ha avuto modo di contro dedurre alle contestazioni camerali e, poi, di proporre nel presente ricorso delle difese complete ed esaurienti sui medesimi rilievi;

non è confutabile neppure la lamentela del ricorrente circa la mancata conoscenza della determina dirigenziale concernente la sua cancellazione dal ruolo in quanto, a prescindere dai rilievi e contestazioni contenuti nella lettera *di preavviso*, l'interessato avrebbe dovuto comunque essere messo nelle condizioni conoscere il provvedimento alla base della sua cancellazione per poter esercitare appieno il suo diritto alla difesa;

è difficilmente contestabile anche l'ulteriore doglianza esposta dal ricorrente, circa il fatto che la lettera di notifica della cancellazione non riporta le norme di legge in base alle quali sarebbe stata disposta la cancellazione stessa: infatti tale documento si richiama astrattamente alla mancata regolarizzazione delle incompatibilità e ad una conseguente determina dirigenziale non allegata, ma non fa alcun riferimento all'art. 5, legge n. 39/1989 come modificato dall'art. 18, legge n. 57/2001 che è proprio alla base del provvedimento;

per quanto riguarda invece gli ulteriori motivi di ricorso, concernenti la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione, e la mancata diffida formale a far cessare le eventuali incompatibilità entro un congruo termine prima di procedere alla cancellazione, si ritiene che essi siano conseguenti alla mancata conoscenza da parte del ricorrente della prima lettera camerale, in quanto questa li

assorbe entrambi perché contiene, nella sostanza, sia la comunicazione d'avvio che la diffida;

infine è da respingere l'ultimo rilievo contenuto nel ricorso, circa il fatto che al momento della sua iscrizione al ruolo (1988) non vigevano le incompatibilità confutategli che, di conseguenza, non avrebbe dovuto rimuovere. Infatti questo Ministero ha più volte affermato che l'istituto della revisione del ruolo (ex D.M. n. 452/1990) mira proprio ad accertare il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge in vigore al momento della sua applicazione, ribadendo anche alle Camere di commercio l'opportunità, prima di dar luogo alla cancellazione di soggetti che esercitavano attività diverse dalla mediazione, divenute incompatibili a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 della legge n. 57/2001, di concedere loro un congruo termine per regolarizzare la loro posizione.

Infine, per quanto riguarda gli ulteriori rilievi all'operato camerale, si ritiene che sarebbe stato opportuno motivare in modo più adeguato e specifico l'avvenuta cancellazione e non, quindi, con la mera affermazione di *mancata regolarizzazione delle incompatibilità riscontrate* e che, parimenti, sarebbe stato conveniente, anche ai fini di un eventuale contenzioso, allegare alla lettera di notifica il relativo provvedimento dirigenziale da cui il ricorrente avrebbe potuto desumere i presupposti alla base della sua cancellazione dal ruolo.

**SOSPENSIONE – IMPRESA ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE –  
UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
TRATTATIVE – RICHIESTA DI PROVVISORIO, ESCLUSA AL MOMENTO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE DELLE PROPOSTE – UTILIZZO DI FORMULARI PRIVI  
DELL'INDICAZIONE DEL COMPENSO E DEL NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUOLO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di tre mesi**, in applicazione degli articolo 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990; il provvedimento sanzionatorio in questione è scaturito da un esposto presentato alla predetta Camera di commercio nei confronti del ricorrente, nel quale si contestava al medesimo mediatore la correttezza della condotta da lui seguita in occasione dell'acquisto di due villette da parte di due esponenti, per l'illegittima richiesta alle stesse del compenso mediatorio, anche tramite citazione in giudizio, nonostante ciò fosse stato escluso alla sottoscrizione delle proposte d'acquisto; In conseguenza di tali fatti, la Camera di commercio chiesto al ricorrente di inviare una memoria difensiva con la propria versione dei fatti, dopo aver soppesato tutti gli elementi acquisiti, stabiliva di sanzionare il mediatore con la sospensione dal Ruolo per tre mesi (estesa di conseguenza a tutte le società di mediazione da lui eventualmente rappresentate) per i seguenti motivi:

- 1.** utilizzo, per lo svolgimento di trattative, di personale non abilitato all'esercizio della mediazione;
- 2.** richiesta del compenso mediatorio, anche tramite citazione in giudizio, nonostante ciò fosse stato esplicitamente escluso alla sottoscrizione della proposta, come confermato dalla mancata indicazione della provvigione sul formulario utilizzato per la proposta d'acquisto;
- 3.** utilizzo di formulari che, contrariamente alle previsioni normative (Legge n. 39/1989, art. 5, comma IV e D.M. n. 452/1990, art. 17) non prevedono lo spazio per l'indicazione della provvigione richiesta dal mediatore e neanche, all'interno, quello per l'indicazione del numero di iscrizione al Ruolo del mediatore medesimo.

Queste le argomentazioni addotte dal ricorrente perché venga annullata la sospensione:

- per quanto riguarda il punto n. **1**, Egli confuta di essersi avvalso di personale non abilitato all'esercizio della mediazione poiché, come specificato anche dal suo collaboratore in sede di deposizione, questi ha solo compilato le proposte d'acquisto delle esponenti, mentre tutte le fasi successive della trattativa sono state seguite da

lui stesso: quindi la Commissione di vigilanza ha interpretato in modo erroneo la deposizione di detto teste;

- per quanto riguarda il punto n. **2**, nega di aver mai detto alle esponenti che erano esentate dal pagamento delle provvigioni, ma solamente che avrebbe atteso la stipula dei rogiti notarili: quindi si è visto costretto ad adire le vie legali solo per tutelare un suo diritto. D'altro canto non vede ragioni plausibili per cui avrebbe dovuto rinunciare a veder retribuito il suo operato;
- per quanto riguarda il punto n. **3**, ribadisce di aver utilizzato, come sempre, moduli predisposti dalla associazione di categoria dei mediatori immobiliari regolarmente depositati. Ora il rilievo mossogli dalla Commissione di vigilanza ha riguardato il modulo con la dicitura "Proposta di acquisto immobiliare – Preliminare di vendita", ma in realtà ad esso se ne affiancano in linea generale altri due recanti la dicitura "Conferimento incarico di mediazione per l'acquisto" e "Conferimento incarico di mediazione per la vendita" sui quali vanno indicate pattuizioni di altro contenuto rispetto al primo. Per quanto riguarda il caso in esame, quindi, Il ricorrente afferma che sono state proprio le due esponenti a rifiutarsi di sottoscrivere, ciascuna per il proprio acquisto, il secondo modulo relativo al conferimento d'incarico a lui stesso e Egli, perciò, si è visto costretto ad adire le vie legali nei loro confronti unicamente per far valere un proprio diritto.

Il ricorso è **respinto**. Non esistendo un codice deontologico scritto a cui gli agenti d'affari in mediazione debbono attenersi, è lasciata ampia discrezionalità alle Camere di commercio nell'individuare quali siano gli atti - di maggiore o minore gravità - che provocano forte turbamento del mercato, di cui all'art. 19, comma 2- lettera a) e comma 3 del D.M. n. 452/1990.

Inoltre non è un esimente della condotta poco corretta osservata dal mediatore e dall'agenzia immobiliare da lui rappresentata il fatto che, comunque, la compravendita degli immobili si è poi conclusa.

Per gli specifici motivi oggetto della sanzione c'è da osservare che lo stesso collaboratore del ricorrente ha reso testimonianza confermando di aver compilato le proposte di acquisto alle esponenti in assenza del mediatore: pertanto, anche se non ha poi seguito il resto della trattativa, è evidente che ha avuto un' autonomia operativa nell'ambito della mediazione quale può avere solo chi è iscritto al Ruolo. Per quanto riguarda poi la richiesta del compenso mediatorio alle due esponenti, anche tramite loro citazione in giudizio, si rileva che il ricorrente non ha prodotto alcun documento, né in sede di contraddittorio con la Commissione camerale né in sede di ricorso, di quelli che a suo dire vengono sottoscritti dai clienti unitamente alla "Proposta di acquisto immobiliare – Preliminare di vendita", da cui si possa desumere che era stato pattuito il compenso per l'attività di mediazione da parte delle esponenti stesse. Né peraltro ha documentato che erano state le due acquirenti a non voler sottoscrivere altri moduli, pur sapendo di dover corrispondere il compenso per la mediazione.

Le stesse considerazioni valgono, infine, anche per l'ultimo addebito mossogli dalla CCIAA circa l'utilizzo di formulari che non prevedono lo spazio per l'indicazione della provvigione spettante al mediatore e del n° di iscrizione al ruolo del medesimo.

**CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO E DINIEGO DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE DA ESSO RAPPRESENTATA – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTINUATO – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TIPICITÀ DEL REATO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989, e diniego di iscrizione della società da esso rappresentata; in sede di verifica dei requisiti morali dichiarati con autocertificazione ai fini della iscrizione al ruolo come persona fisica, la Camera di commercio rilevava che era stato condannato - con decreto penale divenuto irrevocabile per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato, art. 81 C.P., art. 2bis comma 1 D.L. 12.9.1983 n. 463, con il beneficio della sospensione condizionale della pena; il ricorrente ammetteva l'esistenza del reato, ma argomentava che la sua non era "*una sentenza di condanna propriamente detta ma un patteggiamento della pena con l'accordo del P.M.*" : quindi contestava che una sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. potesse produrre effetti inabilitanti ai fini dell'iscrizione nel ruolo in questione. Nel suo ricorso gerarchico l'esponente ribadisce che la condanna subita non è ostativa, in quanto il reato contestatogli non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente disciplinate dalla Legge n. 39/1989 né con riguardo al titolo del reato stesso, né con riguardo alla pena per esso prevista, né con riguardo alla pena per esso inflitta.

I ricorsi riuniti sono **accolti**. Per quanto riguarda l'operato camerale si ritiene, in linea di principio, che sarebbe stato opportuno motivare in modo più adeguato e specifico la cancellazione e quindi non con la mera affermazione che il reato da lui commesso, di cui all' art. 81 C.P., art. 2bis comma 1 D.L. 12.9.1983 n. 463, è ostativo all'iscrizione e alla permanenza nel ruolo ai sensi dell'art. 2, lett. f) della legge 39/89, bensì con i vari riferimenti normativi e giurisprudenziali; parimenti sarebbe stato conveniente, anche ai fini di un eventuale contenzioso, specificare nel relativo provvedimento dirigenziale i presupposti di diritto alla base della sua cancellazione dal ruolo. Infatti, a prescindere dall'ostatività o meno di detto reato (*omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti*), l'interessato avrebbe dovuto comunque essere messo nelle condizioni conoscere le motivazioni intrinseche alla base della sua cancellazione per poter esercitare appieno il suo diritto alla difesa. Invece, sia le comunicazioni camerali di contestazione dell'irregolarità riscontrata ex art. 2 della legge 39/1989, sia la determinazione dirigenziale di cancellazione

dal ruolo si richiamano unicamente al mancato possesso dei requisiti morali a causa della condanna per tale reato definito, astrattamente, ostatico ai sensi dell'art. 2, lett. f) della legge, ma non fanno alcun riferimento all'assimilazione dello stesso reato a quelli contro la P.A. (o eventualmente a quelli di altra natura), la cui ostaticità è evidentemente alla base del provvedimento.

Nel merito poi del reato in questione, si osserva quanto segue

La richiamata disposizione normativa – art. 2, lett. f), legge 39/1989 – nulla prescrive nello specifico circa tale reato (*al contrario di quanto prevedono, per esempio sia la disciplina relativa all'attività di facchinaggio - D.M. 221/2003 – sia quella relativa all'attività di imprese di pulizia – L. 82/1994 – che, tra i requisiti di onorabilità richiedono in capo ai titolari che ..... non siano state accertate contravvenzioni per violazione di norme in materia di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni .....*); né il medesimo risulta assimilato, direttamente o come ipotesi di reato fiscale, a quelli contro la Pubblica Amministrazione da norme di legge successive o da consolidata giurisprudenza o autorevole dottrina.

Infatti, mentre i reati fiscali sono da tempo considerati appartenenti a questa categoria dei delitti, in quanto ritenuti contrari alla tutela dell'interesse generale dell'Amministrazione finanziaria, nel suo esercizio di raccolta dei mezzi per il funzionamento dell'Ente pubblico (ed in tal senso si è più volte espressa questa Amministrazione sulla scorta anche del parere dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia), per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non risulta allo scrivente che ci siano interpretazioni e/o pareri che lo facciano rientrare in tale fattispecie.

**SOSPENSIONE – IMPRESA ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE – ACCERTATA IRREGOLARITÀ NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE TRAMITE LA SOCIETÀ - RILEVANTE TURBATIVA DEL MERCATO A DANNO DEI CLIENTI - NOMINA DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE NON ISCRITTO AL RUOLO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di tre mesi**, in applicazione degli articolo 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990; Il motivo che ha determinato la sospensione è quello di accertata irregolarità nell’esercizio dell’attività di mediazione e per la rilevante turbativa del mercato; in particolare la CCIAA ha fondato il provvedimento sui seguenti punti:

- *legale rappresentante sospeso dal ruolo;*
- *accertata irregolarità nell’esercizio dell’attività di mediazione tramite la società;*
- *rilevante turbativa del mercato a danno dei clienti;*
- *nomina di un legale rappresentante non iscritto al ruolo*

Preliminarmente è opportuno ricostruire la vicenda come segue: **1)** presso tutte le filiali della società (*che risultano 7 unità locali secondo i dati del Registro delle Imprese rilevati dalla CCIAA, più la sede legale*) eserciterebbero attività di mediazione numerose persone non iscritte nel ruolo. Ciò sarebbe accaduto anche nel passato, in particolare con due contratti di collaborazione autonoma per la consulenza che avrebbero invece sottinteso la delega all’attività di mediazione: uno stipulato nel settembre del 2005 (presso la filiale del capoluogo), ed uno stipulato nell’agosto 2006 con altro soggetto (presso altra filiale); **2)** il Vice Presidente del C.d.A. non risulta iscritto nel ruolo; **3)** il ricorrente è socio e/o legale rappresentante oltre che della società di mediazione immobiliare in questione anche di altre società edili, e con ciò avrebbe turbato il normale andamento del mercato impartendo direttive ai suoi collaboratori al fine di far vendere in via preferenziale gli immobili di queste società.

Il ricorrente lamenta che: per quanto riguarda il punto n. 1): a capo di ogni filiale della società c’è sempre stato comunque un mediatore iscritto che ha curato la predisposizione, la conclusione e la firma dei contratti, mentre i vari collaboratori, che avrebbero esercitato abusivamente l’attività di mediazione, in realtà hanno

svolto e svolgono solo mansioni burocratico/amministrative o comunque complementari alla mediazione vera e propria (quali, per es. accompagnare i potenziali clienti a visitare gli immobili, raccogliere informazioni dei clienti e degli immobili nelle banche dati, predisporre le planimetrie). Infatti nei relativi contratti di collaborazione il termine *mediazione* va inteso in senso lato, cioè quelle attività sussidiarie che solitamente nella prassi vengono svolte appunto dai collaboratori, mentre tutte le attività di pura mediazione vengono e venivano esercitate soltanto dai mediatori iscritti facenti capo alle diverse filiali: è una riprova di tale assunto proprio il fatto che nei contratti dei citati consulenti è espressamente previsto – all' art. 6 – che essi dovevano cedere il 20% delle loro provvigioni al mediatore con cui collaboravano perché era lui che si occupava della trattativa e della stipula dei contratti di compravendita.

Per quanto riguarda il punto n. 2): la società ha avuto un Amministratore Unico iscritto al ruolo - il ricorrente – e solo successivamente è passata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 4 persone tutte indicate quali legali rappresentanti, fra cui due che effettivamente non hanno l'iscrizione. Tuttavia, poiché la società aveva chiesto un termine di tempo per regolarizzare tale irregolarità meramente formale, come peraltro previsto dalla circolare ministeriale del 4.7.2003, la sanzione disciplinare della sospensione appare del tutto irragionevole, sproporzionata, immotivata ed in contrasto con quest'ultima.

Per quanto riguarda il punto n.3): da un lato si ribadisce che tutti i mediatori sono sempre stati liberi di operare autonomamente trattando gli immobili che ritenevano più commerciabili in ogni momento; dall'altro si conferma che il ricorrente ha solo la quota di partecipazione in una società immobiliare (che peraltro è in procinto di vendere per eliminare ogni sorta di incompatibilità con l'attività di mediatore, come già fatto con le quote di altre società), ma non c'è alcun rapporto privilegiato tra la società di mediazione e quest'ultima, in quanto la vendita dei suoi immobili è stata affidata anche ad altre agenzie di mediazione.

Di fatto, quindi, non c'è alcuna prova che dimostri che il ricorrente ha turbato il regolare andamento del mercato e comunque, in ogni caso, anche per questo rilievo era stato chiesto alla Giunta camerale un congruo termine di tempo per sanare la causa dell'incompatibilità. Stante quanto sopra, viene chiesto in via preliminare di concedere al mediatore ed alla società un congruo termine per sanare le irregolarità relative alla rappresentanza legale ed al possesso di una quota societaria (*in sostanza le irregolarità nn. 2 e 3*); nel merito di annullare la sanzione disciplinare applicata, previo accertamento dell'eliminazione di tutte le cause di incompatibilità in capo al ricorrente e delle irregolarità circa la rappresentanza legale della società di mediazione.

Il ricorso è **respinto**. Non esistendo un codice deontologico scritto a cui gli agenti d'affari in mediazione debbono attenersi, è lasciata ampia discrezionalità alle Camere di commercio nell'individuare quali siano gli atti - di maggiore o minore gravità - che provocano forte turbamento del mercato, di cui all'art. 19, comma 2- lettera a) e comma 3 del D.M. n. 452/1990.

Per gli specifici motivi oggetto della sanzione, appare provato che i collaboratori che operavano presso le varie sedi della società avevano una rilevante autonomia

operativa nell'ambito della mediazione quale può avere solo chi è iscritto al Ruolo: pertanto è effettivamente accertata *l' irregolarità nell'esercizio dell'attività di mediazione della società*.

Non sembra neppure accettabile la contestazione del ricorrente per cui l'utilizzo del termine "mediazione" nei due contratti di consulenza (relativi a personale non iscritto al ruolo mediatizio) deve intendersi *in senso lato, cioè quelle attività sussidiarie di mediazione che solitamente nella prassi vengono svolte dai collaboratori dei mediatori*, atteso che il contratto di mediazione è fattispecie tipicamente positivizzata dagli artt. 1703 e sgg. del c.c. ed il cui utilizzo tecnico non può sfuggire a chi opera nel settore degli agenti di affari in mediazione.

Per la *nomina di un legale rappresentante non iscritto al ruolo* (la contestazione camerale si riferisce specificatamente al Vice Presidente) si fa presente non solo che non trattasi di una mera irregolarità formale (cfr. art. 11-comma 1 del D.M. 452/1990), ma anche che la circolare ministeriale del 4.7.2003, richiamata nel ricorso in questione, fa riferimento ad altre posizioni di incompatibilità che potevano essere regolarizzate concedendo un congruo termine di tempo agli iscritti al ruolo, e non alla circostanza di un legale rappresentante non iscritto al ruolo. In particolare, infatti, essa si riferisce alle attività divenute incompatibili con l'esercizio della mediazione, a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 39/1989 dall'art. 18 della legge 5.3.2001, n. 57.

Per quanto concerne la *rilevante turbativa del mercato a danno dei clienti*, questa si evince chiaramente dalle direttive aziendali che avevano la loro validità sia riguardo all'elencazione delle attività svolte dai c.d. mediatori-collaboratori, sia alla suddivisione delle provvigioni, sia riguardo alla mediazione avvantaggiata degli immobili costruiti dalla società di cui il ricorrente è socio.

Tali direttive effettivamente indicano in modo inequivocabile che il titolare della società di mediazione immobiliare (che con altri soci aveva creato il gruppo per realizzare progetti edili) induceva i suoi collaboratori a mediare possibilmente solo gli immobili del gruppo. Pertanto, considerato l'evidente interesse finanziario, il ricorrente e la società da lui rappresentata hanno concretamente contribuito a violare il principio di imparzialità turbando il mercato dei clienti.

**SOSPENSIONE – PREPOSTO A SEDE DISTACCATA – PREPOSTO DI FATTO – CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA - UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE – ACCERTATA IRREGOLARITÀ NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE TRAMITE LA SOCIETÀ - RILEVANTE TURBATIVA DEL MERCATO A DANNO DEI CLIENTI - RICHIESTA DI AUDIZIONE PRESSO IL MINISTERO – MOTIVI AGGIUNTIVI**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di tre mesi**, in applicazione degli articolo 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990; Il motivo che ha determinato la sospensione è quello di accertata irregolarità nell’esercizio dell’attività di mediazione e per la rilevante turbativa del mercato.

Preliminarmente è opportuno richiamare che il presente ricorso è collegato a quello immediatamente precedente. Il ricorrente sostiene che i collaboratori della società di mediazione immobiliare non devono essere iscritti al ruolo, in quanto svolgono attività di mera collaborazione e non di mediazione in senso proprio. Secondo gli esposti di due ex collaboratori della società, presso la filiale del capoluogo a cui è preposto il ricorrente avrebbero collaborato diversi soggetti svolgendo attività di mediazione senza essere iscritti: invece, secondo il ricorrente, essi avrebbero sempre svolto unicamente attività di mera collaborazione, mentre la mediazione nel concreto sarebbe stata esercitata direttamente e personalmente dal medesimo (come peraltro anche avviene anche presso tutte le altre filiali dove c’è comunque un mediatore iscritto). Per quanto concerne la presunta turbativa del mercato, che si sostanzia nell’esistenza di una direttiva aziendale con la quale sarebbe stata imposta la vendita in via preferenziale o in esclusiva dei prodotti del gruppo di società di costruzioni, il ricorrente afferma che tutte le direttive aziendali sviluppavano solamente un concetto teorico interno e quindi erano senza concreta rilevanza per i collaboratori perché prive di valore contrattuale. E’ un errore far confluire la posizione del ricorrente con quella della società di mediazione Immobiliare, in quanto tutta la documentazione in possesso della Giunta camerale è conferente solo a quest’ultima: per i fatti e le presunte irregolarità contestate, pertanto, sono eventualmente responsabili solamente ed esclusivamente i rappresentanti legali della società. Ne è conferma il fatto che il ricorrente è stato procuratore della sede secondaria della società solamente per un periodo determinato, e poi gli è stata revocata la procura con apposito atto notarile e successivamente altri hanno assunto la rappresentanza legale: di conseguenza da detta data Egli è semplicemente un agente iscritto al ruolo che esercita la

mediazione immobiliare presso la sede del capoluogo, senza funzione di rappresentanza legale. Conseguentemente il provvedimento di sospensione a suo carico risulta erroneo, infondato e del tutto eccessivo ai fatti potenzialmente contestabili, poiché la situazione che eventualmente avrebbe potuto esser vista come irregolare è esistita solamente per 9 mesi. Oltre al ricorso gerarchico l'esponente ha chiesto un'audizione al Ministero che gli è stata accordata, ancorché non prevista. Nel corso della stessa Egli ha lievemente mutato la propria linea di difesa, affermando la sua totale estraneità sia rispetto alla gestione della sede capoluogo della società in questione, in quanto non ne è stato mai né procuratore, né preposto ma unicamente mediatore; sia rispetto alla vendita dei prodotti del gruppo delle società di costruzione, in quanto è il legale rappresentante della società di mediazione immobiliare in proprio e non come società mediatizia a detenere quote di capitale di queste. Su tali aspetti ha poi trasmesso una memoria scritta nella quale ripercorre come segue le fasi della sua iscrizione al ruolo mediatizio e della conseguente attività svolta: Inoltre ribadisce di non aver mai avuto il ruolo di responsabile della società, se non per i pochi mesi del 2005 e del 2009, né mai della sua filiale. Infine afferma di non aver mai letto per intero le direttive aziendali nonché di non aver mai avuto alcun vantaggio a vendere gli immobili del gruppo in quanto è solo il legale rappresentante della società di mediazione immobiliare come persona fisica ad essere socio di questa.

Il ricorso è **respinto**. Per quanto attiene all'*accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di mediazione*, è provato che i collaboratori che operavano presso le varie sedi della società avevano una rilevante autonomia operativa nell'ambito della mediazione quale può avere solo chi è iscritto al Ruolo e che il ricorrente, nella sua funzione di socio e membro del consiglio di amministrazione (anche se quest'ultima carica da alcuni mesi), nonché preposto alla filiale – prima come procuratore, e poi quantomeno di fatto (come risulta dalle direttive aziendali) - era perfettamente a conoscenza di ciò avendone, nella sua veste, anche la responsabilità. Peraltro il ricorrente venne espressamente indicato come “rappresentante dell'impresa” in sede di comunicazione telematica al Registro delle Imprese, quando presso quest'ultimo fu depositato l'atto di sua nomina a Consigliere: ciò non può che significare che Egli era stato designato come rappresentante della società nell'ambito delle deleghe conferitegli.

Le stesse considerazioni valgono, poi, anche per l'altro addebito mossogli dalla CCIAA circa la *rilevante turbativa del mercato*, dato che effettivamente le predette direttive aziendali indicano chiaramente che i titolari della società di mediazione immobiliare (di cui il ricorrente è socio) hanno creato il gruppo societario per realizzare progetti edili e che i collaboratori dovevano mediare possibilmente solo gli immobili del gruppo. Pertanto, considerato l'evidente interesse finanziario, il ricorrente ha effettivamente contribuito a violare il principio di imparzialità turbando il mercato dei clienti, nella sua predetta qualifica e funzione in ambito societario.

**CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA CON APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – INDULTO - APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE E NON DELLA CANCELLAZIONE – MANCATA CITAZIONE A COMPARIRE DAVANTI ALLA GIUNTA CAMERALE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo**. Il ricorrente si trova nella condizione ostativa prevista dall'art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989: in particolare, dal certificato Generale del Casellario Giudiziale, risulta emessa a suo carico una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta (art. 216 comma 1 n. 1 R.D. n. 267/1942, reato commesso il 30 settembre 2003), con applicazione della pena su richiesta delle parti – artt. 444 e 445 c.p.p- divenuta irrevocabile ed irrogazione di pene accessorie: inabilità dall'esercizio di un'impresa commerciale per 10 mesi; incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 mesi.

Il ricorrente afferma che dopo aver risarcito il danno alla società di cui era Amministratore Unico ( società dichiarata fallita), venne condannato con la sanzione penale in questione, patteggiata e poi dichiarata condonata per effetto dell'indulto di cui alla legge 241/2006.

Contestualmente gli venne data anche la pena accessoria dell'inabilitazione dall'esercizio di un'impresa commerciale per 10 mesi, nonché dell' esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 mesi. Pertanto, essendo già da tempo trascorso tale periodo di inabilitazione, Egli ritiene di aver assolto/espiato la condanna e, di conseguenza, che l'atto camerale sia illegittimo per i seguenti motivi.

- L'art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989 si riferisce solo alle iscrizioni iniziali nel Ruolo e non a coloro che sono già iscritti come lui;
- è stato disatteso l'art. 19 del D.M. 452/1990 che riguarda, invece, coloro che si sono già iscritti e per i quali è prevista la radiazione dal Ruolo, ma solo in alcuni specifici casi, ovvero la sospensione nei casi meno gravi;
- nella sua situazione, in particolare, doveva essere applicato il predetto art. 19 del D.M. 452/1990 con una temporanea sospensione dal Ruolo (*art. 19, comma 3*), tenuto conto che non rientra nei casi specifici di radiazione in quanto non ha turbato il normale andamento del mercato, non ha compiuto nel periodo di una sua eventuale sospensione atti simili al suo ufficio, non ha subito precedenti provvedimenti di sospensione;

- non è stato correttamente applicato l'art. 20 del D.M. 452/1990, in quanto l'adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare a suo carico non è stata preceduta dalla citazione a comparire dinanzi alla Giunta camerale (sono stati saltati i punti nn. 1 e 2 di tale articolo).

Il ricorso è **respinto**. La condanna per bancarotta fraudolenta prevede una pena edittale della reclusione da 3 a 10 anni. Essa è pertanto da ritenersi ostativa sia all'iscrizione che alla permanenza nel ruolo peritale (come sopra detto), così come dettato dal predetto art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989 “ *salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ..... non essere stati condannati per ..... ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.*”.

Pertanto, la condanna del ricorrente è e rimane ostativa al mantenimento della sua iscrizione perché non è intervenuta alcuna riabilitazione civile; a nulla quindi possono valere le argomentazioni del medesimo circa il condono per effetto dell'indulto della sanzione penale, e circa il fatto che è già da tempo trascorso il periodo di inabilitazione e di incapacità di cui alle pene accessorie.

Stante quanto sopra, si confutano tutte le argomentazioni del ricorrente sia riguardo alla mancata od erronea applicazione dell'art. 19/D.M. 452, in quanto esso risulta invece applicato, ed in modo appropriato, nel disposto del comma 1, lett. b); sia riguardo alla non corretta attuazione del successivo art. 20, in quanto la invocata citazione a comparire dinanzi alla Giunta camerale ( di cui ai commi nn. 1 e 2 di tale articolo) si applica solo in caso di sospensione o di radiazione dal ruolo, mentre nel caso di cancellazione dal medesimo doveva essere ed è stata attuata la procedura di cui al comma 4 “ *La cancellazione dal ruolo di cui ai punti a) e b) dell'art. 19 è pronunciata previa comunicazione all'interessato, con l'assegnazione di un termine non inferiori a quindici giorni per le controdeduzioni.*”.

**CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – NOTIFICA – COMPIUTA GIACENZA – CONOSCIBILITÀ**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989, e diniego di iscrizione della società da esso rappresentata; in sede di verifica dei requisiti morali dichiarati con autocertificazione ai fini della iscrizione al ruolo come persona fisica, la Camera di commercio rilevava che Egli aveva subito una condanna per turbata libertà degli incanti (art. 353, comma 1 c.p.) con decreto penale del GIP, divenuto esecutivo: delitto che rientra tra quelli contro la Pubblica Amministrazione, che sono espressamente indicati dall'art. 2, comma 3, lett. f) della Legge 39/1989 come ostativi all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Pertanto con nota camerale (notificata a mezzo raccomandata all'indirizzo all'epoca dichiarato dal ricorrente) la suddetta Camera avviava il provvedimento di cancellazione nei riguardi del ricorrenti per sopravvenuta carenza dei requisiti morali, dandogli 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni. Detta raccomandata veniva restituita alla CCIAA mittente per "compiuta giacenza": pertanto quest'ultima, con successiva nota, provvedeva ad avvisare nuovamente il medesimo dell'avvio del procedimento di cancellazione (sempre allo stesso recapito); una volta ritirata la nota in questione il ricorrente si presentava presso gli uffici camerale per depositare in modo informale una lettera – senza protocollo o attestazione di ricevimento, nonché senza la sua firma di sottoscrizione - con la quale chiedeva un incontro chiarificatore con la Giunta; in risposta a ciò la CCIAA inviava al ricorrente un'ulteriore nota (ricevuta dal destinatario) con la quale lo informava che non era possibile l'audizione dinanzi alla Giunta in quanto si trattava, nel suo caso, di cancellazione per motivi per i quali detto organo non poteva entrare nel merito; infine, con delibera si procedeva alla cancellazione in questione per perdita del requisito morale ed anche tale atto veniva notificato al medesimo indirizzo con nota, regolarmente ritirata.

Il ricorso è **respinto**. La mancata risposta del ricorrente alla lettera camerale, comunicazione diretta a consentire la sua partecipazione al procedimento, non esclude che sia stata regolarmente e puntualmente eseguita dalla Camera di commercio. La notifica di atti amministrativi effettuata a mezzo posta si perfeziona, oltre che con la consegna od il ritiro dell'atto stesso, anche con l'attestazione di compiuta giacenza: quindi essa deve ritenersi a tutti gli effetti notificata ai sensi di legge (come affermato di recente anche dal TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 408/2008).

Peraltro non depone a suo favore neppure il fatto che le successive note camerali – concernente l'avvenuta cancellazione dal ruolo – inviate sempre al medesimo indirizzo, risultano notificate con esito positivo in quanto ritirate dallo stesso ricorrente. Infine, entrando nel merito del provvedimento in esame si fa presente che la condanna per un delitto contro la Pubblica Amministrazione è espressamente indicata dal citato art. 2 comma 3, lett. f) della legge n. 39 come ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo mediatizio; inoltre le motivazioni addotte dal ricorrente a comprendere la sua posizione e a giustificare ed i fatti e le circostanze che lo hanno visto condannato non attengono a questo grado di giudizio.

**CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA CON APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SOSPENSIONE CONDIZIONALE – PECULATO E MILLANTATO CREDITO – INCONFERENZA DEL REATO CON LA PROFESSIONE DI MEDIATORE – VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA PROFESSIONALE DEL MEDIATORE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo**. Il ricorrente è stato cancellato ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) del D.M. 452/1990 - la cancellazione è pronunciata quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989: in particolare, dal certificato del Casellario Giudiziale, risultava emessa a suo carico una sentenza di condanna divenuta irrevocabile per peculato e millantato credito (artt. 314 e 346 c.p.), con sospensione condizionale della pena ed applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e 445 c.p.p.

- Il ricorrente afferma che i fatti contestatigli nel procedimento conclusosi con la sentenza di condanna, pur riconducendosi al novero dei delitti contro la P.A., non hanno riguardato l'esercizio della professione di mediatore, quindi a suo parere non gli doveva essere applicata la sanzione disciplinare in questione prevista dal D.M. 452/1990.

Infatti le ipotesi contemplate dall'art. 2, comma 3, lett. f) della legge 39/1989 (... *non essere stati condannati per delitti contro la Pubblica Amministrazione* ...) riguardano la commissione di condotte delittuose direttamente riconducibili all'esercizio della professione disciplinata da tale legge: perciò, dato che i delitti contestatigli sono indipendenti dall'attività mediatizia, la sentenza di condanna non può essere un elemento ostativo al mantenimento dell'iscrizione nel ruolo;

- in particolare per quanto riguarda il *peculato* questa fattispecie è contestabile solo a chi riveste la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (qualifiche che sono evidentemente estranee all'attività di mediazione); come pure per quanto concerne la condanna per *millantato credito* che, nel suo caso, non ha riguardato l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare;
- oltre ad aver beneficiato della sospensione condizionale della pena e della non menzione, la sentenza di condanna che lo ha riguardato è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., cioè patteggiata: ora, ai sensi del successivo art. 445, comma 1bis, tale sentenza di patteggiamento non solo non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi, ma non può avere effetto nel procedimento in questione in quanto non vi è identità storica tra le condotte oggetto dei due separati procedimenti (la

condotta contestatagli dal Pubblico Ministero ed oggetto della sentenza di condanna nulla ha a che vedere con l'esercizio delle professioni di mediatore);

- non è stata data alcuna valutazione ed apprezzamento della sua persona, in quanto Egli è iscritto al ruolo da 12 anni ed in tutto questo tempo ha sempre regolarmente esercitato la professione onorandone i suoi contenuti, senza incorrere in alcuna contestazione disciplinare rilevante. La sentenza di condanna, infatti, risale a ben più di 4 anni fa: pertanto il provvedimento di cancellazione adottato dalla CCIAA deve essere considerato privo di alcuna attualità rispetto a quell'illecito.

Il ricorso è **respinto**, poiché la condanna per peculato e millantato credito rientra tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, essa è da ritenersi ostativa sia all'iscrizione che alla permanenza nel ruolo peritale (come sopra detto), così come dettato dal predetto art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989 “ *salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, .... non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione .....*”.

Pertanto è da confutare come irrilevante l'argomentazione del ricorrente che i reati da lui commessi non hanno riguardato l'esercizio della professione; come pure che i fatti risalgono ad anni passati e che occorre fare un'appropriata valutazione ed apprezzamento della sua persona, che, in tutto questo tempo ha sempre regolarmente esercitato la professione onorandone i suoi contenuti.

Per quanto riguarda poi la circostanza che la condanna è stata emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p., lo scrivente non può che confermare il proprio orientamento in materia, e cioè che l'art. 445, comma 1 bis c.p.p. - così come modificato dalla legge n. 134/2003 - ha equiparato le sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. a pronunce di condanna.

Tale avviso, è stato avvalorato più di una volta dalle sentenze della Corte di Cassazione: per esempio quella adottata in data 4.6.1996 dalle Sezioni Unite ha precisato, relativamente agli effetti della sentenza di patteggiamento, che questa comporta comunque l'applicazione di “ quei provvedimenti di carattere specifico previsti dalle leggi speciali, i quali, stante peraltro la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma seguono di diritto alla sentenza in esame, stante la sua equiparazione, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna”.

Sempre la medesima Corte ha anche affermato che la sentenza di patteggiamento costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità. Con ciò ribadendo che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo comunque un'ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova (sentenza n. 17286 resa a Sezioni Unite il 3.7.2006).

Ancora prima era già stata ribadita la previsione generale di equiparazione di detta sentenza patteggiata ad una vera e propria sentenza di condanna, affermando che l'attribuzione alle Camere di Commercio del potere di negare l'iscrizione nel ruolo a coloro che abbiano riportato una condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 2, comma 3, lettera f) della Legge n. 39/89 costituisce un elemento determinante per riconoscere che la sanzione di cui trattasi svolge essenzialmente una funzione di

tutela dell'ordinamento particolare ed è pienamente compatibile con la pronuncia patteggiata ( Cassazione: Sezione V, sentenza n. 13421 del 19.3.2004 e Sezione VI, sentenza 2863 del 23.11.2005).

Infine, per quanto riguarda il beneficio della sospensione condizionale della pena, si conferma che l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, sulla scorta di un parere espresso dal Ministero della Giustizia, già nel 2004 aveva ritenuto — per quanto riguarda gli ausiliari del commercio — che la condanna ad una pena condizionalmente sospesa costituisce ostacolo all'iscrizione ed alla permanenza nei relativi ruoli camerali per la durata di cinque anni dal suo passato in giudicato.

Tale orientamento è stato pertanto ritenuto valido e più volte assunto in casi consimili di condanne per reati ostativi all'iscrizione nei ruoli camerali, emesse ai sensi dell'art. 163 c.p..

**SOSPENSIONE – IMPRESA ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE –  
UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
TRATTATIVE – MANCATA ADESIONE ALLA PROCEDURE DI CONCILIAZIONE  
PREVISTA DAL CONTRATTO – UTILIZZAZIONE DI FORMULARIO DIFFORME DA  
QUELLO DEPOSITATO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di due mesi**, in applicazione degli articolo 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990; i motivi che hanno determinato la sospensione, scaturiscono da un esposto di un cliente della agenzia e sono così compendiabili:

1. un collaboratore della ricorrente società non iscritto al ruolo, avrebbe sostituito il legale rappresentante in varie fasi della trattativa, operando di fatto come mediatore e non come semplice procacciatore d'affari;
2. la società mediatrice avrebbe rifiutato di aderire alla procedura di conciliazione con l'esponente, prevista da un'esplicita clausola del contratto di acquisto sottoscritto da entrambe le parti, per quanto riguarda una controversia insorta in relazione al contratto stesso;
3. il formulario utilizzato dalla società nell'affare è risultato difforme rispetto a quello depositato presso la CCIAA.

Ritenuto che tali fatti avessero alterato in maniera diretta la garanzia di professionalità che deve essere assicurata al consumatore, costituendo di conseguenza una turbativa del mercato, la Camera di commercio ha sanzionato la società con la sospensione dal ruolo per due mesi, tenuto conto che la stessa era stata già sospesa una prima volta, con provvedimento precedente, per la durata di un mese.

Il ricorrente lamenta che il provvedimento sanzionatorio si fonda su presunte circostanze ed accadimenti privi di prova oggettiva; ovvero su fatti smentiti dalla documentazione prodotta (citazione dell'esponente dinanzi al Tribunale per risolvere il contratto di compravendita per sua colpa); ovvero su violazioni in relazione alle quali pende un autonomo procedimento (formulario utilizzato e dichiarato difforme rispetto a quello depositato presso gli uffici camerali); il collaboratore si è sempre e solo limitato a segnalare i clienti alla società di mediazione e non vi è alcuna prova del contrario, dato che le affermazioni rese dall'esponente non possono essere considerate prove in quanto Egli è soggetto che detiene un interesse nel procedimento (la restituzione del compenso pagato per la mediazione); la società ricorrente ha rifiutato la procedura conciliativa perché

conciliare non è un obbligo e, comunque, perché ritenute infondate le doglianze dell'esponente, sia in fatto che in diritto; per quanto riguarda il formulario utilizzato, dichiarato difforme rispetto a quello depositato presso gli uffici camerali, esiste un autonomo procedimento instaurato dalla CCIAA per il quale non risulta ancora emessa alcuna decisione.

Il ricorso è **respinto**. Si concorda con la Camera nel ritenere, dalla documentazione agli atti, che il collaboratore della società abbia avuto una rilevante autonomia operativa nell'ambito della mediazione con l'esponente, quale può avere solo chi è iscritto al Ruolo; peraltro non è stato dimostrato che Egli abbia svolto solo quelle attività sussidiarie di mediazione che solitamente nella prassi vengono svolte dai collaboratori dei mediatori e che, di conseguenza, l'attività mediatizia vera e propria sia stata svolta dal legale rappresentante della società: pertanto è effettivamente contestabile a questi l'irregolarità nell'esercizio dell'attività di mediazione. (*Infatti è stato dimostrato solamente che questi ha sottoscritto il contratto di mediazione con l'esponente, ma non che abbia anche condotto la trattativa con il medesimo.*) Inoltre, il fatto che l'esponente sia stato citato dinanzi al Tribunale per non essersi presentato alla sottoscrizione del rogito notarile con l'impresa costruttrice, nonché l'autonomo procedimento instaurato dalla CCIAA nei confronti della società ricorrente per aver utilizzato un formulario difforme da quello depositato presso gli uffici camerali, non sono circostanze attenuanti del comportamento tenuto da quest'ultima nel caso in esame e non possono essere una discriminante per la sua sospensione o meno dal ruolo mediatizio.

**SOSPENSIONE – SOCIETÀ ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE -  
TARDIVO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA  
ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA  
POLIZZA**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di 20 giorni**, in applicazione degli artt. 18, 19,20 del D.M. 452/1990, Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989.

Il provvedimento sanzionatorio in questione è scaturito dalla circostanza che la società ricorrente, alla data di adozione della suddetta delibera di Giunta non aveva documentato in alcun modo di aver adempiuto all’obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa professionale per gli anni 2007 e 2008, così come stabilito dall’art. 3, comma 5bis della legge n. 39/1989 ( aggiunto dall’art. 18 della legge n. 57 del 3 marzo 2001).

A sostegno del proprio ricorso il legale rappresentante afferma che la società aveva stipulato una regolare polizza assicurativa per gli anni in questione e quindi non c’è stata nessuna scopertura assicurativa come rilevato dalla Camera di commercio.

Inoltre dichiara di aver esibito copia delle polizze in questione dinanzi alla Giunta camerale (*in sede di sua audizione*), nonché di aver contestualmente sottoscritto un’ autocertificazione a conferma del regolare pagamento delle medesime, impegnandosi a trasmetterle alla predetta CCIAA. In proposito allega al ricorso copia dei certificati assicurativi 2007 e 2008 emessi dalla Compagnia assicuratrice (...*omissis*...), da cui risulta l’incasso del premio a giugno del 2007 e a giugno del 2008.

1. Dal suo canto la Camera di commercio afferma di aver rilevato la mancanza delle polizze in questione in sede di revisione del ruolo 2008 e di aver pertanto avviato il procedimento di sospensione con delibera di Giunta (*in tale atto risulta espressamente stabilito che la sospensione da irrogare, per non aver ottemperato all’obbligo di stipula o di esibizione della polizza, è di 30 giorni per ogni anno mancante*);
2. con lettera la società ricorrente veniva informata dell’avvio della sospensione nei suoi confronti per due mesi a causa della mancata presentazione delle polizze in questione, nonché convocata a comparire davanti alla Giunta camerale
3. in tale incontro dinanzi alla Giunta il legale rappresentante della società sottoscriveva una dichiarazione con la quale attestava di aver regolarmente stipulato le polizze per gli anni 2007, 2008, 2009, impegnandosi ad esibirle agli uffici camerali nel più breve tempo possibile.

Di conseguenza la Giunta, preso atto di detta dichiarazione, stabiliva di comminare un periodo di sospensione di venti giorni alla società ( *e ad altri iscritti nella sua stessa situazione*) per mancata esibizione della polizza di assicurazione per gli anni 2007 e 2008. Tale decisione veniva quindi comunicata alla società ricorrente con lettera, regolarmente ricevuta;

4. infine, in data successiva, il legale rappresentante della medesima società presentava allo sportello camerale due dichiarazioni attestanti di aver adempiuto all'obbligo di stipula delle polizze assicurative in questione, consegnandone contestualmente copia. Il ricorso è **respinto**. Infatti dalla documentazione inviata dalla Camera di commercio in sede di controdeduzioni al ricorso si rileva che la società ricorrente effettivamente non ha prodotto prova di aver stipulato della necessaria copertura assicurativa - prescritta dall'art. 3, comma 5 bis della legge n. 39/1989 - per gli anni 2007 e 2008 fino alla data in cui ha finalmente provveduto a consegnare alla CCIAA la copia dei relativi certificati assicurativi: pertanto solo dopo aver ricevuto la lettera concernente l'applicazione della sanzione disciplinare nei suoi confronti. Di conseguenza, tenuto conto di tale inadempimento, la CCIAA ha provveduto correttamente ad emanare il provvedimento disciplinare in questione sulla base della documentazione presentata dalla società. Peraltro è anche da considerare che la sanzione disciplinare della sospensione applicata alla società è stata di 20 giorni, quindi inferiore a quanto stabilito in linea generale dalla Giunta camerale in caso di mancata presentazione o esibizione della polizza assicurativa (30 giorni per ogni anno di mancanza di polizza), nonché a quanto di conseguenza comunicato alla ricorrente in sede di avvio del procedimento: ciò a significare, ad avviso dello scrivente, che nel caso in esame si è comunque tenuto conto di quanto dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante durante l'audizione con la Giunta stessa. Per quanto riguarda infine la verifica in capo alle locali Camere di commercio dell' adempimento relativo alla stipula di una polizza di R.C. professionale, si fa presente che proprio il Ministero, con lettera circolare n. 503649 del 27.3.2002, ebbe a fornire alle stesse alcuni chiarimenti operativi su tale accertamento stabilendo, tra l'altro, l'ammontare minimo di copertura espresso in euro, nonché suggerendo l'applicazione della sanzione della sospensione in caso di mancato adempimento a tale obbligo.

**SOSPENSIONE – SOCIETÀ ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE - TARDIVO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA POLIZZA – NOTIFICA DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E CITAZIONE INNANZI ALLA GIUNTA CAMERALE – RACCOMANDATA RESTITUITA AL MITTENTE CON MOTIVAZIONE “SCONOSCIUTO AL CIVICO”**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di 20 giorni**, in applicazione degli artt. 18, 19,20 del D.M. 452/1990, Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989.

Il provvedimento sanzionatorio in questione è scaturito dalla circostanza che la società ricorrente, alla data di adozione della suddetta delibera di Giunta non aveva documentato in alcun modo di aver adempiuto all’obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa professionale per gli anni 2007 e 2008, così come stabilito dall’art. 3, comma 5bis della legge n. 39/1989 ( aggiunto dall’art. 18 della legge n. 57 del 3 marzo 2001).

Il ricorrente lamenta di aver regolarmente stipulato le due polizze in questione ma di aver dimenticato di esibirle alla Camera di commercio. Tale esibizione è avvenuta tardivamente solo a seguito della notifica del provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti.

Tuttavia fa presente che, malgrado quanto stabilito dall’art. 20 del D.M. 452/1990 circa la citazione dell’interessato dinanzi alla Giunta camerale prima dell’eventuale adozione di una sanzione disciplinare, egli non ha mai ricevuto nessuna comunicazione inerente l’avvio del procedimento sanzionatorio, ma solo la lettera camerale di sospensione.

La Camera di commercio, nelle controdeduzioni, afferma di aver rilevato, in sede di revisione del ruolo 2008, che alcuni iscritti non avevano depositato presso i suoi uffici la garanzia assicurativa per gli anni 2007 e/o 2008 : pertanto con delibera di Giunta ha avviato il procedimento di sospensione nei loro confronti stabilendo, in particolare, di comminare la sospensione di 30 giorni per ogni anno di mancata stipula o mancato deposito della garanzia in questione; anche il ricorrente è risultato privo di polizza per gli anni 2007 e 2008: pertanto con lettera raccomandata la medesima Camera le ha comunicato l’avvio della procedura per l’irrogazione della sospensione **per due mesi**, convocandola nel contempo a comparire davanti alla Giunta camerale per essere sentita; tale lettera camerale è ritornata al mittente con la motivazione “*sconosciuto al civico*”, cosicché il ricorrente non si è presentato alla riunione in questione né ha fatto pervenire le

proprie spiegazioni o la polizza per i suddetti anni; nella medesima seduta del 1° luglio la Giunta ha deliberato di comminare un periodo di sospensione di **venti giorni** alla ricorrente (come pure ad altri e numerosi mediatori), con la motivazione di non aver esibito la polizza di assicurazione prevista dall'art. 18 della legge 57/2001, relativamente agli anni 2007 e 2008. Tale decisione risulta comunicata con lettera del regolarmente ricevuta dal ricorrente presso il suddetto indirizzo.

Tenuto conto che è stato il mancato recapito al ricorrente della prima lettera camerale ad aver determinato, nella sostanza, l'applicazione al medesimo dei 20 giorni di sospensione, si rileva che la Camera di commercio, anche se formalmente si è attenuta a quanto prescritto dall'art. 20, comma 1 del D.M. n. 452/1990 circa la procedura seguita nell'avvio del procedimento sanzionatorio in questione (in quanto ha regolarmente inviato all'unico recapito conosciuto la comunicazione diretta a consentire la sua partecipazione al procedimento), nella sostanza non ha posto la stessa nella condizione di parteciparvi attivamente e di dimostrare di aver adempiuto ai suoi obblighi di mediatore. Infatti, dalla documentazione agli atti del ricorso si rileva che il ricorrente aveva ottemperato per tempo alla stipula delle due polizze assicurative 2007 e 2008, ma – per sua stessa ammissione – aveva dimenticato di esibirle alla Camera. Ora, se fosse stato messo in condizione di conoscere tale suo inadempimento per tempo, ricevendo l'invito a comparire dinanzi alla Giunta il 1° luglio per l'audizione, probabilmente in tale sede avrebbe prodotto prova di avere la copertura assicurativa in questione e, di conseguenza, sarebbe stata sanzionata tutt'al più per un periodo di tempo di gran lunga inferiore ai 20 giorni ricevuti (come stabilito dalla Giunta, con delibera in pari data, per coloro che avevano esibito la polizza in ritardo e solo dopo l'avvio del procedimento). E' vero, in proposito, che la lettera *incriminata* è stata restituita alla Camera di commercio con la motivazione "sconosciuto al civico", ma è anche vero che per la sussistenza di una oggettiva condizione di irreperibilità sarebbe stato opportuno non limitarsi ad un unico invio, tenuto conto che il destinatario di una comunicazione con *effetti legali* deve essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, per poter esercitare appieno il proprio diritto di difesa (anche in base ad alcuni principi ricavabili da una pronuncia della Corte Costituzionale, sent. N. 346 del 23.9.1998). Non può pertanto ritenersi sufficiente un unico tentativo di recapito ad opera dell'agente postale che, ritenuto il destinatario sconosciuto al civico indicato nella lettera raccomandata, ha rinviato la stessa al mittente, in quanto manca ogni concreta possibilità per il destinatario stesso di venire a conoscenza della lettera. Il fatto poi che allo stesso indirizzo del ricorrente sia stata successivamente recapitata la lettera camerale di sospensione depone, ad avviso dello scrivente, ancor più a favore della medesima e dell'assunto che la Camera di commercio avrebbe dovuto esperire ulteriori tentativi di notifica dell'atto in questione, prima di procedere all'applicazione della sanzione disciplinare.

Stante quanto sopra esposto, il ricorso è **accolto** e, di conseguenza, si rimettono gli atti alla Camera per l'eventuale applicazione di una diversa sanzione disciplinare,

in linea con quanto deliberato dalla Giunta in caso di ritardata esibizione della polizza.

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE – CARENZA DI DOCUMENTAZIONE – RAVVEDIMENTO E PRESENTAZIONE (TARDIVA) DELLA INTERA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE COMPORANTE CANCELLAZIONE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 4 del D.M. 452/1990, Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989.

Il provvedimento di cancellazione è stato emesso in quanto la domanda di adesione alla revisione del ricorrente era risultata carente di parte della documentazione richiesta dalla predetta Camera di commercio al fine di poter procedere alla revisione quadriennale del ruolo, di cui all'art. 3, comma 6 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452. Il ricorrente ha tuttavia successivamente provveduto alla presentazione alla Camera di commercio di una nuova istanza di adesione alla revisione della sua posizione nel ruolo mediatizio, completa della documentazione richiesta. La Camera di commercio, riscontrando la mancanza di cause ostative alla permanenza dell'iscrizione del ricorrente, ha provveduto ad adottare in autotutela un nuovo provvedimento nei suoi confronti con determinazione dirigenziale, in base alla quale ha annullato ex tunc la cancellazione di cui alla precedente determinazione dirigenziale, ripristinando la sua iscrizione nel ruolo in questione.

Ne consegue che è **cessata la materia del contendere**.

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE – CAUSA DI FORZA MAGGIORE – SUPERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI FORZA MAGGIORE PRECEDENTEMENTE ALL’EMANAZIONE DELLA DETERMINA - CONVERSIONE DELLA SANZIONE IN SOSPENSIONE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell’art. 4 del D.M. 452/1990, Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989.

Le Camere di commercio, per adempiere all’obbligo quadriennale di revisione del ruolo previsto dalla norma, devono accertare in capo agli iscritti il perdurare del possesso di determinati requisiti e che, per attestare ciò, gli iscritti medesimi devono produrre alcuni documenti e autocertificazioni entro un congruo termine assegnato dalle medesime. Nella fattispecie la CCIAA ha attivato la procedura di revisione relativa all’iscrizione della ricorrente a mezzo di raccomandata regolarmente recapitata nella quale, peraltro, faceva presente che l’omessa presentazione del modello di adesione alla revisione, ovvero l’incompletezza della documentazione entro il termine perentorio ivi indicato, avrebbe comportato la cancellazione d’ufficio per mancata adesione. Il ricorrente dichiara di non aver potuto rispondere alla lettera camerale con la quale gli veniva richiesto di provvedere alla revisione della sua posizione nel ruolo in quanto era impedito per ragioni di salute. In particolare, è stato affetto da una malattia deambulatoria che non ha consentito di assolvere alle normali attività quotidiane ( *in proposito allega al ricorso la certificazione medica che attesta la malattia per detto periodo*). Comunque, successivamente alla cancellazione, avendo parzialmente risolto i problemi di deambulazione, ha provveduto ad ottemperare a tali obblighi, tant’è che allega al ricorso l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa relativa alla revisione, nonché il modulo camerale debitamente compilato, allegato al ricorso al Ministero ma mai reso noto alla CCIAA. Il ricorrente ha chiesto, in subordine, l’applicazione di una pena inferiore alla cancellazione e cioè la sospensione dal ruolo, sulla circostanza di aver comunque adempiuto, seppure in ritardo, agli obblighi inerenti la revisione. In proposito si rileva non solo che era stato avvisato per tempo che l’inadempimento de quo avrebbe comportato la cancellazione, ma anche che in qualità di mediatore sapeva che a norma dell’art. 19, comma 3) del D.M. n. 452/1990 l’istituto della sospensione è previsto unicamente “... nei casi meno gravi di cui alla lettera a) del comma 2 e nei casi di irregolarità accertate nell’esercizio dell’attività di mediazione” (*il comma 2, lett. a) prevede la radiazione per coloro che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato*).

Peraltro era stato assegnato un congruo termine per la presentazione della documentazione richiesta, pari a 20 giorni, indicato come perentorio pena la

cancellazione d'ufficio per mancata adesione alla revisione; non comunicando nulla in proposito entro il suddetto termine, il ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione. Il ricorrente nel suo ricorso, non contesta l'operato camerale né adduce altre motivazioni circa la mancata trasmissione dei documenti richiesti se non quella di una sua malattia che le impediva la deambulazione (peraltro già conclusasi alla data della delibera camerale di cancellazione); inoltre è da rilevare che non ha comunque ritenuto opportuno né avvisare per tempo gli uffici camerali del suo impedimento, eventualmente anche documentandolo, né richiedere agli stessi una proroga per poter provvedere ad aderire alla revisione. Inoltre, non depono a favore del ricorrente il fatto che, una volta ricevuta la lettera di notifica della cancellazione dal ruolo, non abbia avuto modo di contattare gli uffici camerali per tentare di regolarizzare - anche se *a posteriori* - la sua situazione, trasmettendo il modulo di adesione compilato e l'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, e/o per chiedere quantomeno di tener conto del suo pregresso stato di salute (tenuto conto che tale documentazione ad oggi risulta inviata solo allo scrivente in sede di ricorso gerarchico); a tal proposito, peraltro, si rammenta che a norma dell'art.20, comma 6) del citato D.M. n.452/1990 "L'agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente iscritto purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione" : di conseguenza il ricorrente avrebbe potuto inviare la documentazione di cui al punto precedente agli uffici camerali, per chiedere l'applicazione di detto articolo ed ottenere la reinscrizione nel ruolo;

Il ricorso è pertanto **respinto**.

**DINEGO DI ISCRIZIONE NEL RUOLO – REQUISITI – MANCANZA DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE – ISCRIZIONE AVVENUTA EX L. 253/1958 SULLA BASE DELLA LICENZA MEDIA – FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA LEGGE 39/89**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso la determinazione dirigenziale con la quale **non è stata accolta la domanda di iscrizione** del ricorrente nel ruolo degli Agenti di affari in mediazione, in quanto ritenuta applicabile allo stesso la normativa vigente di cui all’art. 18 della legge n. 57/2001 che prevede, tra i requisiti indispensabili per l’iscrizione, tra l’altro, il titolo di studio.

Il ricorrente è stato iscritto una prima volta al ruolo nel 1984 (*in base ai requisiti allora posseduti e richiesti dalla legge n. 253/1958 all’epoca in vigore*) e poi ne è stato cancellato d’ufficio nel 1989 per cambio residenza; successivamente ha presentato una nuova domanda di iscrizione al ruolo nel corso del corrente anno che non è stata accolta per mancanza dei requisiti professionali ora previsti dall’art. 18 della legge n. 57/2001. Il ricorrente In particolare non è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado attualmente previsto dalla norma, mentre la 1° volta che è stato iscritto - ai sensi dell’allora vigente legge n. 253/1958 - il suo titolo di studio posseduto di licenza di scuola media inferiore era sufficiente. Peraltro non ha documentato in alcun modo alla Camera di commercio, in alternativa a detto titolo, di aver svolto attività di mediazione precedentemente alla sua cancellazione.

Il ricorrente afferma che nel suo caso deve essere applicato il disposto dell’art. 9, comma 2) della Legge n. 39/1989 che recita *“Nella prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958, n. 253.”*. In pratica Egli ritiene che non si tratti di una nuova iscrizione (da documentare secondo la normativa attualmente in vigore) ma di una semplice reinscrizione nello stesso ruolo nel quale aveva già ottenuto l’originaria iscrizione 1984 con il titolo di studio posseduto e con il superamento di una prova pratica d’esame. Perciò sostiene che non è necessario dover documentare alla Camera di commercio di aver esercitato l’attività per aver riconosciuto il suo diritto, in quanto è sufficiente che alla data di entrata in vigore della legge n. 39/1989 Egli era già regolarmente iscritto.

Come sopra accennato, negli anni ’90 entrò in vigore la nuova disciplina concernente il Ruolo degli Agenti di affari in mediazione: in particolare la vecchia legge n. 253/1958 venne sostituita dalla legge n. 39/1989; fu emanato il Decreto Ministeriale n. 452/1990 che, all’art. 20 stabiliva che *l’agente cancellato dal ruolo*

*può essere nuovamente iscritto purchè provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione;* ed, infine, nel marzo del 2001 uscì la legge n. 57/2001 che, con l'art. 18, apportò modifiche ai criteri di accesso al ruolo. Infatti il nuovo art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39/1989 (tutt'ora in vigore), così come riformato da quest'ultima legge n. 57, prevede due distinte ed alternative modalità per l'accesso al ruolo: la prima consiste nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto; la seconda consiste nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Stante quanto premesso, nel caso in esame si sarebbe potuto procedere alla reinscrizione nel ruolo del ricorrente solo se Egli avesse documentato alla Camera entrambe le seguenti circostanze: che era venuta meno la causa ostativa che aveva determinato la sua cancellazione, e che aveva svolto attività mediatizia nel periodo in cui è stato iscritto al ruolo la prima volta. Ciò in quanto condizione equipollente al possesso dei nuovi requisiti professionali richiesti dall'art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39, così come riformato dalla legge n. 57/2001, da lui non posseduti, è l'essere già stato un mediatore a tutti gli effetti, documentandolo con il reale svolgimento dell'attività. In proposito proprio questo Ministero, con lettera circolare del 20.12.2002 – prot. n. 515881 – aveva chiarito che, nel caso di mediatori già iscritti al ruolo con i *vecchi requisiti* e poi cancellati dallo stesso, la procedura di riammissione nel ruolo si dovesse limitare alla verifica del possesso dei requisiti morali, ritenendo l'attività svolta precedentemente condizione equipollente all'esistenza di quelli professionali. In definitiva, pertanto, nel caso in questione era necessario documentare l'esercizio pregresso dell'attività di mediazione proprio per attestare che si trattava di una reinscrizione e non di una nuova iscrizione, in quanto in caso contrario quest'ultima avrebbe dovuto necessariamente seguire le nuove norme e, pertanto, richiedere il possesso di requisiti diversi da quelli posseduti dal ricorrente. Conclusivamente, peraltro, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 9, comma 2) della Legge n. 39/1989, invocato dal ricorrente, in quanto questo stabiliva unicamente una condizione transitoria per il passaggio degli iscritti ex lege n. 253/1954 nell'allora nuovo ruolo costituitosi ai sensi della legge n. 39/1989, ed ha pertanto esaurito da tempo la propria efficacia.

Il ricorso è pertanto **respinto**.

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE – LETTERA DI NOTIFICA DELLA AVVIATA REVISIONE RESTITUITA PER “COMPIUTA GIACENZA” – FALSA APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 3, COMMA 6, NEL CASO DI MEDIATORE ISCRITTO DA MENO DI UN QUADRIENNIO – ECONOMIA AMMINISTRATIVA REMISSIONE IN TERMINI**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell’art. 4 del D.M. 452/1990, Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989.

Le Camere di commercio, per adempiere all’obbligo quadriennale di revisione del ruolo previsto dalla norma, devono accertare in capo agli iscritti il perdurare del possesso di determinati requisiti e che, per attestare ciò, gli iscritti medesimi devono produrre alcuni documenti e autocertificazioni entro un congruo termine assegnato dalle medesime.

Nella fattispecie la Camera di commercio ha regolarmente e puntualmente eseguito tutti i tentativi diretti a consentire la partecipazione al procedimento da parte dell’interessato in quanto ha inviato più volte la lettera di richiesta di adesione alla revisione ai recapiti di volta in volta reperiti del ricorrente il quale, peraltro, avrebbe avuto l’obbligo di comunicare per tempo a quest’ultima i propri cambi di indirizzo; la notifica di atti amministrativi effettuata a mezzo posta si perfeziona, oltre che con la consegna od il ritiro dell’atto stesso, anche con l’attestazione di compiuta giacenza: pertanto l’ulteriore richiesta restituita al mittente per “*compiuta giacenza*” è da considerarsi, a tutti gli effetti, come recapitata; di conseguenza il ricorrente, non trasmettendo nulla in merito alla propria revisione, ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all’iscrizione; peraltro, non depone a favore del ricorrente il fatto che allo stesso indirizzo al quale era stata inviata la lettera *restituita al mittente per compiuta giacenza*, sia stata poi recapitata con successo sia la successiva lettera con cui la Camera comunicava l’inizio della procedura di cancellazione, sia la lettera di notifica dell’avvenuta cancellazione dal ruolo, sia la lettera con la quale si confermava l’archiviazione della richiesta di annullamento. Inoltre il ricorrente non ha documentato in alcun modo, né alla Camera in sede di riesame del provvedimento di cancellazione, né allo scrivente in sede di ricorso gerarchico, di aver effettivamente inviato per posta o presentato a mano la documentazione in questione, non essendo in possesso di alcuna ricevuta che attesti ciò in modo inoppugnabile: di conseguenza non può essere confutato il fatto che la Camera non poteva esimersi dal procedere alla cancellazione in questione.

Non può trovare poi accoglimento la tesi del ricorrente circa la non applicazione nei suoi confronti della revisione, non essendo ancora decorsi 4 anni dalla sua iscrizione,

in quanto è di tutta evidenza che il disposto dell'art. 3, comma 6) del D.M. n. 452/1990 si applica indistintamente a tutti gli iscritti nel ruolo senza alcuna distinzione di date, come del resto tutto l'articolato del decreto.

Ora, stante quanto sopra esposto, si ritiene che le ragioni addotte dalla Camera di commercio a fondamento della cancellazione in esame siano, in linea di principio, fondate ed inoppugnabili e, di conseguenza, appropriata alla norma la sanzione comminata.

Inoltre, come fatto rilevare dalla stessa Camera, a norma dell'art.20, comma 6) del citato D.M. n. 452/1990 "L'agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente iscritto purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione" : di conseguenza il ricorrente può chiedere l'applicazione di detto articolo ed ottenere la reinscrizione nel ruolo.

Tuttavia si ritiene che per motivi di correttezza amministrativa ed economia procedimentale la Camera di commercio potrebbe, in sede di riesame del provvedimento sanzionatorio, tener conto del fatto che la ricorrente ha comunque adempiuto alla revisione in data antecedente alla sua cancellazione, quindi in adesione alla richiesta espressa con la nota camerale del, anche se poi non ha trasmesso la documentazione probante nel termine di 30 giorni ivi indicato, o non può provare in modo inconfutabile di averlo fatto.

Il ricorso avverso la cancellazione dal ruolo mediatizio è **accolto** con remissione degli atti alla Camera per i successivi adempimenti.

**SOSPENSIONE – SOCIETA' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE –  
UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
TRATTATIVE – UTILIZZAZIONE DI FORMULARIO DIFFORME DA QUELLO  
DEPOSITATO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di due mesi**, in applicazione degli articolo 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990; Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in base alle considerazioni che la Commissione di Vigilanza della Camera di commercio ha espresso e la Giunta camerale ha poi fatto proprie con la delibera impugnata, in relazione ad un esposto presentato nei confronti della Società, a cui si era rivolto per prendere in affitto un box auto:

un venditore della predetta società non iscritto al ruolo, avrebbe seguito personalmente tutte le fasi della trattativa con l'esponente per la locazione in questione, operando di fatto come mediatore e non come semplice procacciatore d'affari;

dalle dichiarazioni rese dallo stesso esponente, questi non avrebbe mai avuto rapporti né avrebbe mai conosciuto il legale rappresentante della Società ricorrente, che, invece, è risultato sottoscrittore della proposta di affitto di cui trattasi, in qualità di intermediario ufficiale della società;

il formulario utilizzato dalla società mediatrice nell'affare in questione è risultato difforme rispetto a quello depositato presso la CCIAA.

Ritenuto che tali fatti avessero alterato in maniera diretta la garanzia di professionalità che deve essere assicurata al consumatore, costituendo di conseguenza una turbativa del mercato, la Camera di commercio ha sanzionato il *mediatore ufficiale e responsabile dell'ufficio* e l'*amministratore unico della società* con la sospensione dal ruolo per due mesi, estendendo di conseguenza il provvedimento di sospensione alla società stessa ed a tutte le altre eventuali società di mediazione immobiliare rappresentate dai due soggetti.

Pertanto veniva stabilito di applicare anche una sanzione amministrativa alla società, per l'utilizzo di formulari diversi da quelli depositati a suo tempo presso gli uffici camerali; ed una sanzione amministrativa al procacciatore per l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione; richiamando, infine, la medesima società alla necessità di adeguare la sua posizione anagrafica presso il ruolo mediatori, in quanto risultava ancora ivi iscritta con una vecchia denominazione ed un vecchio indirizzo di sede legale .

Queste le argomentazioni addotte dai ricorrenti affinché venga annullato il provvedimento di sospensione o modificato in eventuale richiamo; ovvero, in subordine, affinché venga ridotta la sua durata.

1. L'esposto presentato non è di competenza camerale, in quanto i fatti ivi descritti eventualmente richiedono un addebito di responsabilità penale non certo ascrivibile ai mediatori;
2. nel predetto esposto non si evince alcuna accusa o richiamo all'attività di mediazione svolta dai medesimi due mediatori;
3. esiste agli atti del procedimento una dichiarazione resa dalla parte locatrice che conferma che la transazione per l'affitto del suo locale stava avvenendo in presenza del titolare dell'agenzia; inoltre anche il modulo sottoscritto tra le parti porta la firma di questi e non del procacciatore: quindi documentalmente non vi è alcuna prova che l'intera trattativa sia stata seguita solo da quest'ultimo;
4. in verità il procacciatore ha rivestito e riveste solo il ruolo di procacciatore dell'agenzia, mentre il titolare dell'agenzia ha poi in effetti concluso l'affare; peraltro il biglietto da visita del procacciatore ("*venditore – responsabile ufficio*") non indica che lo stesso sia mediatore;
5. non è provato che solo due mediatori iscritti al ruolo siano pochi per gestire la società e le sue 6 agenzie e che, di conseguenza, ci siano altri soggetti che svolgono abusivamente l'attività di mediazione per loro conto: infatti i procacciatori sono deputati a reclutare possibili clienti, mentre i mediatori si presentano solo per la conclusione della trattativa e la sottoscrizione degli incarichi/proposte. Inoltre la partecipazione al franchising consente di avvalersi dell'eventuale collaborazione di altri mediatori appartenenti al gruppo.

Entrando nel merito della sanzione comminata, si concorda con la Camera nel ritenere, dalla documentazione agli atti, che il collaboratore della società abbia avuto una rilevante autonomia operativa nell'ambito della mediazione, quale può avere solo chi è iscritto al Ruolo; peraltro non è stato provato che Egli abbia svolto solo quelle attività sussidiarie di mediazione che solitamente nella prassi vengono svolte dai collaboratori dei mediatori e che, di conseguenza, l'attività mediatizia vera e propria sia stata svolta dal legale rappresentante della società o dal Socio.

In particolare, nel verbale della riunione di Giunta viene esplicitamente detto che "... secondo quanto affermato dall'esponente, il suddetto procacciatore ha seguito personalmente in modo esclusivo tutta la trattativa de quo ..... mentre lo stesso esponente ha riferito di non aver mai avuto rapporti, né di aver mai conosciuto il titolare d'agenzia ..." (*infatti è stato unicamente dimostrato che quest'ultimo ha sottoscritto la proposta di locazione, ma non che ha anche condotto la trattativa con il medesimo*).

Peraltro, il fatto che l'esponente abbia presentato una denuncia ai Carabinieri per fatti che non coinvolgono direttamente i ricorrenti ma un loro procacciatore d'affari, e che eventualmente richiedono un addebito di responsabilità penale, non è una circostanza attenuante della loro responsabilità in tutta la vicenda in esame e non può essere una discriminante per la loro sospensione o meno dal ruolo mediatizio.

Inoltre, a conferma di questo *modus operandi* professionalmente scorretto tenuto dai due ricorrenti, cioè quello di avvalersi di un collaboratore con una rilevante autonomia operativa che può avere solo chi è iscritto al Ruolo, c'è l'ulteriore circostanza che gli stessi erano già stati precedentemente sanzionati dalla CCIAA nel marzo 2009 con un richiamo per un episodio analogo a quello attuale, in quanto chiamati in causa da un cliente della società per una trattativa condotta, anche quella volta, dal procacciatore.

Pertanto, esaminata attentamente la vicenda in questione, come esposta nella delibera di Giunta camerale e come ampiamente avvalorata dalla documentazione trasmessa dalla Camera di commercio, si concorda con quest'ultima nel ritenere fondate ed eticamente motivate le ragioni che hanno indotto la medesima ad adottare il provvedimento di sospensione nei confronti dei due ricorrenti e delle società di mediazione di cui i medesimi siano eventualmente legali rappresentanti. Il ricorso è **respinto**.

**CANCELLAZIONE – INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO – INTERMEDIAZIONE NELL’AMBITO IMMOBILIARE E MEDIAZIONE CON MANDATO A TITOLO ONEROSO – LEGGE REGIONALE PUGLIA 8 DEL 1996 - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE NEL SETTORE TURISTICO E VENDITA DEI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell’art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall’art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 ;

in sede di revisione del ruolo mediatizio è risultato che il ricorrente, oltre ad essere titolare di impresa individuale omonima per la mediazione immobiliare (iscritta al ruolo mediatori, e come mediatore con mandato a titolo oneroso, risulta essere anche titolare e direttore tecnico di un’agenzia di viaggi e turismo. Tale carica risulta quindi incompatibile con l’esercizio dell’attività mediatizia in quanto il comma 3, lett. b) dell’art. 5 della legge n. 39/1989, come modificato dall’art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, prevede espressamente che l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di **qualunque** attività imprenditoriale e professionale, escluse quelle di mediazione comunque esercitate. Il ricorrente obietta che la regione Puglia lo ha autorizzato nel 2001 a gestire un’agenzia di viaggi e turismo, sotto la sua stessa direzione tecnica, con specifica determinazione n. 175/2001, nella quale è stato fatto riferimento all’art. 2, lett. b) della legge regionale n. 8/1996 (modificata dalla legge n. 10/1998): poiché tale articolo consente “ la sola intermediazione, a forfait o a provvigione, e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie”, è evidente che non vi è alcuna incompatibilità professionale. Infatti l’attività che può svolgere detta agenzia di viaggi era ed è di sola intermediazione, non avendo nulla a che vedere con la produzione, l’organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere, cioè con una attività professionale.

La CCIAA impugnata con quesito rivolto a questo Ministero chiese se fossero compatibili, ai sensi dell’art.5 della legge 39/1989, l’attività di mediatore e l’attività di agenzia di viaggi e turismo, visto che un mediatore iscritto al ruolo ( *risultato poi il ricorrente* ) sosteneva di aver ottenuto, per l’agenzia di viaggi, una licenza dalla regione Puglia ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge regionale n. 8/1996 (modificata dalla legge n. 10/1998) che, a suo dire, riguardava la sola attività di intermediazione, e non anche di vendita diretta.

Con nota n. 3402 del 2.4.2007 gli uffici ministeriali rispondevano come segue:

1. l'art. 2 del regolamento n. 452/1990 (*norme di attuazione della legge n. 39/1990, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione*) stabilisce chiaramente che a coloro che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici **non** deve essere applicato il regolamento stesso, bensì l'art. 9 della legge n. 217/1983 (*legge quadro per il turismo*);
2. malgrado tale legge sia stata poi abrogata, il successivo D.P.C.M. 13 settembre 2002 (*recepimento dell'accordo tra Stato, regioni e Province per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico*) ha disposto che tutti i riferimenti ad essa si devono intendere riferiti al decreto stesso;
3. in particolare l'art. 1, comma 4 del predetto D.P.C.M. indica l'attività di *tour operator* e di agenzia di viaggi e turismo che, oltre a ricomprendere l'intermediazione di viaggi e soggiorni, prevede la produzione ed organizzazione degli stessi, riconducibile, pertanto, ad attività professionale ed imprenditoriale vera e propria, incompatibile con l'esercizio della mediazione ex lege 39/1989.

Questo Ministero, con la lettera cui si fa riferimento ebbe a fornire il proprio parere affermativo circa l'incompatibilità dell'attività di *tour operator* e di agenzia di viaggi e turismo con l'esercizio della mediazione, sul presupposto che il citato art. 1, comma 4 del predetto D.P.C.M. 13 settembre 2002, ricomprende in essa l'esercizio, **congiunto o disgiunto**, sia dell'intermediazione di viaggi e soggiorni, sia della produzione ed organizzazione di questi, e quindi non poteva che ricondursi ad attività professionale ed imprenditoriale vera e propria.

Peraltro anche la preesistente legge quadro sul turismo, la n. 217 del 1983, all'art. 9 individuava, quali agenzie di viaggio e turismo, le imprese che esercitavano le predette attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, **o anche entrambe le attività**, subordinando l'esercizio stesso ad una autorizzazione regionale.

Ora, nel caso della legislazione della regione Puglia, la legge regionale n.10/1998 ha dettagliato più specificatamente gli ambiti delle diverse attività e, di conseguenza, anche le relative autorizzazioni al loro svolgimento.

Infatti l'art. 2 definisce, come agenzie di viaggi e turismo, quelle "imprese che svolgono **congiuntamente o disgiuntamente** le seguenti attività: ... **a)** produzione, organizzazione ed intermediazione di soggiorni .... con o senza vendita diretta al pubblico; **b)** sola intermediazione ... e vendita diretta al pubblico di soggiorni ... organizzati da altre agenzie".

Nel caso in esame, la determinazione regionale risulta aver autorizzato il ricorrente a gestire un'agenzia di viaggio e turismo solo per l'attività di cui alla lettera b) del predetto art. 2: cioè per la sola intermediazione, a forfait o a provvigione, e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie.

Stante quanto sopra, si ritiene, tuttavia, che la circostanza di non essere autorizzato anche a produrre e ad organizzare in proprio i soggiorni e i viaggi, ma solo ad intermediare **ed a vendere** quelli organizzati da altri, non sia una discriminante del fatto che ciò sostanzialmente o meno lo svolgimento di un'attività professionale ed imprenditoriale vera e propria, diversa dall'attività di mediazione di cui alla legge 39/1989 risultando, al contrario, incompatibile con essa.

Tant'è che, come già detto al precedente punto n. 1), lo stesso regolamento n. 452/1990 stabilisce chiaramente che a coloro che esercitano attività di intermediazione nei servizi turistici **non** deve essere applicato il regolamento stesso, bensì l'art. 9 della legge n. 217/1983, con questo a dimostrare che anche il legislatore dell'epoca riteneva che le due attività fossero diverse e non assimilabili come regolamentazione.

In aggiunta c'è poi da rilevare che, malgrado quanto asserito dal ricorrente, l'attività che può svolgere la sua agenzia di viaggio non è di sola intermediazione di *servizi* turistici (e quindi eventualmente riconducibile in qualche misura a quella di mediatore immobiliare e di mediatore con mandato a titolo oneroso, ex lege 39/1989), bensì anche quella di vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie: attività questa che non può considerarsi semplicemente appannaggio di un'impresa di mediazione in senso lato.

Da ultimo, *ad adiuvandum*, è il caso di rilevare che anche la determina dirigenziale regionale, concernente il rilascio dell'autorizzazione regionale per gestire in proprio l'agenzia di viaggio in questione, consente al medesimo di svolgere nel locale dell'agenzia **unicamente** l'attività di cui all'art. 2, lettera b) della legge regionale n.10/1998: con ciò sembrando, pertanto, che anche sul fronte opposto ci sia una preclusione allo svolgimento di attività terze.

Pertanto il ricorso è **respinto**.

**CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA – INCONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEL RICORRENTE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI REVISIONE – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE – ONERE DELLA PROVA – CANCELLAZIONE SOLO PER SOPRAVVENUTI MOTIVI – DECADENZA DAL BENEFICIO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989, in quanto sul certificato del Casellario Giudiziale richiesto dalla CCIAA risulta a suo carico un decreto penale di condanna del G.I.P., per **frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.).

In sede di revisione quadriennale del ruolo, la Camera di commercio procedeva a verifica dei requisiti autocertificati dal ricorrente per la sua iscrizione al ruolo, e rilevava che aveva subito una condanna per **frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.): delitto che rientra tra quelli contro la Economia pubblica, l'Industria ed il Commercio, che sono espressamente indicati dall'art. 2, comma 3, lett. f) della Legge 39/1989 come ostativi all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Pertanto con nota camerale (regolarmente ricevuta) la suddetta Camera avviava il provvedimento di cancellazione d'ufficio per sopravvenuta carenza dei requisiti morali, dando 30 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni; successivamente, in assenza di alcuna osservazione in merito, né di documentazione che attestasse la riabilitazione, la predetta Camera procedeva alla cancellazione in questione per perdita del requisito morale con determinazione dirigenziale. Il ricorrente attesta la sua buona fede affermando che al momento della domanda di iscrizione aveva depositato un certificato penale del Casellario Giudiziale da cui non emergeva nessuna condanna a suo carico e che ha avuto conoscenza di questa solamente tramite la comunicazione camerale. Ritiene inoltre che la Camera di commercio avrebbe dovuto rilevare la mancanza del requisito morale già all'atto della sua iscrizione al ruolo e non solo successivamente, atteso che la condanna non è stata una circostanza successiva all'iscrizione ma temporalmente precedente, in quanto risalente a ben dodici anni prima dell'iscrizione. Quindi, a suo giudizio, l'esistenza di un'irregolarità non è da porsi a suo carico, bensì a carico della Commissione camerale che non ha accertato per tempo la mancanza di detto requisito. In altre parole, nel suo caso non è venuto a mancare niente dopo l'iscrizione nel ruolo - né come requisito né come condizione - di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge 39/1989 (*secondo il disposto dell'art. 19, comma 1, lett. b) del D.M.*

452/1990 è prevista, come causa di cancellazione dal ruolo, la mancanza di uno dei requisiti o condizioni di cui all'art. 2, comma 3 della legge 3971989): quindi se la Commissione all'atto dell'iscrizione non ha svolto correttamente la propria attività non può comunque rimetterci il ricorrente. Da ultimo dichiara di essersi attivato per ottenere notizie in merito all'esistenza di tale condanna per la quale, in caso positivo, chiederà la riabilitazione. Per quanto sopra esposto, chiede che sia annullata la delibera camerale concernente la sua cancellazione dal ruolo mediatizio o, in subordine, che sia sospesa la sua efficacia per un periodo di tempo congruo all'ottenimento della riabilitazione dalla condanna penale.

Il ricorso è **respinto**. Per quanto riguarda la buona fede del ricorrente, che non è accertabile in alcun modo, si ritiene comunque poco plausibile che il diretto interessato di un provvedimento penale – peraltro condannato al pagamento di una multa – non sia venuto a suo tempo a conoscenza di una condanna di tal fatta emessa suo carico.

Inoltre, mentre la predetta Camera ha documentato che non è stato depositato alcun certificato penale all'atto dell'iscrizione, inviando in copia la domanda presentata all'atto dell'iscrizione dal ricorrente, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali; al contrario il ricorrente medesimo non ha documentato in alcun modo di aver presentato, contestualmente alla domanda, il certificato del Casellario Giudiziale penale da cui non emergeva alcuna condanna a suo carico: pertanto in questo caso non può che darsi credito alla *versione* camerale. Il fatto poi che la CCIAA abbia accertato solo a posteriori la mancanza del requisito morale in capo alla ricorrente, non solo è stato ampiamente chiarito dalla Camera stessa con riguardo alle procedure di verifica adottate e seguite per le dichiarazioni rese ex DPR 445/2000, sulle quali non si ritiene di eccipire alcunché; ma è anche evidente che tale circostanza non incide nella sostanza sulla questione di carattere principale e, cioè, sul fatto che la ricorrente non era (e non è tutt'ora) in possesso del requisito e non può mantenere l'iscrizione al ruolo.

L'esistenza di un'irregolarità è pertanto proprio da porsi tutta a suo carico e non della Commissione camerale che l'ha

legittimamente iscritta a suo tempo in base ad un'autocertificazione; peraltro, tale irregolarità assume un valore rilevante sia perché risale a ben dodici anni prima dell'iscrizione e non è mai stata sanata dal ricorrente, neppure successivamente all'iscrizione al ruolo camerale; sia perché trattasi non di una semplice dichiarazione, ma di una specifica certificazione sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con tutte le conseguenze penali che ne derivano in caso di falsità e di dichiarazione mendace. Infine, appare del tutto speciosa, confutabile e non accoglibile la disquisizione sul fatto che la cancellazione dal ruolo può essere disposta, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) del D.M. 452/1990, quando viene a mancare un requisito o una condizione di cui all'art. 2, comma 3 della legge 3971989, mentre nel caso della ricorrente non è venuto a mancare nulla in quanto la carenza era *ab initio* e casomai doveva essere riscontrata e contestata alla ricorrente all'atto della sua iscrizione.

Infatti, proprio in base al disposto dall'art. 75 del predetto DPR 445/2000, la non veridicità del contenuto di una dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di tale dichiarazione non veritiera, con ciò

presupponendo quindi un controllo a posteriori del provvedimento emanato; inoltre è di tutta evidenza che non c'è alcun termine di scadenza per detti controlli sul possesso ed il successivo mantenimento di un requisito morale in capo agli iscritti, tant'è che proprio i ruoli degli ausiliari del commercio sono soggetti a periodica revisione per il costante accertamento dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione. Stante quanto sopra, si ritiene pienamente legittima la cancellazione dal ruolo operata dalla Camera di commercio e non annullabile la conseguente delibera camerale; inoltre non può essere accettata neppure la richiesta, espressa in subordine, di sospendere la sua efficacia per un congruo periodo di tempo al fine di ottenere la riabilitazione, in quanto non prevista dalla norma.

**SOSPENSIONE – MANCATA DOCUMENTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA POLIZZA – DELEGA A TERZI DELL'ONERE DI TRASMISSIONE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di 9 giorni**, in applicazione degli artt. 18, 19,20 del D.M. 452/1990, Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989.

Il provvedimento sanzionatorio in questione è scaturito dalla circostanza che il ricorrente, alla data di adozione della suddetta delibera di Giunta non aveva documentato in alcun modo di aver adempiuto all'obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa professionale per gli anni 2006, 2007 e 2008, così come stabilito dall'art. 3, comma 5bis della legge n. 39/1989 (aggiunto dall'art. 18 della legge n. 57 del 3 marzo 2001). che con lettera del 21.5.2008, regolarmente recapitata all'interessato, la predetta Camera di commercio chiedeva al medesimo l'invio della documentazione inerente la revisione del ruolo, tra cui la polizza assicurativa per gli anni 2006, 2007 e 2008, facendogli presente che il mancato invio di detta documentazione avrebbe comportato l'avvio del procedimento disciplinare; con successiva lettera, anch'essa regolarmente recapitata, il ricorrente veniva invitato a fornire controdeduzioni sul mancato deposito della polizza per i tre anni in questione, pena l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico, nonché invitato a richiedere, se del caso, di partecipare con le proprie controdeduzioni all'audizione dinanzi alla Giunta camerale. Il ricorrente non solo non ha dato riscontro senza alcun motivo dichiarato, ma non ha neanche prodotto alcuna prova alla CCIAA, né in sede di procedimento disciplinare né successivamente, di aver stipulato la necessaria copertura assicurativa per gli anni 2006, 2007 e 2008, prescritta dall'art. 3, comma 5 bis della legge n. 39/1989. Non può pertanto essere favorevolmente accolta, in questo contesto, la motivazione addotta dal ricorrente, circa il fatto che la mancata trasmissione dei documenti richiesti è dovuta al solo fatto di aver delegato a terzi l'adempimento di detto obbligo. Ne consegue che il ricorso è **respinto**.

**SOSPENSIONE – SOCIETA' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – MANCANZA DI TRASPARENZA, PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA – CAPARRA CONFIRMATORIA - UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE – UTILIZZAZIONE DI FORMULARIO NON DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di tre mesi**, in applicazione degli articolo 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990; Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in base alle considerazioni che la Camera di commercio ha espresso in relazione ad un esposto presentato nei confronti della Società, agenzia affiliata ad un gruppo di società di mediazione immobiliare, a cui si era rivolta per acquistare un appartamento:

mancanza di trasparenza nel fornire alla suddetta esponente tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dell'immobile; mancanza di professionalità nel gestire tutta la trattativa; mancanza di correttezza nel rapporto con la medesima esponente, in particolare per aver tacitamente consentito a che la sua proposta d'acquisto dell'immobile fosse controfirmata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante della società venditrice, al fine di percepire le provvigioni mediatizie; utilizzo di collaboratori non iscritti al ruolo per lo svolgimento dell'attività mediatizia, in particolare per aver consentito che un collaboratore dell'agenzia non iscritto al ruolo, sostituisse il legale rappresentante in varie fasi della trattativa per l'acquisto in questione, operando di fatto come mediatore e non come semplice procacciatore d'affari.

Tale collaboratore, peraltro, avrebbe indotto l'esponente a versare all'agenzia la somma di € 3.600,00 a titolo di compenso provvisoriale, malgrado l'affare non si fosse poi concluso come pattuito nella proposta di acquisto sottoscritta tra le parti, per motivi *fraudolenti* che l'agenzia stessa conosceva o avrebbe dovuto conoscere. Inoltre Egli avrebbe anche indebitamente convinto l'esponente a versare alla società proprietaria dell'immobile la somma di €10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria; utilizzo di formulari non depositati presso la CCIAA, come previsto dall'art. 5, comma 4 della Legge 39/1989.

Tenuto conto che per i fatti concernenti la restituzione della caparra confirmatoria la predetta esponente aveva proposto un atto di citazione al Tribunale competente contro la società mediatrice, la Giunta camerale ha ritenuto opportuno soffermarsi solo sull'aspetto dell'esposto relativo alla conduzione dell'intera trattativa mediatizia ad opera del collaboratore non iscritto al ruolo, nonché sulla circostanza

dell'indebito percepimento delle relative provvigioni mediatizie da parte dell'agenzia, dato che la trattativa non era andata a buon fine per motivi estranei alla ricorrente. Pertanto, considerando che ciò avesse alterato la garanzia di professionalità che deve essere assicurata al consumatore e che, di conseguenza, la società ed il suo legale rappresentante fossero responsabili di tale comportamento scorretto, il predetto Organo della Camera di commercio ha applicato ad entrambi la sanzione disciplinare della sospensione dal ruolo per 3 mesi, nonché ha applicato l'ulteriore sanzione amministrativa alla società per l'utilizzo di formulari non depositati alla CCIAA.

In relazione a detto esposto, la Commissione di vigilanza della Camera di commercio ha convocato in audizione il ricorrente chiedendogli le controdeduzioni sull'esposto e la propria versione dei fatti; inoltre lo ha invitato a restituire alla esponente la somma di € 3.600 percepita indebitamente a titolo di compenso provvisoriale.

Questi, malgrado avesse manifestato l'intenzione di aderire a tale invito sia in tale riunione che successivamente, nella sostanza non restituiva nulla all'esponente fino alla fine del 2009: pertanto, la predetta Commissione di vigilanza ha trattato nuovamente la questione e, dopo aver soppesato tutti gli elementi acquisiti, ha stabilito di sanzionare il mediatore e la società con la sospensione dal Ruolo per tre mesi per i motivi sopra riportati.

Oppone il ricorrente che: la persona che avrebbe condotto le trattative è un impiegato della Società che ha svolto solo attività esecutive e non mediatizie, in quanto ha unicamente accompagnato la cliente a visitare l'appartamento senza intervenire alle trattative di vendita vere e proprie, che sono state condotte dal ricorrente stesso (come dimostra la proposta d'acquisto da lui sottoscritta); le affermazioni rese dalla esponente non corrispondono al vero, in quanto doveva essere per forza a conoscenza che il legale rappresentante della società venditrice non era quello ritenuto tale, dato che sul contratto preliminare di compravendita dell'immobile era scritto il nome del vero legale rappresentante. Peraltro alla stessa era stato raccomandato da parte dell'agenzia mediatrice di non sottoscrivere il contratto con altre persone diverse da quest'ultimo, invece Ella ha inteso agire per suo conto, anche quando ha pagato la caparra con assegno intestato a persona diversa dal legale rappresentante, cosa questa avvenuta all'insaputa del mediatore/ricorrente che ne ha avuto notizia solo a seguito dell'esposto nei suoi confronti; pertanto Egli, pur condividendo l'avviso della esponente di essere stata raggirata dai due soci della società venditrice respinge le accuse rivolte nei suoi confronti, ribadendo la sua estraneità a quanto accaduto tra le due parti, avendola informata che era opportuno rinviare la firma del compromesso affinché partecipasse l'amministratore unico; da ultimo, ad ulteriore dimostrazione della sua correttezza professionale, il ricorrente documenta nel presente ricorso di aver restituito alla esponente, con assegno circolare, tutta la provvigione da lei pagata all'agenzia di mediazioni.

Il ricorso è **respinto**. Entrando nel merito della sanzione comminata, si concorda con la Camera nel ritenere, dalla documentazione agli atti, che il collaboratore della società abbia avuto una rilevante autonomia operativa nell'ambito della mediazione con la esponente, quale può avere solo chi è iscritto al Ruolo; peraltro non è stato dimostrato che Egli abbia svolto solo quelle attività sussidiarie di mediazione che

solitamente nella prassi vengono svolte dai collaboratori dei mediatori e che, di conseguenza, l'attività mediatizia vera e propria sia stata svolta dal legale rappresentante della società: infatti Egli non viene menzionato in nessun atto o documento relativo all'*affare* con la esponente, né risulta in alcun modo che abbia preso parte attiva alle trattative; pertanto è effettivamente contestabile a questi l'irregolarità nell'esercizio dell'attività di mediazione. Pertanto, esaminata attentamente la vicenda in questione, come esposta nel verbale della riunione di Giunta camerale e come avvalorata dalla documentazione trasmessa dalla CCIAA, si concorda nel ritenere che il ricorrente, per il tramite di mediazione abbia avuto un comportamento professionalmente scorretto: pertanto si ritengono fondate ed eticamente motivate le ragioni che hanno indotto la medesima Camera di commercio ad adottare il provvedimento di sospensione nei suoi confronti. In aggiunta alle considerazioni appena espresse, si ribadisce poi che il ricorso gerarchico a questo Ministero è necessariamente *per tabulas*, cioè si basa unicamente sulla documentazione probatoria trasmessa dai singoli ricorrenti e dalle CCIAA, non essendoci alcuna possibilità di contraddittorio con tutte le parti in causa, compresi gli eventuali esponenti. Pertanto nel caso in esame, come nella totalità degli altri ricorsi gerarchici avverso le decisioni camerali inerenti i ruoli degli ausiliari del commercio, compete allo scrivente medesimo unicamente la verifica dell'esatta e puntuale applicazione delle norme di legge, nonché la valutazione di merito dei fatti così come rappresentati e documentati dalle suddette parti.

**SOSPENSIONE – SOCIETA' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – SOCIETÀ ISCRITTA IN UN REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DA CCIAA DIVERSA DA QUELLA CHE HA IRROGATO LA SANZIONE – INCOMPETENZA – RUOLO DI ISCRIZIONE - MANCANZA DI TRASPARENZA, PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA - UTILIZZO DI PERSONALE NON ABILITATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di tre mesi**, in applicazione degli articolo 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990; Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in base alle considerazioni che la Camera di commercio ha espresso in relazione ad un esposto presentato nei confronti della Società (*con sede in provincia diversa, ma con il legale rappresentante residente nella provincia nella cui circoscrizione si trova la CCIAA che ha irrogato la sanzione ed iscritto al ruolo presso la stessa CCIAA* ) a cui si era rivolto per vendere un appartamento di sua proprietà:

utilizzo di personale non abilitato allo svolgimento dell'attività mediatizia; in particolare per aver consentito che un collaboratore dell'agenzia non iscritto al ruolo (nonché unico socio della stessa), sostituisse il legale rappresentante in tutte le fasi della trattativa per la vendita in questione, operando di fatto come mediatore e non come semplice collaboratore; nonché utilizzasse biglietti da visita dell'agenzia che riportavano il proprio nome, ma gli estremi dell'iscrizione al ruolo del legale rappresentante; indicazione della provvigione richiesta al venditore a titolo di compenso mediatizio, su un foglio a parte non depositato presso la CCIAA (come invece previsto dall'art. 5, comma 4 della Legge 39/1989), anziché sul formulario principale; carenza di professionalità nella gestione del rapporto con il cliente, in particolare con riferimento alla richiesta di una somma di denaro eccessiva a titolo di penale (pari al 100% delle provvigioni pattuite).

Pertanto, considerando che quanto sopra avesse alterato la garanzia di professionalità che deve essere assicurata al consumatore e che, di conseguenza, la società ed il suo legale rappresentante fossero responsabili di tale comportamento scorretto, il predetto Organo della Camera di commercio ha applicato ad entrambi la sanzione disciplinare della sospensione dal ruolo per 3 mesi; inoltre ha inflitto un'ulteriore sanzione amministrativa al falso mediatore per l'esercizio abusivo dell'attività (ex art. 8, comma 1, Legge n. 39/1989) ed, infine, una sanzione amministrativa alla società per l'utilizzo di formulari diversi da quelli depositati presso la CCIAA (ex art. 21, II° comma, D.M. n. 452/1990), in quanto questi riportavano ancora il nominativo del

precedente legale rappresentante, già cessato dal 2007. Nello specifico i fatti lamentati nell'esposto sono i seguenti:

la trattativa per la vendita di un immobile di proprietà dell'esponente, attraverso la società di intermediazione immobiliare, sarebbe stata condotta unicamente da un collaboratore non iscritto al ruolo, il quale, nel corso appunto di detta trattativa, aveva anche consegnato al predetto venditore un suo biglietto da visita che però riportava il n° di iscrizione al ruolo del legale rappresentante. Contestualmente alla sottoscrizione dell'incarico a vendere, inoltre, all'esponente veniva fatto firmare anche un modulo separato con il quale si impegnava a corrispondere le provvigioni mediatizie all'agenzia.

Decorso gran parte del periodo di mandato senza che fosse stata sottoposta all'esponente alcuna proposta concreta, ed a seguito dell'interesse della sorella di questi all'acquisto, l'agenzia di mediazioni, sempre nella persona del falso mediatore, proponeva repentinamente una presunta trattativa con un probabile acquirente che, tuttavia, veniva rifiutata dall'esponente. Di fronte a detto rifiuto, il falso mediatore pretendeva dal medesimo esponente non solo il pagamento della penale per la propria prestazione (pari appunto al 100% delle provvigioni pattuite, cioè 3.600,00 €), ma anche il doppio della caparra che – come lui asseriva – aveva versato il sedicente acquirente (pari a 14.000,00 €). Comunque, successivamente, l'agenzia di mediazioni e l'esponente arrivavano ad un accordo transattivo finalizzato a risolvere anticipatamente il contratto di mediazione, con il quale veniva pagato solo l'importo delle provvigioni all'agenzia stessa, ma nulla al sedicente acquirente. Una volta terminata tutta la vicenda il predetto esponente, a seguito di indagini, appurava che il falso mediatore non era un mediatore, pur spacciandosi con lui come tale, e che le firme ed il numero di iscrizione al ruolo apposti sui documenti non appartenevano a lui ma al legale rappresentante: pertanto inviava l'esposto in questione alla Camera di commercio contro il medesimo e l'agenzia di mediazione immobiliare, sulla cui professionalità si era basato in buona fede nel conferire l'incarico a vendere il suo immobile, al fine che la stessa effettuasse i controlli del caso.

Queste le argomentazioni addotte dal ricorrente perché venga annullata la sospensione: \_ Egli è iscritto al ruolo dei mediatori istituito presso altra CCIAA, quindi è evidente che la sanzione irrogatagli dalla CCIAA precedente proviene da un organo privo di competenza e poteri e non può che essere annullata; l'attività mediatizia viene svolta unicamente dal medesimo ricorrente in qualità di legale rappresentante della s.r.l., ed il cd. falso mediatore è un suo collaboratore che lo coadiuva nell'espletamento di funzioni meramente materiali e di segreteria; a tal proposito allega al ricorso una dichiarazione rilasciata a suo favore dal promittente acquirente dell'immobile, (*dopo la delibera della CCIAA concernente l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione nei suoi confronti*) nella quale questi conferma di aver sottoscritto la proposta d'acquisto nei locali dell'agenzia, di aver sempre trattato con il legale rappresentante che si era presentato a lui come responsabile e mediatore dell'agenzia stessa, di non aver mai riscontrato alcuna condotta irregolare da parte sua o da parte del presunto falso mediatore che, a quanto gli consta, svolge compiti di segretario ma in sua presenza non ha mai curato affari di mediazione vera e propria; nella vicenda in questione, che a suo dire trae origine dal rancore dell'esponente nei suoi confronti (*per aver dovuto pagare all'agenzia le*

*provvigioni mediatizie anche se l'affare non si era concluso*), è stato lui stesso Amministratore Unico della società a reperire l'acquirente ed a prodigarsi per il buon fine della vendita: pertanto, poiché questa non si è conclusa per fatti imputabili solo all'esponente, ritiene che sia stato corretto pretendere comunque da questi il pagamento delle provvigioni; In sintesi lamenta che la Camera di commercio si sia basata su un'istruttoria superficiale e sulle sole affermazioni/illazioni dell'esponente; Il bigliettino da visita del presunto falso mediatore, che reca i dati della società e del suo titolare, nulla prova in merito agli addebiti contestati.

Il ricorso è **respinto**. In via di legittimità perché la Commissione di vigilanza della Camera di commercio procedente, competente per territorio in quanto il legale rappresentante della società è residente in quella provincia ed iscritto in quel ruolo: quindi non solo è confutata la sua asserzione circa l'iscrizione al ruolo dell'altra CCIAA (è infatti la società di mediazioni che, avendo sede in altra provincia è ivi iscritta al Registro delle Imprese ), ma anche è confermata la piena validità della sanzione, in quanto comminatagli da organo competente.

Entrando poi nel merito del ricorso si fa presente, che, per quanto riguarda l'utilizzo di personale non abilitato per lo svolgimento delle trattative mediatizie, si concorda con la Commissione di vigilanza camerale nel ritenere, dalla documentazione agli atti, che il collaboratore della società abbia avuto una rilevante autonomia operativa nell'ambito della mediazione, quale può avere solo chi è iscritto al Ruolo; peraltro non è stato dimostrato che Egli abbia svolto solo quelle attività sussidiarie di mediazione che solitamente nella prassi vengono svolte dai collaboratori dei mediatori e che, di conseguenza, l'attività mediatizia vera e propria sia stata svolta dal legale rappresentante della società: infatti Egli non viene menzionato in nessun atto o documento relativo all'*affare* con l'esponente, né risulta in alcun modo che abbia preso parte attiva alle trattative; pertanto è effettivamente contestabile a questi l'irregolarità nell'esercizio dell'attività di mediazione. In proposito si evidenzia che la dichiarazione a favore della *tesi* del ricorrente, rilasciata dal promittente acquirente dell'immobile, è stata resa dopo l'audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione camerale e dopo la delibera della CCIAA concernente l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione: essa è pertanto ininfluenza a valutare la giustezza dell'operato camerale, come pure anche il presente ricorso gerarchico per il quale non c'è alcuna possibilità di contraddittorio con tutte le parti in causa, compresi gli eventuali esponenti. Peraltro il predetto acquirente, a ragion veduta, espone fatti e circostanze che riguardano unicamente lui ed il suo rapporto con l'agenzia di mediazioni: circostanza questa che nulla aggiunge quindi, nella sostanza, all'esposto che riguarda invece gli specifici rapporti dell'esponente con la stessa agenzia. In relazione poi all'illazione circa i motivi di rancore che avrebbero spinto l'esponente a presentare l'esposto nei confronti della società, è appena il caso di rilevare che non attiene a questo tipo di giudizio la loro considerazione e valutazione; mentre per quanto riguarda la lamentela per una istruttoria camerale fatta in modo superficiale, perché basata sulle sole affermazioni/illazioni dell'esponente, questa non può che confutarsi sulla base dei fatti documentati (audizione del ricorrente di fronte all'organo di vigilanza camerale, alla quale il medesimo risulta essersi presentato assieme al collaboratore e socio). Da ultimo, per quanto riguarda il fatto che il bigliettino da visita usato nella vicenda in questione (riportante i dati della società e

del suo titolare) nulla proverebbe in merito agli addebiti contestati, si ritiene invece di concordare appieno con l'assunto camerale che ciò sia indice quantomeno di scarsa professionalità e di scarsa trasparenza nei confronti della clientela. Pertanto, esaminata attentamente la vicenda in questione, come esposta nel verbale della riunione di Giunta camerale e come avvalorata dalla documentazione trasmessa dalla CCIAA, si concorda nel ritenere che il ricorrente, per il tramite della società abbia avuto un comportamento professionalmente scorretto: pertanto si ritengono fondate ed eticamente motivate le ragioni che hanno indotto la medesima Camera di commercio ad adottare il provvedimento di sospensione nei suoi confronti. In aggiunta alle considerazioni appena espresse, si ribadisce poi che nel caso in esame, come nella totalità degli altri ricorsi gerarchici avverso le decisioni camerali inerenti i ruoli degli ausiliari del commercio, compete allo scrivente unicamente la verifica dell'esatta e puntuale applicazione delle norme di legge, nonché la valutazione di merito dei fatti così come rappresentati e documentati dalle parti.

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE – COMPIUTA GIACENZA - TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA – MANCATA COMUNICAZIONE D’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE – ONERE DI COMUNICAZIONE – DIRITTO ALLA REISCRIZIONE, CESSATE LE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO ALLA CANCELLAZIONE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo**: il ricorrente non ha ottemperato all’obbligo di rispondere alla revisione del ruolo prevista dall’art. 3, comma 6 del D.M. n. 452/1990, in quanto non ha fornito alla Camera di commercio le notizie richieste in occasione della periodica revisione del ruolo (richiesta camerale effettuata con raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza).

Il ricorrente dichiara di aver appreso della sua cancellazione dal ruolo solo a seguito di visura camerale, in quanto afferma di non aver mai ricevuto la lettera della CCIAA con la quale gli si chiedeva di ottemperare agli obblighi inerenti la revisione (sottoscrizione del modulo attestante l’inesistenza di situazioni di incompatibilità ed attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria), dato che all’epoca dell’avvio del procedimento aveva trasferito la sua residenza in altro comune di altra regione. Pertanto ritiene che il provvedimento di cancellazione d’ufficio sia illegittimo, in quanto adottato nei suoi confronti in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento e, di conseguenza, lesivo dei suoi diritti acquisiti. In proposito allega al ricorso un certificato anagrafico del Comune di residenza attuale da cui risulta che il ricorrente ha presentato la richiesta di iscrizione nella popolazione ivi residente in data precedente.

Da parte sua la CCIAA obietta che: in sede di revisione del ruolo ha inviato al ricorrente una lettera raccomandata A/R in cui esplicitava gli adempimenti da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione nonché comunicava al ricorrente che l’ingiustificata inottemperanza a quanto richiesto avrebbe comportato l’avvio del procedimento di cancellazione; tale lettera è stata restituita al mittente per “compiuta giacenza” ed il ricorrente, seppure avvisato dal servizio postale di detta missiva, non ha curato il successivo ritiro; in assenza di riscontro alla suddetta richiesta, è stata disposta la cancellazione del ricorrente medesimo con determinazione, notificata con raccomandata A/R; anche questa seconda lettera è stata restituita al mittente per “compiuta giacenza” ed il ricorrente, seppure avvisato dal servizio postale, non ha curato il successivo ritiro. Relativamente poi al trasferimento di residenza, la Camera sottolinea che il ricorrente avrebbe dovuto semplicemente chiedere l’iscrizione al ruolo della CCIAA di destinazione e sarebbe stato così cancellato per trasferimento ad altra provincia; comunque sottolinea che

Egli non ha perso i requisiti e pertanto può nuovamente chiedere l'iscrizione, presentando una nuova istanza a quest'ultima Camera dove ora risiede.

Il ricorso è da considerarsi, in linea di principio, fuori termine in quanto il ricorrente ha affermato di aver appreso della sua cancellazione a seguito di visura camerale effettuata in data 16 febbraio 2010, mentre ha spedito il presente ricorso il 18 marzo successivo, quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art.10 del D.M. 452/1990; la Camera di commercio ha regolarmente e puntualmente eseguito la comunicazione diretta a consentire la partecipazione al procedimento da parte dell'interessato in quanto ha inviato la lettera di richiesta di adesione alla revisione al recapito conosciuto del ricorrente; questi, peraltro, avrebbe avuto l'obbligo di comunicare per tempo il proprio cambio di residenza (*come pure avrebbe dovuto chiedere per tempo il trasferimento al ruolo mediatizio presso la CCIAA di destinazione, se interessato a mantenere l'iscrizione nel ruolo, cosa che non ha dichiarato né documentato di aver fatto*); la notifica di atti amministrativi effettuata a mezzo posta si perfeziona, oltre che con la consegna od il ritiro dell'atto stesso, anche con l'attestazione di compiuta giacenza: pertanto le due lettere spedita al ricorrente e restituite al mittente per "*compiuta giacenza*" sono da considerarsi, a tutti gli effetti, come recapitate; inoltre il ricorrente medesimo, non trasmettendo nulla in merito alla propria revisione, ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione.

Ora, stante quanto sopra esposto, si ritiene che le ragioni addotte dalla Camera di commercio a fondamento della cancellazione in esame siano fondate ed inoppugnabili e, di conseguenza, sia appropriata alla norma la sanzione comminata, pertanto il ricorso è **respinto**. Inoltre a norma dell'art.20, comma 6) del D.M. n. 452/1990 "L'agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente iscritto purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione": di conseguenza il ricorrente può chiedere l'applicazione di detto articolo ed ottenere la reinscrizione nel ruolo.

**CANCELLAZIONE – REVISIONE QUADRIENNALE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE – COMPIUTA GIACENZA – CAUSE SCRIMINANTI**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo**: il ricorrente non ha ottemperato all’obbligo di rispondere alla revisione del ruolo prevista dall’art. 3, comma 6 del D.M. n. 452/1990, in quanto non ha fornito alla Camera di commercio le notizie richieste in occasione della periodica revisione del ruolo (richiesta camerale effettuata con una prima lettera inviata per posta ordinaria; con una seconda lettera raccomandata, recapitata al ricorrente; con una terza lettera raccomandata con la quale si comunicava anche l’avvio della procedura di cancellazione, tornata al mittente per compiuta giacenza). Il ricorrente dichiara di non aver proceduto con l’invio della documentazione richiesta per la revisione per motivi di natura economica. La CCIAA, nell’inviare la documentazione probatoria, sottolinea che il ricorrente per sua stessa ammissione dichiara di esercitare l’attività in forma individuale: quindi esercita irregolarmente essendo privo della copertura assicurativa obbligatoria per legge.

La Camera di commercio ha regolarmente e puntualmente eseguito tutte le comunicazioni dirette a consentire la partecipazione al procedimento da parte del ricorrente in quanto ha inviato le lettere di richiesta di adesione alla revisione al recapito conosciuto del medesimo; per quanto riguarda la terza lettera camerale tornata al mittente per compiuta giacenza –, nella quale veniva comunicato l’avvio della procedura di cancellazione - si ribadisce che la notifica di atti amministrativi effettuata a mezzo posta si perfeziona, oltre che con la consegna od il ritiro dell’atto stesso, anche con l’attestazione di compiuta giacenza: pertanto detta lettera spedita al ricorrente e restituita al mittente per “*compiuta giacenza*” è da considerarsi, a tutti gli effetti, come recapitata, al pari delle altre; lo stesso ricorrente, non trasmettendo nulla in merito alla propria revisione, ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all’iscrizione.

Il ricorso è **respinto**, in quanto l’unica motivazione adottata nel ricorso non può essere presa in considerazione in quanto non attiene a questo grado di giudizio.

**SOSPENSIONE – SOCIETA' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE –  
VERSAMENTO DI CAPARRA E RISCOSSIONE DELLA PROVVISORIE  
INDIPENDENTEMENTE DALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE – ABUSI EDILIZI -  
MANCANZA INFORMATIVA ALLA PARTE PROMESSA ACQUIRENTE DURANTE LE  
TRATTATIVE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di tre giorni**, in applicazione degli articoli 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990; Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in base alle considerazioni che la Camera di commercio ha espresso in relazione ad un esposto presentato nei confronti della Società nel quale si contestava che nello svolgimento dell'attività professionale espletata per la vendita di un immobile all'esponente, la società aveva tenuto un comportamento non corretto sotto il profilo della deontologia professionale in quanto, in particolare, non aveva comunicato per tempo alla parte acquirente circostanze a lei note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che potevano influire sulla conclusione di esso; con ciò contravvenendo sia al disposto dell'art. 1759, comma 1 c.c., sia alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la predisposizione della modulistica degli Agenti di Affari in mediazione" approvate dalla Giunta Camerale nel 2004 e trasmesse a tutti i mediatori iscritti, che in particolare invitano gli stessi a dare evidenza di eventuali gravami e/o non conformità degli immobili proposti in vendita; in particolare sotto il profilo della mancata ottemperanza del disposto dell'art. 1759, comma 1 c.c., in quanto nello svolgimento dell'attività professionale espletata per l'affare in questione, la società ha tenuto un comportamento non corretto sotto il profilo della deontologia professionale: in particolare non ha comunicato alla parte acquirente circostanze a lei note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che potevano influire sulla conclusione di esso.

Nello specifico l'esponente sottoscriveva una proposta di acquisto per l'immobile in questione, controfirmata dal mediatore (preposto all'unità locale della società); tale documento prevedeva la compravendita di un *monocale arredato come da planimetria allegata*, anche se al suo interno risultava installato un soppalco che fungeva da seconda stanza; subito dopo le parti provvedevano a stipulare il preliminare di compravendita negli uffici della società mediatrice e questa volta l'immobile veniva definito come *monocale arredato con soppalco*; contestualmente all'atto l'acquirente riceveva gli atti di provenienza del bene, dal cui esame veniva a scoprire che il soppalco, da lei creduto come regolarmente accatastato e registrato,

non risultava in nessun documento. Peraltro, da successive ricerche al Comune competente, verificava anche che non era stata presentata alcuna richiesta di condono o sanatoria; appurando così che l'immobile non era conforme alle norme edilizie ed urbanistiche, la medesima esponente chiedeva il recesso dal contratto, il pagamento da parte del venditore/proprietario del bene di una penale pari al doppio della caparra confirmatoria versata, nonché la restituzione della provvigione pagata all'agenzia di mediazione per la mancata conclusione del contratto. Tali richieste venivano espresse più volte alle parti in causa dal legale dell'esponente finché, essendo andate invase, la medesima provvedeva a presentare alla CCIAA l'esposto in questione. Nell'esposto viene lamentata e contestata la responsabilità della società mediatrice, per non aver comunicato all'acquirente le circostanze a lei note relative alla valutazione e alla sicurezza del contratto, ai sensi degli artt. 1218-1759 c.c. (il primo recita "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."; mentre il secondo stabilisce, al primo comma, che il mediatore ha l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.).

In relazione a detto esposto la Camera di commercio avviava un procedimento amministrativo avente per oggetto l'osservanza dei doveri di cui agli artt. 18 e seguenti del D.M. n. 452/1990 e, dopo aver appurato dall'uff. Tecnico del Comune che nell'appartamento in questione effettivamente esisteva un manufatto difficilmente catalogabile tra le destinazioni a soppalco, non rispettante le norme previste al capitolo 6 SOPPALCHI, .... SOTTOTETTI ... del Regolamento di Igiene Tipo .... a favore del quale non è stato richiesto nessun provvedimento abilitativo permesso di costruire e/o DIA, .... si sta emettendo ordinanza di rimozione con segnalazione all'Autorità Giudiziaria, convocava la società - nella persona del legale rappresentante - ed il mediatore firmatario della proposta di vendita -preposto all'unità locale- dinanzi alla Giunta camerale per un'audizione, al fine di valutare il comportamento tenuto in relazione ai fatti contestati. A seguito di detta riunione e dopo aver soppesato tutti gli elementi acquisiti, il medesimo Organo valutava non corretto il comportamento della società, sia sotto il profilo della deontologia professionale richiamata nelle "Linee Guida per la predisposizione della modulistica degli Agenti di Affari in Mediazione", che invitano il mediatore ad indicare sempre nella proposta di acquisto l'eventuale esistenza di gravami e/o l'eventuale presenza di non conformità dell'immobile alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti; nonché ai sensi del disposto dell'art. 1759, comma 1, c.c. sopra richiamato: pertanto stabiliva di sanzionare la stessa società con la sospensione dal Ruolo per tre giorni. Inoltre, la medesima CCIAA provvedeva ad informare del provvedimento sanzionatorio in questione le due Camere di commercio nella cui circoscrizione ricadono le unità locali, per la loro competenza territoriale.

Dal canto suo la società ricorrente rileva che, malgrado il proprietario dell'immobile avesse taciuto sull'irregolarità del soppalco in questione, il mediatore aveva da subito informato l'acquirente/esponente che vi era la possibilità che detta struttura potesse essere causa di irregolarità urbanistica del bene. Lo stesso mediatore, inoltre, non solo aveva invitato le due parti ad approfondire la questione per proprio conto, ma

addirittura aveva incaricato un proprio tecnico di fiducia affinché esprimesse un motivato parere sulla conformità urbanistica del bene da compravendersi. Queste le risultanze: il tecnico del mediatore aveva affermato che occorreva rimuovere la struttura in quanto soggetta a preventiva autorizzazione; il tecnico del venditore aveva invece confermato la regolarità edilizia ed urbanistica del monolocale e del suo soppalco in quanto da considerarsi semplice arredo asportabile e, come tale, non soggetto ad alcuna autorizzazione; l'acquirente infine non aveva ritenuto opportuno nominare alcun tecnico di propria fiducia. Essa, inoltre, all'offerta del venditore di asportare comunque il soppalco prima della vendita, nonché edotta dal mediatore dei rischi inerenti tale acquisto in costanza del manufatto de quo, aveva espressamente richiesto che questo fosse mantenuto in essere: pertanto era ben consapevole ed in piena autonomia quando, accordatasi con la controparte, stipulava il preliminare di compravendita. In relazione alla contestata inosservanza del disposto dell'art. 1759, comma 1, c.c., malgrado il mediatore non sia tenuto a svolgere autonome e specifiche indagini di natura tecnico giuridica, in difetto di un incarico particolare in proposito (ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché della L. 39/1989), la società ricorrente ha svolto il mandato conferitole con scrupolo e professionalità, sia incaricando a sue spese un tecnico di fiducia, sia informando prontamente le parti di una possibile criticità dell'affare. Stante quanto sopra, ritiene che siano false e strumentali le doglianze della controparte che, dopo aver ottenuto lo scioglimento del contratto e la restituzione dal venditore di una somma superiore a quella preventivamente corrisposta, intenderebbe con il ricorso in questione ottenere anche la restituzione della provvigione mediatizia. A dimostrazione dei fatti così rappresentati la società ricorrente produce i seguenti documenti: dichiarazione del geometra che su suo incarico ha visionato l'immobile e che attesta di aver evidenziato la necessità di rimuovere la struttura o di chiederne la sanatoria (*senza peraltro indicare in quale data ciò sia avvenuto*); n. 3 dichiarazioni di personale in forza lavoro a vario titolo presso la società mediatrice, le quali confermano che entrambe le parti, acquirente e venditrice, erano state informate del parere espresso dal geometra in questione sulla non conformità urbanistica del soppalco, ma che le stesse avevano deciso comunque di sottoscrivere il contratto preliminare di compravendita nel modo ricordato.

Il ricorso è **respinto**, in quanto risulta dalla documentazione agli atti, che nel comportamento tenuto dalla società ricorrente siano ravvisabili rilievi sotto il profilo della correttezza e della conformità ai doveri professionali, sia che essa fosse già a conoscenza dei fatti sopra descritti, sia che li avesse conosciuti dopo la firma della proposta d'acquisto. Peraltro non è stato chiarito né documentato in alcun modo certo il motivo per il quale nella predetta proposta d'acquisto il mediatore non abbia indicato espressamente (come poi avvenuto nel preliminare di compravendita successivo) l'esistenza del predetto soppalco; né vi è alcuna documentazione che dimostri inoppugnabilmente che l'acquirente era stata edotta per tempo sulla irregolarità urbanistica del manufatto e che, comunque, aveva inteso mantenerlo in essere. Pertanto, esaminata attentamente la vicenda in questione, come esposta nell'estratto della delibera di Giunta camerale e come avvalorata dalla documentazione trasmessa dalla CCIAA è evidente che la società ricorrente abbia avuto un comportamento professionalmente scorretto: pertanto si ritengono fondate ed eticamente motivate le ragioni che hanno indotto la medesima Camera di

commercio ad adottare il provvedimento di sospensione nei suoi confronti. In aggiunta alle considerazioni appena espresse, si ribadisce poi che il ricorso gerarchico a questo Ministero è necessariamente *per tabulas*, cioè si basa unicamente sulla documentazione probatoria trasmessa dai singoli ricorrenti e dalle CCIAA, non essendoci alcuna possibilità di contraddittorio con tutte le parti in causa, compresi gli eventuali esponenti. Pertanto nel caso in esame, come nella totalità degli altri ricorsi gerarchici avverso le decisioni camerali inerenti i ruoli degli ausiliari del commercio, compete allo scrivente medesimo unicamente la verifica dell'esatta e puntuale applicazione delle norme di legge, nonché la valutazione di merito dei fatti così come rappresentati e documentati dalle suddette parti.

**CANCELLAZIONE – MANCATA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ – NOMINA DI UN PREPOSTO REGOLARMENTE ISCRITTO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 19, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990;

La cancellazione della società è scaturita dalla circostanza che la società è risultata mancante del requisito consistente nell'iscrizione al ruolo mediatizio del suo attuale legale rappresentante - socio accomandatario, che, non essendo iscritto al ruolo, nominava procuratore e delegato in via esclusiva all'attività mediatizia un soggetto, che risultava iscritto al ruolo. Tale situazione si basava su un'interpretazione del disposto dell'art. 11 del D.M. n. 452/1990 che recita "... *i requisiti per l'iscrizione al ruolo devono essere posseduti dai legali rappresentanti ..... ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d'attività*". Nel frattempo, però, il Consiglio di Stato, con propria decisione n. 3005/2000, sosteneva che la congiunzione *ovvero* dovesse essere letta in correlazione con tutta la legge 39/1989 e quindi non nel senso che i requisiti possono essere posseduti in alternativa dal legale rappresentante o dal preposto ma, se questi è nominato, da entrambi i soggetti, perché – argomentava detto Organo - il legale rappresentante, qualora nomini con procura un preposto ad un ramo di attività, non si spoglia dei poteri che gli spettano da statuto. Successivamente, a seguito di controlli effettuati sulla regolare iscrizione della società (richiesti dal Tribunale ordinario), gli uffici camerali riscontravano che questa era mancante del requisito consistente nell'iscrizione al ruolo mediatizio del legale rappresentante e che questi, peraltro, risultava iscritto al ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio in proprio e come legale di una società di rappresentanza in nome collettivo. Inoltre i predetti uffici rilevavano anche che la società ricorrente svolgeva, contemporaneamente all'attività mediatizia, altre attività con essa incompatibili: pertanto, con lettera del 10.7.2009, la invitavano a regolarizzare tale situazione sia cessando lo svolgimento delle attività incompatibili, sia provvedendo alla cancellazione del socio accomandatario dal ruolo agenziale, nonché facendo iscrivere il medesimo a quello mediatizio. In risposta a ciò, la società presentava l'istanza al registro delle imprese per la cessazione delle attività incompatibili, mentre il socio accomandatario presentava domanda di ammissione all'esame abilitante per l'iscrizione al ruolo, che sosteneva con esito negativo. Stante tale situazione, ed in assenza di ulteriori provvedimenti/controdeduzioni da parte degli interessati, la Camera di commercio provvedeva infine alla cancellazione della società con provvedimento dirigenziale. Queste le argomentazioni addotte

nel ricorso. Il legale rappresentante della società ricorrente, facendo presente di aver provveduto alla cessazione di tutte le attività incompatibili con la mediazione, ritiene che il provvedimento di cancellazione dal ruolo sia lesivo di un diritto acquisito fin dall'iscrizione societaria del 1995 quando, in virtù dell'interpretazione letterale dell'art. 11 del D.M. n. 452/1990, veniva permesso l'esercizio dell'attività mediatizia con il solo possesso dei requisiti in capo al procuratore. Pertanto, in virtù della preesistente autorizzazione, afferma che non può applicarsi al suo caso l'inosservanza dell'art. 1389 c.c. che al 2° comma recita “ *per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato*”. Inoltre la richiamata interpretazione del Consiglio di Stato (sul significato della congiunzione *ovvero*) appare lesiva non solo del generale principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi, ma anche di fondamentali principi giuridici quali quelli della certezza del diritto, del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella stabilità dell'ordinamento giuridico. Da ultimo afferma di aver già frequentato il corso di formazione per l'iscrizione al ruolo e di confidare di superare quanto prima con esito positivo il relativo esame. Stante quanto sopra, chiede in via principale l'annullamento della cancellazione ed, in via subordinata, l'archiviazione del ricorso per cessata materia del contendere, in relazione al Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/123/CE, che ha disposto all'art. 73 l'abolizione del ruolo Agenti di affari in mediazione.

Il ricorso è **respinto**. Il Ministero, con lettera diretta a tutte le Camere di commercio - prot. n. 510045 del 24.10.2000 - ebbe a fornire il proprio parere circa l'interpretazione da dare all'art. 11 del citato D.M. 452, sulla base della decisione n. 3005/2000 resa in merito dal Consiglio di Stato. Infatti detto Organo aveva asserito che i requisiti per l'iscrizione non devono essere posseduti in alternativa dal legale rappresentante o, in mancanza, dal preposto, ma in primis dal legale rappresentante stesso, in quanto solo chi è iscritto può legittimamente delegare le proprie funzioni di esercizio della mediazione ad altra persona iscritta.

Del resto, asseriva il Consiglio di Stato, non può giungersi a conclusioni diverse se si tiene conto di un altro principio generale secondo il quale, per la validità del negozio concluso dal rappresentante è necessario che il negozio stesso non sia vietato al rappresentato (art. 1389 c.c.). Pertanto, nella predetta lettera ministeriale, era stato ribadito che la norma doveva considerarsi tassativa laddove prescrive che, in seno a società esercenti l'attività di mediazione, ogni soggetto legittimato ad agire per la società deve essere in possesso del requisito per l'iscrizione. Di conseguenza il legale rappresentante di una tale società non può mai essere carente di detto requisito anche se sia stato nominato, specificatamente, un preposto alla relativa attività. Appare quindi appropriata la cancellazione in esame, anche tenuto conto che la società ricorrente ha avuto a disposizione un congruo lasso di tempo per regolarizzare la propria situazione.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – REQUISITI MORALI – DECRETO PENALE DI CONDANNA – PATTEGGIAMENTO – ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – EFFETTI SULL’OSTATIVITÀ – MANCATA COMPARIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO SUL CASELLARIO “DI PARTE” – RIDUZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il **diniego di iscrizione al ruolo**, determinato dal fatto che il ricorrente si trovava nella condizione ostativa prevista dall’art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989, in quanto sul certificato del Casellario Giudiziale risultavano a suo carico decreto penale di condanna - per abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.), sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e 445 c.p.p., – sempre per il medesimo reato di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.), con recidiva (art. 99, comma 4, 2° ipotesi c.p.).

Queste le argomentazioni addotte dal ricorrente. Le due condanne emergono solo sul certificato del Casellario richiesto d’ufficio dalla CCIAA e non su quello richiesto dal ricorrente medesimo (perché godono del beneficio della non menzione): pertanto non se ne può tener conto. Nel provvedimento di diniego camerale non è stato fatto esplicito riferimento ai motivi che ostavano all’iscrizione, menzionando i reati in questione: quindi c’è un difetto di motivazione che lede il diritto alla difesa ed è in contrasto con i principi di correttezza, trasparenza ed efficienza della P.A.. Il ricorrente, infatti, non ha potuto eseguire le opportune verifiche e svolgere adeguate difese; la sentenza emessa ex artt. 444 e 445 c.p.p. non può essere paragonata ad una sentenza di condanna in quanto il giudice penale non compie alcun accertamento della responsabilità dell’imputato ma è tenuto a verificare solo la legittimità dell’accordo tra le parti; accordo che non implica un riconoscimento di colpevolezza da parte dell’imputato stesso; le medesime considerazioni valgono anche per quanto riguarda il decreto penale di condanna che non può avere effetti ostativi all’iscrizione in quanto non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo; per quanto sopra detto, il ricorrente non può essere considerato colpevole né, tantomeno, condannato: pertanto Egli non rientra nel disposto dell’art. 2 della legge n. 39/1989 che recita “ .. *non essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione* .. “.

Il ricorso è **respinto**. State quanto sopra riepilogato, si ribadisce innanzitutto che la condanna per abusivo esercizio di una professione rientra tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione ed è quindi da ritenersi ostativa sia all’iscrizione che alla permanenza nel ruolo peritale, così come dettato dal predetto art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989 “ *salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ..... non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione .....* ”. Inoltre, sono da confutare le argomentazioni del ricorrente di cui ai punti nn. 1 e 2 in quanto è evidente che Egli ne era a conoscenza, dato il tenore sia delle

controdeduzioni (anche se queste sono incentrate sulla sola sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), che delle argomentazioni contenute nel ricorso stesso. Per quanto riguarda poi la questione relativa alla natura del patteggiamento si ribadisce, che l'art. 445, comma 1 bis c.p.p. - così come modificato dalla legge n. 134/2003 - ha equiparato le sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. a pronunce di condanna. Tale avviso, è stato avvalorato più di una volta dalle sentenze della Corte di Cassazione: per esempio quella adottata in data 4.6.1996 dalle Sezioni Unite ha precisato, relativamente agli effetti della sentenza di patteggiamento, che questa comporta comunque l'applicazione di " quei provvedimenti di carattere specifico previsti dalle leggi speciali, i quali, stante peraltro la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma seguono di diritto alla sentenza in esame, stante la sua equiparazione, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna". Sempre la medesima Corte ha anche affermato che la sentenza di patteggiamento costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità. Con ciò ribadendo che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo comunque un'ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova (sentenza n. 17286 resa a Sezioni Unite il 3.7.2006). Ancora prima era già stata ribadita la previsione generale di equiparazione di detta sentenza patteggiata ad una vera e propria sentenza di condanna, affermando che l'attribuzione alle Camere di Commercio del potere di negare l'iscrizione nel ruolo a coloro che abbiano riportato una condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 2, comma 3, lettera f) della Legge n. 39/89 costituisce un elemento determinante per riconoscere che la sanzione di cui trattasi svolge essenzialmente una funzione di tutela dell'ordinamento particolare ed è pienamente compatibile con la pronuncia patteggiata ( Cassazione: Sezione V, sentenza n. 13421 del 19.3.2004 e Sezione VI, sentenza 2863 del 23.11.2005). Da ultimo, è anche il caso di rilevare un'ulteriore circostanza che, anche se non considerata ai fini ultimi del rigetto camerale, pone comunque il ricorrente in una condizione oggettiva di non iscrivibilità nel ruolo mediatizio: il fatto che Egli non ha comunque provveduto a rimuovere l'incompatibilità data dall'essere titolare e socio accomandatario di imprese che esercitano altra attività; né peraltro risulta che abbia fornito opportune motivazioni a ciò.

**CANCELLAZIONE– SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA – REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA – MANCATO RICEVIMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI CANCELLAZIONE, MA SOLO DELLA NOTA CON CUI CI SI RIFERISCE AD ESSA – COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIESTA DI RIABILITAZIONE COEVA ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO – ULTERIORI MOTIVI “PERSONALI”**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente della cancellazione dal ruolo in applicazione dell’art. 2, comma 3, lettera f) della legge n. 39/1989, in quanto sul certificato del Casellario Giudiziale richiesto dalla CCIAA risulta a suo carico una sentenza di condanna per due reati di bancarotta fraudolenta continuati in concorso: delitto questo che risulta ostativo all’iscrizione o alla permanenza nel ruolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ai sensi del disposto dell’art. 2, comma 3, lett. f) della Legge 39/1989, in quanto prevede una pena reclusiva edittale superiore nel minimo ai due anni e nel massimo ai cinque. Pertanto con nota camerale la suddetta Camera avviava il provvedimento di cancellazione d’ufficio nei riguardi del ricorrente per accertata carenza dei requisiti morali, dandogli 15 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni; il ricorrente chiedeva la sospensione del procedimento di revoca in questione, documentando di aver presentato in pari data l’istanza di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza. Tale richiesta veniva poi reiterata alla CCIAA, in quanto il predetto Tribunale aveva fissato l’udienza per la riabilitazione in data successiva; malgrado detta richiesta, la Camera di commercio comunicava al ricorrente di aver deliberato in data 8 marzo di procedere comunque all’avvio della revoca in questione, in quanto non era ancora intervenuta la riabilitazione; in risposta a quanto sopra il medesimo ricorrente, con ulteriore lettera reiterava la richiesta di sospendere il procedimento nei suoi confronti, avvisando la Camera di commercio che il Tribunale adito aveva disposto il rinvio del giudizio all’udienza; quest’ultima richiesta non veniva accolta dalla CCIAA e, tenuto conto che alla data non era ancora intervenuta la riabilitazione né risultavano elementi certi per il suo ottenimento, gli uffici camerali procedevano alla cancellazione dal (nel cui dispositivo veniva anche evidenziato che il ricorrente risultava legale rappresentante di altre società con sede legale in altra provincia).

Il ricorrente dichiara di possedere tutti i requisiti per la riabilitazione e che, ove la cancellazione dal ruolo fosse confermata, essa addurrebbe gravi danni economici alla sua persona/famiglia. Inoltre lamenta di non aver ricevuto la determinazione dirigenziale in questione ma solo la lettera camerale nella quale si faceva riferimento alla stessa: ciò, a suo parere, ha determinato un’illegittima compressione del suo diritto alla difesa in quanto non ha potuto prendere conoscenza del provvedimento stesso e delle sue motivazioni, né ha potuto

verificare il rispetto delle norme a garanzia della regolarità del procedimento. Per quanto sopra esposto, chiede che sia annullata la delibera camerale concernente la cancellazione in questione o, in subordine, che sia sospesa la sua efficacia per un periodo di tempo congruo all'ottenimento della riabilitazione. Dal suo canto la Camera di commercio ripercorre e riepiloga tutte le fasi del procedimento che hanno portato alla cancellazione e motiva quest'ultima con due considerazioni: la prima è che alla data della cancellazione stessa non sussistevano ancora elementi certi in ordine all'ottenimento della riabilitazione, tenuto conto dei precedenti rinvii del giudizio da parte del Tribunale; la seconda è che Egli, con la propria iscrizione al Ruolo, apportava comunque un'operatività ad una società di mediazioni . con sede in altra provincia, per la quale era stato nominato Procuratore Speciale. Infine considera del tutto pretestuosa l'affermazione della eventuale possibile alterazione del diritto di difesa del ricorrente, tenuto conto che aveva ottenuto l'iscrizione sulla scorta di dichiarazioni non corrispondenti allo stato degli atti.

Il ricorso è **respinto**. La Camera di commercio si è attenuta a quanto prescritto dall'art. 20, comma 4 del D.M. n. 452/1990, circa la procedura seguita nella cancellazione in questione, in quanto sono state regolarmente e puntualmente eseguite tutte le comunicazioni dirette a consentire la partecipazione al procedimento da parte dell'interessato, che è stato posto quindi nella condizione di parteciparvi attivamente. Per quanto riguarda poi la lamentata illegittima compressione del diritto alla difesa, determinata - a giudizio del ricorrente - dalla mancata trasmissione della determinazione dirigenziale di cancellazione, si concorda con la Camera di commercio nel ritenere pretestuosa detta lamentela, anche in considerazione del fatto che i motivi sottesi alla cancellazione stessa erano ben noti al medesimo (visto il tenore delle richieste di sospensione del provvedimento in attesa dell'ottenimento della riabilitazione), e che nella lettera camerale di avvio del procedimento per la revoca dell'iscrizione, è espressamente indicato il motivo di ciò. Pertanto, non solo si ritiene poco plausibile da parte del ricorrente, quale diretto interessato di un provvedimento di condanna di tal fatta, lamentare di non essere stato posto a conoscenza per tempo dei motivi che ostavano al mantenimento dell'iscrizione, ma anche si evidenzia che la stessa era stata ottenuta sulla scorta di autodichiarazioni del tutto false per quanto riguardava i requisiti morali. Nella sostanza, quindi, l'esistenza di un'irregolarità è proprio da porsi tutta a carico del ricorrente medesimo e non della Camera di commercio che l'ha legittimamente iscritto a suo tempo in base ad un'autocertificazione (peraltro sottoscritta ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con tutte le conseguenze penali che ne derivano in caso di falsità e di dichiarazione mendace). Tale irregolarità assume poi un valore rilevante sulla questione di carattere principale e, cioè, sul fatto che il ricorrente non era (e non sembra sia tutt'ora) in possesso del requisito per mantenere l'iscrizione al ruolo. Infine, non sono accoglibili i motivi di carattere personale e privato addotti nel ricorso ai fini della revoca o sospensione del provvedimento, come pure non può essere accettata la richiesta, espressa in via cautelare nel ricorso, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato sino alla definizione del procedimento di riabilitazione, in quanto non prevista dalla norma.

**SOSPENSIONE – SOCIETA' ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE – MANCANZA DI TERZIETÀ E NEUTRALITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLA INTERMEDIAZIONE - MANCANZA DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DELLA TRATTATIVA – INDICAZIONE DI PROPRIETARIO DIVERSO SUL FORMULARIO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di tre mesi**, in applicazione degli articoli 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990. Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in base alle considerazioni che la Camera di commercio ha espresso in relazione ad un esposto presentato nei confronti della Società nell'ambito di una trattativa immobiliare, per i seguenti motivi: mancanza di terzietà e neutralità nello svolgimento della intermediazione, con particolare riferimento alla propria posizione di proprietaria di quantità rilevante di quote della società una delle due parti del contratto; mancanza di trasparenza e di correttezza nella gestione della trattativa, con riferimento all'indicazione di proprietario diverso sul formulario al momento della raccolta della proposta d'acquisto. Nello specifico i fatti lamentati nell'esposto sono i seguenti: un procuratore della ricorrente ( *risultato poi non iscritto al ruolo*), proponeva alla esponente di acquistare un immobile da ristrutturare, dichiarando che era di proprietà della soc. XYZ e prospettando l'opportunità di rivenderlo poi successivamente ad un prezzo maggiore dell'acquisto; raggiunto l'accordo, le parti provvedevano a stipulare il preliminare di compravendita, poi a versare il compenso provvisorio ed, infine, a concludere l'affare con la stipula del rogito notarile; tuttavia nei giorni successivi al perfezionamento del rogito, i medesimi acquirenti si rendevano conto che la società proprietaria e venditrice dell'immobile – la XYZ - e quella che aveva proposto e mediato l'affare con loro erano pressoché identiche per quanto riguardava la compagine sociale: infatti dalle visure camerali emergeva che la proprietà di entrambe era riconducibile ad una terza società che deteneva la maggioranza delle rispettive quote sociali; da ulteriori verifiche emergeva anche che la società venditrice XYZ aveva messo in vendita l'immobile ed accettato la proposta di acquisto dell'esponente, quando non era ancora proprietaria del bene: infatti lo aveva a sua volta acquistato da altra società esattamente un giorno prima della stipula del preliminare ( peraltro ad un prezzo notevolmente inferiore a quello fatto pagare alla esponente ); stante quanto sopra, i predetti Amministratori della esponente inviavano alla CCIAA l'esposto in questione nel quale, in sintesi, lamentavano un comportamento scorretto da parte del mediatore. che, essendo accomunato alla società venditrice XYZ da un unico centro di interessi (per il

tramite della controllante), era venuta meno al requisito di imparzialità e terzietà ex art. 1754 c.c. e si era procurata un indebito arricchimento a suo danno: pertanto richiedevano che la Commissione di Vigilanza camerale appurasse i fatti ed adottasse gli opportuni provvedimenti sanzionatori. Peraltro informavano la suddetta Camera di aver già provveduto a denunciare detta società di mediazione presso la Procura della Repubblica per truffa; nonché di aver richiesto in sede civile il risarcimento della provvigione indebitamente acquisita dalla medesima società. In relazione a detto esposto la Camera di commercio avviava un procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D.M. n. 452/1990 e convocava la società, nella persona del legale rappresentante all'epoca dei fatti, a comparire dinanzi alla Commissione di vigilanza camerale per un'audizione, al fine di valutare il comportamento tenuto in relazione ai fatti contestati.

A seguito di detta riunione e dopo aver soppesato tutti gli elementi acquisiti, il medesimo Organo stabiliva di sanzionare la mediatrice, in qualità di legale rappresentante della società di mediazione all'epoca dei fatti contestati, con la sospensione dal ruolo per 3 mesi, valutando non corretto il comportamento tenuto nell'affare in questione sotto il profilo della deontologia professionale, per i seguenti motivi: mancanza di terzietà e neutralità nello svolgimento della intermediazione perché, al momento della stipula del contratto preliminare di vendita, il predetto legale rappresentante risultava anche in possesso – singolarmente - di una quantità rilevante di quote della società venditrice Vito, nonché detentrica della quasi totalità delle stesse; mancanza di trasparenza e di correttezza nella gestione della trattativa perché, nella sottoscrizione della proposta d'acquisto il mediatore aveva indicato come proprietaria e venditrice dell'immobile la soc. XYZ che, invece, ne era divenuta proprietaria solo nell'imminenza della firma del contratto preliminare. Inoltre, con riferimento all'abusivo esercizio della mediazione da parte del procuratore, la predetta Commissione di Vigilanza camerale decideva di informarne i competenti organi di Polizia locale perché effettuassero al riguardo verifiche e controlli presso la società in questione.

Queste le argomentazioni addotte dalla società ricorrente: **a)** Difetto di motivazione del provvedimento impugnato - violazione art. 3, primo comma, legge 241/1990. Non possono ritenersi sufficienti le considerazioni svolte dalla Commissione camerale perché doveva esplicitare l'iter e le ragioni logico-giuridiche che aveva seguito nell'assumere la decisione, nonché i motivi per i quali non aveva tenuto in considerazione le argomentazioni difensive svolte. **b)** Difetto di istruttoria e violazione del giusto processo - violazione art. 7, legge 241/1990. Nonostante l'art. 7/L. 241 stabilisca che l'avvio del procedimento deve essere comunicato a tutti i soggetti nei confronti dei quali esso è destinato a produrre effetti diretti, nessuna comunicazione – nel caso in esame – è stata inviata alla Soc. mediatrice e alla sua attuale Amministratrice (ma solo alla precedente), malgrado sia evidente che il provvedimento finale ha prodotto effetti diretti anche nei loro confronti. Se al contrario ciò fosse avvenuto, il provvedimento emesso sarebbe stato sicuramente diverso; infatti la società ricorrente sarebbe stata in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare in modo diverso la decisione assunta dalla Commissione. E non varrebbe, in questo caso, neppure invocare la previsione di cui all'art. 21octies -2° comma della medesima legge 241,

secondo la quale *un provvedimento non è annullabile, anche se adottato in violazione di norme sul procedimento, quando è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso*, in quanto nel caso in esame non si è in presenza di un provvedimento vincolato, ma di uno su cui avrebbe potuto influire la partecipazione attiva della ricorrente. c) Eccesso di potere per erroneo presupposto e travisamento dei fatti in merito all'asserita mancanza di terzietà e neutralità nello svolgimento dell'intermediazione. La circostanza che la legale rappresentante risultasse all'epoca legale rappresentante e socio della capogruppo ed al contempo possedesse le quote della soc. XYZ non ha avuto alcuna ripercussione sullo svolgimento dell'attività mediatizia: infatti queste sono società nettamente distinte tra loro e non legate da alcun vincolo. In particolare Essa detiene il 49% delle quote della capogruppo, quest'ultima a sua volta detiene il 66,6% delle quote della mediatrice, mentre per quanto riguarda la XYZ la stessa possiede il 49% del capitale sociale. Inoltre la compagine sociale della capogruppo era composta anche da altri soci, per cui la ricorrente doveva "rispondere" del proprio operato anche a costoro. Infine, ulteriore dimostrazione della sua imparzialità è il fatto che per l'attività mediatizia espletata ha ricevuto le provvigioni da entrambe le parti, dalla soc. XYZ e dalla esponente.

d) Eccesso di potere per erroneo presupposto e travisamento dei fatti in merito all'asserita mancanza di trasparenza e di correttezza nella gestione della trattativa.

Nella proposta di acquisto è stato espressamente indicato che la soc. XYZ era "compromissaria": quindi risultava chiaramente specificato che essa non era ancora proprietaria dell'immobile da vendere, ma che lo sarebbe diventata, come in effetti è avvenuto, prima della stipulazione del rogito notarile. Inoltre la vendita di cosa altrui è comunque riconosciuta, prevista e disciplinata dall'ordinamento giuridico italiano: pertanto non è comprensibile la contestazione di mancata trasparenza e correttezza nell'affare in questione.

e) Sproporzione ed iniquità della sanzione. La sospensione per 3 mesi è eccessiva, anche in considerazione degli addebiti ascritti alla società ricorrente dai quali, peraltro, non è derivato alcun danno all'esponente dato che la compravendita dell'immobile si è poi conclusa.

Il ricorso è **respinto**. È opportuno far presente che la sanzione disciplinare di cui chiede l'annullamento la società ricorrente nella persona dell'attuale Amministratrice, è stata in realtà comminata alla precedente Amministratrice ed a tutte le società di cui è attualmente legale rappresentante o di cui lo era all'epoca dei fatti: pertanto, in linea strettamente di principio, si ritiene che il presente ricorso debba considerarsi ammissibile solo per quanto riguarda le conseguenze afflittive che sono derivate alla ricorrente dalla sanzione applicata al suo precedente legale rappresentante; mentre non si ritiene ammissibile per quelle applicate direttamente alla legale rappresentante del tempo (ove fosse anche questo l'intendimento - seppure indiretto - del ricorso stesso), tenuto conto che in tal caso avrebbe dovuto essere esperito anche da quest'ultima, in prima persona o congiuntamente per interesse collegato. Entrando ora nel merito della sanzione comminata si rileva quanto segue. Relativamente al punto a) - dalla documentazione agli atti risulta chiaramente esplicitato il parere dell'organo camerale in merito alla vicenda,

quindi le ragioni che hanno condotto la Commissione di Vigilanza ad assumere la determinazione di sanzionare la società ricorrente ed il suo precedente legale rappresentante: infatti il verbale dell'audizione, nonché il conseguente provvedimento sanzionatorio (*trasmesso in copia alla ricorrente*) sono ampiamente dettagliati circa l'esposizione di tutta la vicenda, il parere e la ricostruzione fattane e le considerazioni e valutazioni conclusive assunte dalla Commissione stessa; pertanto si ritiene che la doglianza sia priva di fondamento. Relativamente al punto **b)** - non solo si concorda con la Camera di commercio laddove dimostra, nella sostanza, l'infondatezza del rilievo avendo prontamente informato dei fatti la CCIAA di ..... (*competente per il legale rappresentante attualmente in carica*); ma si rileva anche la società ricorrente è stata messa nella condizione di fornire tutti gli elementi di sua conoscenza e di giudizio sulla vicenda, in quanto questi attecchivano unicamente ad un periodo specifico dell'attività aziendale nel quale era legale rappresentante la audita, ed essa è stata chiamata a risponderne dinanzi alla Commissione di vigilanza. Relativamente al punto **c)** - non si vede come possa essere un'esimente della sanzionata mancanza di terzietà e neutralità la circostanza, addotta nel ricorso, che la medesima ha percepito il compenso provvisorio sia dall'acquirente che da parte venditrice: al contrario ciò dimostra solo che, nella sostanza, l'unico soggetto che ha pagato la provvigione mediatizia è stato l'acquirente/esponente; e che la medesima mediatrice, ha incassato da detto acquirente/esponente sia la quasi totalità della somma versata per l'acquisto dell'immobile sia, contemporaneamente, una consistente quota delle provvigioni pagate da questi per il servizio di mediazione ricevuto. Tutto ciò denota, quindi, a parere di chi scrive, quantomeno una rilevante commistione di interessi e di ruoli che non viene certo confutata dall'argomentazione di aver percepito la provvigione da entrambe le parti. Relativamente al punto **d)** – atteso che il significato lessicale della parola *compromissario* non è comunque quello di *futuro proprietario*, in ogni caso non si comprende (e non è stato chiarito né in sede di audizione camerale né in sede di ricorso gerarchico) quali siano stati i motivi per i quali sulla proposta d'acquisto sottoscritta non è stato indicato il vero nome del proprietario dell'immobile in vendita, come pure perché il promissario acquirente non è stato informato esplicitamente di chi lo fosse: di conseguenza anche tale circostanza appare meritevole di essere motivo di rilievo da parte camerale per l'ambiguità che ha ingenerato nella trattativa.

Relativamente al punto **e)** – è solo il caso di rilevare che la circostanza che la compravendita dell'immobile si sia poi conclusa non esime dal rilevare e censurare come non corretto il comportamento tenuto dalla ricorrente, come pure è confutabile e non dimostrato l'assunto che, da come si sono svolti i fatti, non sia derivato alcun danno all'esponente.

**SOSPENSIONE – INDEBITO INCASSO DELLA CAPARRA - UTILIZZO DI UN MODULO NON CONFORME E MANCANTE DEL N° DI ISCRIZIONE – OMISSIONE DEGLI ONERI INERENTI ALCUNE SPESE CONDOMINIALI PREGRESSE - NON CORRISPONDENZA DELL'IMMOBILE A QUANTO RICHIESTO DALL' ACQUIRENTE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **sospensione dal ruolo per un periodo di dieci giorni**, in applicazione degli articoli 18 e 19 del Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989 approvato con D.M. n. 452/1990. Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in base ai rilievi - di seguito sintetizzati - che la Camera di commercio ha espresso in relazione ad un esposto presentato nei confronti dell'agenzia immobiliare che le aveva proposto l'acquisto di un immobile di proprietà di terzi. Indebito incasso da parte del mediatore dell'importo versato dal promittente acquirente/esponente come caparra per il venditore; utilizzo, per la trattativa, di un modulo non conforme a quello a suo tempo depositato presso la CCIAA e mancante del n° di iscrizione al ruolo mediatizio; omissione, nella proposta di acquisto dell'immobile fatta sottoscrivere all' acquirente/esponente, degli oneri inerenti alcune spese condominiali pregresse; non corrispondenza dell'immobile posto in vendita a quanto richiesto dall' acquirente/esponente, con riguardo alla caratteristica di essere dotato di impianto termoautonomo. In relazione a detto esposto la Camera di commercio avviava un procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D.M. n. 452/1990 e, dopo aver acquisito dal mediatore della documentazione inerente l'esposto stesso nonché una sua memoria difensiva, lo informava che aveva facoltà di chiedere di essere sentito in audizione dinanzi alla Giunta camerale. Il ricorrente aderiva a tale invito e, pertanto, veniva convocato a comparire dinanzi al predetto organo camerale per un'audizione, al fine di valutare il comportamento ritenuto scorretto in relazione ai fatti contestati. A seguito di detta riunione e dopo aver soppesato tutti gli elementi acquisiti, il medesimo organo stabiliva di sanzionare il mediatore e l'agenzia immobiliare con la sospensione dal ruolo per 10 giorni, valutando non corretto il comportamento tenuto nell'affare in questione sotto il profilo della deontologia professionale, per i motivi di cui ai punti precedenti, che sono poi stati dettagliati nella delibera relativa. Le doglianze sollevate dall'esponente sono destituite di ogni fondamento per questi motivi: **1)** poiché la medesima esponente era ben conscia che nell'immobile vi fosse l'impianto di riscaldamento centralizzato e non autonomo; **2)** perché era stato direttamente il proprietario/venditore dell'immobile a decidere di intestare al ricorrente l'assegno versato dalla esponente come caparra per l'acquisto dell'immobile stesso, in quanto aveva problemi di liquidità che non

gli consentivano di pagare la sua parte di provvigione mediatizia. Conseguentemente, il ricorrente chiede che venga modificato il provvedimento disciplinare nei suoi confronti per quanto concerne i due punti che precedono, riducendo il termine di sospensione dell'attività lavorativa.

Il ricorso è **respinto**. Si rileva che risulta ampiamente motivato il parere dell'organo camerale in merito alla vicenda: pertanto, esaminata attentamente la vicenda in questione, così come esposta nella delibera di Giunta camerale e come avvalorata dalla documentazione agli atti, si concorda nel ritenere che il ricorrente abbia avuto un comportamento professionalmente scorretto. Di conseguenza si ritengono fondate ed eticamente motivate le ragioni che hanno indotto la Camera di commercio ad adottare il provvedimento di sospensione in questione e che, di conseguenza, le doglianze del ricorrente e la sua richiesta di ridurre il termine di sospensione dell'attività lavorativa non possano essere accolte. In aggiunta alle considerazioni che precedono, si ribadisce poi che il ricorso gerarchico a questo Ministero è per tabulas, cioè si deve basare sulla documentazione probatoria trasmessa dalla parte ricorrente e dalla CCIAA, non essendoci alcuna possibilità di contraddittorio con tutte le parti in causa. Pertanto nel caso in esame, come nella totalità degli altri ricorsi gerarchici avverso le decisioni camerali inerenti i ruoli degli ausiliari del commercio, compete allo scrivente medesimo unicamente la verifica dell'esatta e puntuale applicazione delle norme di legge, nonché la valutazione di merito dei fatti così come rappresentati e documentati dalle suddette parti.

**CANCELLAZIONE DEL MEDIATORE DAL RUOLO – SUSSISTENZA DEI REQUISITI MORALI – SENTENZA DI CONDANNA CON APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SOSPENSIONE CONDIZIONALE – FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA – DECORSO DEL TERMINE PREVISTO DALLA NORMA - RIABILITAZIONE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo**. Il ricorrente è stato cancellato ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) del D.M. 452/1990 - la cancellazione è pronunciata quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989: in particolare, dal certificato del Casellario Giudiziale, risultava emessa a suo carico una sentenza di condanna divenuta irrevocabile per **falsità in scrittura privata** (art. 485 c.p. ), emessa con il beneficio della **sospensione condizionale della pena** (art. 163 c.p.) e divenuta irrevocabile il 2.2.1997.

Il reato in questione rientra tra i “Delitti contro la Fede Pubblica” che sono indicati come espressamente ostativi all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo dall'art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989, in assenza della riabilitazione.

Questo in sintesi l'antefatto che ha portato alla cancellazione della ricorrente:

1) In sede di revisione del ruolo – anno 1999 – la CCIAA rilevava l'esistenza della predetta condanna per falsità in scrittura privata – pena sospesa art. 163 c.p. -a carico del ricorrente: pertanto, ritenendola causa ostativa alla permanenza nel ruolo della medesima, avviava nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione per incompatibilità ex art. 2, comma 3, lett. f) della legge, dando 15 gg. di tempo per eventuali controdeduzioni (nota camerale del 29 ottobre 1999);

2) il legale del ricorrente controdeduceva a ciò con lettera, affermando che il procedimento penale in questione era stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., cioè con il patteggiamento: pertanto, mancando l'accertamento giudiziale dell'avvenuta commissione del reato, la sentenza non aveva natura di condanna e non poteva essere posta a base della cancellazione;

3) malgrado tale tesi difensiva, la CCIAA ribadiva che la Commissione camerale, aveva deliberato la proposta di cancellazione nei suoi confronti in quanto aveva identificato nella condanna in questione la perdita dei requisiti morali. Di conseguenza la stessa Camera la per un'audizione dinanzi al Vice Segretario Generale, ovvero la invitava a inviare eventuali memorie scritte (audizione poi non tenutasi per assenza giustificata della ricorrente);

4) successivamente però, il predetto Vice Segretario Generale ricordava che questo Ministero aveva emanato una circolare in data 25.7.1995 nella quale,

prendendo atto di una sentenza in tal senso emessa dal T.A.R. Lazio il 19.1.1995, affermava che la condanna con pena sospesa non poteva essere considerata ostantiva all'iscrizione in Albi, Ruoli ed Elenchi.

Stante tale avviso, invitava la predetta Commissione camerale a procedere alla revisione della posizione relativa e all'adozione della deliberazione conforme alla decisione del T.A.R. del Lazio, allo scopo di non esporsi a responsabilità di sorta.

5) La situazione rimaneva quindi allo *statu quo* – con il permanere dell'iscrizione al ruolo della ricorrente anche in costanza della condanna in questione – per tutti gli anni successivi, fino all'avvio dell'ultima revisione del Ruolo avvenuta nel 2010;

6) nell'ambito di quest'ultima revisione del ruolo, la Camera acquisiva nuovamente d'ufficio il certificato del casellario giudiziale della ricorrente e, constatando che la condanna in questione risultava ancora annotata (solo con l'indicazione della sospensione della pena e non con quella di patteggiamento ex artt. 444 c.p.p., come aveva affermato il legale della ricorrente nel 1999), avviava un nuovo procedimento di cancellazione nei suoi confronti.

7) in risposta a quest'ultimo avvio di cancellazione la ricorrente, tramite il suo legale, inviava una memoria difensiva il successivo 9 luglio nella quale esprimeva in sostanza le medesime doglianze già lamentate a novembre del 1999:

a) genericità dei riferimenti penali, poiché nella nota di avvio del procedimento non vi era alcun riferimento ad eventuali sentenze di condanna;

b) la contestazione era già stata oggetto di un analogo procedimento nel passato, che si era chiuso con l'archiviazione;

c) l'avvio del procedimento disciplinare contrastava con i principi normativi di cui agli artt. 20 del D.M. n. 452/1990 ed 8 della L. n. 241/1990 perché non era indicata l'autorità innanzi alla quale presentare le controdeduzioni;

d) la decisione camerale era infondata nel merito, poiché il giudizio penale di cui alla sentenza di condanna della ricorrente (la n. 296/96 H del 18.12.1996 del Pretore di Martina Franca) era stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e l'applicazione della pena su richiesta delle parti non ha assolutamente natura di sentenza di condanna;

e) il procedimento di cancellazione avrebbe dovuto essere preceduto dalla citazione dell'interessata a comparire dinanzi alla Giunta camerale.

8) la Camera di commercio prendeva atto delle argomentazioni della ricorrente ma, confutandole tutte e considerandole irrilevanti, deliberava di cancellarla dal ruolo in attuazione del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, lett. f) della Legge n. 39/1989 (*obbligo di possedere i requisiti morali*), nonché degli artt. 19 e 20 del D.M. n. 452/1990 (*cancellazione per mancanza di uno dei requisiti per l'iscrizione*);

Queste le argomentazioni addotte dalla ricorrente: la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è stata emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti: pertanto nel momento in cui è stato adottato il provvedimento di cancellazione era già abbondantemente trascorso il termine previsto dal 2° comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato (*“ il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un*

*delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole*”). Pertanto, a decorrere la sentenza di condanna ha perso la propria valenza negativa, come se la ricorrente avesse ottenuto un provvedimento giudiziale di riabilitazione ex artt. 167 e 178 c.p..

Il provvedimento di cancellazione risulta viziato per insufficienza di motivazione: infatti, anche se a seguito della predetta sentenza la CCIAA aveva già avviato un procedimento nel 1999 conclusosi con l'archiviazione, nessun motivo di interesse generale, concreto ed attuale, è stato addotto per giustificare la riapertura del procedimento sanzionatorio per la valutazione degli stessi fatti a distanza di così tanti anni.

La Camera di commercio, nel trasmettere la documentazione inerente il ricorso, contesta le pretese ipotesi di violazione/falsa applicazione di legge richiamando quanto espressamente indicato nella motivazione del provvedimento di cancellazione. Inoltre, per quanto attiene alla valutazione di ostatività della condanna emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p, afferma di essersi attenuta agli orientamenti ministeriali espressi in precedenti casi analoghi di ricorsi gerarchici (*orientamenti nei quali lo scrivente Ufficio aveva ribadito che l'art. 445, comma Ibis del c.p.p. ha equiparato le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 c.p.p. a sentenze di condanna, per le quali è necessario attendere il decorso del termine previsto dal secondo comma del medesimo art. 445 c.p.p. per considerare estinto il reato* ). Infine, dichiara di non aver istaurato alcun contraddittorio con la ricorrente sulla fattispecie dell'istituto riabilitativo in quanto quest'ultima non ha mai presentato istanza di riabilitazione all'autorità giudiziaria, né ha argomentato in tal senso in sede di controdeduzioni all'avvio del procedimento di cancellazione.

Il ricorso è **accolto**. In via preliminare si rileva che, da tutti i certificati del Casellario Giudiziale agli atti del ricorso, emerge che la sentenza di condanna pronunciata a carico della ricorrente dal Pretore di ..... (...) nel 1996 è stata emessa unicamente con il beneficio della sospensione della pena ai sensi dell' art. 163 c.p.; mentre dalla lettura integrale della sentenza stessa risulta che l'imputata, all'udienza del ....., aveva formulato richiesta di riduzione della pena ex art. 444 c.p.p.. ed il Pretore l'aveva accolta.

Pertanto, come argomentato anche nel dispositivo della delibera camerale di cancellazione, il richiamo all'art. 444 c.p.p è stato formulato solo in controdeduzione ma non risulta da alcuna certificazione del Casellario Giudiziale. Ora, per quanto riguarda l'ostatività o meno della pena sospesa, si fa presente che effettivamente questo Ministero con circolare del luglio 1995 si era espresso sull'argomento affermando che tali condanne non potessero essere ostative, sulla base di una sentenza del T.A.R. Lazio del 19.1.1995: a ciò pertanto fa riferimento, evidentemente, la decisione della CCIAA del 2000 di soprassedere alla cancellazione della ricorrente (*cfr. precedente paragrafo n.4*).

Successivamente, però, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/1998, la questione venne ripresa fino a che l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, sulla scorta di un parere espresso dal Ministero della Giustizia nel marzo 2001, si pronunciò nel 2004 affermando che — per

quanto riguarda gli ausiliari del commercio — la condanna ad una pena condizionalmente sospesa costituisce ostacolo all'iscrizione ed alla permanenza nei relativi ruoli camerali per la durata di cinque anni dal suo passato in giudicato. Tale orientamento pertanto venne comunicato a tutte le CCIAA con circolare del novembre 2004 e da quel momento fu ritenuto sempre valido e più volte assunto in casi di condanne per reati ostativi all'iscrizione nei ruoli camerali, emesse ai sensi dell'art. 163 c.p..

Peraltro, ad ausilio di detto avviso, si riportano a stralcio anche alcune recenti sentenze:

- Cassazione Civile, sent. n. 13831 del 27.5.2008, *elezione a Sindaco*  
“ ... Qualora un candidato, eletto alla carica di Sindaco, sia successivamente dichiarato decaduto per aver subito in precedenza una condanna penale ostativa all'elezione, non assumono rilievo, ai fini del venir meno della causa di incandidabilità, né il fatto che la condanna sia stata soggetta a sospensione condizionale .....”;
- TAR Veneto, sent. n. 4013/2001, ricorso per l'avvenuta *esclusione da un concorso pubblico* per il rilascio di autorizzazioni comunali, “.... L'esclusione dal concorso trova giustificazione e fondamento nella dichiarazione non veritiera resa dal ricorrente di non aver mai riportato alcuna condanna ..... L'ottenuta sospensione condizionale della pena non poteva esonerare il ricorrente dall'onere di dichiarare la riportata condanna, essendo l'interessato sottratto a tale onere soltanto in caso di intervenuta sentenza di riabilitazione”;
- Consiglio di Stato, sent. n. 1610 del 29.3.2006, “ ..... Privo di pregio è anche, in relazione al fatto che l'istante aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'invocazione dell'art. 166 c. p. .... in quanto tale disposizione non esclude del tutto la rilevanza di una condanna del genere, come si deduce dall'inciso "di per sé sola" inserito nel contesto dell'art. 166 c.p.”.

Stante quanto sopra espresso, pertanto, si ritiene che sia stata coerente con la tesi ministeriale più recente la decisione da ultimo assunta dalla CCIAA nei confronti della ricorrente, circa la necessità di riaprire un procedimento di cancellazione dal ruolo. Infatti, è parere di chi scrive che la valenza impeditiva delle condanne a pena condizionalmente sospesa, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nei ruoli degli ausiliari, permane oltre il decorso dei cinque anni dal passato in giudicato delle medesime, in assenza di un provvedimento esplicito di riabilitazione.

Invece, per quanto riguarda l'ostatività o meno delle condanne emesse ai sensi dell' art. 444 c.p.p. si fa presente che il successivo art. 445, comma 1 bis del c.p.p. - così come modificato dalla legge n. 134/2003 – ha equiparato tali sentenze a pronunce di condanna: quindi, in linea generale, si conferma l'avviso espresso dallo scrivente e condiviso anche dalla preesistente Commissione Centrale istituita presso questo Ministero ai sensi dell'art. 8 della legge richiamata e cioè che, in caso di condanne per reati ostativi all'iscrizione o alla permanenza nei ruoli camerali, emesse ai sensi del predetto art. 444 c.p.p., occorre attendere sempre la scadenza

del termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per considerare estinti i reati stessi. In proposito si ricorda che, sul riconoscimento o meno della sentenza applicata su richiesta delle parti quale vera e propria sentenza di condanna, la Corte di Cassazione ha oscillato tra interpretazioni discordanti fino a che, per dirimere tale conflitto interpretativo, intervenne una sentenza adottata in data 4.6.1996 dalle Sezioni Unite della medesima Corte: tra le argomentazioni in essa contenute rileva, in particolare, la precisazione relativa agli effetti della sentenza di patteggiamento che, secondo la Corte, comporta, comunque, l'applicazione di "quei provvedimenti di carattere specifico previsti dalle leggi speciali, i quali, stante peraltro la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma seguono di diritto alla sentenza in esame, stante la sua equiparazione, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna".

Più di recente la Corte suprema di Cassazione (Sezione V, sentenza n. 13421 del 19.3.2004 e Sezione IV, sentenza n. 2863 del 23.11.2005), ha ribadito la previsione generale di equiparazione della sentenza applicata su richiesta delle parti a vera e propria sentenza di condanna, di cui all'art. 445 seconda parte, così come ripetuta nel comma 1-bis ex art. 2 della legge 12.6.2003, n. 134.

In particolare è stato affermato che l'attribuzione alla Camera di commercio del potere di negare l'iscrizione, ovvero di provvedere alla cancellazione dal ruolo per gli Agenti di affari in mediazione, a coloro che abbiano riportato la condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 2, comma 3, lettera f) della Legge n. 39/89, costituisce un elemento determinante per riconoscere che la sanzione di cui trattasi svolge essenzialmente una funzione di tutela dell'ordinamento particolare ed è pienamente compatibile con la pronuncia patteggiata.

La medesima Corte di Cassazione ha anche affermato che la sentenza di patteggiamento costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità. Con ciò ribadendo che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo comunque un'ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova (sentenza n. 17289 resa a Sezioni Unite il 31.7.2006).

Ora, per quanto riguarda *l'effetto estintivo* del patteggiamento, lo scrivente ritiene che quando la pena sia stata applicata appunto a seguito di sentenza di patteggiamento la riabilitazione non debba operare, perché l'eliminazione di ogni effetto penale che ad essa consegue, è in tutto equivalente a quella conseguente all'estinzione del reato nel termine di legge ex art. 445, comma 2, c.p.p.. In proposito si è così espresso anche il Consiglio di Stato che, con una recente sentenza – la n. 3902 del 6.5.2008, Sez. VI -, ha ritenuto di condividere l'orientamento generale secondo il quale alla riabilitazione possa equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di "patteggiamento", ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. Detto Organo giudicante ha infatti affermato che sull'argomento v'è piena concordanza di opinioni tra la giurisprudenza penalistica e quella amministrativa, essendosi in passato affermato che "attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, deve escludersi che, una volta

realizzatasi detta seconda condizione, vi sia ancora interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo." (Cassazione penale, sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534, ma si veda anche, nel medesimo senso, Sezione Sorveglianza Napoli, 23 gennaio 2003, T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 12 febbraio 2007, n. 212).

Stante quanto sopra esposto, questo ufficio ritiene che nel caso in esame la Camera di commercio abbia omissis di valutare la circostanza che, risalendo la condanna subita dalla ricorrente all'anno 1997, al momento in cui è stata intrapresa l'ultima revisione del ruolo e, di conseguenza, quando è stato avviato il procedimento di cancellazione nei suoi confronti si era già verificata la causa estintiva prevista dall'art. 445 c.p.p.: pertanto appare meritevole di accoglimento la prima argomentazione addotta dalla medesima ricorrente nel ricorso gerarchico in esame.

Al contempo, per quanto riguarda i motivi di controdeduzione addotti dalla ricorrente nella sua memoria difensiva indirizzata alla CCIAA, si ritiene che trovino fondamento essenzialmente quelli relativi alla genericità dei riferimenti penali contenuti nella nota camerale di avvio del procedimento di cancellazione (*precedente punto a*) e quelli relativi al fatto che la contestazione per la sentenza di condanna in questione era già stata oggetto di un analogo procedimento nel passato che si era chiuso con l'archiviazione (*precedente punto b*) in quanto, effettivamente, l'amministrazione adita avrebbe dovuto motivare meglio e più dettagliatamente in ordine al reato contestato ed alle motivazioni sottese al suo differente avviso, rispetto al passato, sull'ostatività della sentenza di condanna. Pertanto appare meritevole di accoglimento anche la seconda argomentazione addotta dalla ricorrente nel ricorso gerarchico in esame.

Infine, relativamente alla lamentata infondatezza nel merito della decisione camerale (*precedente punto d*) - in disparte la necessità o meno di un provvedimento riabilitativo espresso nel caso di una condanna definitiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per la quale risulti decorso positivamente il termine previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p. (su cui lo scrivente ha più sopra già espresso il proprio avviso) - si ritiene che una più puntuale ed esaustiva istruttoria del caso de quo da parte camerale, a seguito della citata memoria difensiva della ricorrente, avrebbe potuto chiarire la discordanza tra quanto emergente dai certificati del Casellario Giudiziale - sentenza emessa con il solo beneficio della sospensione condizionale della pena - e quanto affermato dalla medesima ricorrente - sentenza definitiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - al fine di motivare appunto nel merito l'eventuale determinazione di cancellare la ricorrente dal ruolo mediatizio.

**CANCELLAZIONE – INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – AGENTE DI ASSICURAZIONI – MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CCIAA DELLA INCOMPATIBILITÀ – COMUNICAZIONE NON RICONTRATA DA PARTE DELLA CCIAA DELLE INCOMPATIBILITÀ – MANCATO ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ DI CUI È AMMINISTRATORE IN AMBITO MEDIATIZIO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 ;

il ricorrente esercita, oltre alla mediazione, altre attività incompatibili con questa, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 ( “... *l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate*”).

Egli è iscritto al ruolo mediatizio ma risulta impegnato anche in altre attività imprenditoriali o professionali diverse dalla mediazione stessa: in particolare è Amministratore Unico di due società che svolgono attività di Agente di assicurazioni. Egli afferma che la Camera di commercio non gli ha mai comunicato, né prima né dopo aver frequentato il corso ed aver superato l'esame per l'iscrizione al ruolo, che esistevano delle incompatibilità; inoltre precisa che le società di agenzia di assicurazione delle quali è Amministratore non sono e non saranno attive nel settore della intermediazione immobiliare. Infine afferma che “... tale attività (*evidentemente quella di mediazione*), non iniziata per le problematiche da voi sollevate, appena chiarite e risolte sarà svolta come ditta individuale e/o, se possibile, con s.a.s. e con s.n.c. “.

La CCIAA, precisa di avere accertato che il ricorrente risultava legale rappresentante delle due società in questione, che svolgevano attività incompatibile con la mediazione, a seguito dell'avvio di un progetto finalizzato proprio all'individuazione e successiva regolarizzazione di coloro che, pur iscritti al ruolo mediatizio, si trovavano in situazioni di incompatibilità. Pertanto con lettera, regolarmente recapitata, invitava il medesimo a regolarizzare la propria situazione pena la cancellazione dal ruolo; in riscontro il mediatore rispondeva alla Camera di commercio affermando di rifiutare la cancellazione dal ruolo mediatizio in quanto la sua iscrizione era avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 57 del 5 marzo 2001 che aveva riformato *l'istituto* delle incompatibilità con l'attività mediatizia. Inoltre precisava che nelle due società di cui era legale rappresentante in qualità di socio ed Amministratore unico il professionista

abilitato e delegato alle attività agenziali era altra persona. Con lettera, anch'essa regolarmente recapitata, gli uffici camerale confutavano le asserzioni del ricorrente, ribadendogli che era proprio la carica di Amministratore unico e quindi di legale rappresentante ad essere in contrasto ed a creare la situazione di incompatibilità con l'esercizio della mediazione: pertanto rinnovavano l'invito a rimuoverla entro 15 giorni dal ricevimento della nota camerale. Decorso ampiamente il tempo concesso ulteriormente al mediatore, senza che questi fornisse alcuna osservazione e/o comunicazione al riguardo, gli uffici camerale procedevano alla sua cancellazione dal ruolo con determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del D.M. 452/1990 (*cancellazione per i casi di incompatibilità riportati nell'art. 5, comma 3 della legge 39/1989*).

Il ricorso è **respinto**. Nel merito del provvedimento in esame si fa presente che proprio questo Ministero nel passato aveva espresso il proprio parere circa l'incompatibilità di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) della legge 39/1989 come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 affermando, in sintesi, che l'istituto della revisione del ruolo (ex D.M. n. 452/1990) mira proprio ad accertare il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge in vigore al momento della sua applicazione. Inoltre è stata anche più volte ribadita alle Camere di commercio l'opportunità, prima di dar luogo alla cancellazione di soggetti che esercitavano attività diverse dalla mediazione, divenute incompatibili a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 della legge n. 57/2001, di concedere loro un congruo termine per regolarizzare la loro posizione. Ciò stante, in assenza di successive e diverse disposizioni ministeriali sull'argomento, è da ritenersi appropriata da parte della CCIAA di Roma la cancellazione in esame, tenuto anche conto del cospicuo tempo intercorso tra la prima comunicazione di avvio della stessa e la data di effettiva cancellazione. Inoltre si ritiene ininfluenza, ai fini di valutare l'esistenza o meno di situazioni di incompatibilità con l'attività mediatizia, la motivazione addotta dal ricorrente che le due società di agenzia di assicurazione, delle quali Egli è legale rappresentante in qualità di socio ed Amministratore unico, non sono e non saranno attive nel settore della intermediazione immobiliare, in quanto è proprio insita nella carica di legale rappresentante di società con *attività imprenditoriali e professionali diverse dalla mediazione* l'incompatibilità sanzionata dal Legislatore.

**CANCELLAZIONE – INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – SOCIO ED AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ IMMOBILIARI E DI TRASPORTI – RICHIESTA DI MANTENERE L'ISCRIZIONE STATICA AL RUOLO**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione nei confronti del ricorrente della **cancellazione dal ruolo** in applicazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 ;

il ricorrente esercita, oltre alla mediazione, altre attività incompatibili con questa, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 ( “... *l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate*”), risultando accomandatario o amministratore unico di ben quattro società operanti in vari settori merceologici.

Il ricorrente lamenta che le cause ostative sono conseguenti al decesso del socio, che lo ha costretto a diventare Amministratore di 4 società; inoltre dichiara di non svolgere a tutt'oggi la mediazione in attesa di poter eliminare dette cause ostative. La CCIAA, precisa di aveva accertato che il ricorrente risultava legale rappresentante delle quattro società in questione, che svolgevano attività incompatibile con la mediazione, a seguito dell'avvio di un progetto finalizzato proprio all'individuazione e successiva regolarizzazione di coloro che, pur iscritti al ruolo mediatizio, si trovavano in situazioni di incompatibilità. Pertanto con lettera, regolarmente recapitata, invitava il medesimo a regolarizzare la propria situazione pena la cancellazione dal ruolo; in riscontro il mediatore rispondeva alla Camera di commercio con lettera del 14 gennaio 2011, affermando che già si asteneva dall'esercizio della mediazione per la quale, peraltro, non riceveva alcun reddito: tuttavia chiedeva di mantenere l'iscrizione nel ruolo mediatizio . Con lettera anch'essa regolarmente recapitata, gli uffici camerali confutavano l'asserzione del ricorrente, ribadendogli il mancato esercizio dell'attività non eliminava le cause di incompatibilità contestate, in quanto era proprio la carica di legale rappresentante ad essere in contrasto ed a creare la situazione di incompatibilità con l'esercizio della mediazione: pertanto rinnovavano l'invito a rimuoverla, pena la cancellazione dal ruolo. Decorso un notevole lasso di tempo senza che il mediatore fornisse alcuna osservazione e/o comunicazione al riguardo, gli uffici camerali procedevano alla sua cancellazione dal ruolo con determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del D.M. 452/1990 (*cancellazione per i casi di incompatibilità riportati nell'art. 5, comma 3 della legge 39/1989*).

Il ricorso è **respinto**. Si ritiene influente, ai fini di valutare l'esistenza o meno di situazioni di incompatibilità, la motivazione adottata dal ricorrente che non sta svolgendo alcuna attività mediatica in attesa di rimuovere le cause ostative ad essa; come pure non attiene a questo grado di giudizio la circostanza assolutamente personale che le cause ostative derivano dal decesso del suo socio che lo ha costretto ad assumere la legale rappresentanza delle quattro società.

**CANCELLAZIONE – MANCATA DOCUMENTAZIONE DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA POLIZZA – REVISIONE IN AUTOTUTELA DA PARTE DELLA CCIAA – CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

ricorso gerarchico avverso il procedimento disciplinare conclusosi con l’adozione nei confronti del ricorrente cancellazione, in applicazione degli artt. 18, 19,20 del D.M. 452/1990, Regolamento di esecuzione della legge n. 39/1989. il ricorrente ha provveduto solo in parte all’obbligo di rispondere alla revisione del ruolo prevista dall’art. 3, comma 6 del D.M. n. 452/1990, in quanto non ha trasmesso l’autocertificazione/attestazione della copertura assicurativa.

Il ricorrente afferma che la Camera di commercio, prima ancora che scadesse il termine di tempo concessogli per integrare la documentazione mancante, lo ha cancellato dal ruolo; inoltre precisa di svolgere l’attività solo come Amministratore Unico di società esercente la mediazione: pertanto ritiene illegittima la richiesta di presentazione di un’autonoma polizza assicurativa. Infine afferma che la polizza assicurativa a copertura dell’attività di mediazione svolta per conto della predetta società era già stata acquisita dalla CCIAA in sede di iscrizione di quest’ultima e, successivamente, a seguito della revisione quadriennale avvenuta nel giugno 2007. La CCIAA ha risposto alla richiesta ministeriale di controdeduzioni sul ricorso trasmettendo, sia al ricorrente che a questo Ministero, una determinazione dirigenziale con la quale viene annullato in autotutela il provvedimento di cancellazione in questione, viene ripristinata con effetto *ex tunc* l’iscrizione al ruolo ed, infine, viene disposto che gli uffici camerali procedano ad accertare l’esistenza della copertura assicurativa in capo alla Società, per il cui conto il predetto mediatore attualmente opera in qualità di Amministratore unico, per le annualità dal 2008 al 2010.

Anche in assenza di un’esplicita richiesta di rinuncia al medesimo da parte dell’interessato, può essere dichiarata comunque **cessata la materia del contendere** come richiesto dalla Camera adita, sulla circostanza dell’avvenuta reinscrizione di questi al ruolo mediatizio; reinscrizione dovuta essenzialmente al fatto che l’accertamento della copertura assicurativa deve essere effettivamente in capo alla Società in quanto il predetto mediatore opera unicamente per suo conto.

**RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO – IMPUGNAZIONE OLTRE IL TERMINE – APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE FERIALE - INAMMISSIBILITÀ**

*legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; D.M. 21 dicembre 1990, n. 452*

Il superamento del termine di 120 giorni per l'impugnazione in sede straordinaria, rende irricevibile il ricorso per palese tardività.

Non trova applicazione per il ricorso straordinario la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 742/1969

Il ricorso è **irricevibile**.

***RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO – INCOMPETENZA DELLA SOPPRESSA COMMISSIONE CENTRALE IN SEDUTA COMPOSTA DI SOLI CINQUE MEMBRI – DECORSO DEL TERMINE – ATTIVITA’ SVOLTA IN FRANCHISING – NECESSITA’ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DEL DEPOSITO DEI MODULI***

***legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; D.M. 21 dicembre 1990, n. 452***

La soppressa Commissione centrale a seguito delle modifiche apportate dal DPR 608/94, si componeva di soli sette membri, pertanto la presenza di cinque membri assicura la presenza del numero legale.

Il superamento del termine di 90 giorni senza che sia intervenuta la comunicazione della decisione da parte della Commissione, comporta che il ricorso si intende respinto, e non già determina l’illegittimità del provvedimento.

L’esercizio dell’attività di mediazione in regime di franchising non esenta l’affiliato dal deposito dei moduli e dei formulari di cui all’art. 5, della legge 39, nel caso in cui il deposito risulti assolto dall’affiliante.

Il franchising infatti, non comporta il venir meno della autonomia giuridica dell’affiliato che è pertanto tenuto, quale soggetto professionalmente agente nel campo della intermediazione ad osservare gli obblighi della legge.

**Il ricorso è respinto.**

**RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO – PREAVVISO DI RIGETTO – ATTIVITÀ DIVENUTE INCOMPATIBILI CON LA LEGGE 57/01– NATURA DEL DIVIETO DI CONDURRE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI CON LA MEDIAZIONE**

*legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; D.M. 21 dicembre 1990, n. 452*

Il preavviso di rigetto disciplinato dall'art. 10/bis della legge 241/90, mira a suscitare il contraddittorio prima dell'adozione di un provvedimento di amministrazione attiva. Nel caso dei ricorsi amministrativi il provvedimento di amministrazione attiva è stato già emanato. Il contraddittorio è stato già assicurato in sede di avvio del procedimento (se si tratta di procedimento d'ufficio) e previo preavviso di rigetto (se si tratta di istanza di parte). Peraltro l'applicazione del principio dettato dall'art. 10/bis ai provvedimenti di riesame, comporterebbe una frustrazione del criterio di rispetto dei termini di novanta giorni, dettato dal dPR 1199/1971, e minerebbe il ruolo di imparzialità del decidente.

La doglianza del ricorrente secondo cui l'art. 18 della legge 57/2001 non sia retrattivo non è accoglibile, perché il legislatore non ha previsto periodi transitori rivolti a salvaguardare diritti quesiti.

Infine la disciplina sancisce un divieto generalizzato tra la professione mediatizia e qualunque altra professione o attività, senza alcun ambito discrezionale, a carico dell'amministrazione, volto a verificare un'effettiva presenza di conflitti di interesse tra l'attività mediatizia e quella svolta.

**Il ricorso è respinto.**

**CANCELLAZIONE - INCOMPATIBILITÀ CON QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ – INCOMPATIBILITÀ CON L’AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI SOCIETÀ COOPERATIVA - INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALLE SOLE IMPRESE – INCOMPATIBILITÀ LIMITATA ALL’AMMINISTRAZIONE**

*legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dall’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57; D.M. 21 dicembre 1990, n. 452*

l’attività di amministrazione di condominio è compatibile con l’esercizio della mediazione, in quanto la prima attività non esiste formalmente come professione, né esiste un albo che ne disciplini il regime giuridico.

Diversamente il ruolo di Presidente e Vicepresidente di cooperativa edilizia costituisce posizione incompatibile con quella di mediatore. Tali ruoli sono operativi, in quanto ad essi compete gestione e amministrazione di una società, che agendo sul mercato attraverso lo svolgimento di attività commerciali in maniera identica alle altre realtà imprenditoriali (con la sola differenza che l’utile dell’attività imprenditoriale della cooperativa è direttamente ed immediatamente riferito ai soci e non alla società). Ne consegue che la carica di Presidente e Vicepresidente di cooperativa edilizia rappresenta esercizio di attività imprenditoriale, come tale incompatibile con l’esercizio dell’attività di mediazione.

**Il ricorso è respinto.**

---

<sup>1</sup> Si impugna decisione [20 novembre 2008](#)

**SOSPENSIONE – SOCIETÀ ESERCENTE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE -  
TARDIVO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DOTARSI DI COPERTURA  
ASSICURATIVA PROFESSIONALE – MANCATA TRASMISSIONE ALLA CCIAA DELLA  
POLIZZA**

**legge 3 febbraio 1989, n. 39**, come modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001,  
n. 57; **D.M. 21 dicembre 1990, n. 452**,

Il ricorrente impugna la decisione ministeriale, di cui alla nota, a norma dell'art.  
700 c.p.c..

Il Tribunale adito **rigetta** la richiesta.

---

<sup>2</sup> Si impugna decisione [21 settembre 2009](#)

# Agenti e rappresentanti di commercio

DECISIONE 12 settembre 2008

---

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – MANCATA ISCRIZIONE DEL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – MANCATA DIMOSTRAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE MEDIANTE DOCUMENTI, ATTO NOTORIO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso il **diniego di iscrizione al ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 2, punto 2, della legge 3 maggio 1985, n. 204

si **respinge** il ricorso in questione in quanto, il possesso dei requisiti professionali, consistenti in un rapporto di lavoro **alle dipendenze di un'impresa in qualità di responsabile delle vendite con inquadramento di secondo livello**, attestati da semplice dichiarazione dell'impresa sottoscritta dal legale rappresentante è insufficiente.

In luogo del libretto di lavoro e delle buste paga mancanti, il ricorrente avrebbe potuto comunque produrre copia della scheda professionale (che deve essere rilasciata ai lavoratori in sostituzione del libretto stesso), o altra documentazione di tipo retributivo (ad esempio i modelli CUD rilasciati per la dichiarazione dei redditi), o di natura contributivo/previdenziale, ovvero la copia del libro paga e del libro matricola della società.

Inoltre la predetta dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nonché un'autocertificazione del ricorrente medesimo ricorso sono rese in forma semplice e non sotto forma di dichiarazione sostitutiva o di atto notorio: pertanto non hanno valenza tale da attestare il requisito in questione (in proposito, già il D.M. 21 agosto 1985 recante *Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204*, all'art. 4 stabiliva la necessità che l'attestazione del biennio di attività fosse effettuata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dagli aspiranti all'iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro, in alternativa alla certificazione dell'allora ufficio provinciale del lavoro).

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – REQUISITI MORALI – MANCATO RILASCIO DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA – REVOCA DELLE MISURE DI SICUREZZA**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso il **diniego di iscrizione al ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 1985, n. 204

si **respinge** il ricorso in questione in quanto, il ricorrente non risulta in possesso del requisito morale a causa dell'esistenza a suo carico di condanne penali specifiche, nonché per il mancato rilascio del nullaosta antimafia.

Non rileva, peraltro, la circostanza che siano state revocate al ricorrente le misure di sicurezza in ragione della sua buona condotta, in quanto la contestazione riguarda le condanne per reati che la legge dichiara ostativi ai fini del diniego di iscrizione; come pure non possono essere accolte le argomentazioni sulla costituzionalità o meno delle norme in esame né quelle sull'opportunità di offrire al ricorrente un recupero sociale ed un reinserimento nella vita lavorativa, in quanto sia la Camera che questo Ministero sono tenuti a procedere unicamente secondo il dettato delle norme vigenti.

**CANCELLAZIONE – PATTEGGIAMENTO – MANCATA ESTINZIONE EX ART. 445 C.P.P. – MANCATO RICHIAMO DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI NEL CORPO DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 1985, n. 204

La cancellazione in questione è stata determinata dalla circostanza che dal certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente risulta emessa a carico del ricorrente una sentenza, irrevocabile, per **resistenza a pubblico ufficiale** (art. 337 c.p.), con applicazione della pena su richiesta delle parti – **artt. 444 e 445 c.p.p.**; reato rientrante nel *genus* dei delitti contro la pubblica amministrazione che sono fra quelli previsti dall'art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 204/1985, come causa ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo.

Secondo il ricorrente la sentenza penale di condanna non ha lo stesso valore di una sentenza patteggiata, dato che esse sono distinte per quanto riguarda proprio la dimostrazione e l'accertamento nel merito del "fatto": la prima infatti interviene all'esito di un processo dibattimentale, mentre la seconda, essendo richiesta ed emessa prima che il processo si apra alla fase dibattimentale, è definita "condanna atipica" in quanto può essere determinata da molteplici ragioni senza che l'imputato sia effettivamente colpevole e nulla, in tal senso, viene fatto dal Giudicante il quale, su accordo delle parti, si limita ad emettere la sentenza che queste gli suggeriscono. Peraltro la sentenza di patteggiamento non può comportare la condanna all'eventuale risarcimento dei danni, né può far stato nel successivo giudizio civile che queste dovessero promuovere. Infine, se il Legislatore avesse voluto equiparare quest'ultima alla sentenza di condanna ordinaria, avrebbe dovuto inserirla specificatamente nell'art. 5 della L. 204/1985.

Il ricorso è **respinto**. La condanna per un delitto contro la Pubblica Amministrazione è espressamente indicata dal citato art. 5 comma 1, lett. c) della legge n. 204 come ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo in questione e, al momento della cancellazione del ricorrente dal ruolo, non era ancora trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato ascrittogli. Inoltre, l'art. 445, comma 1 bis del c.p.p. - così come modificato dalla legge n. 134/2003 - ha equiparato le sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. a pronunce di condanna.

Da ultimo non è condivisibile neppure l'assunto del ricorrente circa il fatto che se il Legislatore avesse voluto equiparare, per i suoi effetti, la sentenza patteggiata alla sentenza di condanna ordinaria, avrebbe dovuto inserirla specificatamente nell'art. 5 della L. 204/1985. infatti l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un istituto del diritto processuale penale che è stato disciplinato la prima volta dal punto 4 dell'art. 2 della legge delega del 1987, pertanto in epoca successiva all'emanazione della legge n. 204 del 1985, nonché dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003 n. 134: di conseguenza non poteva essere inserito in una legge antecedente.

**CANCELLAZIONE – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – SOCI ISCRITTI AL RUOLO ANCHE UTI SINGULI**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, ultimo comma della legge 3 maggio 1985, n. 204;

il provvedimento di cancellazione in questione è stato emesso in quanto la società non ha ottemperato all'obbligo di fornire alla predetta Camera di commercio le notizie richieste, necessarie per poter procedere alla revisione quinquennale del ruolo; la Camera di commercio aveva infatti richiesto alla società l'invio di alcuni documenti e dichiarazioni sottoscritte da tutti i suoi legali rappresentanti, assegnando per la loro presentazione un termine di 30 giorni, da considerarsi perentorio. La medesima società, non avendo inviato quanto richiesto entro il termine assegnatole, ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerla priva dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel ruolo, determinando di conseguenza l'adozione del provvedimento di cancellazione nei suoi confronti.

Gli unici due soci, entrambi legali rappresentanti, erano a loro volta entrambi iscritti al ruolo anche con una loro posizione individuale, ed avevano per proprio conto già provveduto a trasmettere i rispettivi atti notori per confermare le singole posizioni nel ruolo camerale. La richiesta camerale relativa alla Società, veniva evasa, solo parzialmente in quanto la stessa società provvedeva ad inviare l'atto notorio che attestava il perdurare a suo nome dei requisiti di legge, sottoscritto unicamente da uno dei predetti soci.

Ricevuta la notifica della cancellazione la società si attivava, sia inoltrando al Ministero il ricorso gerarchico, sia inviando l'atto notorio mancante e chiedendo, di conseguenza, di annullare il provvedimento di cancellazione. Il motivo addotto per l'inadempienza era quello di una incomprensione della richiesta camerale, in quanto l'altro socio riteneva che fosse sufficiente l'atto notorio già inviato come persona fisica; conseguentemente l'ufficio camerale, al fine di evitare un danno economico alla società, provvedeva a reintegrare la sua iscrizione al ruolo con provvedimento d'ufficio.

Pertanto può essere dichiarata comunque **cessata la materia del contendere**, sulla circostanza dell'avvenuta reinscrizione di quest'ultima al ruolo agenziale; reinscrizione dovuta al fatto che l'aver risposto, seppure in ritardo, agli adempimenti richiesti ha

messo in condizione la Camera di commercio di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo alla società stessa.

**CANCELLAZIONE - RICORSO TRASMESSO OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA DISCIPLINA – INDICAZIONE DI UNA DATA DIVERSA DA PARTE DELLA C.C.I.A.A. – RICEVIBILITÀ – MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – NOTIFICA CON ESITI POSITIVI - EFFETTI**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, ultimo comma della legge 3 maggio 1985, n. 204;

il provvedimento di cancellazione in questione è stato emesso in quanto il ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di fornire alla predetta Camera di commercio le notizie richieste, necessarie per poter procedere alla revisione quinquennale del ruolo. Inoltre per quanto concerne il ricorso gerarchico in esame, esso è stato spedito dall'interessato oltre il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di cancellazione stabilito dal penultimo comma dell' art. 7 della legge 204/1985 e pertanto la CCIAA lo considera inammissibile.

I motivi di gravame sono di due ordini: formali e sostanziali e vanno affrontati separatamente:

Per quanto riguarda l'aspetto formale concernente l'inammissibilità del ricorso perché spedito oltre il tempo stabilito dalla legge, è da rilevare che il termine di 60 giorni anziché di 30 è indicato espressamente proprio nella lettera con la quale la Camera di commercio comunicava al ricorrente la sua avvenuta cancellazione dal Ruolo: pertanto, in presenza di tale indicazione errata fornita proprio dalla stessa Camera, che potrebbe aver ingenerato il mancato rispetto del termine *de quo*, si ritiene che non possa darsi luogo all'inammissibilità contestata dalla medesima. Il motivo di gravame è pertanto accolto.

Per quanto riguarda invece l'aspetto sostanziale della mancata risposta del ricorrente alla revisione, per costante giurisprudenza si considerano come regolarmente e puntualmente eseguite le comunicazioni dirette a consentire la partecipazione al procedimento da parte dell' interessato in quanto, la notifica di atti amministrativi effettuata a mezzo posta si perfeziona, oltre che con la consegna od il ritiro dell'atto stesso, anche con l'attestazione di compiuta giacenza. Inoltre, non comunicando nulla in proposito, il ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione.

Peraltro il medesimo ricorrente, nel suo ricorso, non contesta l'operato camerale né adduce altre motivazioni circa la mancata trasmissione dei documenti richiesti se

non quella di aver ommesso di comunicare il suo nuovo indirizzo a causa della cessazione dell'attività di agente; motivazione che, in questo contesto, non può essere favorevolmente accolta.

Peraltro, rappresenta ulteriore elemento sintomatico a carico del ricorrente il fatto che l'ultima nota camerale – di cancellazione dal ruolo – inviata sempre al medesimo indirizzo conosciuto, risulta comunque ritirata dal ricorrente stesso.

Pertanto il ricorso è **ammissibile** in conseguenza dell'errata comunicazione dei termini per ricorrere forniti dalla medesima Camera, ma nel merito è **respinto** in considerazione che la mancata risposta agli adempimenti richiesti, entro il termine assegnato, non ha messo in condizione la stessa Camera di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – MANCANZA DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE – MANCATA INDICAZIONE NELLA MODULISTICA CAMERALE CHE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PREGRESSA DOVESSE ESSERE INQUADRATA AI DUE PIÙ ALTI LIVELLI.**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso il **diniego di iscrizione al ruolo**, in applicazione dell’art. 5, comma 2, punto 2, della legge 3 maggio 1985, n. 204

Il ricorrente afferma di essere stato alle dipendenze di un’impresa del settore per oltre due anni, in qualità di commesso alla vendita con inquadramento di impiegato di 4° livello (settore terziario, distribuzione servizi). La Camera di commercio, reputando che il suo inquadramento non fosse sufficiente ad attestare lo svolgimento di mansioni di dipendente qualificato addetto alle vendite, in quanto non era ai primi due livelli del contratto, ha respinto l’istanza di iscrizione.

Si **respinge** il ricorso in questione in quanto, ai sensi dell’ art. 4 del D.M. 21.8.1985, recante norme di attuazione della legge n. 204, può essere considerato “dipendente qualificato addetto al settore vendite” il lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite: mansioni che non possono evidentemente essere riconosciute per l’ inquadramento impiegatizio di livello 4° quale quello attestato dal ricorrente nel biennio. Inoltre è da rilevare che con circolare n. 3092/C del 10.12.1985 il vigilante Ministero, nel fornire chiarimenti alle Camere di commercio sull’interpretazione ed applicazione delle norme succitate, affermò che “..Non può essere ritenuta utile ai fini del riconoscimento del requisito cui sopra l’attività formativa svolta per 24 mesi alle dipendenze di un’impresa..”: pertanto il periodo dedotto, relativo al progetto individuale d’inserimento del ricorrente, attraverso un’attività formativa, non sembrerebbe comunque valido ai fini richiamati. Ne’ possono essere riconosciuti a tale scopo gli altri periodi lavorativi risultanti dal libretto di lavoro, in quanto afferenti sempre a livelli di inquadramento bassi. Non rilevano poi in questa sede – in quanto non dimostrate da documenti - le altre argomentazioni del ricorrente circa l’inquadramento *formale* al 4° livello ma l’effettivo svolgimento di mansioni organizzative del suo reparto; né quelle relative al fatto che, essendo decorso un mese dalla presentazione della domanda senza alcun riscontro da parte della Camera di commercio, ha stipulato un contratto agenziale che con il rigetto non potrebbe accettare. Infatti i termini per il rigetto stesso sono stati ampiamente rispettati dalla Camera (entro 60 giorni) . Da ultimo non può essere accolto neppure l’altro motivo di doglianza, e cioè il fatto che sulla scheda da compilare per l’iscrizione non fosse appropriatamente specificato che il contratto di lavoro dovesse essere ai primi due livelli: infatti il modulo in questione altro non è che uno

schema di riferimento che aiuta nella compilazione della domanda di iscrizione; pertanto, per il requisito del “biennio di mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite” - esattamente indicato sul modulo come uno dei requisiti possibili - lascia che sia l’aspirante all’iscrizione ad attestare con quale inquadramento lo abbia conseguito.

**CANCELLAZIONE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – RESTITUZIONE DELLA RACCOMANDATA ALLA CCIAA PER COMPIUTA GIACENZA**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 maggio 1985, n. 204;

il provvedimento di cancellazione in questione è stato emesso in quanto il ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di fornire alla predetta Camera di commercio le notizie richieste, necessarie per poter procedere alla revisione quinquennale del ruolo; la Camera di commercio infatti con raccomandata indirizzata all'ultimo recapito dichiarato dal ricorrente veniva inviato al medesimo il modello da sottoscrivere in sede di periodica revisione del ruolo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione; tale raccomandata, tuttavia, ritornava al mittente per **compiuta giacenza**; conseguentemente la Camera di commercio chiedeva all'Ufficio Anagrafe del Comune l'esatto indirizzo del medesimo ricorrente, ricevendo in risposta un certificato anagrafico attestante che Egli era emigrato in altro Comune della medesima Provincia; a seguito di una successiva richiesta all'Ufficio Anagrafe del nuovo Comune, che comunicava il nuovo indirizzo; pertanto, con una nuova raccomandata indirizzata presso quest'ultimo recapito, venivano riformulate al ricorrente le richieste di sottoscrivere il modulo per adempiere all'obbligo di revisione del ruolo; tale raccomandata, tuttavia, veniva restituita al mittente con la causale **sconosciuto**; stanti tale circostanze la Camera di commercio deliberava la cancellazione del ricorrente per mancato riscontro alla richiesta di revisione del ruolo; la relativa nota camerale di comunicazione veniva inviata nuovamente al primo indirizzo conosciuto e, questa volta, ritirata dall'interessato stesso. Avverso la decisione camerale il reclamante ricorreva al Ministero, affermando di non aver *ricevuto nessun avviso della raccomandata precedente* .

Il ricorso è **rigettato** in quanto la comunicazione camerale diretta a consentire la sua partecipazione al procedimento è stata regolarmente e puntualmente eseguita dalla Camera di commercio tenuto conto che, la notifica di atti amministrativi effettuata a mezzo posta si perfeziona, oltre che con la consegna od il ritiro dell'atto stesso, anche con l'attestazione di compiuta giacenza: quindi la lettera raccomandata indirizzata al recapito noto del ricorrente, relativa all'invio del modello da sottoscrivere per la revisione del ruolo, deve ritenersi a tutti gli effetti notificata ai sensi di legge (come affermato anche dal TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 408/2008). Inoltre, non comunicando nulla circa il suo cambio di indirizzo e di conseguenza non sottoscrivendo il modulo per la revisione, il

ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione.

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – PATTEGGIAMENTO – MANCATA ESTINZIONE EX ART. 445 C.P.P. – MANCATO RICHIAMO DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI NEL CORPO DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 1985, n. 204

La cancellazione in questione è stata determinata dalla circostanza che è stata emessa a suo carico una sentenza del GIP presso il Tribunale Ordinario per alcuni reati ostativi al mantenimento dell'iscrizione tra cui furto, ricettazione e riciclaggio, la cui pena comminata è stata diminuita ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. . Detta sentenza è poi divenuta definitiva con ordinanza della Corte di Cassazione.

Rileva il ricorrente che il provvedimento camerale è viziato da errore di motivazione perché la sentenza in questione non è una sentenza di condanna, come affermato dalla Camera bensì una sentenza patteggiata; inoltre la stessa non comporta la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e non può essere usata in un procedimento amministrativo.

Il ricorso è **respinto**, in quanto la condanna per i suddetti reati è ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo in questione, ai sensi di quanto indicato dal citato art. 5 comma 1, lett. c) della legge n. 204; inoltre, al momento della cancellazione dal ruolo, non era ancora trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione di quanto ascrittogli.

Peraltro, l'art. 445, comma 1 bis del c.p.p. - così come modificato dalla legge n. 134/2003 - ha equiparato le sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. a pronunce di condanna.

Infine, nel confermare l'avviso più sopra richiamato ed avvalorato più di una volta dalle sentenze della Corte di Cassazione, si precisa che quest'ultima ha anche di recente affermato che la sentenza di patteggiamento costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità. Con ciò ribadendo che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo comunque un'ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova (sentenza n. 17286 resa a Sezioni Unite il 3.7.2006).

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – FALLIMENTO – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RECLAMO – ARTICOLI 18 (3° COMMA) E 19 DELLA LEGGE FALLIMENTARE**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 1985, n. 204, in quanto il ricorrente è stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale. In particolare detta sentenza ha dichiarato il fallimento della Società nonché del socio illimitatamente responsabile iscritto al ruolo.

Nel ricorso in esame il ricorrente fa presente che avverso la sentenza di fallimento in questione è stato proposto ricorso alla Corte d'Appello (per insussistenza dei presupposti) e quest'ultima ha già fissato l'udienza, e pertanto, ove accolto, verrebbe totalmente riformata la sentenza e verrebbero meno gli effetti della medesima, ivi compresi i presupposti per la sua cancellazione dal ruolo.

Il ricorso è **respinto**. Il ricorrente non risultava più in possesso del requisito morale a causa dell'avvenuta dichiarazione di fallimento a suo carico. Infatti non rileva la circostanza che l'accoglimento dell'appello potrebbe riformare la sentenza di fallimento in questione e, di conseguenza, far venir meno anche il presupposto della cancellazione dal ruolo camerale, perché detto appello è stato proposto successivamente alla cancellazione dal ruolo.

In ogni caso l'art. 18, comma 3, della legge fallimentare di cui al Regio Decreto n. 267/1942 (aggiornata con il D. Lgs. 12.9.2007, n. 169) dispone che “ *Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.*”, ed il successivo art. 19 che “ *Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.*”. Ne consegue che non sono riconosciuti effetti interruttivi o sospensivi o comunque tali da incidere sulle conseguenze del fallimento alla proposizione della domanda di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – REATO DI TRUFFA E FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA - AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI – DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PENA – INDULTO – MANCATA NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 1985, n. 204, in quanto la condanna inflitta è ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo e che il reato di falsità in scrittura privata rientra tra i delitti contro la Fede Pubblica, anch'essi ostativi ai sensi del medesimo articolo di legge.

Nel ricorso in esame il ricorrente fa presente che con riferimento alla 1° condanna è stato a suo tempo disposto l'affidamento in prova al servizio sociale e con ordinanza del del Tribunale di sorveglianza è stata poi dichiarata estinta la pena e ogni altro effetto penale della condanna: pertanto ciò ha prodotto nei suoi confronti gli stessi effetti della riabilitazione (perfetta sovrapposibilità del beneficio ex art. 47, comma 12 della legge n. 354/1975 con quanto previsto dalla riabilitazione ex art. 178 c.p.). Con riferimento alla 2° condanna afferma di aver beneficiato dell'indulto a seguito di declaratoria del Tribunale di e che, “.. *se è vero che questo condona la sola pena principale irrogata, è parimenti vero che è proprio quella pena, e non altro, che la norma relativa alla tenuta degli Albi vuole estinta ..*”: di conseguenza anche per questa condanna ritiene illegittimo il provvedimento di cancellazione dal ruolo camerale. Infine lamenta il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 7 L. 204/1985 che prevede la notifica all'interessato del provvedimento di cancellazione entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso. Infatti la determinazione dirigenziale concernente la sua cancellazione non gli è stata mai notificata; peraltro, anche a voler considerare la lettera di comunicazione inviataagli dagli uffici come equivalente all'atto di notifica del provvedimento, essa è tardiva rispetto al suddetto termine di 15 giorni che la norma prescrive come garanzia di legittimità.

Il ricorso è **respinto** per le seguenti motivazioni. In particolare, con riguardo all'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali – relativo alla 1° delle due condanne – il Ministero ha sempre affermato di ritenere non equiparabile detto istituto a quello della riabilitazione perché esso estingue solo la pena ed ogni altro effetto penale (in tal senso si è anche espressa la preesistente Commissione centrale). In proposito il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'espressione “ogni altro effetto penale” di cui all'art. 47, comma 12, legge 354/1975 non ricomprende le pene accessorie (parere n. 2912/2007 espresso dalla 1° Sez. il 17.10.'07): di conseguenza, l'esito positivo dell'affidamento in prova al

servizio sociale, poiché non estingue quest'ultime, non legittima l'iscrizione al ruolo in esame .

Anche in merito alla 2° condanna si ribadisce l'ostatività all'iscrizione nel ruolo, in quanto l'indulto di cui il ricorrente ha beneficiato non cancella il reato commesso ma soltanto la pena comminata: pertanto anche in questo caso occorre la sentenza di riabilitazione. Infine, per quanto riguarda il ritardo lamentato dal ricorrente tra la data in cui è stata emessa la determinazione dirigenziale di cancellazione dal ruolo e la data in cui gli è stata notificata, si rileva che il provvedimento in questione è stato effettivamente affisso all'Albo Camerale dal 15 al 22 luglio u.s., cosicché può considerarsi pienamente esecutivo all'esito dell'affissione stessa.

Di conseguenza risulta notificato al ricorrente nei termini di legge, cioè entro i 15 giorni successivi, tenuto conto che la lettera di cancellazione è stata spedita il sedicesimo giorno.

Tale lettera, peraltro, pur non allegando la determina in questione, è da ritenersi a tutti gli effetti equivalente a questa in quanto riporta le motivazioni della cancellazione, i riferimenti normativi, gli estremi delle note camerali da cui ha preso avvio ed ogni altro elemento utile al ricorrente per esercitare appieno il suo diritto di difesa.

Da ultimo, tale ritardo non ha prodotto alcun danno all'interessato, anzi ne ha determinato un vantaggio, ossia il mantenimento dell'iscrizione al ruolo per un periodo in definitiva più lungo, in quanto il termine della cancellazione ha iniziato a decorrere proprio dalla data di ricezione della comunicazione camerale.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – MANCANZA DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE MERCEOLOGICO DELLA VENDITA – MANCATA ANALISI DA PARTE DELLA CCIAA DELLA DOCUMENTAZIONE**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso il **diniego di iscrizione al ruolo**, in applicazione dell’art. 5, comma 2, punto 2, della legge 3 maggio 1985, n. 204

Il ricorrente, ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti professionali, presentava agli uffici camerali la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attesta di essere stata alle dipendenze della società, come impiegata di concetto (liv. 3S CCNL di Logistica e Trasporti) svolgendo le mansioni di rapporti con la clientela, direzione ed organizzazione delle vendite; nonché una medesima dichiarazione resa in tal senso anche dal legale rappresentante della società;
2. copia del diploma di scuola media superiore conseguito presso un liceo scientifico statale.

In relazione a ciò la Camera di commercio, avviava il procedimento di rigetto dell’istanza ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e nel comunicare all’interessato che non riteneva che la predetta società svolgesse attività di commercio/vendita, chiedeva alla stessa le proprie osservazioni in merito, eventualmente corredate da ulteriori documenti. Il ricorrente rispondeva ribadendo di essere stato alle dipendenze di detta società *con qualifica di addetto al settore vendite, intendendosi per tale l’acquisizione di trasporti*. Pertanto riformulava la richiesta di iscrizione affermando che *il concludere contratti nell’ambito trasporti è equiparabile a qualsiasi altro tipo di contratto relativo a vendita merce*.

Nel ricorso precisa altresì che nella società in questione, che svolgeva, a suo dire, attività di servizi nell’ambito dei trasporti e logistica ed è attualmente in liquidazione, il suo lavoro di *commerciale addetto alle vendite trasporti* si svolgeva visitando le aziende presso le loro sedi, lasciando loro listini e quotazioni personalizzate per quantificare il servizio da effettuare, e che la vendita di servizi e la conclusione di contratti nel settore trasporti e logistica è perfettamente equiparabile alla vendita di qualsiasi altro prodotto: quindi ribadisce il possesso della qualifica professionale richiesta per l’iscrizione nel ruolo di addetta al settore vendite trasporti.

In via preliminare si rileva che la Camera di commercio si è attenuta a quanto prescritto dalla norma, in particolare dall’art. 7 della L. n. 204 che prevede l’assunzione della delibera di accoglimento o di diniego dell’istanza entro 60 giorni dalla sua presentazione, nonché la trasmissione all’interessato della relativa comunicazione *motivata* entro i successivi 15 giorni. Inoltre risulta correttamente applicato anche il disposto dell’art. 10 - bis della legge 241/1990, in quanto la

ricorrente è stata avvisata con la lettera dei motivi che ostavano alla sua iscrizione con conseguente richiesta di eventuali documenti aggiuntivi atti a dimostrare il possesso del requisito professionale.

Ora, nel merito del provvedimento in esame, si rileva che il ricorrente non ha presentato né alla Camera né a questo Ministero alcuna ulteriore documentazione probatoria, rispetto alle due autocertificazioni consegnate a suo tempo a corredo della domanda di iscrizione ( di cui al precedente punto n. 1), relativa all' effettivo svolgimento del lavoro di *commerciale addetta alle vendite trasporti*, ovvero *all'acquisizione e conclusione di contratti nell'ambito dei trasporti*; documentazione che poteva consistere tanto in copie di contratti di trasporto stipulati con i clienti, quanto in dichiarazioni rese dai medesimi circa i rapporti di lavoro intrattenuti con la ricorrente, come nelle copie di documenti contabili quali le fatture commerciali. Non risulta trasmesso neppure il contratto di lavoro in essere tra lo stesso e la società (mentre, al contrario, è stato trasmesso alla Camera quello *in fieri* da concludere con un'altra società, una volta ottenuta l'iscrizione nel ruolo) da cui poter desumere quali mansioni le erano state attribuite nello specifico, cioè se effettivamente Ella aveva avuto l'incarico di concludere contratti di trasporto per la società e se in sostanza l'attività che svolgeva era finalizzata alla promozione e conclusione dei medesimi.

A quest'ultimo proposito, peraltro, si fa presente che con circolare n. 3329 del 4.3.1994 questo Ministero aveva chiarito, tra l'altro, che le mansioni di *direzione ed organizzazione delle vendite* trovavano corrispondenza, per i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento nei primi due livelli contrattuali adeguatamente documentato – ad es. 1° e 2° livello per il commercio, 6° e 7° per l'industria. Tale avviso è stato peraltro sempre assunto sia dalle stesse Camere di commercio che dalla preesistente Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso i dinieghi di iscrizione o le cancellazioni dal ruolo in esame, riconoscendo il requisito di dipendente qualificato addetto alle vendite solo per i primi due livelli di inquadramento del settore impiegatizio. Ora, pur considerando che il contratto di lavoro dichiarato in essere con la società di logistica non è uno di questi ma quello della Logistica e dei Trasporti, comunque il livello di inquadramento era il 3° Super, cioè inferiore ai primi due livelli contrattuali: a maggior ragione, pertanto, avrebbero dovuto essere adeguatamente documentate le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente.

Occorre a questo punto rilevare che la Camera di commercio ha fondato il proprio diniego sull'assunto che l'attività di autotrasporto costituisce un servizio e come tale non è commercio, ritenendo pertanto che il termine vendita sia riferibile solo al commercio e quindi ai beni. Al contrario il Ministero ritiene che ciò non sia condivisibile, tant'è che più volte è stato espresso il parere di considerare abilitante all'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio l'attività di vendita sia di beni che di servizi, nell'ambito di risposte a quesiti camerali come nell'esame di ricorsi gerarchici impropri proposti alla citata Commissione centrale. Con il predetto avviso, infatti, la Camera di commercio incorre in falsa applicazione del disposto dell'art. 2082 c.c. che, nella definizione di imprenditore, fa rientrare chiunque produce o scambia beni o servizi, nonché dello stesso articolo 5 della legge professionale che non fa riferimento al commercio, ma solo ai concetti di

*vendita e di impresa*. Inoltre, tale assioma ricostruttivo induce la medesima a trascurare l'analisi degli altri elementi dubbi della fattispecie, sopra evidenziati.

Stante quanto sopra, tenuto conto che non sono condivisibili le premesse espresse nella determina camerale di diniego di iscrizione, in quanto la conclusione di contratti nel settore dei trasporti e della logistica può rientrare nell'ambito della vendita di servizi ed è quindi equiparabile alla vendita di qualsiasi altro prodotto, si potrebbe anche ritenere, **nel merito**, che la Camera di commercio abbia operato giustamente respingendo la domanda di iscrizione del ricorrente, dato che non risulta documentato in alcun modo probante il possesso del requisito professionale ex art. 5, comma 2, punto 2) della legge n. 204/1985.

Eppure, respingere il ricorso in questione per la mancata esibizione della documentazione (in merito alla quale se la CCIAA ritiene di accettare la dichiarazione ex art.47 del D.P.R. 445/2000, spetta poi ad essa - a mente del successivo art. 71 - verificarne la veridicità ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge n. 241/1990, ed eventualmente procedere ex art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di mendacio) nonché per il dubbio inquadramento della ricorrente ed una certa incongruenza tra la dichiarazione dell'ex datore di lavoro e la declaratoria di cui al CCNL di categoria, appare quale esercizio di "ultra petitum" da parte di questa Divisione, sicuramente censurabile in sede di impugnativa superiore. Nulla infatti di tutto ciò emerge dalla scarna determinazione dirigenziale di rigetto, né dai motivi di doglianza sollevati dalla ricorrente.

Il ricorso è pertanto **accolto** con rinvio degli atti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per una più approfondita disamina della fattispecie.

**CANCELLAZIONE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – RICHIESTA DI COMPILAZIONE DELLA AUTOCERTIFICAZIONE TRASMESSA DALLA CCIAA PER LETTERA ORDINARIA**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 maggio 1985, n. 204;

il provvedimento di cancellazione in questione è stato emesso in quanto il ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di fornire alla predetta Camera di commercio le notizie richieste, necessarie per poter procedere alla revisione quinquennale del ruolo; la CCIAA in sede di revisione del ruolo ha inviato a tutti gli iscritti – per posta ordinaria – un'apposita comunicazione in cui si richiedeva la compilazione di un'autocertificazione che attestasse il perdurare del possesso dei requisiti di legge; tale richiesta camerale, non restituita al mittente e, pertanto, considerata dalla CCIAA come ricevuta, è rimasta inevasa da parte del ricorrente, cosicché la medesima Camera ha successivamente inviato al medesimo una raccomandata con la quale gli comunicava l'inizio della procedura di cancellazione dal ruolo (questa ulteriore comunicazione risulta ricevuta); stante la mancata risposta anche a tale lettera, la Camera di commercio ha infine deliberato la cancellazione del ricorrente per mancato riscontro alla richiesta di revisione del ruolo, con determinazione dirigenziale. Il ricorrente adduce le seguenti motivazioni: dichiara che non ha provveduto a fornire una corretta risposta alla lettera raccomandata con la quale gli veniva comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione in quanto, anche se forse aveva ricevuto la precedente lettera di richiesta con la quale veniva inviato agli iscritti il modulo da sottoscrivere, probabilmente l'aveva smarrita e quindi non aveva nulla da inviare alla Camera.

Anche se non è possibile dimostrare con certezza che il ricorrente abbia ricevuto la 1° lettera camerale per la revisione del ruolo, trattandosi di una nota spedita per posta ordinaria a tutti gli iscritti nel ruolo, si ritiene comunque che la comunicazione camerale diretta a consentire la sua partecipazione al procedimento sia stata regolarmente eseguita dalla Camera di commercio, in quanto la successiva lettera di avvio del procedimento di cancellazione non solo gli è stata inviata con raccomandata – regolarmente ricevuta – ma riportava in sintesi le notizie e le indicazioni necessarie per interrompere il procedimento e per comunicare alla Camera di commercio i dati richiesti. Pertanto, non comunicando nulla circa il

perdurare dei suoi requisiti e non sottoscrivendo il modulo per la revisione, il ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione. Peraltro il medesimo nel suo ricorso, non contesta l'operato camerale né adduce altre motivazioni circa la mancata trasmissione di quanto richiesto, se non quella di non aver saputo cosa inviare alla Camera perché probabilmente non aveva ricevuto la 1° lettera di richiesta: motivazione che, in questo contesto, non può essere favorevolmente accolta dato che Egli, una volta ricevuta la lettera di avvio della cancellazione, avrebbe avuto tutto il tempo e il modo di contattare gli uffici camerali per regolarizzare la sua situazione e/o per chiedere quantomeno chiarimenti sulla revisione in atto. Pertanto, preso atto dei motivi addotti dal ricorrente, della documentazione probatoria inviata dalla Camera di commercio il ricorso è **respinto** in considerazione che la mancata risposta agli adempimenti richiesti, entro il termine assegnato, non ha messo in condizione la stessa Camera di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – FALLIMENTO – CHIUSURA DEL FALLIMENTO – RIABILITAZIONE – MANCATA AUDIZIONE DELL’AGENTE**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 1985, n. 204, in quanto il ricorrente è stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale. In particolare detta sentenza ha dichiarato il fallimento della Società nonché del socio illimitatamente responsabile iscritto al ruolo.

Le argomentazioni del ricorrente vertono intorno ai seguenti punti: tardività della notifica, in quanto la determinazione di cancellazione dal ruolo è stata emessa tre mesi prima della notifica, quindi ben oltre il termine previsto dalla legge n. 204/1985; perché il fallimento in questione si è chiuso due anni prima e la potestà sanzionatoria della Camera di commercio non può essere a tempo indeterminato; perché in base alla nuova legge di riforma fallimentare, che ha eliminato il registro dei falliti, con il decreto di chiusura della procedura concorsuale il fallito riacquista la propria capacità di agire e quindi Egli, aveva tutti i requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’albo in questione

In relazione alla lamentata tardività della notifica, cioè al ritardo tra la data della determinazione dirigenziale di cancellazione e la data di comunicazione al ricorrente –si fa presente che la prima lettera di cancellazione è in realtà quella inviata all’unico indirizzo conosciuto del ricorrente (anche se poi è stata reiterata a settembre), e non può addebitarsi alla Camera la sua mancata ricezione in quanto è stata restituita per motivi riconducibili a sola negligenza del medesimo. Tuttavia si rileva che la Camera di commercio non si è attenuta a quanto prescritto dall’art. 7, comma 4 della legge n. 204/1985 circa la procedura seguita nell’avvio del procedimento sanzionatorio in questione, in quanto non ha provveduto preliminarmente a *sentire l’interessato*, come ivi previsto, trattandosi di cancellazione per perdita dei requisiti (*non essendo contemplata, peraltro nella legge in questione la “cancellazione d’ufficio”*) . Inoltre, pur avendo notificato il provvedimento entro *quindici giorni* dalla data dello stesso, all’unico recapito conosciuto, nella sostanza la Camera non lo ha posto nella condizione di partecipare attivamente al procedimento e di dimostrare di aver superato la causa impeditiva al mantenimento dell’iscrizione. Se Egli fosse stato messo in condizione di conoscere per tempo il motivo della cancellazione, ricevendo l’invito a comparire dinanzi alla Camera stessa per un’audizione o per produrre argomentazioni a sua difesa, non solo avrebbe potuto documentare la cessazione della causa ostativa – ammesso e non concesso che la Camera non lo sapesse già – , ma avrebbe anche avuto modo di interloquire con la medesima in contraddittorio, prima che questa decidesse il provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti.

E' vero, in proposito, che la lettera *incriminata* è stata restituita alla Camera di commercio con la motivazione "sconosciuto", ma è anche vero che per la sussistenza di una oggettiva condizione di irreperibilità sarebbe stato opportuno non limitarsi ad un unico invio, tenuto conto che il destinatario di una comunicazione con *effetti legali* deve essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, per poter esercitare appieno il proprio diritto di difesa (anche in base ad alcuni principi ricavabili da una pronuncia della Corte Costituzionale, sent. N. 346 del 23.9.1998).

Di conseguenza la Camera di commercio avrebbe dovuto esperire ulteriori tentativi di notifica dell'atto in questione (*e di ciò non vi è traccia nelle sue controdeduzioni al ricorso*), non potendosi considerare sufficiente un unico tentativo di recapito ad opera dell'agente postale che, rilevato il destinatario sconosciuto al civico indicato nella lettera raccomandata, ha rinviato la stessa al mittente, in quanto manca ogni concreta possibilità per il destinatario stesso di venire a conoscenza del contenuto della medesima. Infine, il fatto che la Camera di commercio abbia ritenuto di procedere alla cancellazione forse pur sapendo della chiusura del fallimento già definita due anni prima, e che confermi ora il suo operato adducendo il fine di voler rimarcare l'indebita iscrizione del medesimo per il periodo di pendenza del fallimento, sostanzialmente una sorta di *vis persecutoria* nei suoi confronti che non può condividersi.

Il ricorso deve essere **accolto**, in linea principale, perché non è stata rispettata la procedura di cui all'art. 7, comma 4 della legge in questione e perché al momento della cancellazione il ricorrente aveva riacquisito i requisiti morali richiesti dalla medesima; inoltre in considerazione della circostanza che Egli non è stato messo oggettivamente in condizione di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

**CANCELLAZIONE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – RESTITUZIONE DELLA RACCOMANDATA ALLA CCIAA FIRMATA DA PERSONA DIVERSA DAL RICORRENTE – ULTERIORE RACCOMANDATA RESTITUITA ALLA CCIAA PER COMPIUTA GIACENZA – OMONIMIA - IMPOSSIBILITÀ A CORRISPONDERE ALLE RICHIESTE CAMERALI**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 maggio 1985, n. 204;

il provvedimento di cancellazione in questione è stato emesso in quanto il ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di fornire alla predetta Camera di commercio le notizie richieste, necessarie per poter procedere alla revisione quinquennale del ruolo; la Camera di commercio infatti con raccomandata indirizzata all'ultimo recapito dichiarato dal ricorrente veniva inviato al medesimo il modello da sottoscrivere in sede di periodica revisione del ruolo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione; tale raccomandata veniva ricevuta da persona diversa dal ricorrente stesso e nel silenzio dell'iscritto al ruolo la CCIAA procedeva a nuovo invio di raccomandata che, tuttavia, ritornava al mittente per *compiuta giacenza*; il ricorrente si giustifica per non aver restituito alla CCIAA il modulo relativo alla revisione (cioè l'autocertificazione attestante il perdurare dei requisiti di legge ) e non aver pagato la tassa di concessione governativa unicamente affermando che nel proprio comune di residenza ci sono 3 omonimi residenti allo stesso indirizzo; inoltre si dichiara pronto a rimediare a ciò fornendo controdeduzioni in merito. E' stato accertato tramite anagrafe comunale che né all'indirizzo del ricorrente né altrove vi fossero altri residenti con le stesse generalità, e che risulta un rapporto familiare con l'accipiente della raccomandata, residente allo stesso indirizzo.

Pertanto si ritiene che, confutate oggettivamente le sue argomentazioni addotte nel ricorso, e non comunicando nulla circa il perdurare dei suoi requisiti e non sottoscrivendo il modulo per la revisione, il ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione. Peraltro il medesimo nel suo ricorso non contesta l'operato camerale né adduce altre motivazioni circa la mancata trasmissione di quanto richiesto, se non quella di un'omonimia con altre persone residenti al suo stesso indirizzo: motivazione che in questo contesto, per i motivi sopra esposti, non può essere favorevolmente accolta e che risulta anche non

chiarificatrice dell'accaduto (in quanto, per esempio, da essa non si deduce se le lettere camerali siano state recapitate ad altri o siano andate perse) . Da ultimo non depone certamente a favore del ricorrente la circostanza che allo stesso indirizzo sia stata poi regolarmente recapitata l'ultima lettera camerale di cancellazione dal ruolo, al contrario delle precedenti inevase. Il ricorso è **respinto**.

**CANCELLAZIONE – DECRETO PENALE DI CONDANNA PER APPROPRIAZIONE INDEBITA CONTINUATA – PATTEGGIAMENTO - RIABILITAZIONE**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 maggio 1985, n. 204;

la CCIAA ha provveduto alla cancellazione dal ruolo perché il ricorrente non è più in possesso del requisito morale richiesto dall'art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 204/1985; in particolare, dal certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale risulta che è stato condannato con decreto penale del G.I.P. esecutivo il XX.YY.2003 per appropriazione indebita continuata - artt. 81 e 646 c.p.; il ricorrente controdeduce che la vicenda giudiziaria si è conclusa con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e questa non può in alcun modo equipararsi ad una sentenza di condanna in senso proprio, in quanto in essa non vi è un giudizio di colpevolezza, informando che per tale condanna, comunque, Egli ha in corso un procedimento di riabilitazione. Risulta agli atti che la Camera di commercio ha inviato al ricorrente il preavviso di cancellazione con nota regolarmente ricevuta, avendo rilevato a suo carico l'esistenza della condanna in questione che era per un reato ostativo al mantenimento dell'iscrizione nel ruolo. Non essendo pervenuta dal medesimo alcuna controdeduzione entro i termini stabiliti, la stessa Camera emetteva la determinazione dirigenziale con la quale veniva deliberata la cancellazione del ricorrente per perdita dei requisiti previsti dall'art. 5, 1° comma, lett. c) della legge in argomento.

Il ricorso è **respinto**. In via preliminare si fa presente che la condanna per il suddetto reato è dichiarata espressamente ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo in questione, dal citato art. 5 comma 1, lett. c) della legge n. 204; inoltre, sia al momento della cancellazione del ricorrente dal ruolo, sia alla data di presentazione del ricorso allo scrivente, non è stato documentato in alcun modo che era o è in atto una procedura riabilitativa nei suoi confronti.

Da ultimo, il motivo addotto in via principale dal ricorrente – la sentenza patteggiata e la sua non equiparazione a condanna effettiva – è assolutamente inconferente al suo caso: infatti la condanna emessa a suo carico, motivo unico dell'avvenuta cancellazione dal ruolo, non è stata affatto pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. bensì con specifico decreto penale di condanna.

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO – ARTICOLO 85 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59, RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SERVIZI**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera d) della legge 3 maggio 1985, n. 204, in quanto il ricorrente non ha dimostrato il requisito ivi previsto, così come sostituito dall’art. 2 della legge n. 190/1986 (“aver assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare dell’interessato, conseguendo il relativo titolo”), avendo documentato di aver adempiuto agli obblighi scolastici con otto anni di frequenza al compimento del 15° anno di età, ma non anche di aver conseguito il diploma di licenza media inferiore. Mentre il ricorrente, ai fini del requisito in questione, ha documentato alla CCIAA di aver conseguito solo il titolo di licenza elementare nell’anno scolastico 1968/1969, quindi di aver adempiuto agli obblighi scolastici con otto anni di frequenza al compimento del 15° anno di età, ma non anche di aver conseguito il diploma di licenza media inferiore. Pertanto ritiene di aver assolto l’obbligo in questione con gli otto anni di frequenza della scuola elementare ed i 15 anni di età che, a suo dire, sono alternativi al conseguimento del diploma di licenza media inferiore.

In via preliminare si rileva che la Camera di commercio si è attenuta a quanto prescritto dalla norma, in particolare dall’art. 7 della L. n. 204 che prevede l’assunzione della delibera di accoglimento o di diniego dell’istanza entro 60 giorni dalla sua presentazione, nonché la trasmissione all’interessato della relativa comunicazione *motivata* entro i successivi 15 giorni. Inoltre risulta correttamente applicato anche il disposto dell’art. 10 - bis della legge 241/1990, in quanto il ricorrente è stato avvisato con lettera dei motivi che ostavano alla sua iscrizione, con conseguente richiesta di eventuali controdeduzioni entro un tempo determinato.

Ora, nel merito del provvedimento in esame, si rileva che la normativa richiamata - art.8 della legge n. 1859/1962 - effettivamente dispone che si è prosciolti dall’assolvimento dell’obbligo scolastico se al 15° anno di età si siano osservate per almeno 8 anni le norme sull’obbligo scolastico; ma questa disposizione va letta in combinato con la lettera d) dell’art. 5, L. 204/1985, così come sostituita dall’art. 2, L. 190/1986 che dispone, oltre all’assolvimento di detto obbligo, anche il conseguimento del relativo titolo. Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione nel ruolo camerale ( 12.2.2010), il ricorrente effettivamente non era in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa e non poteva essere iscritto al ruolo.

Tuttavia c’è da osservare che la predetta lettera d) dell’art. 5, L. 204/1985 è stata recentemente soppressa dall’art. 74, comma 4 del D.lgs. n. 59 del 26.3.2010, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato

interno; inoltre l'art. 85, comma 5, lettera c) del predetto decreto legislativo fa decorrere immediatamente gli effetti (per detta abrogazione), a differenza di quanto prevede per il ruolo la cui soppressione è rinviata all'entrata in vigore del D.M. di cui all'art. 80: quindi dall'8 maggio u.s. – data di entrata in vigore del decreto – non può essere motivo ostativo all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio il mancato conseguimento del diploma in questione.

Stante tale situazione, si ritiene che quand'anche venisse respinto il presente ricorso sulla base di una norma che ora è stata abrogata, il ricorrente avrebbe comunque pieno titolo per presentare immediatamente una nuova istanza alla Camera di commercio ed ottenere, in costanza dei medesimi requisiti presentati precedentemente, l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, ai fini di un'economicità del servizio della Pubblica Amministrazione, si il ricorso è **accolto**, sulla considerazione delle mutate condizioni di iscrizione che consentirebbero ora al ricorrente di iscriversi al ruolo.

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – PATTEGGIAMENTO – MANCATA ESTINZIONE EX ART. 445 C.P.P. – MANCATA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO – COMPIUTA GIACENZA**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera c) della legge 3 maggio 1985, n. 204

La cancellazione in questione è stata determinata dalla circostanza che il ricorrente non è più in possesso del requisito morale richiesto dall’art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 204/1985; in particolare, dal certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale risulta che è stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.) divenuta irrevocabile, per i seguenti reati: ricettazione - art. 648 c.p.; falsità in scrittura privata – art. 485 c.p.; appropriazione indebita continuata - artt. 81, 465 c.p.. *(il reato di “falsità in scrittura privata” rientra tra i delitti contro la fede pubblica che sono espressamente ostativi all’iscrizione o alla permanenza nel ruolo, ai sensi dell’art. 5, lett. c) della legge 204/1985; mentre i reati di “appropriazione indebita” e di “ricettazione” sono indicati in modo espreso da questo articolo come ostativi)*

Obietta il ricorrente che nei suoi confronti non è stata emessa una sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p., ma una sentenza ex art. 444 c.p.p., con la quale il Giudice non accerta la concreta sussistenza del reato, né afferma la relativa responsabilità dell’imputato, ma si limita ad accertare che non sussistano i presupposti per un suo proscioglimento immediato.

Inoltre la scelta del rito ex art. 444 c.p.p. non sta a significare che l’imputato sia effettivamente colpevole, perché spesso essa viene effettuata per evitare il rischio di una condanna più grave o la pubblicità del dibattimento: pertanto nel suo caso non può essere applicato il disposto dall’art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 204/1985.

Il ricorso è **respinto**, in quanto, per quanto riguarda la perdita del requisito morale del ricorrente, si rileva che la condanna per i reati da lui commessi è ostativa all’iscrizione o alla permanenza nel ruolo in questione ai sensi di quanto indicato dal citato art. 5 comma 1, lett. c) della legge n. 204; inoltre, al momento della sua cancellazione dal ruolo, non era ancora trascorso il termine previsto dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p. per l’estinzione di quanto ascrittogli.

Inoltre si ribadisce che ai sensi dell’ art. 445, comma 1 bis del c.p.p. - così come modificato dalla legge n. 134/2003 – le sentenze emesse ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. sono equiparate a pronunce di condanna. Peraltro si ricorda che anche la Corte di Cassazione ha affermato di recente che la sentenza di patteggiamento

costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità. Con ciò ribadendo che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo comunque un'ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova (sentenza n. 17289 resa a Sezioni Unite il 31.7.2006). Stante quanto sopra esposto, lo scrivente non può che confermare il proprio orientamento in materia, condiviso anche dalla preesistente Commissione Centrale istituita presso il Ministero ai sensi dell'art. 8 della legge richiamata, e più volte assunto in casi consimili di condanne per reati ostativi all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo, emesse ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p..

Per quanto riguarda poi l'avvio del procedimento di cancellazione dal ruolo, comunicato al ricorrente con lettera restituita al mittente per compiuta giacenza, ciò non inficia la giustezza della procedura seguita: in particolare si ribadisce in proposito che la notifica di atti amministrativi effettuata a mezzo posta si perfeziona, oltre che con la consegna od il ritiro dell'atto stesso, anche con l'attestazione di compiuta giacenza; quindi la lettera raccomandata in questione deve ritenersi a tutti gli effetti notificata ai sensi di legge (come affermato anche dal TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 408/2008).

Peraltro, nel caso in questione, il ricorrente neppure confuta la procedura seguita dalla Camera di commercio, né adduce alcun motivo per tale mancato ritiro.

**CANCELLAZIONE - MANCATA OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA CAMERALE DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE PER LA REVISIONE QUINQUENNALE – CAUSA DIPENDENTE DA TERZI**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

ricorso gerarchico avverso la **cancellazione dal ruolo**, in applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 maggio 1985, n. 204;

il provvedimento di cancellazione in questione è stato emesso in quanto il ricorrente non ha ottemperato all'obbligo di fornire alla predetta Camera di commercio le notizie richieste, necessarie per poter procedere alla revisione quinquennale del ruolo; la Camera di commercio infatti con raccomandata indirizzata all'ultimo recapito dichiarato dal ricorrente veniva inviato al medesimo il modello da sottoscrivere in sede di periodica revisione del ruolo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione. Il legale rappresentante si giustifica affermando che la richiesta formulata dalla CCIAA è stata dimenticata e fatta scadere per un mero errore compiuto da un collaboratore della società. In proposito ribadisce la propria buona fede e l'interesse a mantenere l'iscrizione nel ruolo, nonché documenta di aver sottoscritto, in pari data al ricorso, il modulo per la revisione e di aver pagato la tassa per il rinnovo. La CCIAA da parte sua documenta la puntuale notifica e ricezione, da parte della società ricorrente, della richiesta di adesione alla revisione, e puntualizza che il modulo per la revisione è stato presentato da questa agli uffici camerali ad oltre un mese dalla cancellazione avvenuta.

Il ricorso è **respinto**. Dalla documentazione probatoria trasmessa dalla CCIAA si rileva senza ombra di dubbio che la richiesta di aderire alla revisione è stata regolarmente recapitata: pertanto non è oggettivamente contestabile e riformabile in alcun modo il provvedimento di cancellazione in questione in quanto, non comunicando nulla circa il perdurare dei requisiti di legge e non sottoscrivendo il modulo per la revisione, la società ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerla priva dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessata all'iscrizione. Peraltro anche la stessa società ricorrente non confuta l'operato camerale né adduce altre motivazioni circa la mancata trasmissione di quanto richiesto, se non quella di una mera dimenticanza: motivazione che in questo contesto non può essere favorevolmente accolta.

*TAR Lazio Sezione III-ter; ord. 27 novembre 2009, n. 5526*<sup>3</sup>

**CANCELLAZIONE DAL RUOLO – REATO DI TRUFFA E FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA - AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI – DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PENA – INDULTO – MANCATA NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE**

**legge 3 maggio 1985, n. 204; D.M. 21 agosto 1985,**

Il ricorrente chiede la sospensiva avverso la decisione di questo Ministero.  
Il TAR adito rileva che il ricorso non presenta elementi di fondatezza tenuto conto dei precedenti penali a carico del ricorrente

---

<sup>3</sup> Si impugna decisione [1° ottobre 2009](#)

# Periti ed esperti

DECISIONE 3 dicembre 2008

---

**DINIEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA ANTICHITÀ ED OGGETTI D'ARTE – NATURA DELLE COMPETENZE DEGLI ISCRITTI NEL RUOLO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto (parziale) dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII "Attività Varie", sub-categoria 3) antichità ed oggetti d'arte; il ricorrente afferma di essere titolare di un diploma di qualifica ad indirizzo commerciale; di aver dimostrato alla Camera di commercio – tramite il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese – di possedere un'esperienza professionale nel commercio di antichità, all'ingrosso e al minuto, superiore a 10 anni; di partecipare regolarmente a fiere nazionali di antichità; di aver fatto da anni delle stime nell'ambito di antichità per i suoi clienti. La Camera di commercio, ribadisce di aver rigettato l'istanza per insufficiente dimostrazione dell'esperienza professionale del ricorrente, che ha prodotto la seguente documentazione: 1) diploma di qualifica di Addetto alla contabilità d'azienda (corso triennale); 2) attestato di frequenza ad un corso di estimo pratico-operativo, della durata di 8 giorni, organizzato dalla locale Università popolare; 3) visura presso il Registro delle Imprese competente da cui risulta l'iscrizione del ricorrente quale titolare di impresa artigiana per le attività di commercio all'ingrosso e al minuto di antichità ed oggetti d'arte, di organizzazione di fiere e manifestazioni simili nel settore antichità, di restauratore d'arte.

Il ricorso è **respinto**: infatti l'iscrizione nel ruolo in questione non costituisce un elemento indispensabile per l'esercizio dell'attività (non essendo esso costitutivo), bensì il riconoscimento aggiuntivo di particolari e specifiche capacità e conoscenze nel settore di attività medesimo: pertanto, dalla documentazione agli atti del ricorso di cui trattasi, non sembra che ciò sia stato dimostrato, ovvero non risulta provata una particolare competenza nell'attività periziale di antichità ed oggetti d'arte.

**DINIEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA: LINGUE STRANIERE (TRADUTTORI ED INTERPRETI) – DIMOSTRAZIONE DELLE CONOSCENZE – CONFERENZA DELLE CONOSCENZE CON L'ATTIVITÀ**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto (parziale) dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII "Attività Varie", sub-categoria 1) Lingue straniere (traduttori ed interpreti), limitatamente alla lingua tedesca; Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti richiesti in quanto : dichiara di aver completato, nei mesi antecedenti il ricorso, numerose traduzioni tecniche dall'italiano al tedesco inerenti vasche da bagno e piatti doccia; di aver superato l'esame di ammissione per il dottorato di ricerca internazionale letterature dell'Europa Unita, sostenendo l'interrogazione anche in tedesco; di aver prodotto alla Camera copia del diploma di laurea in lingua e letteratura tedesca, nonché documentazioni e certificazioni attestanti la sua esperienza in proposito.

Invece, per quanto concerne la lingua tedesca, agli atti risultano solo questi documenti: diploma di laurea in lingue e letterature straniere con allegata tesi di laurea in letteratura russa; dichiarazione del legale rappresentante di un'azienda di sanitari da bagno, attestante che il ricorrente ha svolto attività di traduttore, nelle lingue francese, inglese e tedesca, di manuali tecnici relativi a vasche da bagno e piatti doccia; copia di un catalogo della suddetta azienda di sanitari tradotto dall'italiano al tedesco

Pertanto la Camera di commercio ha ritenuto che *al momento della presentazione dell'istanza e al momento della successiva integrazione non è risultata sufficientemente documentata l'acquisizione da parte dell'interessato di un'esperienza professionale tale da potersi attribuire la definizione di esperto nel settore prescelto, considerato altresì che per gli altri settori richiesti, sulla base degli elementi esibiti, ne è stato invece deliberato l'accoglimento.*

Il ricorso è **respinto** giacché il ricorrente non ha sufficientemente documentato l'idoneità a svolgere l'attività professionale di perito ed esperto nella traduzione ed interpretariato in lingua tedesca.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA MECCANICA SUBCATEGORIA ARMI E MUNIZIONI – COLLOQUIO INTEGRATIVO – GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE INTEGRATA DA ESPERTO ESAMINATORE – VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE – REQUISITI FORMALI DEL VERBALE DI ESAME – LIMITI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria IX "Meccanica", sub-categoria 35) "armi e munizioni".

L'apposita Commissione provinciale, istituita ai sensi dell'art. 4 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti, esaminando tutta la documentazione presentata dall'aspirante all'iscrizione e, non ritenendola sufficiente a comprovare la sua idoneità all'esercizio di Perito ed Esperto, ha deliberato di sottoporre il medesimo ad un colloquio integrativo, avvalendosi con ciò della facoltà prevista dall'art. 5, comma 7 del citato Regolamento, con decisione regolarmente comunicata alla ricorrente; il successivo colloquio ha avuto esito negativo.

Tra i motivi di doglianza esposti nel ricorso viene sostenuto che *la Commissione era formata da un solo membro, a cui si è affiancato, alla fine del colloquio, un rappresentante sindacale, che non ha fatto domande, né mai è intervenuto*; inoltre, si respinge categoricamente anche il giudizio negativo espresso dalla Commissione esaminatrice su alcune specifiche domande rivolte al ricorrente, mettendo in dubbio anche quanto riportato nel verbale d'esame.

Il ricorso è **respinto** in quanto il giudizio espresso dall'apposita Commissione esaminatrice è insindacabile sotto l'aspetto della decisione di sottoporre il candidato ad un colloquio.

È altresì insindacabile il provvedimento sia per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dal ricorrente, sia per quanto riguarda la valutazione dell'esito del colloquio stesso, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005.

Nello specifico poi dei motivi adottati nel ricorso, si rileva che: come confermato dalla CCIAA, sulla scheda relativa all'esame in questione la Commissione risultava validamente costituita e presente; le domande poste sono state trascritte nelle citata

scheda di valutazione assieme al giudizio complessivo sull'esame ed inoltre la stessa scheda risulta firmata dai membri di Commissione.

Quindi le doglianze mosse nel ricorso non possano essere accolte perché confutate dalla documentazione agli atti del ricorso.

Non spetta all'Autorità amministrativa in sede di contenzioso valutare eventuali discrepanze tra i fatti asseriti accaduti ed il contenuto del verbale.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA ATTIVITÀ VARIE, SUB-CATEGORIA OPERATORE TECNICO E INTERPRETE DELLA LINGUA MIMICO-GESTUALE PER SORDOMUTI - ECCESSIVA VICINANZA TEMPORALE TRA LA CONVOCAZIONE DEL CANDIDATO E LA DATA FISSATA PER L'ESAME - COLLOQUIO INTEGRATIVO – DIFETTO DI IMPARZIALITÀ E PROFESSIONALITÀ DELLA COMMISSIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER MANCATA ALLEGAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI DINIEGO DI ISCRIZIONE**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'iscrizione al ruolo per la categoria Attività Varie”, sub-categoria 17) “ Operatore tecnico e interprete della lingua mimico-gestuale per sordomuti ”. Il ricorrente lamenta il mancato rispetto dei termini utili alla convocazione a sostenere l'esame, in quanto la lettera di convocazione è stata ricevuta sei giorni prima della data fissata per l'esame; la violazione dell'art. 5, comma 8 del Regolamento-tipo in quanto, a suo dire, “*non risulta vi sia stato alcun giudizio*” con il quale la Commissione provinciale ha ritenuto insufficienti i suoi titoli; e qualora vi sia stato, non gli sono state mai comunicate le motivazioni in base alle quali è stato preso il giudizio stesso di sottoporlo ad un esame; il difetto di imparzialità ed oggettività nella valutazione, rinveniente nella citata Commissione che non era composta da “*plurime competenze specifiche con particolare riferimento alla materia oggetto d'esame.....non assicurando in tal modo pluralità di giudizio e consegnando le risultanze della prova all'esclusivo giudizio soggettivo di un unico componente ...*”, che peraltro è stato uno dei docenti proprio al corso di formazione professionale per la sub categoria in questione; la violazione del diritto di difesa perché la comunicazione di diniego di iscrizione era priva di elementi essenziali per un pieno esercizio delle proprie ragioni, non essendo allegato alla medesima il provvedimento adottato dal dirigente camerale.

Il ricorso è **respinto** in quanto, anche ai sensi di quanto disposto dal citato art. 5, comma 8 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. 29.7.1980, il giudizio espresso dall'apposita Commissione esaminatrice è insindacabile, sia per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dal ricorrente; sia per quanto riguarda la conseguente decisione di sottoporlo ad un colloquio integrativo; sia per quanto riguarda la valutazione dell'esito del colloquio stesso. Nello specifico poi dei motivi adottati nel ricorso, si ritiene che: per quanto riguarda i termini utili alla convocazione all'esame, non si rinviene alcuna specifica

indicazione in proposito nella norma in riferimento (D.M. 29 luglio 1980); il giudizio di valutazione sui titoli – insindacabile come recita la norma - è insito nella decisione stessa, presa dalla Commissione di sottoporlo ad un colloquio non ritenendo sufficientemente comprovata la sua idoneità all'esercizio di Perito ed Esperto. Ciò, peraltro, appare chiaramente esplicitato nella relativa nota camerale di convocazione al colloquio.

Non appare condivisibile neppure il lamentato difetto di imparzialità ed oggettività nel giudizio di valutazione, in quanto è di tutta evidenza che la norma, richiamandosi alla possibilità di avvalersi in sede di colloquio di *persone competenti in materia*, vuole essenzialmente consentire alla Commissione esaminatrice di integrarsi con uno o più esperti nella materia di esame, laddove questa si riferisca a particolari categorie e sub-categorie, ma non stabilisce affatto né quale deve essere il numero di tali *persone competenti* in materia, né la loro provenienza professionale.

Infine, non appare rilevante che alla nota camerale (di notifica di non idoneità all'iscrizione) non sia stata allegata la Determina Dirigenziale, in quanto il ricorrente è stato comunque messo nella condizione di esercitare il suo diritto alla difesa dato che la motivazione del diniego – unicamente risiedente nel non superamento della prova d'esame – è stata riportata nella stessa nota camerale.

In proposito, è solo il caso di richiamare la decisione del Consiglio di Stato n° 2763 del 16.5.2006, secondo cui un vizio, anche di legittimità, non è degradato ad irregolarità, ma non comporta neanche l'annullabilità dell'atto sulla base di valutazioni effettuate ex post, aventi ad oggetto il contenuto del provvedimento.

**DINIEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUB-CATEGORIA 16) CONSULENZA E RICERCHE DI MERCATO ED UTILIZZAZIONE DATI STATISTICI; SUB-CATEGORIA 40) ESPERTO INFORMATICO – MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA VOTAZIONE MINIMA – ASSERTITA GENERICITÀ DELLE DOMANDE – NATURA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso parziale rigetto dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria attività varie, sub-cat. 40) Esperto Informatico;

Il ricorrente, ha sostenuto il colloquio integrativo in lingua romena e pertanto chiede, che il Ministero revochi il parziale diniego di iscrizione, dichiarando che la prova d'esame sostenuta è stata di livello eccellente ed idonea per l'iscrizione nel ruolo peritale.

In proposito il ricorrente afferma di aver risposto in maniera esauriente e corretta a tutte le domande relative alla prova di informatica che gli sono state rivolte in sede di esame che, a suo dire, sono state di carattere estremamente generico.

Il ricorso è **respinto**, ritenendo che alla Commissione camerale sia attribuito un potere valutativo molto ampio, proprio ai sensi dell' art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. del 1979: quindi nessuna censura può esserle mossa dal momento che, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha riscontrato - dall'esame della documentazione - una particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente.

In proposito si ribadisce che il giudizio espresso dalla medesima Commissione, per quanto riguarda la decisione di sottoporre o meno un candidato al colloquio integrativo, è l'espressione di un insindacabile esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005, come pure è insindacabile il giudizio da essa espresso per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all'iscrizione.

Peraltro, il Ruolo dei Periti ed Esperti non è un ruolo costitutivo che abilita alla professione, bensì un elenco volto ad attestare soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze in capo agli iscritti.

**CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – FINALITÀ – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – MANCATA RISPOSTA – DISINTERESSE ALLA PERMANENZA IN RUOLO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso **cancellazione dal ruolo**. La Camera di commercio in sede di revisione quadriennale 2006-2010 del ruolo, chiedeva al ricorrente di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attestasse il perdurare requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della sua iscrizione, nonché di trasmettere l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione al ruolo. Decorso inutilmente il tempo assegnato per rispondere a tale richiesta (30 giorni dal ricevimento della lettera), la Commissione provinciale per la tenuta del ruolo in questione deliberava l'avvio del procedimento di cancellazione, come conseguenza del disinteresse mostrato dal medesimo al mantenimento dell'iscrizione, e lo invitava a fornire alla predetta Commissione le proprie osservazioni entro il termine di 30 giorni; decorso anche questo termine senza alcun riscontro, la predetta Camera lo cancellava dal ruolo peritale con la motivazione di *non aver ottemperato agli adempimenti legati alla revisione del Ruolo in argomento, dimostrando pertanto disinteresse all'iscrizione di cui trattasi*. A seguito di ciò il ricorrente chiede che venga annullata la cancellazione in questione in quanto la mancata risposta alla richiesta camerale era stata causata dalla sua lunga assenza all'estero per motivi di lavoro.

Il ricorso è **respinto**. Premesso che le Camere di commercio, per adempiere all'obbligo quadriennale di revisione del ruolo previsto dalla norma, devono accertare in capo agli iscritti il perdurare del possesso di determinati requisiti e che, per attestare ciò, gli iscritti medesimi devono produrre alcuni documenti e autocertificazioni entro un congruo termine assegnato dalle medesime, nella fattispecie si rileva quanto segue: la CCIAA ha attivato la procedura di revisione relativa all'iscrizione a mezzo di raccomandata regolarmente recapitata; era stato assegnato un congruo termine per la presentazione della documentazione richiesta, pari a 30 giorni, da considerarsi perentorio; non comunicando nulla in proposito, il ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione. Il ricorrente, non contesta l'operato camerale né adduce altre motivazioni circa la mancata trasmissione dei documenti richiesti se non quella di una sua lunga assenza all'estero per motivi di lavoro; motivazione che, in questo contesto, non può essere favorevolmente accolta; peraltro, non depone a suo favore il fatto che le due note

camerali – di richiesta dei documenti per la revisione e di avvio della procedura di cancellazione – risultano comunque recapitate al medesimo.

**CANCELLAZIONE – CONDANNA PER IL REATO DI FURTO IN ABITAZIONE CON APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA PENA**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso **cancellazione dal ruolo** per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 5 del predetto D.M..

Con lettera raccomandata la Camera di commercio contestava al ricorrente l'esistenza a suo carico di una sentenza di condanna emessa dal G.I.P. del Tribunale per il reato di "furto in abitazione art. 624 bis c.p.", con pena sospesa ex art. 163 c.p., . Il ricorrente comunicava alla Camera che, non essendo decorsi tre anni dall'emanazione della sentenza, non poteva ancora proporre l'istanza di riabilitazione; inoltre contestava che la condanna a pena sospesa fosse una vera e propria condanna nel senso indicato dall'art. 5 del D.M. 452/1979, ma piuttosto una sanzione comminata dal giudice su richiesta congiunta delle due parti, per la quale Egli aveva optato (pur professandosi innocente dall'accusa mossagli) per non dover affrontare un processo. Infine ribadiva che, decorso un quinquennio dalla sentenza, il reato ascrittogli sarebbe stato dichiarato estinto e chiedeva di tener in conto che era l'unico percettore di reddito per la propria famiglia. In punto di diritto il ricorrente richiama il disposto dell'art. 166 c.p., secondo cui, *la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, né impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né per il diniego di concessioni, licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.*

Il ricorso è **respinto**. Infatti, per quanto riguarda la condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena, si fa presente che l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, sulla scorta di un parere espresso dal Ministero della Giustizia, già nel 2004 aveva ritenuto — per quanto riguarda gli ausiliari del commercio — che la condanna ad una pena condizionalmente sospesa costituisce ostacolo all'iscrizione ed alla permanenza nei relativi ruoli camerali per la durata di cinque anni dal suo passato in giudicato. Anche in giurisprudenza è ribadito detto principio: solo da ultimo si richiamano le decisioni della

*Cassazione Civile*, sent. n. 13831 del 27.5.2008 , *elezione a Sindaco*,

“ ... Qualora un candidato, eletto alla carica di Sindaco, sia successivamente dichiarato decaduto per aver subito in precedenza una condanna penale

ostativa all'elezione ... non assumono rilievo, ai fini del venir meno della causa di incandidabilità, né il fatto

che la condanna sia stata soggetta a sospensione condizionale...”;

**TAR Veneto**, sent. n. 4013/2001, ricorso per l'avvenuta *esclusione da un concorso pubblico* per il rilascio di autorizzazioni comunali, "

L'esclusione dal concorso trova giustificazione e fondamento nella dichiarazione non veritiera resa dal ricorrente di non aver mai riportato alcuna condanna .... L'ottenuta sospensione condizionale della pena non poteva esonerare il ricorrente dall'onere di dichiarare la riportata condanna, essendo l'interessato sottratto a tale onere soltanto in caso di intervenuta sentenza di riabilitazione”;

**Consiglio di Stato**, sent. n. 1610 del 29.3.2006, "Privo di pregio è anche, in relazione al fatto che l'istante aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'invocazione dell'art. 166 c. p. ... in quanto tale disposizione non esclude del tutto la rilevanza di una condanna del genere, come si deduce dall'inciso "di per sé sola" inserito nel contesto dell'art. 166 c.p.".

**DINIEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA: LINGUE STRANIERE (TRADUTTORI ED INTERPRETI) – RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER LE LINGUE FRANCESE, ROMENO, RUSSO E MOLDAVO – MANCATO SUPERAMENTO DELL'ESAME PER LE LINGUE FRANCESE (TRADUTTORE) E ROMENO (INTERPRETE) - COLLOQUIO INTEGRATIVO – INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE CON ESPERTI DEL SETTORE - CONFLITTO DI INTERESSI NELL'OPERATO E NELLE DECISIONI DEGLI ESPERTI LINGUISTICI E SCARSA COMPETENZA TECNICA DEI MEDESIMI – MANCATA CONVOCAZIONE PER L'ESAME DI LINGUA RUSSA E MOLDAVA**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso parziale rigetto dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII – attività varie, sub-cat. 1) lingue straniere (traduttori ed interpreti): romeno (interprete), francese (traduttore). Mancata convocazione all'esame di moldavo e russo.

Il ricorso si fonda sui seguenti quesiti: **1)** se sia stato legittimo, con tutta la documentazione presentata (titoli accademici e professionali), che la CCIAA l'abbia sottoposta a colloquio integrativo al fine di iscriverla nel ruolo peritale; **2)** se sia stato legittimo che al colloquio era presente un solo esperto linguistico per disciplina, non permettendo quindi nessun riscontro sulle sue valutazioni; **3)** il curriculum di studi e quello professionale dei medesimi esperti linguistici, in relazione alla sua preparazione in materia; **4)** se sia stato opportuno averla sottoposta a colloquio con esaminatori che hanno conflitto di interesse con una possibile concorrente nel loro lavoro. Pertanto il ricorrente chiede che il Ministero revochi il parziale diniego di iscrizione, iscrivendolo d'ufficio per tutte le lingue richieste; ovvero, in alternativa, che venga interrogata - per ogni lingua richiesta - da almeno due docenti universitari esperti della disciplina di interpretariato e traduzione, con titoli almeno pari ad i suoi e che non abbiano conflitti di interesse verso i candidati all'iscrizione al ruolo.

In merito al primo segmento di ricorso (parziale diniego per le lingue francese e romeno), questo deve essere **respinto** in quanto, anche ai sensi del disposto dal citato art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. 18.06.1980, il giudizio espresso dall'apposita Commissione esaminatrice è insindacabile sotto l'aspetto della decisione di sottoporre il candidato al colloquio. È altresì insindacabile sia per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dalla medesima; sia per quanto riguarda la valutazione dell'esito del colloquio stesso, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005. Inoltre, nello

specifico poi dei motivi addotti dal ricorrente, si rileva che: 1) non è stato dimostrato in alcun modo il lamentato conflitto di interessi nelle decisioni degli esperti linguistici, dovuto al loro essere Periti ed Esperti presso il Tribunale; in caso contrario, non attenendo a questa sede di giudizio, vorrebbe dire che la documentazione inerente tale lamentela dovrebbe essere oggetto di ulteriore contestazione presso l'autorità giudiziaria; 2) non appare condivisibile neppure il lamentato difetto di competenza nel giudizio degli esaminatori, in quanto è di tutta evidenza che la norma, richiamandosi alla possibilità di avvalersi in sede di colloquio di *persone competenti in materia*, vuole essenzialmente consentire alla Commissione esaminatrice di integrarsi con uno o più esperti nella materia di esame, laddove questa si riferisca a particolari categorie e sub-categorie, ma non stabilisce affatto né quale deve essere il numero di tali *persone competenti* in materia, né la loro provenienza professionale od il loro curriculum di studi; 3) peraltro, oltre alla revoca del diniego camerale, non può essere accolta neppure la richiesta espressa in subordine – annullamento della prova e riconvocazione della candidata alla presenza di almeno due docenti universitari per materia – non essendo prevista dalla norma di riferimento tale opportunità.

Relativamente poi alle lamentele, contenute nel secondo segmento di ricorso, per la mancata convocazione all'esame per la lingua "russo", deve essere **dichiarata cessata la materia del contendere**, in considerazione della successiva espressa rinuncia del ricorrente a detta iscrizione nel ruolo.

Per quanto riguarda, infine, le lamentele per la mancata convocazione all'esame per la lingua "moldavo", si ritiene innanzitutto che non possa essere imputata alla Camera di commercio alcuna negligenza o ritardo nel cercare di reperire un esperto in tale lingua, date le richieste fatte in tal senso sia al Tribunale di Roma che all'Ambasciata Moldava e le oggettive difficoltà incontrate in proposito.

Inoltre è da tener presente che la medesima Camera, facendo seguito alla prima lettera (*con la quale il ricorrente veniva convocato per l'esame in francese e rumeno e nel contempo avvisato che per il russo e moldavo ci sarebbe stata una successiva convocazione non appena reperiti gli esperti esaminatori*) seppur in modo tardivo, ha comunque provveduto ad informare il medesimo ricorrente - delle difficoltà incontrate nel trovare l'esaminatore in questione, con ciò intendendo quindi interrompere i termini del procedimento amministrativo.

Infine, è opinione dell'organo ministeriale giudicante che una diversa soluzione avrebbe potuto essere anche quella di respingere l'istanza di iscrizione – limitatamente alla lingua moldava - proprio sull'assunto che non era stato reperito in un lasso di tempo congruo l'esperto esaminatore.

Si ritiene, infatti, che nell'ambito di una particolare categoria e sub-categoria del ruolo peritale, come appunto per la categoria XXV "Attività Varie", sub-categoria 1) Lingue straniere (traduttori ed interpreti) di cui trattasi, non vi sia alcun obbligo per le Camere di commercio di istituire delle specifiche sottocategorie per ciascuna possibile richiesta dagli aspiranti Periti ed Esperti (in questo specifico caso per lingua straniera moldava), trattandosi di valutazioni di opportunità che attengono ad ogni Ente camerale, fermo restando, naturalmente e comunque, il rispetto dell'assetto principale degli elenchi di categorie e sub-categorie allegati ai ruoli peritali, a suo tempo approvati con specifici decreti di questo Ministero; nonché

trattandosi di un'iscrizione ad un ruolo che non abilita alla professione e non costituisce elemento indispensabile per l'esercizio della stessa. Pertanto anche tale segmento di ricorso è **respinto**.

**CANCELLAZIONE – CONDANNA PER IL REATO DI FALSITÀ IDEOLOGICA**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso **cancellazione dal ruolo** per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 5 del predetto D.M..

La CCIAA con proprio provvedimento disponeva la cancellazione del ricorrente perché condannato per il reato di falsità ideologica, commessa dal privato in atto pubblico” - art. 483 c.p., che è un reato rientrante tra quelli contro la fede pubblica, ostativi all'iscrizione o al mantenimento dell'iscrizione nel ruolo peritale ai sensi dell' art. 5, comma e) del D.M. 29.12.19979; il ricorrente presenta gravame affermando che la predetta sentenza di condanna è derivata dalla circostanza che a suo tempo non era stato riconosciuto l'errore in cui Egli dichiarava di essere incorso in buona fede quando aveva rilasciato agli uffici comunali una certificazione, poi risultata falsa, concernente l'agibilità /idoneità del locale in cui esercitava da anni l'attività di artigiano.

Il ricorso in esame è da respingere perché, per quanto riguarda gli ausiliari del commercio, la condanna per delitti contro la fede pubblica è espressamente indicata dal citato art. 5, lett. e) del Regolamento come ostativa all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo dei Periti ed Esperti: pertanto, una volta accertata a carico del ricorrente la condanna in questione per tale delitto, la Camera di commercio non poteva che avviare nei suoi confronti il procedimento sanzionatorio della cancellazione dal ruolo.

**CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – FINALITÀ – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – MANCATA RISPOSTA – MOTIVI DI SALUTE - DISINTERESSE ALLA PERMANENZA IN RUOLO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

Ricorso gerarchico avverso **cancellazione dal ruolo**. La CCIAA in sede di revisione quadriennale ha cancellato dal ruolo il ricorrente in virtù del fatto che il ricorrente non ha ottemperato agli adempimenti legati alla revisione periodica del ruolo in argomento, in quanto non ha trasmesso alla predetta Camera di commercio la documentazione richiesta a tal fine, con ciò dimostrando pertanto disinteresse al mantenimento dell'iscrizione nello stesso. Per adempiere all'obbligo quadriennale di revisione del ruolo previsto dalla norma, occorreva accertare in capo all'iscritto il perdurare del possesso di determinati requisiti e, a tal fine, allo stesso era stato assegnato da parte della Camera di commercio un congruo numero di giorni, da considerarsi perentorio, per la presentazione della documentazione richiesta. Dal suo canto il ricorrente, non comunicando nulla entro il termine assegnato, ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione.

Il ricorso è **respinto**, in quanto sono fondate le ragioni addotte dalla Camera di commercio per cui la mancata risposta agli adempimenti richiesti non ha messo in condizione la stessa di accertare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti previsti dalla normativa ed, inoltre, ha ritenuto che non possa essere favorevolmente accolta, in questo contesto, la motivazione addotta dal medesimo delle sue precarie condizioni di salute al fine di giustificare la mancata trasmissione dei documenti richiesti.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA: 4 (SCRITTURE) – RICORSO INOLTRATO OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII – (attività varie, sub-cat. 4) (scritture).

Il ricorrente veniva sottoposto al colloquio, dopo che la CCIAA aveva rilevato la necessità dello stesso, conseguendo il giudizio di non idoneità all'esercizio delle funzioni di Perito ed Esperto: di conseguenza, con determina dirigenziale veniva respinta la sua istanza iniziale di iscrizione al ruolo peritale. Stante ciò, lo stesso chiedeva alla predetta Camera di commercio la copia del parere negativo espresso dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio; ricevuta in proposito la copia dell'estratto del verbale di esame in questione il ricorrente ha quindi inoltrato il presente ricorso alla Commissione centrale presso questo Ministero, avverso il diniego di iscrizione nel ruolo peritale causato del mancato superamento dell'esame, di cui alla determina dirigenziale. Il ricorso, si innesta su precedente decisione del Ministero, tra gli stessi soggetti, ma su *petitum* diverso.

Il ricorrente lamenta che la Camera di commercio avrebbe dovuto conformarsi alla decisione ministeriale concernente il suo primo ricorso formalizzando direttamente l'iscrizione richiesta, anziché sottoporla ad esame; dato che la predetta Camera aveva motivato il primo diniego di iscrizione solo sull'assunto di non avere nel proprio elenco peritale la specifica *scritture contabili* della sub-categoria *scritture*, senza far mai riferimento all'ipotesi di mancanza di titoli idonei in tal senso da parte della ricorrente, era evidente che c'era stato un cambio di atteggiamento nei suoi confronti, derivato dall'accoglimento ministeriale del ricorso; la facoltà di sottoporre un aspirante all'iscrizione alla prova di esame, prevista dall' art. 5, comma 8 del D.M. 29.12.1979, è sottoposta alla condizione essenziale che la Commissione camerale abbia verificato i titoli e i documenti prodotti dal medesimo e non li abbia ritenuto idonei; nel suo caso, invece, non risulta che sia stata effettuata tale istruttoria né è mai stato fatto riferimento a tale problematica: sono state quindi violate, a suo avviso, le condizioni indispensabili che giustificavano l'esercizio di una facoltà discrezionale dell'Amministrazione che, come tale andava condotta nei termini di legge e sostenuta con adeguata motivazione.

Il ricorrente ha, tuttavia, inoltrato il predetto ricorso oltre il termine di trenta giorni decorrenti sia dalla notificazione del diniego camerale, sia dalla data in cui il medesimo ha ritirato presso gli uffici camerali la copia del parere negativo espresso dalla Commissione esaminatrice durante il suo esame. Per il suddetto motivo il ricorso è **irricevibile**.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA ATTIVITÀ VARIE, SUB-CATEGORIA OPERATORE TECNICO E INTERPRETE DELLA LINGUA MIMICO-GESTUALE PER SORDOMUTI - ECCESSIVA VICINANZA TEMPORALE TRA LA CONVOCAZIONE DEL CANDIDATO E LA DATA FISSATA PER L'ESAME - COLLOQUIO INTEGRATIVO – DIFETTO DI IMPARZIALITÀ E PROFESSIONALITÀ DELLA COMMISSIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER MANCATA ALLEGAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI DINIEGO DI ISCRIZIONE**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'iscrizione al ruolo per la categoria Attività Varie”, sub-categoria 17) “ Operatore tecnico e interprete della lingua mimico-gestuale per sordomuti ”. Il ricorrente lamenta il mancato rispetto dei termini utili alla convocazione a sostenere l'esame, in quanto la lettera di convocazione è stata ricevuta sei giorni prima della data fissata per l'esame; la violazione dell'art. 5, comma 8 del Regolamento-tipo in quanto, a suo dire, “*non risulta vi sia stato alcun giudizio*” con il quale la Commissione provinciale ha ritenuto insufficienti i suoi titoli; e qualora vi sia stato, non gli sono state mai comunicate le motivazioni in base alle quali è stato preso il giudizio stesso di sottoporlo ad un esame; il difetto di imparzialità ed oggettività nella valutazione, rinveniente nella citata Commissione che non era composta da “*plurime competenze specifiche con particolare riferimento alla materia oggetto d'esame.....non assicurando in tal modo pluralità di giudizio e consegnando le risultanze della prova all'esclusivo giudizio soggettivo di un unico componente ...*”, che peraltro è stato uno dei docenti proprio al corso di formazione professionale per la sub categoria in questione; la violazione del diritto di difesa perché la comunicazione di diniego di iscrizione era priva di elementi essenziali per un pieno esercizio delle proprie ragioni, non essendo allegato alla medesima il provvedimento adottato dal dirigente camerale.

Il ricorso è **respinto** in quanto, anche ai sensi di quanto disposto dal citato art. 5, comma 8 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. 29.7.1980, il giudizio espresso dall'apposita Commissione esaminatrice è insindacabile, sia per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dal ricorrente; sia per quanto riguarda la conseguente decisione di sottoporlo ad un colloquio integrativo; sia per quanto riguarda la valutazione dell'esito del colloquio stesso. Nello specifico poi dei motivi adottati nel ricorso, si ritiene che: per quanto riguarda i termini utili alla convocazione all'esame, non si rinviene alcuna specifica

indicazione in proposito nella norma in riferimento (D.M. 29 luglio 1980); il giudizio di valutazione sui titoli – insindacabile come recita la norma - è insito nella decisione stessa, presa dalla Commissione di sottoporlo ad un colloquio non ritenendo sufficientemente comprovata la sua idoneità all'esercizio di Perito ed Esperto. Ciò, peraltro, appare chiaramente esplicitato nella relativa nota camerale di convocazione al colloquio.

Non appare condivisibile neppure il lamentato difetto di imparzialità ed oggettività nel giudizio di valutazione, in quanto è di tutta evidenza che la norma, richiamandosi alla possibilità di avvalersi in sede di colloquio di *persone competenti in materia*, vuole essenzialmente consentire alla Commissione esaminatrice di integrarsi con uno o più esperti nella materia di esame, laddove questa si riferisca a particolari categorie e sub-categorie, ma non stabilisce affatto né quale deve essere il numero di tali *persone competenti* in materia, né la loro provenienza professionale.

Infine, non appare rilevante che alla nota camerale (di notifica di non idoneità all'iscrizione) non sia stata allegata la Determina Dirigenziale, in quanto il ricorrente è stato comunque messo nella condizione di esercitare il suo diritto alla difesa dato che la motivazione del diniego – unicamente risiedente nel non superamento della prova d'esame – è stata riportata nella stessa nota camerale.

In proposito, è solo il caso di richiamare la decisione del Consiglio di Stato n° 2763 del 16.5.2006, secondo cui un vizio, anche di legittimità, non è degradato ad irregolarità, ma non comporta neanche l'annullabilità dell'atto sulla base di valutazioni effettuate ex post, aventi ad oggetto il contenuto del provvedimento.

**CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – FINALITÀ – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – MANCATA RISPOSTA – MOTIVI DI SALUTE - DISINTERESSE ALLA PERMANENZA IN RUOLO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

Ricorso gerarchico avverso **cancellazione dal ruolo**. Il ricorrente chiede che venga annullata la cancellazione in questione in quanto afferma che la mancata risposta alla richiesta camerale era dovuta a motivi di salute.

Le Camere di commercio, per adempiere all'obbligo quadriennale di revisione del ruolo previsto dalla norma, devono accertare in capo agli iscritti il perdurare del possesso di determinati requisiti e che, per attestare ciò, gli iscritti medesimi devono produrre alcuni documenti e autocertificazioni entro un congruo termine assegnato dalle medesime, si rileva, nel merito, quanto segue:

- la CCIAA in questione ha attivato la procedura di revisione relativa all'iscrizione del ricorrente a mezzo di raccomandata regolarmente recapitata;
- era stato assegnato un congruo termine per la presentazione della documentazione richiesta, pari a 15 giorni, da considerarsi perentorio;
- non comunicando nulla in proposito entro il suddetto termine, il ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione;
- il medesimo esponente, nel suo ricorso, non contesta l'operato camerale né adduce altre motivazioni circa la mancata trasmissione dei documenti richiesti se non quella di problemi di salute che, peraltro, non sono stati documentati in alcun modo, né in sede di controdeduzioni alla richiesta camerale, né in sede di ricorso gerarchico.

Pertanto, preso atto dei motivi del ricorso, della documentazione probatoria inviata dalla Camera di commercio e delle sue controdeduzioni che confermano la motivazione del provvedimento, il ricorso **è respinto** in quanto ritenute fondate le ragioni addotte dalla medesima Camera. Infatti occorre considerare che la mancata risposta agli adempimenti richiesti, entro il termine assegnato, non ha messo in condizione la stessa di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA 13): GESTIONE DI SERVIZIO (LIMITATAMENTE A: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ) – ESPERIENZA PLURIENNALE LIMITATA A SOLO ALCUNI SETTORI – OBBLIGO PER LA CCIAA DI ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SUBCATEGORIA A RICHIESTA**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII "Attività Varie", sub-categoria 13) Gestione di Servizio, limitatamente a:

- "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sistema di gestione della sicurezza (SGS) e responsabile servizi prevenzione e protezione (RSPP)";
- "certificazione della qualità secondo le norme INTERNAZIONALI UNI EN ISO";

La Camera comunicava all'interessato che, su proposta dell'apposita Commissione provinciale istituita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 29.12.1979, aveva deliberato di esprimere parere contrario all'accoglimento dell'istanza e lo invitava, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990, a far pervenire eventuali osservazioni o documenti aggiuntivi in merito a tale diniego. La motivazione adottata era la seguente: relativamente al primo argomento, sia perché risultava maturata l'esperienza professionale solamente nell'ambito di due imprese, sia perché i corsi frequentati dal ricorrente di Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione erano volti ad assumere tali cariche sul luogo di lavoro, mentre la Camera riteneva che non potesse esistere la figura di un perito unico e generale da chiamare per qualsiasi accadimento si verificasse in caso di mancata tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

relativamente al secondo argomento perché, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, afferente solamente all'esperienza professionale maturata presso un'impresa al fine di acquisire la certificazione di qualità UNI EN ISO, la predetta Camera non riteneva necessario - in presenza di Enti certificatori - individuare la figura di un esperto in tale settore.

Il ricorrente dichiara di aver presentato titoli e documenti validi a comprovare la sua idoneità all'esercizio di perito ed esperto nella categoria e sub categoria richieste, lamentando in sintesi quanto segue :

1. prima di decretare il diniego all'iscrizione, la CCIAA avrebbe potuto sottoporlo all'eventuale colloquio integrativo previsto dalla norma;
2. prima di richiedere l'iscrizione nel ruolo Egli aveva presentato istanza alla predetta CCIAA affinché inserisse nell'elenco peritale due nuove sub categorie

della cat. XXII : “Sicurezza, prevenzione e protezione nell’ambiente di lavoro” e “Certificazioni UNI EN ISO”; questa aveva risposto negativamente adducendo, in sintesi, le stesse motivazioni utilizzate anche per il suo diniego di iscrizione nel ruolo e, cioè, che: **a)** *considerata la responsabilità e le competenze di assoluto rilievo che dovrebbe avere un tale tipo di esperto, la complessità della materia disciplinata dal d.lgs. n. 81/2008, non può esistere la figura di un perito “unico” e “generale” che possa essere chiamato quale riferimento per qualsiasi tipo di accadimento venga a verificarsi in caso di mancata tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro*; e **b)** *che non riteneva necessario - in presenza di Enti certificatori - individuare la figura di un esperto in tale settore.*

Negando, con tale diniego di ampliamento di sub categorie, la possibilità agli utenti di avere una figura di riferimento valida, che potrebbe essere proprio lui, nei numerosi incidenti che si verificano negli ambienti di lavoro;

3. la CCIAA non ha tenuto conto che la sua esperienza professionale, benché limitata a due sole imprese, è durata comunque oltre 16 anni; né ha tenuto conto della valenza del Master universitario che ha completato ed aggiornato la sua preparazione sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro poiché racchiude in sé, tra gli altri, anche la certificazione richiesta dal d.lgs. 81/2008 per operare nell’ambito della sicurezza; né infine ha considerato l’esperienza aggiuntiva conseguita con lo stage di 300 ore svolto presso la competente A.U.S.L.

Stante quanto sopra, chiede l’ annullamento del provvedimento di diniego camerale e la sua conseguente iscrizione nel ruolo peritale, alla categoria XXII “Attività Varie”, sub-categoria 13) Gestione di Servizio, limitatamente alla “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

I motivi di ricorso sono dunque riconducibili a due distinte fattispecie e vanno separatamente trattati.

Non accoglimento dei titoli e mancata convocazione del ricorrente al colloquio integrativo.

In proposito si ribadisce che il giudizio espresso dall’apposita Commissione esaminatrice, di sottoporre o meno un candidato al colloquio integrativo, è l’espressione di un insindacabile esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005, come pure è insindacabile il giudizio espresso dalla medesima per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all’iscrizione.

Ad essa, infatti, è attribuito un potere valutativo molto ampio, ai sensi dell’ art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. del 1979: quindi nessuna censura può esserle mossa dal momento che, nell’esercizio delle proprie funzioni, non ha riscontrato - dall’esame della documentazione - una particolare perizia, capacità e competenza da parte degli aspiranti periti.

Pertanto, non essendo il Ruolo dei Periti un ruolo costitutivo, l’iscrizione ad esso non abilita alla professione e non costituisce elemento indispensabile per l’esercizio della stessa, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze: pertanto la mancata iscrizione del ricorrente non comporta al

medesimo alcun impedimento o pregiudizio all' esercizio della professione che può svolgere sulla base dei titoli già acquisiti.

Diniego di inserimento di nuove sub categorie nell'ambito della categoria XXII.

Si ritiene che nessun addebito possa essere mosso all' Organo camerale, tenuto conto che nella disciplina concernente il Ruolo dei Periti ed Esperti non si ravvisa alcun obbligo per le Camere di commercio di istituire specifiche sub-categorie per ciascuna possibile richiesta dagli aspiranti all'iscrizione (in questo specifico caso per "Sicurezza, prevenzione e protezione nell'ambiente di lavoro" e per "Certificazioni UNI EN ISO"), trattandosi di valutazioni di opportunità che attengono ad ogni Ente camerale, nonché di un ruolo non costitutivo che non abilita alla professione e la cui iscrizione non è elemento indispensabile per l'esercizio della stessa.

Inoltre non è quella dei ricorsi gerarchici la sede per eventualmente lamentare la carenza di aggiornamento dell' Elenco di categorie e sub categorie in cui è distinto il Ruolo dei Periti e degli Esperti della CCIAA, dato che alla Commissione Centrale compete, *ope legis*, l'esame dei ricorsi avverso le decisioni camerali concernenti unicamente le cancellazioni o i dinieghi di iscrizione nel ruolo peritale.

**Pertanto, il ricorso è respinto.**

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA 2): PERITI CALLIGRAFI – CARENZA DI TITOLI – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NON MOTIVATO NÉ GIURIDICAMENTE SOSTENUTO – MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA – AUDIZIONE DEL RICORRENTE DA PARTE DEL MINISTERO E RIPETIZIONE DELL’ESAME IN SEDE CENTRALE**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall’articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell’**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII “Attività Varie”, sub-categoria 2) Periti Calligrafi;

l’apposita Commissione provinciale, istituita ai sensi dell’art. 4 del D.M. 29.12.1979 concernente il regolamento-tipo per la formazione del Ruolo, ha esaminato la documentazione probatoria presentata dall’interessato esprimendo il parere di respingere l’istanza con la motivazione del mancato possesso dei requisiti professionali previsti dall’ art. 5 del D.M. 29.12.1979 nel settore richiesto;

Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti richiesti e lamenta in sintesi quanto segue :

- carenza di motivazione del provvedimento di diniego, in quanto non vi sono indicati i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno comportato il rigetto della sua istanza, né le motivazioni per le quali non è stata sottoposta a colloquio integrativo;
- non è chiaro a quali requisiti professionali mancanti faccia riferimento il provvedimento camerale concernente il diniego di iscrizione, dato che l’art. 5 del citato D.M. 29.12.1979 non contiene alcuna elencazione di quali requisiti siano necessari per l’esercizio dell’attività peritale ed, inoltre, nel diniego stesso non viene fatto riferimento ad alcuna fonte normativa che li contenga;
- sono state violate le norme *ex lege* 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, in quanto dal provvedimento impugnato non è possibile ricostruire l’iter procedimentale seguito dalla Commissione esaminatrice per l’analisi e la valutazione della sua domanda di iscrizione.

Stante quanto sopra, chiede: 1) l’invalidità del provvedimento di diniego camerale, 2) di essere sentita personalmente dal Ministro (o da un suo apposito delegato), 3) di poter sostenere il colloquio orale dinanzi ad una commissione nazionale.

Il ricorso è **respinto**. Alla Commissione camerale è attribuito un potere valutativo molto ampio, proprio ai sensi del citato art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. del 1979: quindi nessuna censura può esserle mossa dal momento che, nell’esercizio delle proprie

funzioni, non ha riscontrato - dall'esame della documentazione - una particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente.

In proposito si ribadisce che il giudizio espresso dalla medesima Commissione, per quanto riguarda la decisione di sottoporre o meno un candidato al colloquio integrativo, è l'espressione di un insindacabile esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005, come pure è insindacabile il giudizio da essa espresso per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all'iscrizione. Peraltro, il Ruolo dei Periti ed Esperti non è un ruolo costitutivo che abilita alla professione, bensì un elenco volto ad attestare soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze in capo agli iscritti.

Ora, nel caso del ricorrente, tali competenze appaiono di difficile dimostrazione: infatti la documentazione presentata attesta unicamente il conseguimento della laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale, l'iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti sociali della Regione, nonché l'iscrizione al 2° anno di un corso triennale di Grafologia tenuto da un'associazione di ricerca grafologica privata.

Pertanto, a prescindere dalla richiamata insindacabilità della Commissione anzidetta di sottoporre o meno al colloquio integrativo gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo de quo, è di tutta evidenza che nel caso in esame non c'è materia del contendere, trattandosi di professionalità inesistente nel campo delle perizie calligrafiche.

Infine, non possono trovare accoglimento le richieste del ricorrente di essere sentito personalmente dal Ministro (o da un suo apposito delegato) e di poter sostenere il colloquio orale dinanzi ad una commissione nazionale, sia per i motivi sopra esposti, sia perché tale evenienza non è prevista dalla normativa in riferimento.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – FUNZIONI VARIE SUBCATEGORIA 16): SCRITTURE CONTABILI – CARENZA DI TITOLI – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NON MOTIVATO NÉ GIURIDICAMENTE SOSTENUTO – ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI PER MANCATO ESAME DELLA DOMANDA – NECESSITÀ DEL PREAVVISO DI RIGETTO – RAPPORTI TRA LA DISCIPLINA SPECIALE E LA LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall’articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell’**iscrizione al ruolo** per la categoria XXV “Funzioni Varie”, sub-categoria 16) Scritture contabili;

l’apposita Commissione provinciale, istituita ai sensi dell’art. 4 del D.M. 29.12.1979 concernente il regolamento-tipo per la formazione del Ruolo, ha esaminato la documentazione probatoria presentata dall’interessato esprimendo il parere di respingere l’istanza per carenza di documentazione.

Il ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti richiesti e lamenta in sintesi quanto segue :

1. carenza di motivazione del provvedimento di diniego e conseguente sua nullità, in quanto non vi è specificato di quali documenti la sua domanda di iscrizione sarebbe stata carente; inoltre la CCIAA, prima di respingere la sua istanza, avrebbe dovuto eventualmente invitarlo ad integrare la documentazione entro un termine perentorio, cosa che non ha fatto;

2. eccesso di potere, sviamento e travisamento dei fatti, in quanto l’Organo adito non ha esaminato affatto la documentazione allegata alla domanda, dal cui esame sarebbe certamente emerso che Egli ha tutti i requisiti per l’iscrizione in quanto è un esperto in materia tributaria, essendo stato prima socio accomandatario di uno studio contabile (che svolgeva, tra l’altro, attività di consulenze fiscali e redazione di dichiarazioni dei redditi) e poi titolare dal 2007 di uno studio tributario, nonché regolarmente iscritto all’associazione nazionale dei tributaristi.

Stante quanto sopra, chiede l’invalidità del provvedimento di diniego camerale perché del tutto carente di motivazione, nonché per il fatto che la Camera di commercio non ha esaminato nel merito la sua domanda e non ha espresso alcuna valutazione circa i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’iscrizione.

Fermo restando che la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all’iscrizione, è l’espressione di un insindacabile esercizio di discrezionalità tecnica e che non essendo il Ruolo dei Periti un ruolo costitutivo, l’iscrizione ad esso non abilita alla professione e non

costituisce elemento indispensabile per l'esercizio della stessa, per quanto riguarda poi gli specifici motivi addotti dal ricorrente, si fa presente quanto segue:

relativamente alla lamentela circa la mancata specificazione dei documenti di cui sarebbe stata carente la domanda di iscrizione in questione, occorre far presente che è lo stesso art. 5 del D.M. 29.12.1979 che non individua espressamente quali siano i requisiti professionali da possedere ai fini dell'iscrizione e come attestarli (infatti esso recita solamente "... L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie..."), con ciò lasciando ampio margine discrezionale alla Commissione esaminatrice.

Peraltro è il caso di notare che la documentazione presentata consta, oltre che di alcuni attestati di partecipazione a seminari organizzati dalla associazione di categoria (di durata media di 4 ore ciascuno) in qualità di loro iscritto, unicamente della valutazione - di tipo economico - effettuata su due aziende, di cui la prima nel 2006 da parte della predetta s.a.s. , e la seconda nel 2008 da parte del suo studio tributario;

Relativamente alla lamentela circa l' eccesso di potere e lo sviamento e travisamento dei fatti, c'è da dire non solo che non è dimostrato in alcun modo quanto asserito dal ricorrente circa il mancato esame da parte della Camera di commercio del suo curriculum e della documentazione allegata alla sua domanda, ma anche che non è questa la sede dove eventualmente lamentare tale circostanza.

Inoltre, non si vede come il fatto di essere un esperto in tema tributario – peraltro mai iscritto al ruolo per tale argomento - avrebbe dovuto indurre l'Organo adito a valutare positivamente la sua richiesta di iscrizione per la sub-categoria "Scritture contabili".

Infatti le due materie – tributi e scritture contabili – attengono ad attività diverse e a due sub-categorie diverse (in particolare, poi, l'iscrizione alla sub-categoria dei tributi rimase in vigore solo fino alla data del 30 settembre 1993, dopodiché venne bloccata e considerata ad esaurimento a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 427/1993 che abilitava alla difesa davanti alle Commissioni tributarie gli esperti in tributi iscritti al ruolo peritale a tale data, che fossero in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o di diploma di ragioniere).

Infine, per quanto riguarda il fatto che la CCIAA, prima di respingere la sua istanza, doveva comunicare al ricorrente l'avvio del procedimento di diniego, invitandolo ad integrare la documentazione già prodotta e ritenuta insufficiente entro un termine perentorio ( *cioè avrebbe dovuto avviare, in sostanza, il procedimento di diniego di iscrizione nei termini stabiliti ex art. 10bis/L. 241*), si ritiene che effettivamente la Camera di commercio avrebbe dovuto consentire al ricorrente tale possibilità, instaurando con il medesimo un contraddittorio sulle ragioni di merito del probabile rigetto della sua istanza di iscrizione, come anche confermato dal T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 3.8.2006, n. 7822.

Infatti, anche se nella norma in riferimento – il D.M. 452/1979 - non si rinviene alcun esplicito obbligo in tal senso per gli organi camerali, occorre far presente che l'iscrizione nell'Elenco dei Periti ed Esperti rappresenta il provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo di discrezionalità tecnica: per esso, quindi, è invocabile in linea teorica l'applicazione del richiamato art. 10bis che è

finalizzato alla partecipazione del destinatario al procedimento amministrativo stesso.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2 della medesima legge 241/1990, “..... *il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*”: ora la fattispecie rientra a pieno titolo in questa disciplina, dato che in sede di giudizio superiore invocato dal ricorrente ( il presente ricorso gerarchico) Egli non ha prodotto alcun “fatto nuovo” od osservazione aggiuntiva che – se portata a conoscenza della Camera di commercio in sede di applicazione dell'art. 10bis - avrebbe potuto indurre l'organo camerale a modificare la propria decisione, secondo quanto recentemente statuito dal Consiglio di Stato - sez. V, 23.1.2008, n. 143 - che ritiene applicabile anche al preavviso di rigetto la disciplina di cui al predetto art. 21-octies.

Pertanto si ritiene che, quand'anche applicata la norma richiamata, il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto che essere il diniego di iscrizione del ricorrente, stante la valutazione negativa espressa dalla CCIAA sulla documentazione presentata dal medesimo che, si ripete, è da considerarsi a tutti gli effetti presentata esaustivamente.

Per quanto sopra detto il ricorso è **respinto**.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA II “ORTOFLORO - FRUTTICULTURA”, SUB-CAT. 15) CACAO E CIOCCOLATO, SUB-CAT.16) CAFFÈ, SURROGATI, DROGHE E COLONIALI; CAT. IV “ZOOTECNIA E PESCA”, SUB-CAT.7) PESCE (FRESCO, CONSERVATO, SECCO, CONGELATO, FRUTTI DI MARE); CAT. XX “PREVIDENZA E CREDITO”, SUB-CAT.3) LIQUIDAZIONE AVARIE E DANNI DA TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO E AEREO – INSUFFICIENZA DEI TITOLI –MANCATA VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATI ALLA DOMANDA – IMPOSSIBILITÀ DI FORNIRE TITOLI ULTERIORI PER NON INTERFERIRE NELLA SFERA PRIVATA DEI CLIENTI – INCOMPETENTE COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CAMERALE – RITARDO TRA LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E L’ESAME DELLA STESSA – MOTIVI AGGIUNTIVI IN MERITO ALL’ONORABILITÀ ED ALLA DENUNZIA OPERATA DALLA CCIAA PER AUTODICHIARAZIONE MENDACE - DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – NON MODIFICABILITÀ DEL MEDESIMO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall’articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell’iscrizione al ruolo per la categoria II “Ortofloro - frutticoltura”, sub-cat. 15) cacao e cioccolato, sub-cat.16) caffè, surrogati, droghe e coloniali;  
cat. IV “Zootecnia e Pesca”, sub-cat.7) pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare);  
cat. XX “Previdenza e Credito”, sub-cat.3) liquidazione avarie e danni da trasporto terrestre, marittimo e aereo.

In fase di istruttoria della pratica, gli uffici camerale chiedevano per le vie brevi al ricorrente di integrare la documentazione che era a corredo della sua domanda in quanto ritenuta insufficiente; detta richiesta veniva poi reiterata con lettera nella quale la CCIAA provvedeva a specificare di quale natura dovesse essere tale integrazione – elaborati peritali, lettere di incarico, documenti contabili o altra documentazione proveniente da terzi - da cui potesse emergere l’eccellenza nel campo di attività per cui era richiesta l’iscrizione; in assenza di riscontro a tale richiesta di integrazione, la CCIAA inviava al ricorrente una lettera con la quale lo convocava al fine di esaminare la sua domanda dinanzi alla Commissione per la formazione del Ruolo istituita ai sensi dell’art. 4 del D.M. 29.12.1979; nella riunione in questione il ricorrente esponeva in contraddittorio con la Commissione camerale le proprie ragioni circa la mancata integrazione della documentazione allegata alla sua domanda; quest’ultima di conseguenza, sulla scorta anche della documentazione agli atti, esprimeva il parere di respingere l’istanza in considerazione dell’ *“esigua ed insufficiente documentazione esibita dal candidato, tale da non essere idonea a dimostrare un’adeguata esperienza nel settore*

*richiesto*”. Contestualmente, alla luce delle risultanze dei documenti stessi, il predetto Organo camerale deliberava anche affinché fosse trasmesso alla Procura della Repubblica il certificato penale generale dell’interessato, unitamente all’autodichiarazione da lui rilasciata circa l’insussistenza di condanne, dichiarazioni di fallimento, procedimenti penali a suo carico. La conseguente determinazione dirigenziale di non accoglimento dell’istanza di iscrizione al Ruolo veniva quindi emessa con la medesima motivazione e comunicata all’interessato. Contro la decisione di rigetto assunta dalla Commissione camerale è stato quindi presentato ricorso gerarchico in data 30.4.2019 alla Commissione centrale istituita presso il Ministero ai sensi dell’art. 7 del D.M. 29.12.1979.

Il ricorrente ritiene che sia censurabile la decisione della Commissione camerale avendo Egli documentato di essere in possesso dei requisiti richiesti sia attraverso le dichiarazioni rilasciate da alcune importanti società di navigazione con le quali collabora a livello professionale come perito/fiduciario da anni, sia attraverso la presentazione di un’auto-dichiarazione concernente tutta l’attività svolta in qualità di perito. Lamenta che in sede di audizione la stessa Commissione avrebbe chiesto la copia delle relazioni peritali da lui effettuate, violando in tal modo la legge sulla privacy ed istigandolo a commettere un reato: infatti tali documenti contengono, a suo dire, dati riservati e sensibili che non possono essere divulgati (peraltro si tratta di voluminosi fascicoli cartacei, la maggior parte in lingua inglese, di proprietà dei suoi clienti), pena la perdita di fiducia nei suoi confronti da parte delle compagnie in questione. Afferma che la Commissione era composta da persone totalmente estranee al settore peritale e quindi non in grado di decidere; che l’audizione è durata solamente pochissimi minuti e che non ha potuto esprimere le proprie capacità professionali. Lamenta poi il ritardo con cui la stessa Commissione si è riunita per decidere sulla sua istanza a fronte della domanda presentata; nonché il ritardo con cui gli è pervenuta la comunicazione di rigetto.

Infine, precisa che i reati indicati sul certificato penale sono ultraventennali, si riferiscono a posizioni ormai chiuse e che, per quanto riguarda in particolare la questione di un suo fallimento, la Corte d’Appello ha determinato l’esdebitazione in virtù dell’attuale legge fallimentare.

Fermo restando che la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all’iscrizione, è l’espressione di un insindacabile esercizio di discrezionalità tecnica e che non essendo il Ruolo dei Periti un ruolo costitutivo, l’iscrizione ad esso non abilita alla professione e non costituisce elemento indispensabile per l’esercizio della stessa, per quanto riguarda poi gli specifici motivi addotti dal ricorrente, si fa presente quanto segue:

la documentazione probatoria allegata al ricorso è alquanto esigua e superficiale in quanto consiste essenzialmente di n. 4 dichiarazioni rilasciate da compagnie di navigazione – firmate peraltro in modo generico e non esplicitamente dai rispettivi legali rappresentanti - che attestano che il ricorrente collabora da alcuni anni con loro nei vari settori merceologici (caffè, cacao e liquidazione danni), dimostrando capacità, fattiva collaborazione e professionalità. Inoltre anche la sua autodichiarazione concernente tutta l’attività che ha svolto in qualità di perito non è documentata in alcun modo; relativamente alla lamentela circa la violazione della privacy per la richiesta camerale di dati riservati, si fa presente che nella lettera

camerale risulta ben specificato e chiarito di quale documentazione la CCIAA avesse fatto richiesta al ricorrente, nonché di come Egli avrebbe potuto salvaguardare la riservatezza dei suoi clienti; per quanto riguarda il numero dei componenti la Commissione stessa, dallo stralcio del verbale della riunione del 26 gennaio risulta che oltre al Vice Presidente erano presenti ben 5 membri effettivi su 6, più 1 membro supplente; inoltre si ricorda che solo se la Commissione lo ritiene necessario essa può avvalersi di altre persone di riconosciuta competenza in materia (art. 5, comma 8 del D.M. 29.12.1979): pertanto nel caso in questione, evidentemente, ciò non è stato ritenuto necessario in conseguenza della documentazione prodotta dal medesimo;

non c'è poi alcunché da eccepire circa il ritardo di tempo lamentato tra la data di presentazione dell'istanza e la data di riunione della Commissione, in quanto nel frattempo si è svolta una fase interlocutoria tra il ricorrente e gli uffici camerale - sia di persona che per lettera - per la richiesta di invio di documentazione aggiuntiva; infine non riguarda la materia del presente contendere la circostanza che la predetta Commissione camerale abbia deliberato, oltre al rigetto dell'istanza di iscrizione, anche l'invio alla Procura della Repubblica del certificato penale e della auto dichiarazione, in quanto è altro argomento rispetto quello per il quale può essere invocata la Commissione centrale; essa infatti, ex artt. 7 e 8/D.M. 29.12.1979, è competente unicamente per l'esame dei ricorsi avverso i dinieghi di iscrizione e/o le cancellazione dagli elenchi peritali.

Il ricorso è **respinto**. Nelle more del procedimento di riesame la commissione camerale, sulla base della documentazione esibita ritiene di fornire parere favorevole all'iscrizione al ruolo, per la Cat. II - Ortofloro-Frutticoltura, Sub.Cat. 15 e 16 ed anche per la Cat. XX – Previdenza e Credito, Sub.Cat. 03. .... esprime parere sfavorevole all'iscrizione per la Cat. IV – Zootecnia e Pesca, Sub. Cat. 07. La Commissione peraltro condiziona il rilascio del parere definitivo all'esibizione da parte del candidato della decisione sull'istanza di riabilitazione ad oggi non prodotta”.

Tuttavia è d'uopo rilevare che il ricorso è stato proposto contro la decisione di rigetto assunta dalla Commissione camerale ( e formalizzata con determinazione dirigenziale), quindi contro un atto definitivo che non risulta sia stato modificato/annullato dalla citata Commissione camerale, né in sede di autotutela, né espressamente con l'ulteriore decisione assunta nella riunione successiva: pertanto non deve essere modificato il **rigetto** dello stesso ricorso.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – FUNZIONI VARIE SUBCATEGORIA 16): SCRITTURE CONTABILI – CARENZA DI TITOLI**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria XXV "Funzioni Varie", sub-categoria 16) Scritture contabili;

l'apposita Commissione provinciale, istituita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 29.12.1979 concernente il regolamento-tipo per la formazione del Ruolo, ha esaminato la documentazione probatoria presentata dall'interessato esprimendo il parere di respingere l'istanza in quanto *l'esperienza professionale documentata non è stata ritenuta sufficiente per accordare l'iscrizione;*

Il ricorrente riepiloga sinteticamente la documentazione presentata alla Camera di commercio che, a suo giudizio, avrebbe dovuto attestare sufficientemente la sua professionalità di esperto contabile, inoltre si dichiara a disposizione anche per un'audizione personale da parte della Commissione centrale (come si era dichiarato disponibile anche nei confronti della Commissione camerale per presentare altre eventuali prove documentali, ulteriori rispetto a quelle allegate all'istanza di iscrizione).

Il ricorso è **respinto**. In linea generale si premette che alla Commissione camerale è attribuito un potere valutativo molto ampio, ai sensi dell' art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. del 1979, che non consente di muoverle alcuna censura se, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha riscontrato - dall'esame della documentazione - una particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente. Il giudizio espresso dalla medesima, per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all'iscrizione, è infatti l'espressione di un insindacabile esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005. Peraltro, non essendo il Ruolo dei Periti un ruolo costitutivo, l'iscrizione ad esso non abilita alla professione e non costituisce elemento indispensabile per l'esercizio della stessa, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze: pertanto la mancata iscrizione del ricorrente non comporta al medesimo alcun impedimento o pregiudizio all'esercizio della professione che può svolgere sulla base dei titoli già acquisiti. Comunque, per meglio inquadrare la professionalità del ricorrente, si riepilogano i documenti che, assieme al suo curriculum vitae, sono stati trasmessi dalla CCIAA a corredo del ricorso:

1. diploma di ragioniere e perito commerciale;
2. svariati attestati di partecipazione a corsi di natura fiscale, sulla tassazione delle società, sulla privacy, sulla Prevenzione e Protezione;
3. organigramma della soc. .... s.p.a. da cui risulta che ha ricoperto i ruoli di Responsabile Acquisti e Direttore Amministrativo e Finanziario;

4. lettera di assunzione presso la medesima come quadro , nonché lettera di assunzione come Dirigente;
5. atto di nomina a procuratore;
6. lettera d'incarico a sottoscrivere per conto della stessa società le dichiarazioni INPS, INAIL e fiscali;
7. lettera di incarico a progettare un corso su "qualità, ambiente e sicurezza" per detta società, e lettera di incarico alla docenza di un corso sulla gestione informatizzata dell'ufficio.

Come si può rilevare, dalla documentazione si evince una formazione scolastica normale a fronte di una tipologia di attività specifica, accompagnata peraltro da attività di formazione di ordinario rilievo e da incarichi svolti nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, sia pure se qualificati e, da ultimo, a livello dirigenziale. Non risulta quindi agli atti nessuna documentazione relativa a plurime e particolari esperienze professionali, tale da far ritenere palesemente incongruo o contraddittorio il giudizio della Commissione camerale che non ha ritenuto la stessa sufficiente a comprovare la necessaria, particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente

**CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – PROLUNGATA PERMANENZA ALL'ESTERO - MANCATA RISPOSTA – MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLE CAUSE ADDOTTE**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso **cancellazione dal ruolo**. Il ricorrente contesta di aver trascorso all'estero un lungo periodo per motivi professionali e che le lettere camerali erano state ritirate per delega da una persona da lui incaricata, che le aveva depositate nella sua cassetta postale: pertanto chiede che venga annullata la cancellazione in questione in considerazione del fatto che non ha potuto prender visione per tempo di quanto richiestogli dalla Camera.

Premesso che le Camere di commercio, per adempiere all'obbligo quadriennale di revisione del ruolo previsto dalla norma, devono accertare in capo agli iscritti il perdurare del possesso di determinati requisiti e che, per attestare ciò, gli iscritti medesimi devono produrre alcuni documenti e autocertificazioni entro un congruo termine assegnato dalle medesime, si rileva quanto segue:

- la CCIAA ricorso ha attivato la procedura di revisione relativa all'iscrizione del Ricorrente a mezzo di raccomandata regolarmente recapitata, come pure quella successiva di avvio della sua cancellazione;
- in entrambi i casi era stato assegnato un congruo termine per la presentazione della documentazione richiesta e/o delle controdeduzioni, pari a 30 giorni, da considerarsi perentorio;
- non comunicando nulla in proposito entro il suddetto termine, il ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione;
- il medesimo Ricorrente, nel suo ricorso, non contesta l'operato camerale né adduce altre motivazioni circa la mancata trasmissione dei documenti richiesti se non quella di una sua assenza da casa: ciò tuttavia non risulta documentato in alcun modo, né alla Camera di commercio dopo aver preso cognizione dell'avvenuta cancellazione, né al Ministero in sede di ricorso gerarchico.

Pertanto, preso atto dei motivi del ricorso, della documentazione probatoria inviata dalla Camera di commercio e delle sue controdeduzioni che confermano la motivazione del provvedimento, si **respinge** il ricorso in quanto ritenute fondate le ragioni addotte dalla medesima Camera.

Infatti occorre considerare che la mancata risposta agli adempimenti richiesti, entro il termine assegnato, non ha messo in condizione la stessa di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

In ultimo è da rilevare che il ricorrente ha comunque la possibilità di chiedere la reinscrizione nel ruolo, documentando alla Camera di commercio il perdurare dei suoi requisiti di legge; ovvero quest'ultima ha facoltà di procedere in tal senso in regime di autotutela, una volta accertato che il Ricorrente possiede detti requisiti.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA XXV SUBCATEGORIA 6): SCRITTURE CONTABILI – CARENZA DI TITOLI – INSINDACABILITÀ DELLA DECISIONE DI RINVIARE A COLLOQUIO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria XXV "Funzioni Varie", sub-categoria 6) Scritture contabili;

Il ricorrente presentò domanda, che previa esplicita richiesta della Camera di commercio, è stata successivamente integrata dal ricorrente medesimo con documentazione probatoria (*n. 5 attestati rilasciati da professionisti con i quali aveva collaborato, prima in qualità di ragioniere e poi come titolare di uno Studio di elaborazione dati contabili; nonché un'autocertificazione attestante di aver collaborato, in qualità di ausiliario, con un docente universitario commercialista per la predisposizione di perizie contabili di quattro procedimenti penali*) ;

l'apposita Commissione provinciale, istituita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 29 dicembre 1979, nella riunione del 30.7.2009 ha esaminato tutta la documentazione presentata dall'interessato e, non ritenendola sufficiente a comprovare la sua idoneità all'esercizio di Perito ed Esperto nella sub-categoria richiesta, ha deliberato di sottoporre il medesimo ad un colloquio integrativo, avvalendosi con ciò della facoltà prevista dall'art. 5, comma 8 del citato Regolamento; pertanto il ricorrente è stato convocato a sostenere l'esame ed in tale sede è stato sottoposto a colloquio integrativo con svolgimento di un caso pratico (partita doppia), riportando il giudizio di non idoneità; con determinazione dirigenziale è stata respinta l'istanza di iscrizione e con nota camerale successivo tale diniego è stato comunicato (in particolare gli è stato fatto presente che la Commissione esaminatrice aveva ritenuto che "*il candidato non conosce la partita doppia*").

Il ricorrente lamenta in sintesi che il giudizio della Commissione camerale è ingiusto poiché la sola documentazione da lui prodotta era sufficiente a dimostrare il possesso della competenza richiesta, senza ricorrere al colloquio.

A comprova di ciò, al fine di dimostrare di conoscere *la partita doppia*, ha allegato al ricorso ulteriore documentazione probatoria (*alcuni fogli estratti da un libro giornale aziendale, la ricevuta di trasmissione telematica di un bilancio societario, la dichiarazione del modello unico 2008 di una società di capitali, un bilancio societario, il tutto redatto dal suo studio di elaborazione dati in forma di ditta individuale*), chiedendo che venga annullato l'atto di rigetto della sua istanza di iscrizione e che la Camera di commercio adita provveda alla sua iscrizione - per soli titoli – nel ruolo peritale, nella sub categoria "scritture contabili".

Preso atto dei motivi del ricorso, della documentazione probatoria inviata dalla Camera di commercio e delle sue controdeduzioni che confermano la motivazione del provvedimento, si **respinge il ricorso**, ritenendo che alla Commissione camerale sia attribuito un potere valutativo molto ampio, proprio ai sensi del citato art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. del 1979: quindi nessuna censura può esserle mossa dal momento che, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha riscontrato - dall'esame della documentazione - una particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente. In proposito si ribadisce che il giudizio espresso dalla medesima Commissione, per quanto riguarda la decisione di sottoporre o meno un candidato al colloquio integrativo, è l'espressione di un insindacabile esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005, come pure è insindacabile il giudizio da essa espresso per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all'iscrizione. Peraltro, il Ruolo dei Periti ed Esperti non è un ruolo costitutivo che abilita alla professione, bensì un elenco volto ad attestare soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze in capo agli iscritti.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA XXII SUBCATEGORIA 4): SCRITTURE (SCRITTURE CONTABILI) – SOPRAVVIVENZA DELLA SUBCATEGORIA ALLA LUCE DELLA ISTITUZIONE DELL’ALBO UNICO DEI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI - MANCATA DECISIONE DELLA CCIAA E RINVIO AL PARERE MINISTERIALE – CARENZA DI TITOLI**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall’articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell’**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII sub-categoria 4) Scritture contabili; il ricorrente ha presentato domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, per la categoria XXII “Attività Varie”, sub-categoria 4) Scritture (Scritture contabili);

in relazione a ciò la predetta Camera di commercio comunicava al medesimo che per la corretta evasione di detta istanza, intendeva formulare un quesito al vigilante Ministero inteso ad accertare l’iscrivibilità per la sub-categoria *richiesta*, alla luce delle disposizioni limitative poste dall’art. 2 del D.M. 29.12.1979, concernente il regolamento-tipo per la formazione del Ruolo (il quale stabilisce che *i periti ed esperti esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione .... di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni*), in combinato disposto con il D.lgs. 28.6.2005, n. 139 relativo alla costituzione dell’Albo Unico dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e degli Esperti Contabili;

con la medesima lettera veniva anche chiesto al ricorrente di fornire documentazione integrativa rispetto a quella già inviata, che fosse relativa alla concreta esperienza professionale acquisita nel settore, nonché ogni altra certificazione/attestazione atta a comprovare l’attività svolta e quindi la sua idoneità all’esercizio di perito ed esperto per le scritture contabili, atteso che la documentazione presentata non era sufficiente in quanto consisteva unicamente di un attestato di iscrizione ad una Associazione Nazionale di categoria e di una generica autodichiarazione concernente l’esercizio dell’attività di consulente tributario; inoltre lo si informava che l’accoglimento della sua domanda era comunque subordinato all’esito favorevole del citato quesito posto al Ministero; in risposta a ciò veniva trasmesso lo statuto della predetta Associazione nonché una dichiarazione rilasciata dal titolare di uno studio di consulenza fiscale e del lavoro.

Questa dichiarazione attestava che il ricorrente era alle sue dipendenze dal 2005 e svolgeva abitualmente mansioni comportanti adempimenti in materia contabile/fiscale; inoltre, era referente per la gestione dei mod. 730 e, nell’ambito della gestione dello studio, si occupava dell’elaborazione delle paghe, con i relativi adempimenti contributivi e fiscali, nonché della gestione informatica, della privacy e degli adempimenti con la CCIAA; successivamente

la Camera di commercio, ricevuto il parere ministeriale in questione, ed in conformità con esso, deliberava di non accogliere l'istanza, condividendo le considerazioni ivi espresse e l'opinione di prudenza nel rinviare la possibilità di nuove iscrizioni in attesa di più attente riflessioni sulla materia (parere inviato con nota n. 92508 del 20.10.2009 con il quale si affermava, in sintesi, che effettivamente le competenze riconosciute nel passato agli esperti in scritture contabili del Ruolo Periti potevano ora coincidere in parte con quelle attribuite agli Esperti Contabili del predetto Albo Unico ex D.lgs. 139/2005; di conseguenza si rappresentava la non opportunità di deliberare nuove iscrizioni nel ruolo peritale per tale sub-categoria, in attesa di una più meditata riflessione sulla materia alla luce delle innovazioni normative di cui al D. Lgs. n. 139/2005 ed alla Direttiva Servizi 2006/123/CE).

Il ricorrente lamenta la violazione del principio/dovere della P.A. di adozione di un provvedimento espresso (artt. 2, comma I e 2bis della L. 241/1990).

In particolare ritiene che la CCIAA non si è pronunciata in modo autonomo sulla sua richiesta, mediante l'adozione di un provvedimento nel merito, avendo dichiarato espressamente che si sarebbe adeguata alle determinazioni ministeriali. Inoltre lamenta che anche il parere ministeriale in questione contiene una omissione di provvedimento ed è quindi, a sua volta, violativo delle stesse disposizioni di legge. Peraltro evidenzia che esso non era né obbligatorio né vincolante per la CCIAA, quindi l'avervi supinamente aderito connota ancora di più l'illegittimità dell'operato camerale.

In linea generale si ricorda che il Ruolo dei Periti e degli Esperti non è un ruolo costitutivo, quindi l'iscrizione ad esso non è abilitante né costituisce elemento indispensabile per l'esercizio dell'attività, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze: pertanto la mancata iscrizione del ricorrente non comporta al medesimo alcun impedimento o pregiudizio al proseguimento dell'attività che ha dichiarato di svolgere. Ora, per quanto riguarda la lamentela che la CCIAA non si sarebbe pronunciata in modo autonomo sulla richiesta di iscrizione, mediante l'adozione di un provvedimento nel merito, si rileva che è pur vero che la lettera camerale informava il ricorrente che l'accoglimento della sua domanda era comunque subordinato all'esito favorevole del citato quesito posto al Ministero; ma è altrettanto vero che nella medesima nota gli veniva anche espressamente detto che la documentazione presentata non era sufficiente e ne doveva inviare altra e più specifica. Peraltro, anche nel dispositivo del provvedimento di rigetto è fatto esplicito richiamo, oltre che all'eventuale favorevole parere ministeriale, anche alla necessità che Egli avrebbe dovuto esibire ulteriore documentazione allo scopo di corroborare l'asserita perizia e capacità nel settore richiesto.

Pertanto quest'ultima circostanza – l'eventuale risposta affermativa al quesito concernente l'iscrizione come esperti in *scritture contabili* – deve essere vista in effetti come condizione necessaria ma non sufficiente a determinare la decisione camerale. O, in altri termini, non va considerata un *prius* rispetto all'altra circostanza – l'esibizione di ulteriore documentazione probante in quanto quella presentata era insufficiente – bensì un fattore necessario per la correlazione con quest'ultima.

Tenuto conto quindi di quanto sopra evidenziato, nonché del fatto che nella determina camerale di rigetto viene esplicitamente affermato di condividere sia le considerazioni ministeriali sulla sub-categoria, sia l'opinione di prudenza circa le nuove iscrizioni nella medesima, si deve confutare l'asserzione del

ricorrente che la CCIAA non si sia pronunciata in modo autonomo mediante l'adozione nei suoi confronti di un provvedimento nel merito e che, di conseguenza, quello adottato sia illegittimo.

Per quanto riguarda poi il rilievo che anche il parere ministeriale in questione conterrebbe un' omissione di provvedimento e violerebbe quindi, a sua volta, le disposizioni di legge, è appena il caso di evidenziare che i pareri ministeriali su quesiti di carattere generale (come quello in questione) non possono e non devono fornire altro che orientamenti ed avvisi di massima nel rispetto delle norme, essendo essi, in linea di principio, non obbligatori né vincolanti per le Camere (come peraltro evidenziato anche dal ricorrente); è pertanto imprescindibile la libertà per quest'ultime di adottare autonomi provvedimenti di merito nei casi concreti. Non si vede quindi come e per quale motivo questo Ministero avrebbe dovuto esprimersi con un provvedimento esplicito.

Anche sotto il profilo dei requisiti vantati, come si può rilevare, dalla documentazione si evince una formazione scolastica normale a fronte di una tipologia di attività specifica, accompagnata peraltro da attività di formazione di ordinario rilievo svolta nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, ad un livello non specificato. Non risulta quindi agli atti nessuna documentazione relativa a plurime e particolari esperienze professionali, di per se stessa sufficiente a comprovare la necessaria, particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente. Per quanto sopra detto, preso atto dei motivi del ricorso si **respinge il ricorso.**

**DINIEGO PARZIALE DI ISCRIZIONE – VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE – ESTENSIONE DELLE CONOSCENZE - NATURA DELLE COMPETENZE DEGLI ISCRITTI NEL RUOLO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto (parziale) dell'**iscrizione al ruolo** per le categorie **IX** “meccanica, elettrotecnica, ottica, preziosi”,

sub-cat. 24) “impianti elettrotecnici, officine elettroniche ed elettrochimiche”

sub-cat. 25) “radio ed accessori”

sub-cat. 26) “telefoni, telegrafi ed apparecchi inerenti”

sub-cat. 27) “materiale elettrico (illuminazione ed applicazioni domestiche)”

sub-cat. 28) “apparecchi elettromedicali, radiologici ed attrezzature per impianti tecnici di cliniche e impianti scientifici”

e **Categ. XIV** “acqua, gas, elettricità”

sub-cat.3) “impianti elettrici”

sub-cat.6) “lampade elettriche”

sub-cat.7) “lampade termoioniche”

il ricorrente, al quale era stata riconosciuta di diritto la Categoria XVIII “spettacolo” sub-cat.4) “radio trasmissioni” , eccepisce di aver presentato alla Camera di commercio copiosa documentazione comprovante la sua perizia ed esperienza nelle categorie in questione. Pertanto, e malgrado ciò, ritiene inspiegabile la sola iscrizione nella categoria XVIII, sub-categ. 4), data la grande affinità tra le 3 categorie richieste. La Camera di commercio resistente, chiarisce e ribadisce unicamente che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, Egli è stato iscritto al ruolo peritale per le due categorie che seguono (e non per una sola):

Categ. IX “meccanica, elettrotecnica, ottica, preziosi”, sub-cat. 28) “apparecchi elettromedicali, radiologici ed attrezzature per impianti tecnici di cliniche e impianti scientifici”.

Categ. XVIII “spettacolo”, sub-cat.4) “radio trasmissioni” .

Il ricorso è **respinto**. Innanzi tutto si ribadisce ancora una volta che alle Commissioni camerali è attribuito un potere valutativo molto ampio, ai sensi dell' art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. del 1979: quindi nessuna censura può essere mossa nei loro confronti dal momento che, nell'esercizio delle proprie funzioni, non riscontrano - dall'esame della documentazione - una particolare perizia, capacità e competenza da parte dei richiedenti l'iscrizione. Il giudizio espresso dalle medesime, concernente la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli stessi, è infatti l'espressione di un insindacabile esercizio di

discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005.

Peraltro, non essendo il Ruolo dei Periti un ruolo costitutivo, l'iscrizione ad esso non abilita alla professione e non costituisce elemento indispensabile per il suo esercizio, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze: pertanto la mancata iscrizione del ricorrente in alcune delle categorie e sub-categorie richieste non comporta al medesimo alcun impedimento o pregiudizio all'esercizio della professione che può svolgere sulla base dei titoli già acquisiti. Comunque, dal fascicolo inviato dalla CCIAA si evince che la Commissione camerale ha esaminato una prima volta la documentazione (convocando anche il ricorrente per alcuni chiarimenti ed informazioni supplementari) e lo ha ritenuto immediatamente idoneo per la cat. XVIII, sub-cat. 4); mentre ha richiesto un supplemento di istruttoria agli uffici camerali per le altre categorie e sub-categorie, al fine di verificare d'ufficio alcune dichiarazioni relative a prestazioni di attività e collaborazione non meglio qualificate presso enti pubblici e studi privati, da lui prodotte nella forma di dichiarazione semplice. Successivamente, pervenuta la documentazione richiesta (dichiarazione dell'Azienda Sanitaria Locale, relativa all'esperienza professionale, alla qualifica ricoperta ed all'attività svolta dal ricorrente), la medesima Commissione camerale, esprimeva l'avviso che questa comprovasse a sufficienza l'esperienza anche per la cat. IX, sub-cat. 28): pertanto deliberava la sua iscrizione per questa ulteriore materia, non accogliendo le residue. Stante quanto sopra esposto, non solo si ritiene confutabile l'asserzione del ricorrente sulla grande affinità delle tre categorie richieste che avrebbe quasi dovuto determinare a priori un obbligo di iscrizione congiunto, in quanto evidentemente la documentazione probatoria presentata dal ricorrente stesso, compresa quella successivamente verificata d'ufficio dalla CCIAA, ha attestato a sufficienza la sua comprovata esperienza solamente per due *materie* specifiche; ma si confuta anche la lamentela circa l'iscrizione in una sola categoria, dato che in realtà l'iscrizione nel ruolo peritale ha riguardato sia le *radio trasmissioni* sia gli *apparecchi elettromedicali*.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUB-CATEGORIA 20) GRAFOLOGIA – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI PREAVVISO DI RIGETTO – MANCATA INDICAZIONE DELL’AUTORITÀ CUI RICORRERE – ECCESSO DI POTERE**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall’articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell’**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII – “Attività Varie”, sub-categoria 20) grafologia.

Il ricorrente ha presentato domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera, come “esperto grafologo”, presentando a sostegno 1) laurea in lettere conseguita; 2) abilitazione all’insegnamento di II° grado e specializzazione per il sostegno; 3) frequenza di un corso di grafologia organizzato dall’Associazione Grafologica Italiana e tenuto da docenti della “*Scuola diretta a fini speciali di studi di grafologia*” dell’Università di Urbino.

La Camera di commercio comunicava che i titoli ed i documenti presentati non erano sufficienti a comprovare la sua idoneità all’esercizio di perito ed esperto e, pertanto, lo sottoponeva ad un colloquio sulla materia relativa alla categoria richiesta. Il ricorrente sosteneva quindi un colloquio con l’esperta grafologa facente parte della Commissione esaminatrice, il cui esito veniva verbalizzato come segue: “.... **NEGATIVO** in quanto l’effettivo svolgimento del colloquio si è basato sulla constatazione del difetto dei titoli esibiti e sulla non pertinenza degli studi svolti alla categoria richiesta – **SI RIGETTA L’ISCRIZIONE AL RUOLO**”.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10bis della L. 241/1990 in quanto afferma che, malgrado abbia presentato per ben due volte le proprie controdeduzioni nei termini richiesti, la CCIAA non ha dato alcuna ragione del loro mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale; anzi in esso viene espressamente detto che le stesse non sono state trasmesse. Peraltro, la medesima ricorrente dichiara di aver personalmente verificato presso l’ufficio camerale competente che all’interno della sua pratica dette controdeduzioni erano effettivamente mancanti. Viene lamentata anche la violazione dell’art. 3, comma IV della L. 241/1990 che prevede l’indicazione, negli atti notificati al destinatario, dell’autorità a cui ricorrere ed i termini per farlo: in particolare, nella lettera camerale di diniego di iscrizione non è stato indicato nulla in proposito (come, peraltro, anche nelle lettere precedenti). Pertanto ritiene viziato il procedimento amministrativo per violazione di legge e, di conseguenza, anche il provvedimento finale di diniego. Sempre in via pregiudiziale rileva la violazione dell’art. 7 del D.M. 29/12/1979 che prevede la facoltà di presentare ricorso alla Commissione Centrale avverso le decisioni camerali, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa: infatti, a dire del ricorrente, la decisione finale non è stata

regolarmente notificata perché l'invio *per posta ordinaria* non costituisce un mezzo regolare di notifica. Nel merito viene eccepito l'eccesso di potere e/o la carenza di motivazione in quanto il provvedimento di diniego, come pure il verbale del colloquio sostenuto, non contengono alcuna motivazione né indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione negativa. In particolare la ricorrente è stata chiamata a sostenere un colloquio al fine di colmare la ritenuta insufficienza dei titoli esibiti, ma all'atto pratico non le è stata posta alcuna domanda per verificare la sua preparazione nella materia richiesta – grafologia . Inoltre lamenta che la Commissione camerale, una volta deciso di avvalersi della facoltà di sottoporlo a colloquio integrativo, non aveva poi esercitato tale opportunità, viziando di conseguenza il procedimento amministrativo per eccesso di potere e, di conseguenza, anche il provvedimento finale di diniego.

Il ricorso è **respinto** sulla base delle seguenti argomentazioni. Primo motivo di doglianza: violazione dell'art. 10bis della L. 241/1990

Si ritiene che entrambe le lettere inviate dal ricorrente alla Camera di commercio non sostanzino delle effettive controdeduzioni in merito al preavviso di diniego di iscrizione, in quanto non contengono elementi aggiuntivi atti a dimostrare la sua capacità e perizia ai fini di avvalorare la richiesta di iscrizione nel ruolo peritale. Infatti la prima lettera (ricevuta peraltro dalla CCIAA dopo che aveva trasmesso il verbale della riunione della Commissione esaminatrice e reiterato il preavviso di diniego) contiene essenzialmente la doglianza del ricorrente di non essere stato sottoposto a colloquio integrativo e ad alcuna valutazione, ma tale rilievo doveva essere fatto in una diversa sede (eventualmente proprio dinanzi alla Commissione esaminatrice il giorno del colloquio) o impugnato dinanzi ad altra autorità.

La seconda lettera, poi, ha proprio ad oggetto la “*risposta al verbale*” ed anche in essa non si producono elementi aggiuntivi per una favorevole valutazione della sua richiesta di iscrizione, tant'è che a ben vedere la lettera di diniego definitivo della Camera afferma “ .... non essendo pervenute a questo Ente giustificate controdeduzioni ...”.

In questa lettera, infatti, la ricorrente contesta fatti e circostanze che a suo dire sarebbero state verbalizzate in modo non corrispondente alla realtà, e ciò è altra cosa rispetto alle richieste controdeduzioni sul preavviso di rigetto; inoltre ribadisce la lamentela di non essere stata sottoposta a colloquio integrativo perché ritenuta dall'esperta grafologa non in possesso di titoli adeguati, e ciò in realtà dimostra non solo che Ella era perfettamente a conoscenza dei motivi che avrebbero portato al rigetto della sua istanza di iscrizione, ma anche che era a conoscenza dei motivi per cui, pur chiamata a colloquio integrativo, all'atto pratico non è stata sottoposta ad alcuna prova di valutazione.

Stante quanto sopra, si ritiene in sostanza che alcun rilievo possa essere mosso alla CCIAA per la mancata applicazione del citato articolo 10bis/L.241, dato che le doglianze contenute nelle due lettere della ricorrente non sostanziano osservazioni di cui dar ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Sul secondo motivo: violazione dell'art. 3, comma IV della L. 241/1990, la mancata indicazione dell'autorità a cui ricorrere ed i termini per farlo, nella lettera di diniego di iscrizione, sia una mera irregolarità formale del provvedimento che tutt'al più determina, un *favor rei*, cioè l'impossibilità di respingere il ricorso ove

esso fosse stato presentato oltre i termini di legge e ad altra autorità. Nel caso in esame, il fatto che il ricorso sia stato presentato nei giusti tempi e nella competente sede amministrativa sostanzia di fatto l'ininfluenza della lamentata irregolarità. Peraltro è il caso di richiamare il secondo comma dell'art. 21 octies della stessa legge 241/90 il quale dispone che *“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*. Sul terzo motivo: violazione dell'art. 7 del D.M. 29/12/1979, per quanto riguarda l' irregolare notifica della decisione finale di rigetto di iscrizione, causata a parere della ricorrente dall'invio *per posta ordinaria* della lettera camerale, si fa presente che la notifica *“..a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”* è espressamente indicata solo al penultimo comma dell'art. 15 del citato D.M. 29/12/1979, cioè nel caso di cancellazione dal ruolo peritale; mentre il richiamato art. 7 è consequenziale al procedimento per l' iscrizione nel ruolo (come è il caso della ricorrente) e stabilisce espressamente solo i termini per esperire ricorso gerarchico avverso le decisioni camerali genericamente *notificate*.

Esso quindi non chiarisce i modi della notifica perché nella sostanza indica solo i termini precisi, dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento camerale, entro i quali l'interessato si può opporre a quest'ultimo.

Anche per questo rilievo, come per il precedente, c'è poi da rilevare che il fine ultimo è stato comunque raggiunto, in quanto l'interessata ha comunque ricevuto, quand'anche per posta ordinaria, la lettera camerale di diniego di iscrizione ed ha potuto esperire il presente ricorso gerarchico nei tempi stabiliti dal predetto art. 7/D.M. 1979. Infine riguardo all'eccesso di potere e/o la carenza di motivazione, non può accogliersi tale rilievo circa la mancanza di motivazione del rigetto di iscrizione, in quanto nel verbale del colloquio sostenuto è ben evidenziato che alla medesima era stato eccepito il difetto di titoli esibiti e la non pertinenza dei suoi studi alla categoria e sub – categoria richieste; inoltre copia di questo documento le era stata anche trasmessa con la nota camerale concernente il secondo preavviso di diniego di iscrizione: quindi non può dirsi che, nella sostanza, non sia stata sufficientemente edotta dei motivi che ostavano alla sua iscrizione nel ruolo.

Per quanto riguarda poi l'asserito vizio per eccesso di potere del procedimento e del provvedimento formale, causato dalla discordanza tra l'avviso fatto alla ricorrente del colloquio con la Commissione camerale ed il mancato esercizio di tale opportunità, si ritiene ampiamente chiarito dalle controdeduzioni della Camera di commercio e, comunque non censurabile, il suo *modus operandi* per quelle istanze di iscrizione per le quali non ritiene probanti i titoli presentati, come è stato il caso della ricorrente.

Da ultimo non si vede come la ricorrente possa lamentare di non comprendere per quale motivo non sia stata sottoposta a colloquio una volta convocata dinanzi alla Commissione camerale, nonché possa dichiarare di conseguenza l'illegittimità del provvedimento di diniego di iscrizione: infatti dalla lettura de verbale risulta chiaro che ad essa era stato fatto constatare il difetto dei suoi titoli e la non pertinenza

degli studi svolti e, pertanto, era stato fatto presente che non si poteva dare seguito al colloquio integrativo.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUB-CATEGORIA 3) ANTICHITÀ E OGGETTI D'ARTE – RICHIESTA DI LIMITAZIONE DELLA SUBCATEGORIA – SILENZIO ASSENSO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII – “Attività Varie”, sub-categoria 3) Antichità e oggetti d'arte.

Il ricorrente ha presentato domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera, come “esperto conoscitore di un pittore locale”.

1. l'ufficio camerale gli faceva presente che tale richiesta non rientrava in alcuna categoria dell'elenco peritale: pertanto, con il suo consenso, la stessa veniva accolta previa modifica nella categoria XXII “Attività Varie”, sub-categoria 3) Antichità e oggetti d'arte;

detto Organo esaminava la documentazione probatoria presentata dall'interessato ed esprimeva il parere di richiedergli titoli o documenti maggiormente idonei ad evidenziare la sua capacità di esperto per la categoria richiesta, in quanto ritenuti insufficienti quelli già presentati a corredo della domanda; in risposta a ciò il ricorrente, alla CCIAA due dichiarazioni – di un gallerista d'arte e di un architetto – che attestavano la sua conoscenza del pittore locale; la Commissione provinciale esaminava questa ulteriore documentazione e, non ritenendola sufficiente al fine richiesto, decideva di sottoporlo a colloquio integrativo, una volta reperito l'esaminatore esperto in pittura locale del primo; successivamente, saputo che avrebbe dovuto sostenere il colloquio, il ricorrente comunicava telefonicamente alla Camera che sarebbe stato impossibilitato a muoversi per parecchi mesi a causa di problemi di salute: pertanto chiedeva di aspettare sue notizie prima di convocarlo; il ricorrente veniva infine sottoposto a colloquio, dopo essere stato avvisato che questo avrebbe riguardato non solo il pittore in questione, ma anche il periodo storico ed artistico in cui esso si collocava; a seguito del colloquio, sentito in merito il parere dell'esperto esaminatore, la Commissione esaminatrice deliberava di non accogliere l'istanza con la seguente motivazione “ .... *pur dimostrando un'ampia conoscenza delle opere del pittore ..., non ha dimostrato di possedere quegli elementi di conoscenza del contesto storico-artistico, delle tecniche e correnti pittoriche di periodo prossimo o coevo al ..., necessari ai fini dell'inserimento del candidato in una sub-categoria generale quale è quella prevista dalla norma*”: quindi, in sostanza, perché aveva manifestato comunque delle carenze sulla contestualizzazione storica ed artistica del pittore.

Il ricorrente lamenta la non regolarità della procedura camerale in quanto, secondo lui, *ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento ( di cui al D.M.*

29.12.1979) .... *la domanda di iscrizione si intende accolta qualora non sia comunicato il diniego di iscrizione decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda*, mentre il diniego in questione gli è pervenuto dopo circa otto mesi dalla presentazione in questione.

In linea generale si ribadisce che alla Commissione camerale è attribuito un potere valutativo molto ampio, ai sensi dell' art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. del 1979, che non consente di muoverle alcuna censura se, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha riscontrato - dall'esame della documentazione - una particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente. Il giudizio espresso dalla medesima, per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all'iscrizione, è infatti l'espressione di un insindacabile esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005. Peraltro, non essendo il Ruolo dei Periti un ruolo costitutivo, l'iscrizione ad esso non abilita alla professione e non costituisce elemento indispensabile per l'esercizio della stessa, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze: pertanto la mancata iscrizione del ricorrente non comporta al medesimo alcun impedimento o pregiudizio all' esercizio dell'attività che può continuare a svolgere, come (solo da ultimo) rilevato dal TAR Lazio, sez. III, nell'ordinanza n. 1954/2010 del 6 maggio u.s.. Infine non è accoglibile l'unico motivo del ricorso in quanto in nessun articolo del D.M. 29.12.1979 si rinviene quanto lamentato dal ricorrente e, peraltro, la Camera ha ampiamente chiarito nelle sue controdeduzioni che è stato il medesimo ricorrente a chiedere di attendere sue notizie prima di convocarlo al colloquio.

Il ricorso è **respinto**.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIE V, XII E XX – CARENZA DI TITOLI – RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA – DISPONIBILITÀ AD ESSERE UNICAMENTE ASCOLTATO**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'iscrizione al ruolo per le categorie **cat. V** "Legno", sub-categoria 12) "Ebanisteria, intagli ed intarsi"; **cat. XII** "Preziosi - Oggetti d'arte e Antiquariato", sub-categoria 17) "oggetti d'antiquariato(mobili dal XVI alla prima metà del XX secolo)"; **cat. XX** "Vetro e Ceramiche", sub-categoria 1) "Cristalleria – vetrerie e specchi".

L'apposita Commissione provinciale ha esaminato la documentazione probatoria presentata dall'interessato e non l'ha ritenuta sufficiente a dimostrare un'adeguata e comprovata capacità professionale relativamente alle categorie richieste: pertanto, con lettera, inviata ai sensi dell'art. 10bis/legge 241, gli uffici camerali chiedevano all'interessato della documentazione integrativa; in risposta a ciò il medesimo comunicava alla CCIAA di poter dare solo la sua disponibilità ad essere esaminato, in quanto la sua competenza non derivava solo da letture e studi ma dall'essere nato e cresciuto in una famiglia di antiquari; stante tale risposta, la Commissione provinciale decideva di non accogliere l'istanza con la motivazione che il materiale documentale trasmesso continuava ad essere ritenuto carente; la conseguente determinazione di non accoglimento dell'istanza è stata emessa con la medesima motivazione e comunicata all'interessato con lettera regolarmente ricevuta. Il ricorrente dichiara di avere ampia conoscenza e competenza nel settore del mobile, affermando di aver collaborato alla realizzazione ed allestimento di diverse Mostre Mercato d'Antiquariato; in proposito allega al ricorso alcune locandine pubblicitarie degli eventi (*dalle quali, peraltro, non si evince in alcun modo la sua partecipazione e/o collaborazione in qualità di esperto*) e lamenta il fatto che la Camera di commercio avrebbe potuto richiederogli di sottoporsi ad un colloquio integrativo.

Il ricorso è **respinto**. Il giudizio della Commissione camerale relativo all'opportunità di sottoporre o meno un candidato al colloquio integrativo, è l'espressione di un insindacabile esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005, come pure è insindacabile il giudizio espresso per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all'iscrizione. Ad essa, infatti, è attribuito un potere valutativo molto ampio, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. del 1979: quindi nessuna censura può esserle mossa dal momento che, nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha riscontrato - dall'esame della documentazione - una

particolare perizia, capacità e competenza da parte degli aspiranti periti. Peraltro, non essendo il Ruolo dei Periti un ruolo costitutivo, l'iscrizione ad esso non abilita alla professione e non costituisce elemento indispensabile per l'esercizio della stessa, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze: pertanto la mancata iscrizione del ricorrente non comporta al medesimo alcun impedimento o pregiudizio all'esercizio della professione che può svolgere sulla base dei titoli già acquisiti. Comunque, agli atti non risulta nessuna documentazione relativa a plurime e particolari esperienze professionali, tale da far ritenere palesemente incongruo o contraddittorio il giudizio della Commissione camerale che non ha ritenuto la stessa sufficiente a comprovare la necessaria, particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – ATTIVITÀ VARIE SUBCATEGORIA: LINGUE STRANIERE – RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER LE LINGUE FRANCESE, ROMENO – MANCATO SUPERAMENTO DELL'ESAME - COLLOQUIO INTEGRATIVO – PRESENZA NELLA COMMISSIONE DI UN SOLO MEMBRO A CONOSCENZA DELLA LINGUA RUMENA – OGGETTO DEL COLLOQUIO INTEGRATIVO - TRADUZIONE**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell'**iscrizione al ruolo** per la categoria XXII – attività varie, sub-cat. 1) lingue straniere (traduttori ed interpreti): romeno e francese. La ricorrente ha presentato domanda di iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di commercio, per la categoria XXII “Attività varie”, sub-categoria 01) lingue straniere (traduttori e interpreti) – **Rumeno-Francese**; la Commissione preposta alla tenuta del ruolo ha esaminato la documentazione a corredo della domanda, deliberando di sottoporre la ricorrente ad un colloquio integrativo; la medesima ha pertanto sostenuto il predetto colloquio dinanzi alla commissione camerale debitamente integrata con gli esperti esaminatori nelle lingue richieste: per quanto riguarda la lingua francese ha espresso rinuncia nel corso della prova stessa, mentre per quanto riguarda la lingua rumena ha sostenuto l'esame riportando la votazione di 5/10 (che è inferiore al minimo richiesto per l'idoneità), con il seguente giudizio da parte dell'esperto esaminatore “*Per quanto riguarda il brano tradotto dal Rumeno-Italiano, la candidata non è riuscita a superare l'esame per la scarsa conoscenza della grammatica, ma soprattutto per la scarsa conoscenza del vocabolario italiano*”; pertanto, con determinazione dirigenziale è stata respinta l'istanza di iscrizione e con nota camerale tale diniego è stato comunicato con la seguente motivazione di **non idoneità**: “*non avendo conseguito nelle prove orali le valutazioni minime richieste*”; ne scaturisce il ricorso gerarchico presentato alla Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 7 del predetto D.M. 29.12.1979 chiedendo, in sintesi, che venga riconsiderata la valutazione dell'esame per i seguenti motivi : **a)** poiché della Comm.ne esaminatrice composta da diverse persone solo una di queste conosceva la lingua rumena, non vede in quale modo la decisione possa essere stata presa all'unanimità; **b)** la sua richiesta era intesa anche come traduttore, pertanto sarebbe stato necessario, a suo avviso, procedere anche con una prova scritta e non solo orale; peraltro detto esame orale è consistito in una traduzione dal rumeno all'italiano, mentre non le è stata richiesta la traduzione in termini inversi; **c)** la sua professionalità è documentata dal fatto di svolgere, da circa 3 anni, le funzioni di interprete e traduttore nelle due lingue in questione per vari Tribunali e presso stazioni di Carabinieri, nonché per conto del Ministero della Giustizia e degli Interni della Romania e per conto di vari giudici, avvocati e procuratori; **d)** la

richiesta di iscrizione nel ruolo è motivata unicamente dalla necessità di pagarsi i contributi.

La Camera di commercio, nel trasmettere la documentazione inerente i titoli presentati dalla ricorrente ( il diploma di laurea in FILOLOGIA - specializzazione Lingua e Letteratura Francese e Rumena, conseguito in Romania), nonché quella inerente il colloquio integrativo, conferma che per il colloquio stesso la Commissione si è avvalsa della collaborazione di un'esaminatrice esperta di madrelingua rumena di riconosciuta esperienza e competenza in materia, e che detto Organo all'unanimità ha ritenuto la candidata non idonea in quanto non aveva conseguito nella prova orale la valutazione minima richiesta. In proposito la predetta Camera allega anche una sorta di preliminare ricorso che la candidata aveva indirizzato al Presidente della commissione esaminatrice, cioè non appena avuto notizia del mancato superamento dell'esame. In esso la ricorrente lamenta, in sintesi, di aver sostenuto solo una prova orale, peraltro, con un solo esperto di lingua rumena: pertanto chiede di essere sottoposta anche ad una traduzione scritta dal rumeno all'italiano e viceversa, dinanzi ad almeno due esperti di detta lingua. Nella replica camerale a dette richieste viene ricordato alla ricorrente che nessuna censura può essere elevata nei confronti della Comm.ne esaminatrice in quanto l'art. 5 del D.M. 29.12.1979 prevede la sottoposizione del candidato esclusivamente ad un colloquio, nonché lascia al suo insindacabile giudizio la modalità di svolgimento dello stesso e l'individuazione dell'esperto esaminatore.

Il ricorso è **respinto**. Si ribadisce che il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, è insindacabile sia per quanto riguarda la valutazione della formazione e preparazione scolastico/professionale attestata dagli aspiranti all'iscrizione, sia per quanto riguarda la conseguente decisione di sottoporli ad un colloquio integrativo, sia per quanto riguarda la valutazione dell'esito del colloquio stesso, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. III 14 febbraio 2006, n. 56/2005. Per quanto riguarda poi le singole doglianze della ricorrente si ritiene pretestuosa e non suffragata dalla norma la richiesta di più esperti in lingua rumena, come pure la lamentela di non essere stata sottoposta ad una specifica prova scritta di traduzione, laddove il medesimo art. 5 del D.M. 29.12.1979 indica genericamente l'opportunità di un *colloquio integrativo*. Comunque, dal verbale dell'esame sostenuto dalla medesima ricorrente e dalla relativa documentazione dell'esame si desume chiaramente che si è trattato non di un semplice colloquio in lingua, tra l'esaminatore e la candidata, ma di una traduzione - seppure svolta in forma orale - di un testo specifico. In ultimo, la documentazione inviata dalla Camera di commercio per quanto riguarda il requisito professionale (peraltro non ampliata in alcun modo dalla ricorrente nel ricorso in esame), consiste unicamente nel diploma di laurea in Filologia - specializzazione Lingua e Letteratura Francese e Rumena - conseguito in Romania: pertanto da essa non si evince quella professionalità relativa a plurime e particolari esperienze lavorative che la medesima ricorrente vanta nel suo ricorso di possedere e che potrebbe far ritenere palesemente incongruo o contraddittorio il giudizio della Commissione camerale che non ha ritenuto la stessa sufficiente a comprovare la necessaria, particolare perizia, capacità e competenza.

**DINIEGO DI ISCRIZIONE – CATEGORIA XVI “VETRO E CERAMICA”, SUB-CATEGORIA 6) “VETRO ARTISTICO E CONTERIE” – TITOLI CARENTI - COLLOQUIO INTEGRATIVO – INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO – MANCATE CONTRODEDUZIONI**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall’articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso rigetto dell’**iscrizione al ruolo** per la la categoria XVI “Vetro e Ceramica”, sub-categoria 6) “Vetro artistico e conterie”; l’ufficio camerale preposto, ritenendo che la documentazione allegata all’istanza non fosse sufficiente a dimostrare un’adeguata e comprovata capacità professionale relativamente alla categoria richiesta, con lettera del 27.10.2010 chiedeva all’interessato della documentazione integrativa; in risposta a ciò il medesimo inviava alla CCIAA la documentazione integrativa consistente in corrispondenze effettuate via e-mail con vari clienti dal dicembre 2009 al febbraio 2010, riguardanti richieste di expertise su vasi di vetro muranese; ritenuta insufficiente anche questa ulteriore documentazione, il predetto ufficio camerale inviava una comunicazione circa i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda ai sensi dell’art. 10bis/legge 241, dandogli ulteriori 10 giorni di tempo per controdedurre (lettera A/R, regolarmente recapitata); in assenza di riscontro a tale richiesta, veniva successivamente disposto il diniego di iscrizione nell’elenco peritale con determinazione dirigenziale, comunicata all’interessato con lettera regolarmente ricevuta; avverso la suddetta delibera camerale di rigetto, è stato presentato un ricorso gerarchico alla Commissione centrale istituita presso il Ministero ai sensi dell’art. 7 del D.M. 29.12.1979, adducendo il fatto che la Camera di commercio avrebbe potuto sottoporlo ad un colloquio integrativo, dato che tra le modalità di iscrizione riportate sul sito web camerale è contemplata anche questa facoltà.

La Camera di commercio, nel trasmettere tutta la documentazione inerente il ricorso, motiva il diniego in questione affermando di aver ritenuto la documentazione presentata dal ricorrente non sufficiente a dimostrare un’adeguata e comprovata esperienza professionale. Ai fini di detto diniego, la medesima Camera sostiene di aver rilevato la preminenza dell’interesse pubblico a non consentire il riconoscimento della qualifica di perito ad un soggetto la cui professionalità non sia sufficientemente comprovata. Infine, fa presente che il non aver sottoposto il ricorrente a colloquio integrativo è stata una precisa decisione camerale.

Il ricorso è **respinto**. In linea generale si premette che alla Commissione camerale è attribuito un potere valutativo molto ampio, ai sensi dell’ art. 5, comma 7 del Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al D.M. del 1979, che non consente di muoverle alcuna censura se, nell’esercizio delle

proprie funzioni, non ha riscontrato - dall'esame della documentazione - una particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente. Peraltro è il caso di rilevare che anche lo stesso ricorrente, nel suo ricorso gerarchico, non confuta in alcun modo tale giudizio sulla documentazione prodotta alla Camera. Peraltro, non essendo il Ruolo dei Periti un ruolo costitutivo, l'iscrizione ad esso non abilita alla professione e non costituisce elemento indispensabile per l'esercizio della stessa, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze: pertanto la mancata iscrizione non comporta al medesimo alcun impedimento o pregiudizio all'esercizio della professione che può svolgere sulla base dei titoli già acquisiti.

Comunque, agli atti non risulta nessuna documentazione relativa a plurime e particolari esperienze professionali, tale da far ritenere palesemente incongruo o contraddittorio il giudizio della Commissione camerale che non ha ritenuto la stessa sufficiente a comprovare la necessaria, particolare perizia, capacità e competenza da parte del ricorrente.

**CANCELLAZIONE- REVISIONE QUADRIENNALE – RICHIESTA DI DICHIARARE LA PERMANENZA DEI REQUISITI – AFFERMAZIONE DEL RICORRENTE DELLA NECESSITÀ IMPOSTA DALLA CCIAA DI RECARSI *IN LOCO* E DI PERSONA PER PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE – MANCATA DIMOSTRAZIONE**

**articolo 32 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dall'articolo 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315; Decreto interministeriale 29 dicembre 1979;**

ricorso gerarchico avverso **cancellazione dal ruolo**. Il ricorrente afferma che il mancato riscontro alle richieste camerali deriva dalla sua impossibilità in quel periodo di potersi personalmente recare all'ufficio preposto; inoltre asserisce che gli uffici camerali gli avrebbero detto – per le vie brevi - che non vi era possibilità di delegare altra persona per presentare la documentazione richiesta.

Il ricorso è **respinto**. Premesso che le Camere di commercio, per adempiere all'obbligo quadriennale di revisione del ruolo previsto dalla norma, devono accertare in capo agli iscritti il perdurare del possesso di determinati requisiti e che, per attestare ciò, gli iscritti medesimi devono produrre alcuni documenti e autocertificazioni entro un congruo termine assegnato dalle medesime, si rileva quanto segue: la CCIAA ha attivato la procedura di revisione relativa all'iscrizione del ricorrente a mezzo di raccomandata regolarmente recapitata, come pure quella successiva di avvio della sua cancellazione; in entrambi i casi era stato assegnato un congruo termine per la presentazione della documentazione richiesta e/o delle controdeduzioni, da considerarsi perentorio; non comunicando nulla in proposito entro il suddetto termine, il ricorrente ha posto la Camera di commercio nelle condizioni di ritenerlo privo dei requisiti per la permanenza nel ruolo, ovvero non più interessato all'iscrizione; la motivazione addotta dal ricorrente, di non potersi recare di persona presso gli uffici camerali, non risulta documentata e/o giustificata in alcun modo né alla Camera di commercio (in risposta alle due lettere del), né allo scrivente Ministero in sede di ricorso gerarchico. Come pure non risulta documentata la sua asserzione di aver saputo per telefono dalla Camera stessa che non era possibile delegare altra persona per la consegna dei documenti richiesti.

Infine occorre considerare che la mancata risposta agli adempimenti richiesti, entro il termine assegnato, non ha messo in condizione la stessa di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. In ultimo è da rilevare che il ricorrente ha comunque la possibilità di chiedere la reinscrizione nel ruolo, documentando alla Camera di commercio il perdurare dei suoi requisiti di legge; ovvero quest'ultima ha facoltà di procedere in tal senso in regime di autotutela, una volta accertato che il ricorrente possiede detti requisiti.